REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

Vigente

VOLUME DICIANNOVESIMO

CONTENENTE

QUINTE ADDIZIONI

OSSIA

AGGIUNTA DI SOVRANE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Emanate dal dì 12 Aprile 1849
a tutto il 30 Giugno 1852.

CON INDICE CRONOLOGICO

REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

OSSIA

SPOGLIO ALFABETICO E LETTERALE

DELLE PIÙ INTERESSANTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

VEGLIANTI

NEL GRANDUCATO

FIRENZE
NELLA STAMPERIA GRANDUCALE
1853.

REPERTORIO

DEL

DIRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

R

RADICONDOLI COMUNITA' — *Disposizioni relative.*

1 — Vedute le istanze de' maggiori Possidenti dei Comuni d'Elci e di Radicondoli, dirette ad ottenere la fusione del primo nel secondo per formare così un sol Comune, che comprenda i Territorj attuali d'entrambi i Comuni predetti, e che sia denominato di Radicondoli; Veduti gli Articoli 147 e 148 del Regolamento Comunale de' 20 Novembre 1849; Veduto il parere emesso in proposito dal Consiglio di Stato, Sezione dell'Interno; Considerando che la proprietà dei Beni Stabili compresi nel Territorio del Comune di Elci appartiene per la massima parte a pochissimi Possessori quasi tutti con dimora stabile fuori del Territorio medesimo; Considerando che in questo stato di cose non possono applicarsi al suddetto Co-

mune di Elci le disposizioni fissate per la rappresentanza, e l'amministrazione economica dei Comuni dal Regolamento superiormente citato; Considerando che all'appoggio di questo motivo i Rappresentanti di Elci hanno dimandato che quel Comune sia riunito, ed incorporato nell'altro limitrofo di Radicondoli; e i Rappresentanti di questo ultimo Comune hanno consentito a detta riunione ed incorporazione, senza che si siano elevati reclami da doversi tenere in conto secondo il disposto dell'Articolo 143 del Regolamento suddetto; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato al Dipartimento dell'Interno; E sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 22 *Dicembre* 1850 *in pr.*)

2 — Per Comune di Radicondoli a tutti gli effetti volnti dalle Leggi ed Ordini in vigore, s'intenderanno per l'avvenire tutti gli interessi, persone, e cose comprese già, e conosciute sotto la denominazione tanto del Comune di Radicondoli, quanto del Comune di Elci; o sia il complesso dei loro Territorj pei Beni descritti, o che a forma dei Regolamenti fossero da descriversi ai Catasti di Radicondoli, e di Elci. (*Art.* 1.)

3 — Dei due suddetti Comuni di Radicondoli, e di Elci sarà pertanto formato ed istituito un solo corpo economico, e una sola Società, di modo che tutti gli Assegnamenti, e Beni che hanno, e godono attualmente, o che in avvenire acquistassero, debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nella intiera sodisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni che repartitamente si sodisfacevano in addietro dalle respettive Amministrazioni dei suddetti due Comuni. E così ogni mancanza di assegnamenti che resultasse per formare le somme necessarie alla piena annuale sodisfazione dei suddetti pesi, e bisogni Comunali si dovrà annualmente, e con perfetta uguaglianza repartire sopra tutti i Possessori di Beni Stabili, e abitanti nel Territorio del nuovo Comune, formato

colla riunione dei due Territorj di Radicondoli, e di Elci. (*Art.* 2.)

4 — Il Consiglio già formato per rappresentare il Comune di Radicondoli nell'Anno 1851 continuerà per detto Anno nella rappresentanza del Comune stesso come sopra accresciuto per la riunione del Territorio del Comune d'Elci: e cesseranno il Gonfaloniere, e gli altri Rappresentanti del già Comune d'Elci suddetto. (*Art.* 3.)

5 — Per la formazione dei Consigli che dovranno rappresentare il Comune di Radicondoli negli Anni successivi al 1851 saranno in debito tempo compilate la Lista generale degli Elettori, e la Nota speciale dei maggiori Possidenti di Beni Stabili, a seconda delle disposizioni contenute negli Articoli 1 e 3 del Regolamento per la formazione dei Consigli Comunali in data dei 20 Novembre 1849, considerando i Possessori nei due Comuni di Radicondoli, e di Elci come appartenenti ad un solo Comune; e i Catasti dei loro Territorj come ridotti a Catasto di un solo Territorio Comunale. (*Art.* 4.)

6 — Il Consiglio Comunale di Radicondoli presenterà all'approvazione del Governo il Progetto del suo nuovo Regolamento particolare, non solo adempiendo a quanto prescrive l'Articolo 170 del nuovo Regolamento generale pei Comuni in data dei 20 Novembre 1849; ma considerando altresì la riunione come sopra ordinata del Territorio di Elci all'antico Territorio Comunale di Radicondoli. (*Art.* 5.)

7 — Le presenti disposizioni cominceranno ad avere il loro effetto a datare dal primo Gennajo prossimo. (*Art.* 6.)

REGISTRO (Ministri Esattori del) — *Confronto quadrimestrale delle ricevute dei versamenti.*

1 — La Regia Corte dei Conti ha approvato, e questa Direzione Generale è stata superiormente autorizzata a circolare le seguenti istruzioni, sul modo di confrontare quadrime-

stralmente le ricevute di versamento rilasciate ai Ministri Esattori del Registro. (*Circ. dei* 5 *Settembre* 1851 *in pr.*)

2 — La chiusura delle Casse dei detti Esattori, per la gestione dell'annata, deve eseguirsi, impreteribilmente, non più tardi del 2 Febbrajo dell'anno successivo, per tutti i prodotti affidati alla loro gestione. (*Art.* 1.)

3 — La stessa regola è di rigore, anche per parte dei Camarlinghi e Cassieri che ricevono somme in versamento dai prefati Ministri. (*Art.* 2.)

4 — È obbligo di questi ultimi d'accompagnare le somme che per loro conto devono esser ricevute nelle Regie Casse, con la stampiglia intitolata « *Mandato di Versamento* », e di esser cauti d'indicare nella medesima l'esercizio a cui il versamento appartiene, e precisar con chiarezza se la somma è imputabile sui prodotti del Registro, sopra quelli delle rendite demaniali, o sopra qualunque altro prodotto che abbia una separata imputazione nella contabilità dell'Amministrazione. (*Art.* 3.)

5 — I Camarlinghi e Cassieri non devono ricevere somme che non vengano accompagnate dal suddetto Mandato: e sono in obbligo di riportarsi rigorosamente alle imputazioni in quello contenute. (*Art.* 4.)

6 — Al termine d'ogni quadrimestre, i Ministri Esattori redigeranno una nota separata per ciascuna Dogana o Cassa ove sono stati eseguiti dei Versamenti, dettagliando questi per ordine di data e distinguendo i versamenti referibili ai prodotti del Registro, da quelli di ogni altra specie. (*Art.* 5.)

7 — Tali note dovranno essere inviate sollecitamente ai respettivi Camarlinghi e Cassieri, dai quali, dopo i debiti riscontri coi loro Registri d'entrata, verranno tosto respinte agli Ufizi d'esazione con l'opportuno concordato, quando non ne resulti differenza veruna. Per l'opposto i detti Ministri Esattori saranno dai Camarlinghi ec. richiamati a sistemare e toglier di mezzo le differenze che potessero insorgere, in

guisa che al momento in cui il Revisore di turno è per redigere il Conto quadrimestrale dei prodotti degli Ufizj d' esazione, possa essere in grado di accertarsi, che i versamenti dei quali deve operarsi l' abbuono nei Conti stessi coincidono con la scrittura doganale. Al termine di ogni quadrimestre, e dopo appurate le gestioni relative, la Computisteria generale del Registro rilascerà un certificato di benestare al Cassiere o Camarlingo ricevente, il qual documento dev' esser prodotto a fin d' anno, e ritenuto nelle filze delle giustificazioni, a forma delle istruzioni della Regia Corte dei Conti. (*Art.* 6.)

8 — Pel versamento di saldo dell' ultimo quadrimestre, da effettuarsi sotto la data del 31 Dicembre a tutto il 31 Gennajo del successivo anno, dovrà osservarsi quant' appresso. Qualora accada che il Revisore di turno non sia stato in grado di eseguire la sua revisione per modo da lasciare al Ministro esattore il tempo materiale di dar corso al versamento di saldo, entro il 31 Gennajo, in tal caso il Titolare dell' Ufizio verserà quella somma che gli comparirà approssimativamente capace di far fronte al saldo medesimo, ed insieme con questo ultimo versamento dei prodotti dell' anno anteriore, accompagnerà al Camarlingo o Cassiere la nota di che nell' Art. 5, affinchè possa, con la necessaria sollecitudine, essere da quello respinta all' Ufizio, col respettivo concordato, ed in tempo tale da poter rendere detta nota ostensibile al Revisore, per farne il confronto con le ricevute di versamento da abbuonarsi nei Conti dell' enunciato ultimo quadrimestre. E quando da tal sistema derivi che il versamento ultimo fatto per approssimazione non raggiunga l'.importare del saldo numerico resultante dal Conto generale, ciò non deve esser d' ostacolo all' enunciato provvedimento, giacchè della tenue differenza che ne potrà in tal caso derivare, se ne costituirà debitore l' Esattore medesimo; ed egli ne eseguirà il saldo nella successiva nuova gestione, nella quale sarà fatta buona la ricevuta tra i versamenti, in

estinzione del resto portatogli a debito nel conto del primo quadrimestre come reliquato al 31 Dicembre precedente. (*Art.* 7.)

9 — Al ricevere delle presenti istruzioni i Ministri Esattori redigeranno le note inerenti ai versamenti che hanno avuto luogo dal primo Gennajo a tutto il 31 Agosto 1851, e ne faranno sollecito invio ai Camarlinghi e Cassieri che hanno ricevuto tali versamenti, onde ottenerne il necessario concordato che poi consegneranno, e non potendolo, invieranno ai Revisori, per l'uso di che in appresso. (*Art.* 8.)

10 — I rammentati Revisori uniranno alle carte concernenti la contabilità di ogni quadrimestre, le note come sopra concordate, le quali pervenendo in simil guisa alla Computisteria generale, con i conti relativi, potrà la medesima essere in grado di procedere ai necessarj confronti con le note di dettaglio, che a fin d'anno dalle Direzioni Doganali ed altre Regie Casse del Granducato le vengono inoltrate, onde ottenere da essa il concordato definitivo. (*Art.* 9.)

11 — In simil guisa verranno a semplicizzarsi le note annuali che le Direzioni ed altri Regi Ufizj devono rimettere alla Computisteria Generale, onde sulla scorta di esse ottenere il certificato finale della intiera gestione dell'anno, e potranno tali note contenere una semplice enumerazione dei versamenti da ciascun ufizio eseguiti, risparmiando così tutte le altre note di dettaglio che si sono fin qui praticate. È inteso che il presente regolamento non riguarda i versamenti eseguiti alla Cassa Generale dell'Amministrazione. (*Circ. detta in fine.*)

REGISTRO — *Riforma Generale* — *V.* Multe — *Ordini relativi.*

SOMMARIO

Causa della riforma; num. 1.

Dei diritti di registro e della loro applicazione; num. 2 *e segg.*

Della liquidazione dei valori sopra i quali è dovuto il diritto proporzionale; num. 51 *e segg.*

1 — Considerando che la Legge sul Registro promulgata nel 30 Decembre 1814 essendo riuscita mancante di sufficiente lucidità, e completezza ha dovuto nel tratto successivo essere interpetrata, e supplita con sì lunga serie di Circolari, d'Ordini, e d'Istruzioni da rendere oltremodo complicata, ed inaccessibile alla comune intelligenza questa parte della legislazione daziaria, e da necessitarne per conseguenza un'integrale

riforma. Considerando nel tempo stesso che il bisogno di far fronte alle pubbliche spese fà essere indispensabile quel discreto aumento circa ai diritti di registrazione di alcuni degli atti sottoposti a questa formalità, che veniva annunziato fin dal momento nel quale il Bilancio preventivo delle RR. Finanze per il corrente Anno 1851 veniva da Noi approvato. Veduto il parere emesso dal Consiglio di Stato, Sezione legale, e Sezione delle Finanze riunite. Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e di quello di Giustizia e Grazia; Udito il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. del* 25 *Gennajo* 1851 *in pr.*)

2 — Tutti i contratti, tutti i passaggi di beni, e generalmente tutti gli atti espressamente non eccettuati sono sottoposti secondo la loro diversa natura ai diritti *fissi*, o *proporzionali* stabiliti dalla presente Legge. (*Art.* 1.)

3 — Sarà provvisto per mezzo di altra Legge alla percezione dei diritti sopra gli atti giudiciarj. (*Art.* 2.)

4 — È dovuto un diritto fisso sopra tutti gli atti civili e stragiudiciali, che non contengono nè obbligazione, nè liberazione, nè trasmissione di proprietà, d' uso, di usufrutto, possesso, o godimento di beni mobili o immobili; ed è pur dovuto per le successioni, ed atti di liberalità nella linea retta. (*Art.* 3.)

5 — È dovuto un diritto proporzionale per le obbligazioni, liberazioni, trasmissioni di proprietà, uso, e usufrutto, possesso, o godimento di beni mobili o immobili a titolo oneroso fra qualunque persona, e per le trasmissioni a titolo lucrativo tra gli estranei, e nella linea collaterale, e tra i coniugi. (*Art.* 4.)

6 — Tutti gli atti e contratti pubblici, e privati di qualunque natura debbono essere denunziati, e registrati nei termini stabiliti, e negli ufizj designati dalla Legge. (*Art.* 5.)

7 — Anche i contratti non ridotti in scrittura, quando importino traslazione di proprietà, uso, o usufrutto di beni immobili, debbono esser denunziati, e registrati entro li stessi

termini computabili dal dì della tradizione dei fondi alienati. (*Art.* 6.)

8 — La registrazione imprime la data certa agli atti privati, che siano celebrati tanto in Toscana, quanto in paese estero. Non è ammessa alcuna prova artificiale per purgare il sospetto della antidata: Quando per avvenimenti naturali, o per prove istrumentali, ed autentiche fosse necessariamente certificata la data di un atto, questo è egualmente soggetto alla formalità del registro (*Art.* 7.)

9 — Gli atti pubblici debbon essere registrati sugli originali, o sulle copie autentiche: gli atti privati debbono essere registrati sull' originale, e un duplicato egualmente originale degli atti privati contenenti contratti bilaterali, deve essere contemporaneamente rilasciato nell' ufizio d' esazione, nel quale sarà registrato. (*Art.* 8.)

10 — Questi duplicati originali per il corso dell' anno, nel quale sono stati registrati saranno conservati nei respettivi ufizj d' esazione: al termine dell' anno dovranno esser rimessi ai respettivi Direttori del registro, a diligenza dei quali dovranno essere inviati ai pubblici Archivi dei contratti di Firenze, di Siena, e di Lucca per esservi conservati. (*Art.* 9.)

11 — Tutti gli atti celebrati in paese estero in qualunque forma pubblica, o privata interessanti beni esistenti in Toscana, o dei quali voglia farsi uso nel Granducato, debbono esser registrati in Toscana. Son soggetti a diritto fisso, se interessano beni posti in paese estero, o se sono di tale specie, che in Toscana sarebbero esenti dal diritto proporzionale. Se interessano beni situati in Toscana, o parte in Toscana, e parte in paese estero, è dovuto il diritto proporzionale sopra i beni situati nel Granducato. (*Art.* 10.)

12 — Gli atti non compilati in lingua italiana dovranno per l' effetto della registrazione essere accompagnati da una traduzione verificata da un interpetre di fiducia dell' Amministrazione. (*Art.* 11.)

13 — Gli atti celebrati in Toscana, e relativi a beni situati in paese estero, sono soggetti al semplice diritto fisso. (*Art.* 12.)

14 — Niun' atto pubblico, o privato può esser prodotto in giudizio senza che sia munito di registro. Non potranno esser depositati, ma dovranno esser formalmente prodotti i documenti, che servono di fondamento all' azione, o all' eccezione, ferma stante nei Giudici la proibizione di fondare le loro sentenze sopra documenti non prodotti, nè registrati. Ciò nonostante potranno esser depositati, e valutati anche senza bollo e senza registro i libri, e documenti di sussidio o di corredo nei giudizj di rendimento di conti, di liquidazione, di fallimento, e simili: salvo all' Amministrazione il diritto di verificare, se fra gli atti depositati esistono documenti posti in essere in contravvenzione alle leggi sul bollo, o sul registro: e in questo caso i Ministri del registro potranno sequestrarli nelle cancellerie dei Tribunali, e redigere il processo verbale delle scoperte trasgressioni. (*Art.* 13.)

15 — La percezione dei diritti è regolata dalla qualificazione data dalle parti agli atti o contratti, a meno che non vi ripugni la sostanza delle loro disposizioni, senza riguardo alla validità degli atti, nè alle cause inducenti nullità, o risoluzione, salvo quanto è disposto in appresso sugli effetti della dichiarazione di nullità, o di risoluzione. (*Art.* 14.)

16 — Il diritto di registro si liquida, e si percipe sul valore della disposizione principale, non sulle disposizioni conseguenti, e accessorie. (*Art.* 15.)

17 — Allorchè in un medesimo atto si contengono più disposizioni indipendenti, e non derivanti necessariamente le une dalle altre, è dovuto per ciascuna di esse, e secondo la loro specie un diritto particolare. (*Art.* 16.)

18 — Se un medesimo atto sia suscettibile di diritti diversi, e non possa liquidarsi separatamente l' importare di ciascuno, si perciperà il diritto maggiore, cui l' atto dia luogo. (*Art.* 17.)

19 — Quando un'atto traslativo o d'usufrutto comprende dei mobili, e immobili, il diritto di registro è percetto sulla totalità del prezzo in ragione della tassa stabilita per il passaggio degl'immobili, a menochè non sia stato stipulato un prezzo particolare per i mobili, e non sieno descritti e stimati articolo per articolo nel contratto, o in un inventario annesso. (*Art.* 18.)

20 — Sono sottoposti a diritto fisso i contratti, la perfezione dei quali dipenda da condizione sospensiva, con obbligo per altro di pagare il diritto proporzionale quando si verifichi la condizione, o quando pendente la condizione stessa abbia avuto luogo la tradizione della cosa contrattata. (*Art.* 19.)

21 — Gli atti contenenti dichiarazione della simulazione dei contratti, oltre ad essere nulli dirimpetto ai terzi, saranno considerati come retrocessioni della cosa contrattata, e sarà in conseguenza percetto un nuovo diritto proporzionale, ed anche il doppio diritto quando siano scaduti i termini per la loro registrazione. (*Art.* 20.)

22 — Gli atti contenenti la dichiarazione che il prezzo resultante da contratti è superiore a quello nei medesimi espresso, daranno luogo a supplemento di diritto proporzionale, ed anche alla percezione di un doppio diritto, quando siano scaduti i termini per la loro registrazione, ma saranno soggetti a diritto fisso quelli, che importino diminuzione del prezzo stipulato nei relativi contratti. (*Art.* 21.)

23 — La permuta d'immobili con immobili o con diritti immobiliari, di mobili con mobili, di crediti con crediti, è soggetta a diritto fisso. (*Art.* 22.)

24 — Per la permuta d'immobili con mobili o crediti, e per il cambio di mobili con crediti, è dovuto il diritto proporzionale determinato per il respettivo passaggio delle proprietà immobiliari, o mobiliari a titolo oneroso. (*Art.* 23.)

25 — La divisione di beni mobili, o immobili fra comproprietarj a qualunque titolo è soggetta a diritto fisso. (*Art.* 24.)

26 — È dovuto un diritto proporzionale sul prezzo di conguaglio nelle permute, e divise di beni mobili, e immobili, e nelle divisioni di eredità, o d'altro gius universo, sia che il suddetto prezzo venga pagato in contanti, sia che venga soddisfatto con accollo di debiti ereditarj, od originariamente comuni. (*Art.* 25.)

27 — Son soggette a diritto fisso le transazioni, che contengono semplicemente una reciproca remissione sull'oggetto litigioso, o controverso. Ma se contengono trasmissioni, o promesse di valori mobiliari, o immobiliari estranei al subietto contestato, soggiacciono al diritto proporzionale corrispondente alle respettive mutazioni di proprietà. (*Art.* 26.)

28 — Le fondazioni di commende nell'Ordine di S. Stefano danno luogo a diritto proporzionale per il passaggio nell'Ordine a titolo lucrativo della proprietà immobiliare disgiunta dall'usufrutto. (*Art.* 27.)

29 — Quando le commende siano fondate in capitali, che per loro natura apparterrebbero alla classe dei beni mobili, in censi o altri simili crediti, questi debbono considerarsi immobilizzati in virtù dell'atto di fondazione, e perciò soggiacciono a diritto proporzionale di passaggio dei beni immobiliari. (*Art.* 28.)

30 — Il passaggio delle commende patronali dell'Ordine di S. Stefano fra i Commendatari, dà luogo alla percezione del diritto di passaggio a titolo lucrativo dell'usufrutto disgiunto dalla proprietà da calcolarsi sopra gli anni di vita presunta del Commendatario, avuto rapporto al grado di congiunzione, che esistesse fra il fondatore, e il successore nella commenda. (*Art.* 29.)

31 — Il passaggio fra i chiamati di beni vincolati a pazione enfiteutica non alienabili, è soggetto all'ordinario diritto proporzionale del passaggio d'immobili a titolo oneroso: se questo avvenga in persone congiunte, per misurare il diritto di registro deve attendersi il grado di congiunzione fra il primo acquirente, e il successore nel livello. (*Art.* 30.)

32 — Le doti in qualunque forma costituite a se stesse dalle femmine, e quelle costitnite dagli ascendenti non sono soggette che a diritto fisso: quelle costituite dai collaterali, o dagli estranei sono soggette al diritto proporzionale a titolo lucrativo. Sono soggette a diritto fisso quelle costituite dai fratelli col patrimonio paterno non eccedenti la legittima: per l'eccesso è dovuto il dirltto proporzlonale. (*Art.* 31.)

33 — Le doti costituite in contanti e pagate contemporaneamente colla traslazione di beni immobili in dominio dello sposo, sono soggette al solo diritto proporzionale di passaggio a titolo oneroso: ma se la traslazione avvenga per atto successivo, sarà percetto il diritto proporzionale di passaggio dei beni nel marito, oltre quello già pagato per la costituzione di dote. (*Art.* 32.)

34 — È soggetta a dlritto fisso la restituzione delle Dotl costituite in contanti, e restituite in immobili alla vedova, o ai suoi eredi in linea retta soltanto, ancorchè la restltuzione avvenga per aggiudicazlone di beni all'incanto. (*Art.* 33.)

35 — È soggetta parimente a diritto fisso la reversione della dote al dotante per un titolo diverso da quello della successione. (*Art.* 34.)

36 — È sottoposta al diritto di registro tanto la dote costituita, quanto l'aumento dotale fra gli Ebrei nel modo generalmente prescritto per le costituzioni di doti, e aumenti dotall. Se la quantità dell'aumento dotale determinata dagli statuti locali delle diverse Comunità ebraiche non sarà espressa nei contratti dotall, che ne contenessero la generica promessa, le parti dovranno farne una speciale dichiarazione conforme ai respettivi statuti. (*Art.* 35.)

37 — Debbono esser denunziate e sottoposte al diritto di registro entro i termini stabiliti dalla legge le successioni testate, o intestate, i legati, le donazioni per causa di morte, ed ogni altro atto di ultima volontà. L'erede nel denunziare le successioni dee pur denunziare le legittime, che sono do-

vute sull' eredità del defunto per l' effetto, che l' Amministrazione possa nei congrui casi regolare la percezione dei diritti, e che nelle alienazioni, alle quali l' erede procedesse prima della separazione, e consegna delle legittime, non possano rimanere defraudati nè i legittimari, nè i terzi. Anche le persone, alle quali è dovuta la legittima posson farne una separata denunzia. (*Art.* 36.)

38 — La professione religiosa, che si faccia dalle persone dell' uno o dell' altro sesso, e la renunzia che la preceda, dovranno considerarsi come altrettanti modi di deferire la successione per l' effetto di esigere i diritti di registro corrispondenti al grado, o alla qualità dei successori, sulle denunzie, che questi dovranno farne, come negli altri casi di successione. (*Art.* 37.)

39 — Nelle disposizioni fiduciarie permesse dalla legge, l' erede a cui è commessa la fiducia è obbligato a denunziare l' eredità, ed a pagare i diritti di successione secondo il grado e la qualità dell' erede o del legatario, quando nell' atto della denunzia abbia palesata la fiducia: e nell' opposto caso, secondo la proporzione stabilita per la successione degli estranei. (*Art.* 38.)

40 — Sono sottoposte a semplice diritto fisso le eredità testate, e intestate, e qualunque liberalità tra i vivi e per causa di morte fra ascendenti, e discendenti. (*Art.* 39.)

41 — Questo favore non si applica alle successioni dei figli illegittimi, o legittimati per rescritto del Principe, nè dei figli adottivi, o arrogati, ma comprende quelle dei figli legittimati per susseguente matrimonio. (*Art.* 40.)

42 — Se il diritto fisso fosse superiore al diritto proporzionale stabilito per le successioni tra fratelli e sorelle, il debitore potrà pagare quest' ultimo diritto, ma nella somma non inferiore al minimo dei diritti fissi. (*Art.* 41.)

43 — Sono sottoposte a diritto proporzionale le successioni, e le mutazioni per qualunque atto di liberalità tra i

vivi, o per causa di morte fra i collaterali, fra i coniugi, e fra gli estranei, salve le eccezioni stabilite negli articoli 98 e 99 della presente Legge. (*Art.* 42.)

44 — Il grado di congiunzione e la qualità di coniuge per gli effetti, di che nei precedenti articoli, deve essere giustificata ad ogni richiesta dell' Amministrazione per mezzo di fedi autentiche. (*Art.* 43.)

45 — Sono sottoposti a semplice diritto fisso i legati ed altri atti di liberalità a favore degli Spedali, e luoghi pii del Gran-Ducato, e i contratti muniti delle prescritte formalità fra Chiese, e corporazioni religiose ed ecclesiastiche, Spedali, ed altri luoghi pii dello Stato infra di loro solamente. (*Art.* 44.)

46 — È dovuto un diritto proporzionale per l' acquisto del lucro dotale attribuito dalla legge al marito superstite senza figli del comune matrimonio. (*Art.* 45.)

47 — Non è dovuto alcun diritto per la successione del coniuge superstite nell' usufrutto della quarta parte della eredità del coniuge premorto nei casi determinati dalla legge. (*Art.* 46.)

48 — Non è dovuto alcun diritto per il conseguimento dell' usufrutto attribuito dalla legge all' ascendente sopra i beni avventizj del figlio di famiglia soggetto alla patria potestà. Ma questo usufrutto legale non deve essere defalcato dall' asse ereditario, nè dal subietto della donazione costituente il peculio avventizio del figlio di famiglia. (*Art.* 47.)

49 — Sono soggetti al semplice diritto fisso i contratti di alienazione, o d' affitto di beni, e i contratti d' accollo, o di cottimo, appalti, approvvisionamenti e forniture stipulati dalle RR. Amministrazioni dello Stato; ma è dovuto l' ordinario diritto proporzionale per quelli di tali atti, che le dette Amministrazioni possono stipulare passivamente. (*Art.* 48.)

50 — Sono soggetti a semplice diritto fisso i contratti di prima alienazione o allivellazione di beni spettanti a Chiese, o benefizj di qualunque specie, Monasteri, Conservatorj, Spe-

dali e luoghi pii tanto ecclesiastici, che laicali del Gran-Ducato. (*Art.* 49.)

51 — I valori sopra i quali è dovuto il diritto proporzionale si liquidano come appresso. (*Art.* 50.)

52 — Per i contratti di vendita della proprietà, o del dominio diretto, o del dominio utile, o dell'usufrutto, il diritto si percipe sul prezzo convenuto fra i contraenti, aggiuntovi il capitale degli oneri, che ne formano parte, o che siano per patto ingiunti al compratore. (*Art.* 51.)

53 — Se il prezzo enunciato nel contratto traslativo di beni immobili sembrerà inferiore al valor vero, l'Amministrazione potrà richiedere che sia proceduto alla stima per mezzo di periti, e il diritto sarà percetto sul prezzo resultante dalla stima, oltre le spese della perizia, e degli atti relativi. (*Art.* 52.)

54 — Per i contratti di livello, e d'affitto perpetuo, o a tempo superiore ai venti anni, o a tempo indeterminato, il diritto si percipe sul capitale dell'annuo canone ragguagliato alla ragione del quattro e mezzo per cento, aggiuntovi respettivamente il laudemio di prima investitura, e tutti i carichi imposti al livellario, o affittuario. (*Art.* 53.)

55 — Il medesimo diritto si percipe sugli atti di rinnuovazione enfiteutica, benchè necessaria e coattiva, che alla mancanza delle linee contemplate nella originaria investitura, o per qualunque altro caso di verificata devoluzione debba eseguirsi dalla Mano morta ai termini dell'articolo XVIII della legge dei 2 Marzo 1769, o che abbia luogo nei livelli formati secondo i nuovi Regolamenti, o in quelli che conservano tuttora la natura di pazionati, con dichiarazione che nella valutazione dell'importare della eredità gabellabile non debba in tal caso tenersi a calcolo il valore delle ragioni livellarie. (*Art.* 54.)

56 — Sono peraltro soggette a semplice diritto fisso le rinnuovazioni enfiteutiche, che in sequela della cessione delle ragioni utili si fanno durante la originaria concessione a fa-

vore del cessionario colla contemplazione di una linea diversa da quella originariamente investita, salva sempre la percezione del diritto proporzionale sul prezzo, per cui è stata convenuta la cessione. (*Art.* 55.)

57 — Il diritto proporzionale per gli affitti a vita si percipe sull' annuo canone moltiplicato per gli anni di vita presunta dell' affittuario secondo la scala stabilita nell' art. 80 della presente Legge, e colle distinzioni espresse nella tariffa. (*Art.* 56.)

58 — Quello degli affitti a tempo determinato si percipe sul canone moltiplicato per il numero degli anni, o dei mesi costituenti la durata dell' affitto. (*Art.* 57.)

59 — Si considerano a tempo indeterminato quelli affitti, nei quali la disdetta del contratto è nella facoltà di una sola delle parti. (*Art.* 58.)

60 — Nei contratti stipulati col patto della tacita conferma dell' affitto, quando avanti la scadenza del primo termine non vengano disdetti o dall' una, o dall' altra parte, si considerano tanti affitti, quanti sono i periodi per i quali il contratto resta di tempo in tempo tacitamente confermato: ma l' Amministrazione alla scadenza d' ogni periodo di tempo, avrà diritto di verificare, se l' affitto è rimasto confermato per l' effetto di percipere in questo caso la nuova tassa di registro. (*Art.* 59.)

61 — Gli affitti anticipatamente stipulati per mezzo di contemporanee, e separate scritture per avere effetto uno dopo l' altro alle scadenze del primo, o dei successivi periodi determinati, dovranno considerarsi come un solo affitto: e alla presentazione degli atti contenenti il secondo, o gli ulteriori affitti, dovrà percipersi il diritto corrispondente al numero di tutti gli anni contemplati nelle suddette scritture, oltre il doppio diritto per quelle non denunziate in tempo debito. (*Art.*60.)

62 — Per gli atti, e contratti a titolo lucrativo, e per le eredità testate o intestate, e per i legati di beni stabili, il

diritto si percipe sul valore resultante dalla rendita imponibile degli immobili capitalizzata alla ragione del cento per tre: e per i mobili si percipe sulla dichiarazione estimativa delle parti. (*Art.* 61.)

63 — In ogni contratto a titolo lucrativo, e in ogni denunzia di successione dev' essere espressa la cifra della rendita imponibile della quale gli immobili siano respettivamente gravati: in mancanza di tale indicazione verrà negata la registrazione dei contratti, e ricusata la denunzia delle successioni. (*Art.* 62.)

64 — È riservato all' Amministrazione il diritto di verificare l' esattezza della suddetta indicazione, e nel caso di alterazione, o reticenza della cifra estimale, le parti soggiaceranno al doppio diritto sul valore dei beni, dei quali sia stata alterata, o dissimulata la rendita imponibile. (*Art.* 63.)

65 — Ogni volta che per liquidare il diritto di registro, o per le detrazioni da farsi occorra di capitalizzare canoni, responsioni, rendite vitalizie, e pensioni, dovranno calcolarsi colla norma stabilita nell' art. 53 della presente legge, e se siano pagabili in generi, il valore di questi sarà determinato sul prezzo corrente al dì della stipulazione del contratto, o al dì della morte, che dà luogo al passaggio dei beni, nel mercato del luogo, nel quale deve effettuarsi il pagamento, o la consegna del genere convenuto. (*Art.* 64.)

66 — Per le promesse di vendita, nelle quali il prezzo non sia determinato, ma rimesso all' arbitrio di periti, il diritto di registro sarà provvisoriamente pagato sul prezzo d'approssimazione, che le parti dovranno dichiarare nel termine stabilito per la registrazione. (*Art.* 65.)

67 — I periti dovranno determinare il prezzo entro il termine non maggiore di tre mesi dal giorno della denunziata promessa, e la loro stima dovrà denunziarsi all' Uffizio del Registro, entro il termine di quindici giorni successivi, e sarà

allora supplito il più del diritto che fosse dovuto, o restituito il più che fosse stato pagato. (*Art.* 66.)

68 — I termini ad esegnire la perizia, e a denunziarne i resultati potranno per giuste cause e ad istanza delle parti, esser prorogati dal Direttor generale dell' Amministrazione, e in caso di rifiuto, la proroga potrà ottenersi dal Tribunale. (*Art.* 67.)

69 — Nel caso che dopo l'esecuzione della perizia, questa non venga denunziata all' Uffizio del Registro nel successivo termine di giorni quindici, il Ministro Esattore domanderà al Pretore locale la nomina di un perito il quale per interesse soltanto dell' Amministrazione dovrà procedere alla stima dell' oggetto dedotto in contrattazione, e sulla quantità del prezzo, che resulterà dalla relazione del perito, le parti saranno solidalmente tenute al pagamento del diritto proporzionale, e delle spese della perizia, e degli atti relativi, e saranno soggette al doppio diritto, scaduto che sia il termine di venti giorni dal dì della notificazione della perizia. (*Art.* 68.)

70 — Qualora per l' impossibilità di eseguire la stima per mezzo dei periti nominati, restasse annullato il contratto, l' Amministrazione sarà obbligata a restituire il diritto percetto. (*Art.* 69.)

71 — Per l' effetto della percezione del diritto di registro sono equiparati agli immobili gli affissi, e gli oggetti naturalmente inerenti agli immobili. Sono considerati come mobili i bestiami aratorj, e tutti gli altri oggetti, che la legge civile qualifica immobili per destinazione. (*Art.* 70.)

72 — Le cessioni e delegazioni di crediti sono soggette al diritto proporzionale sull' importare del credito ceduto, o delegato, e sopra i frutti decorsi, e non pagati, qualunque sia il prezzo della cessione. Se si tratterà di crediti contro debitori insolventi, o d' intricata esazione, o ceduti come suol dirsi *per un sacco d' ossa*, il diritto sarà percetto sulla dichia-

razione estimativa delle parti, salva all'Amministrazione la facoltà di verificare la insufficienza della dichiarazione. (*Art.* 71.)

73 — Il semplice accollo non è soggetto che a diritto fisso. (*Art.* 721)

74 — La valutazione dell'eredità, e dei legati, e del subietto di qualunque altra liberalità per causa di morte, si desume quanto agl'immobili dal capitale della rendita imponibile ragguagliata alla ragione del cento per tre; e quanto agli oggetti mobiliari, denari contanti, capitali, e interessi scaduti di crediti, si desume dalla denunzia, che debbon farne gli eredi, salvo all'Amministrazione il diritto di procedere alle verificazioni, che crederà convenienti nel caso che la denunzia comparisca insufficiente o sospetta. (*Art.* 73.)

75 — La valutazione delle eredità dee farsi al netto dei canoni livellari e di tutti i carichi, ed aggravj che sono ad esse inerenti, o che ne limitano la proprietà, e che non siano defalcati nella determinazione della rendita imponibile, e al netto dei legati pii, ufiziature, e simili. (*Art.* 74.)

76 — Debbono defalcarsi i debiti tanto chirografari, che ipotecari del defunto, compresi i censi consegnativi. L'erede dovrà presentare all'Uffizio del Registro una nota dettagliata, e da lui certificata per vera delle passività ereditarie. Non formano soggetto di detrazione i legati di specie, ma solamente i legati di quantità parificati ai debiti. Non debbono detrarsi i debiti eventuali, incerti, e non liquidabili. (*Art.* 75.)

77 — L'enunciate detrazioni di debiti debbon farsi entro la concorrenza del patrimonio mobiliare: e non possono aver luogo sul valore degli stabili, eccettuato il solo caso, che il debitore del diritto protesti nell'atto della denunzia di volere alienare una parte di detti beni per dimettere col prezzo i debiti, e che nel termine di sei mesi ne giustifichi legalmente la dazione in soluto ai creditori, o la vendita, e l'effettiva erogazione del prezzo nella dimissione dei debiti in contanti, o mediante una vera e propria delegazione. (*Art.* 76.)

78 — Il suddetto termine può per giuste cause, e ad istanza delle parti esser prorogato dal Direttor generale dell' Amministrazione, e in caso di rifiuto dal Tribunale competente, purchè tali proroghe non eccedano il periodo di un'anno dal dì della scadenza del primo semestre. (*Art.* 77.)

79 — Mancando l'erede di eseguire entro i suddetti termini le giustificazioni enunciate nell' art. 76 sarà tenuto al pagamento dell' intero diritto di successione senza defalco dei debiti denunziati. (*Art.* 78.)

80 — Quando l'erede non paghi il diritto di successione nel termine di un mese computabile dalla scadenza dei termini come sopra assegnati, o prorogati, andrà soggetto senza bisogno di alcuna interpellazione al pagamento del diritto aumentato di un terzo. (*Art.* 79.)

81 — In tutti i casi, nei quali venga per qualunque titolo lucrativo trasferita ad una persona la nuda proprietà, e all'altra persona l'usufrutto dei beni, il passaggio si riguarderà sempre come operato a favore di una sola persona, e come se l' usufrutto restasse unito alla proprietà: e il diritto di registro sarà ratizzato fra il proprietario, e l' usufruttuario, valutando l' usufrutto sull' importare della rendita moltiplicata per la durata della vita presunta dell' usufruttuario a forma della seguente scala.

Dalla prima età fino agli anni 35 si presumeranno
anni di vita 20
dai 35 ai 45 15
dai 45 ai 55 10
dai 55 in là . . . . 5 (*Art.* 80.)

82 — Nel primo grado della predetta scala saranno a carico dell' usufruttuario quattro quinti dell' importare del diritto: nel secondo grado tre quinti, nel terzo due quinti, nel quarto un quinto. Ogni restante sarà pagato dal proprietario. (*Art.* 81.)

83 — Quando il disponente trasmetta ad altri la nuda proprietà, riservando l' usufrutto a se stesso, il passaggio della proprietà è soggetto a quella quota di diritto, che è stabilita nei due precedenti articoli. (*Art.* 82.)

84 — Se più individui si trovano congiuntamente chiamati a godere di un usufrutto, sono solidalmente tenuti a pagare una sola tassa proporzionale al valore dell' usufrutto da determinarsi sugli anni della vita presunta del più giovane fra i chiamati, salvo reciprocamente il diritto agli usufruttuari fra loro di liquidare la respettiva quota colla proporzione dell' età di ciascuno, e secondo la vita presunta stabilita nell' articolo 80. (*Art.* 83.)

85 — Allorchè l' usufrutto è trasmesso congiuntamente a più individui, ed è contemporaneamente disposto della nuda proprietà a favore di diversa persona, questa dovrà pagare per il passaggio della nuda proprietà quella quota di tassa, che costituisce la differenza fra la rata, che l' Amministrazione percipe come sopra dagli usufruttuarj, e la tassa che avrebbe dovuto pagarsi per la trasmissione della proprietà senza la servitù dell' usufrutto. (*Art.* 84.)

86 — Se più individui si trovano chiamati per ordine successivo al godimento di un usufrutto, l' Amministrazione del Registro esige dal primo chiamato la tassa proporzionale al valore dell' usufrutto estimabile sugli anni della di lui vita presunta, e se la premorienza del primo dà luogo alla successione del secondo, l' Amministrazione esige da questi la sola tassa proporzionale sul valore dell' usufrutto nel modo istesso estimabile. (*Art.* 85.)

87 — Ove nell' atto della trasmissione dell'usufrutto a più individui per ordine successivo, sia contemporaneamente disposto della nuda proprietà a favore di una diversa persona, questa dovrà pagare per titolo di passaggio della nuda proprietà la quota del diritto di registro, da liquidarsi secondo la scala stabilita nell' articolo 80 sugli anni della vita presunta del più

giovane fra i chiamati al godimento dell' usufrutto: e il resto del diritto sarà pagato dal primo usufruttuario, salvo il regresso del di lui eredi contro i successivi chiamati, quando venga loro deferito il godimento dell' usufrutto. (*Art.* 86.)

88 — Cessata per la morte dell' usufruttuario la servitù dell' usufrutto, non è soggetta ad alcun diritto la consolidazione dell' usufrutto colla proprietà. (*Art.* 87.)

89 — La consolidazione dell' usufrutto alla proprietà, che avviene per un titolo nuovo e indipendente dal primo, come per cessione o renunzia, va soggetta al diritto proporzionale comune ad ogni passaggio da regolarsi sul valore dell' usufrutto, che attualmente si trasmette al possessore della nuda proprietà, se deriva da titolo lucrativo, o sul prezzo della cessione, se deriva da titolo oneroso. (*Art.* 88.)

90 — Il diritto da percipersi sopra i Censi, si determina sul capitale per il quale sono imposti. (*Art.* 89.)

91 — Quello sulle responsioni perpetue, sul capitale ragguagliato alla ragione del quattro e mezzo per cento. (*Art.* 90.)

92 — Quello sulle prestazioni vitalizie, sul capitale ragguagliato in ragione degli anni di vita presunta del vitaliziato. (*Art.* 91.)

93 — Il diritto sull' anticresi di beni stabili, sul valore del credito assicurato. (*Art.* 92.)

94 — Le mallevadorie prestate o contemporaneamente, o posteriormente per i contratti di cambio, o mutuo fruttifero, e per le garanzie di somme, e valori mobiliari sono sottoposte alla metà del diritto proporzionale dovuto sull' obbligazione principale, e respettivamente al quarto del diritto stesso quelle prestate per ogni altro contratto soggetto a diritto proporzionale, e per le quali non sia imposto nella tariffa un diritto maggiore. (*Art.* 93.)

95 — Per le mallevadorie prestate per promesse d' indennità, o per altre obbligazioni soggette a diritto fisso, è dovuto il corrispondente diritto parimente fisso. (*Art.* 94.)

96 — La liquidazione degli altri valori soggetti a diritto proporzionale è determinata nella tariffa dei diritti relativi ai singoli atti e contratti. (*Art.* 95.)

97 — I diritti fissi sono classati in cinque categorie.

di lire una
di lire due
di lire quattro
di lire sei
di lire otto

Atti soggetti al diritto fisso di lire una

1. Le accettazioni, astensioni, e repudie pure e semplici di successioni, e legati fatte per atto stragiudiciale, per ciascun accettante o renunziante, e per ciascuna successione e legato che si accetta o si repudia.

2. Le consegne dei legati.

3. Le scritte di colonia.

4. I saldi colonici.

5. I certificati puri e semplici.

6. I certificati di vita e di residenza per ciascuno individuo.

7. Le fedi degli atti dello stato civile da prodursi in giudizio.

8. Le fedi estimali da prodursi come sopra.

9. Le dichiarazioni pure, e semplici in materia civile che non siano soggette a diritto proporzionale.

10. Gli atti contenenti la semplice esecuzione, e adempimento di atti anteriori registrati.

11. Le ricevute di pagamento in contanti, e le ricevute di documenti.

12. Le collazioni d' atti o estratti fatti da Notaro o altro pubblico Officiale per ciascun documento.

13. I fatti concordati tra i Procuratori per ogni fatto, o articolo concordato.

14. Le polizze di carico per mare e per terra per ogni persona a favor della quale sia fatta la spedizione.

15. I depositi di atti e documenti presso i Notari e le ricevute relative alla restituzione dei medesimi.

16. Le lettere missive, o responsive che non contengono obbligazione, o convenzione, che dia luogo a diritto proporzionale.

17. I mandati di procura non contenenti disposizioni soggette a diritto proporzionale.

18. L'atto di nomina del Rettore a benefizio di patronato.

19. Le cauzioni da prestarsi dagli Ecclesiastici per la conservazione dei fondi appartenenti ai benefizi, cui vengono nominati.

20. La costituzione di censi, o altri debiti creati per i risarcimenti da farsi alle Chiese.

21. Gli atti di cessione di crediti contro Amministrazioni regie, pubbliche, e comunitative, che si stipulano fra le Casse centrali di risparmio e le Casse respettivamente affiliate.

22. I contratti di alienazione, e di affitto di beni, e i contratti di accollo, e di cottimo, appalti, approvvisionamenti, e forniture stipulati attivamente dalle RR. Amministrazioni dello Stato.

23. I cottimi, e altre operazioni dipendenti dalle deputazioni dei fiumi, e le relative mallevadorie.

24. Le mallevadorie per i contratti di cottimi, appalti, approvvisionamenti, e forniture stipulate col Governo, e colle RR. e pubbliche Amministrazioni, e colle Comunità.

25. I protesti di cambiali e biglietti all'ordine.

26. I depositi giudiciali, e anche i volontari fatti nelle Casse pubbliche approvate a tale effetto dal Governo.

27. Le recognizioni pure e semplici dell' enfiteuta a favore del padrone diretto per i livelli soggetti à canone inferiore a lire trenta annue.

28. Tutti i contratti di prima alienazione, o allivellazione di beni spettanti a Chiese, o benefizj di qualunque specie, Monasteri, Conservatorj, Spedali, e luoghi pii del Granducato.

Atti soggetti al diritto fisso di lire due.

1. I testamenti e i codicilli, indipendentemente dal diritto proporzionale, al quale diano luogo le disposizioni in essi contenute.

2. Gli atti di notorietà.

3. Gli atti di autorizzazione e i consensi puri e semplici e stragiudiciali.

4. Le ratifiche pure e semplici di atti notariali e di atti privati registrati.

5. I bilanci di scrittura privata o commerciale.

6. La nomina della persona, per la quale si è fatto l' acquisto di beni mobili o immobili, purchè sia fatta dentro le ventiquattro ore dal contratto o dall' aggiudicazione.

7. La nomina di periti.

8. Le relazioni e stime di periti.

9. Gli atti di cessione della Banca di sconto per ogni azione ceduta.

10. Gli imprestiti che dai particolari, e dalle pubbliche Amministrazioni vengono fatti a favore del Monte de' Paschi di Siena, e dei Monti pii del Granducato.

11. Gli atti di cauzione da darsi dai Cassieri, o Camarlinghi dei RR. Spedali e dei Monti pii, e di qualunque luogo pio, ancorchè dipendente, ma non amministrato dalle Comunità.

12. Le recognizioni pure e semplici dell' enfiteuta a favore del padrone diretto per i livelli soggetti a canone superiore a lire trenta annue.

13. Gli atti rinnuovati per causa di nullità o per altro motivo, senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni, e loro valore, per i quali sia stato già pagato, e non restituito il diritto proporzionale.

14. La ritrattazione, o revoca di atti precedenti, salvo il diritto proporzionale, che fusse dovuto a forma della presente Legge.

15. Le accettazioni di cessione, o delegazione di crediti fatte per atto separato, allorchè è stato pagato il diritto proporzionale per l'atto di cessione, o delegazione.

16. Le convenzioni per costruzioni, riparazioni, manutensioni, cottimi, appalti, approvvisionamenti, e forniture fatte tra i particolari, quando l'importare del contratto sia inferiore alle lire dugento.

17. Gl'inventarj di mobili, oggetti mobiliari, carte, e documenti.

18. La renunzia, o la dichiarazione di desistere da una pretensione, o da un diritto, purchè non contenga passaggio di beni, o obbligazioni di valori.

19. Gli acquisti di suolo per la costruzione, e rettificazione di pubbliche strade e piazze.

20. Qualunque contrattazione, che non contenga disposizioni soggette a maggior diritto.

21. E generalmente qualunque atto, che non si trovi nominato in alcuno articolo della presente tariffa, e che di sua natura non dia luogo a diritto proporzionale, eccettuati gli atti giudiciarj.

Atti soggetti al diritto fisso di lire quattro.

1. Le rinnuovazioni enfiteutiche fatte durante l'originaria concessione a favore del cessionario delle ragioni utili colla contemplazione di una linea diversa.

2. L'accollo di debiti senza delegazione.

3. Le promesse di indennità indeterminate, e non suscettibili di stima.

4. Gli affitti di pascolo e fide di bestiame.

5. La costituzione di pegno presso i particolari, oltre il diritto proporzionale sui crediti cautelati.

6. Gli atti di deposito regolare di somme, ed oggetti mobiliari presso particolari.

7. I possessi presi in vigore di atti registrati.

8. Le divisioni di beni mobili senza conguaglio fra i comproprietari a qualunque siasi titolo.

9. Le permute di beni mobili senza conguaglio.

10. L'accettazione delle concessioni regie di scavare miniere nei luoghi sottoposti alla privativa regale.

11. I contratti di soccida, che non siano stipulati fra i proprietari e i loro coloni.

12. Gli atti, l'esecuzione dei quali dipende da una condizione sospensiva.

13. Gli atti di cauzione dei Cassieri, Camarlinghi e depositari di oggetti di pertinenza delle diverse Amministrazioni dello Stato, e dei Conservatori delle ipoteche.

14. Le ricompre di beni mobili fatte in ordine alla facoltà di redimere entro i termini stipulati per atti pubblici o privati, e denunziate al registro prima della scadenza dei suddetti termini.

Atti soggetti al diritto fisso di lire sei.

1. I compromessi, che non contengono altre obbligazioni suscettibili di diritto proporzionale.

2. Le transazioni, che contengono semplicemente una reciproca remissione sull'oggetto litigioso o controverso.

3. I contratti di società, e lo scioglimento di essa, quando non importino translazione di beni mobili, o immobili tra i socj, o altre persone.

4. Gli atti, coi quali le donne costituiscono le doti a loro stesse, quelli, con i quali gli ascendenti costituiscono le doti alle femmine discendenti, e generalmente tutti i contratti, e convenzioni matrimoniali, le quali non contengono alcuna stipulazione vantaggiosa fra gli sposi, che sia soggetta al diritto proporzionale.

5. Gli atti di restituzione delle doti costituite in quantità e restituite in beni immobili a favore della vedova superstite, o dei suoi eredi in linea retta.

6. La reversione della dote, o di parte di essa al dotante per un titolo diverso da quello di successione.

7. Le proroghe del termine a redimere i beni venduti stipulate nella pendenza del primo termine.

8. L'atto di cessione di beni per esser venduti dai creditori.

Atti soggetti al diritto fisso di lire otto.

1. I concordati tra i creditori, e il debitore fallito.

2. I contratti di unione tra i creditori del fallimento, salvo il diritto proporzionale quando contengano obbligazioni dei cointeressati per somme determinate verso uno, o più creditori, o verso le persone incaricate di agire per la massa dei creditori stessi.

3. Gli atti celebrati in paese estero, o anche in Toscana relativi a beni situati in paese estero.

4. Gli atti di emancipazione per ciascuno emancipato.

5. Gli atti di adozione, o arrogazione per ciascuno adottato o arrogato.

6. Le trasmissioni per causa di morte, o per atti tra vivi a titolo lucrativo, o per atti d'ultima volontà tra gli ascendenti, e discendenti in proprietà, o usufrutto di beni mobili, o immobili.

7. Gli atti di liberalità sì fra i vivi che per causa di morte a favore di Spedali o luoghi pii secolari, o ecclesiastici

del Gran-Ducato, e ogni specie di contratto, che importi passaggio di proprietà, o d' usufrutto infra i medesimi.

8. Le divisioni di beni immobili senza conguaglio fra i comproprietarj a qualunque siasi titolo.

9. Le permute di beni immobili senza conguaglio.

10. Gli atti di surroga, o permuta di beni soggetti a commende nell' ordine di S. Stefano. (*Art.* 96.)

98 — I diritti proporzionali sono classati in cinque categorie.

Di soldi dieci per ogni cento lire.

Di una lira
Di due lire
Di tre lire
Di otto lire } per cento.

Atti soggetti al diritto di soldi dieci per ogni cento lire.

1. Gli atti, e contratti d' assicurazione marittima sul valore del premio.

2. Le assicurazioni terrestri, e quelle contro l' incendio, o altro infortunio, e sulla vita degli uomini, e delle rendite vitalizie sul valore del premio.

3. La renunzia all' incetta, o sia abbandono per fatto d' assicurazione sul valore degli oggetti abbandonati.

4. I cambi marittimi.

5. I contratti, o convenzioni relative ad alimenti non dovuti per ragione di sangue, o per uffizio del Giudice, per un numero di anni determinati nelle convenzioni medesime.

Il diritto è dovuto sul prezzo accumulato degli anni come sopra determinati: se la prestazione è a vita dell' alimentando, l' atto è soggetto al diritto sul ragguaglio della di lui vita presunta: se si tratta di alimenti da prestarsi ai minori, è dovuta la sola metà del diritto.

6. Le creazioni di cambi, e costituzioni di crediti fruttiferi, e qualunque altra obbligazione di somme, e valori portanti interessi.

Le mallevadorie per tali contratti sono soggette alla metà del diritto dovuto per l' obbligazione principale.

7. Le vendite, retrovendite, cessioni, e retrocessioni, e qualunque atto traslativo a titolo oneroso di crediti a tempo certo, e determinato, di mobili, raccolte dell' anno, frutti pendenti, tagli di boschi cedui, e generalmente d' ogni altro oggetto mobile non specialmente tassato.

8. La nomina della persona, per la quale sia fatta la compra di beni mobili, allorchè sia decorso il termine di ore ventiquattro dopo la compra, o quando nell' atto di acquisto non sia stata riservata la facoltà di nominare dentro l' indicato termine la persona per cui si è fatto.

9. Le locazioni di cose mobili per più di tre anni.

10. L' importare dei conguagli nella divisione, e nella permuta di beni mobili.

11. L' affrancazione di canoni di livelli, o rendite di ogni specie, e le redenzioni di censi.

12. I contratti stipulati colle Comunità, e con Stabilimenti pubblici per costruzioni, riparazioni, manutensioni, cottimi, appalti, approvvisionamenti, e forniture.

Il diritto è dovuto sulla totalità del prezzo, e quando il cumulo delle responsioni è di difficile liquidazione verrà percetta la somma di lire cinquanta.

13. L' acquisto del lucro dotale del marito superstite in assegnamenti mobiliari.

14. Ogni atto portante remissione gratuita di obbligo di somme, o di effetti mobili.

Atti soggetti al diritto di lire una per ogni cento lire.

1. I contratti di locazione, o sullocazione di fondi rustici, o urbani fino a dieci anni inclusivamente sull' im-

portare dei canoni per la durata della locazione, o sullocazione.

2. Le recognizioni di debito infruttifero, e di deposito irregolare di somme presso particolari, le cessioni, e delegazioni di crediti a termine.

3. Le vendite, e cessioni del taglio d' alberi d'alto fusto.

4. Le ricompre di beni immobili fatte in ordine alla facoltà di redimere entro i termini stipulati per atti pubblici o privati, e denunziate al Registro prima della spirazione dei suddetti termini.

5. Le convenzioni per costruzioni, riparazioni, manutensioni, cottimi, appalti, approvvisionamenti e forniture fatte tra particolari, quando l' importare del contratto sia superiore a lire dugento.

6. Le cessioni di posti accademici, e di palchi teatrali a titolo oneroso.

Atti soggetti al diritto di lire due per ogni cento lire.

1. Le costituzioni di censi, responsioni, o prestazioni perpetue o vitalizie a titolo oneroso, le cessioni, e delegazioni che ne sian fatte allo stesso titolo.

2. Le anticresi di beni immobili

3. Le vendite, rivendite, e cessioni a titolo oneroso dei diritti d' entratura, e di ogni specie di servitù urbana, e rustica.

4. Le concessioni a titolo oneroso di scavar miniere, ritenuto il dominio del fondo nel concedente.

5. Le cessioni del diritto di redimere gli immobili alienati. Il diritto è dovuto sul prezzo della cessione.

6. Gli affitti di beni immobili da dieci a venti anni, e le cessioni, e retrocessioni degli affitti medesimi.

7. Gli affitti a vita di beni immobili quando l' affittuario ha una vita presunta superiore a dieci, ma inferiore a venti anni.

Per la retrocessione di tali affitti si percipe il diritto proporzionale secondo il calcolo della vita presunta dell'affittuario all'epoca della retrocessione.

8. Le cessioni di posti accademici, e di palchi teatrali a titolo gratuito.

Atti soggetti al diritto di lire tre per ogni cento lire.

1. Il passaggio della proprietà, o dell'usufrutto di beni mobili per successione intestata, o per qualunque atto a titolo lucrativo tanto tra vivi, che per causa di morte.

2. Le vendite, retrovendite, cessioni, retrocessioni, dazioni in soluto, e qualunque atto traslativo di proprietà, o usufrutto di beni immobili a titolo oneroso.

3. I contratti d'enfiteusi, e di livello, e d'affitto perpetuo, o a tempo maggiore di anni venti, o a tempo indeterminato di beni immobili, e la retrocessione dell'utile dominio.

4. La cessione, e la retrocessione delle ragioni livellarie.

5. I contratti di affitto vitalizio di beni immobili quando l'affittuario si trovi nell'età corrispondente al primo grado della scala della vita presunta a forma dell'art. 80 della presente legge.

Per la retrocessione di tali affitti si percipe il diritto proporzionale secondo il calcolo della vita presunta dell'affittuario all'epoca della retrocessione.

6. Le rinnovazioni enfiteutiche dei livelli di manomorta, di quelli formati secondo i moderni regolamenti, e dei pazionati in qualunque caso di verificata devoluzione.

7. La nomina della persona, per la quale si è fatta la compra di beni immobili, allorchè sia scorso il termine delle ore ventiquattro dopo la compra, o quando nell'atto di compra non sia stata riservata la facoltà di nominare dentro l'indicato termine la persona per cui si è fatta.

8. L'acquisto dell'altrui porzione di Beni immobili indivisi.

9. L'importare dei conguagli nelle divisioni, e nelle permute di beni immobili.

10. Le ricompre di beni immobili seguite dopo scorsi i termini convenuti a redimerli.

11. L'acquisto del lucro dotale del marito superstite in assegnamenti immobiliari.

12. Il pagamento della dote quantitativa colla dazione in soluto di beni stabili allo sposo, o al marito.

13. La concessione a titolo gratuito del diritto di scavar miniere, ritenuto il dominio del fondo nel concedente.

Atti soggetti al diritto di lire otto per ogni cento lire.

1. Il passaggio della proprietà, o dell'uso, e usufrutto di beni immobili per successione intestata, o per qualunque atto a titolo lucrativo tanto tra vivi, che per causa di morte, salvo ciò che è prescritto dal successivo articolo 98.

2. Le doti costituite in assegnamenti immobili. (*Art.* 97.)

99 — I diritti di passaggio della proprietà, o dell'usufrutto per successione intestata, o per qualunque atto di liberalità tanto tra vivi, che per causa di morte fra persone congiunte per agnazione, o cognazione, e fra i coniugi sono graduati come appresso.

Per i mobili.

Tra fratelli, sorelle, e coniugi alla ragione di soldi dieci per ogni cento lire.

Tra zii, e nipoti, e viceversa all'uno per cento.

Tra cugini di primo grado al due per cento.

Per gli stabili.

Tra fratelli, sorelle, e coniugi al tre per cento.

Tra zii, e nipoti, e viceversa al quattro per cento.

Tra cugini di primo grado al sei per cento. (*Art.* 98.)

100 — Saranno percetti nella medesima proporzione i diritti sulle doti costituite in assegnamenti mobiliari, e respettivamente immobiliari fra le persone congiunte ne' gradi contemplati nell' articolo precedente. (*Art.* 99.)

101 — Sono esenti dalla formalità del Registro.

§. 1. Gli acquisti, permute, e divisioni di beni fra le diverse Amministrazioni dello Stato, e fra le dette Amministrazioni e i particolari.

§. 2. I mandati, ed ordini di pagamento sulle Casse pubbliche, loro girate, e quietanze.

§. 3. Le ricevute di contribuzidni, diritti, crediti, e rendite pagate alle Casse, o Amministrazioni pubbliche, quelle degli impiegati al servizio regio o pubblico relative ai loro trattamenti, o emolumenti, e tutti gli atti simili.

§. 4. Le cauzioni e mallevadorie da prestarsi dai Camarlinghi Comunitativi, non da quelli delli Stabilimenti, e luoghi pii dipendenti ma non amministrati dalle Comunità.

§. 5. La collazione delle Commende di Grazia dell' Ordine di S. Stefano.

§. 6. Gli atti di visita di fiumi e fossi dipendenti da Deputazioni approvate superiormente.

§. 7. Tutti gli atti concernenti il regolamento legale ed economico dell' amministrazione dei patrimonj dei pupilli ed interdetti.

§. 8. Le doti e sussidj dotali conferiti da Stabilimenti di pubblica beneficenza.

§. 9. Le lettere di cambio da piazza a piazza, loro girate e quietanze, i biglietti pagabili all' ordine, e tutti gli altri recapiti negoziabili fra i mercanti soltanto, e tutte le convenzioni ed operazioni di commercio fra negozianti non sottoposte espressamente dalla presente legge al diritto fisso, o proporzionale. Questa esenzione non si estende a quelle convenzioni, che sebbene stipulate fra negozianti, hanno il carattere di obbligazione civile. (*Art.* 100.)

102 — Non potrà esser negata la formalità del registro col diritto fisso di una lira agli atti quantunque esenti, qualora venga richiesta. (*Art.* 101.)

103 — Il termine a denunziare i contratti celebrati per istrumento pubblico, o per privata scrittura soggetti a diritto proporzionale è di giorni venti computabili dal giorno della loro celebrazione: e dal dì della tradizione della cosa alienata per i contratti non ridotti in scrittura, che operino la traslazione di proprietà, o d' usufrutto di beni immobili. (*Art.* 102.)

104 — Non vi è termine di rigore per la registrazione degli atti privati soggetti a diritto fisso, i quali per altro debbono esser registrati prima che possa farsene uso in giudizio, o presso qualunque Autorità, o prima che possano esser menzionati in pubblico istrumento. (*Art.* 103.)

105 — Le parti che volessero procedere alla iscrizione ipotecaria di un atto privato non ancora registrato in ordine alla facoltà concessa dall' art. 84 della legge de' 2 Maggio 1836, dovranno prima della iscrizione, e dentro i termini stabiliti dalla legge, sottoporre l' originale dell' atto privato al *Visto* del Ministro Esattore residente nel luogo, nel quale esiste la Conservazione delle Ipoteche, salvo l' obbligo di registrarlo entro i suddetti termini nel medesimo Uffizio di Esazione. Senza questa preventiva formalità i Conservatori non potranno accendere le inscrizioni ipotecarie richieste in ordine a scritture private non registrate. (*Art.* 104.)

106 — Il termine a denunziare i contratti stipulati in paese estero, ed interessanti beni esistenti in Toscana, è per l' Italia di quattro mesi dal giorno della stipulazione, e di sei mesi per gli altri paesi situati in Europa, e di un anno indistintamente per tutte le altre parti del mondo. (*Art.* 105.)

107 — Il termine a registrare gli atti, per il compimento dei quali si richiede l' impiego di più giorni, decorre dal giorno, in cui saranno rimasti compiuti. (*Art.* 106.)

108 — Il termine a denunziare le successioni testate o intestate, le donazioni per causa di morte, e i legati, è di sei mesi computabili dal giorno della morte della persona, della cui successione si tratta. (*Art.* 107.)

109 — Se la morte è accaduta fuori di Toscana, e se l'erede, il donatario, o il legatario erano a quell'epoca assenti dal Granducato, il suddetto termine decorre dal giorno, in cui l'erede o personalmente, o per mezzo di suo Procuratore o Gestore abbia cominciato ad esercitarne i diritti, o dal giorno in cui l'erede, il donatario, o il legatario, o personalmente, o per ministero altrui siano entrati nel possesso della eredità, o delle cose donate, o legate. (*Art.* 108.)

110 — Le eredità, le donazioni per causa di morte, e i legati, cui sia chiamato il ventre pregnante, debbono esser denunziate dal Curatore nel termine di mesi sei computabili dal giorno della notificatagli nomina: ma il termine per il pagamento dei diritti non decorre se non che dal giorno, in cui il feto sia nato vitale. (*Art.* 109.)

111 — Se il feto non nasce vitale, l'erede che succede in di lui vece è obbligato a far la denunzia nel termine di sei mesi decorrendi dal giorno, in cui si verifica la mancanza del primo chiamato. (*Art.* 110.)

112 — Le eredità giacenti debbono esser denunziate dal Curatore nel termine di sei mesi dal giorno della notificatagli elezione. Il Curatore, che abbia amministrazione di beni, dovrà pagarne il maggiore dei diritti proporzionali, salva la restituzione della eccedenza, quando si presenti un erede sottoposto a minor diritto. (*Art.* 111.)

113 — I termini stabiliti nei precedenti articoli sono continui, e non restano interrotti o sospesi da giorni festivi, nè feriati: non vi è compreso nè il giorno della data degli atti, e delle aperte successioni, nè quello della scadenza, se questo sia festivo di intiero precetto, o di feriato solenne. (*Art.* 112.)

114 — I termini sono di rigore, nè restano sospesi per qualunque caso di contestazione, nè possono essere prorogati nè dalla Direzione generale del Registro, nè da qualunque Autorità, e neppure dai Tribunali, fuorchè nei casi espressamente determinati dalla legge. (*Art.* 113.)

115 — I testamenti, e altri atti d'ultima volontà dovranno essere registrati entro tre mesi computabili dal dì della morte del disponente per i nuncupativi: e per i solenni, e gli olografi dal dì della loro apertura, ferme stanti le denunzie da farsene dai Notari, e dai Ministri degli Archivi agli ufizi del Registro a forma degli articoli 12 13 e 14 della legge del dì 11 Febbrajo 1815. (*Art.* 114.)

116 — La registrazione degli atti, e la denunzia delle successioni non può farsi fuori delle ore, nelle quali debbono stare aperti gli ufizi d'esazione a norma dei regolamenti, neppure nel giorno della scadenza del termine. (*Art.* 115.)

117 — La mora o la contumacia di alcuno dei coeredi, o consuccessori non può ritardare la denunzia, che gli altri coeredi debbon fare entro il termine legale nel loro particolare interesse. (*Art.* 116.)

118 — I contratti e i passaggi di proprietà, uso, usufrutto, possesso e godimento di beni per qualunque titolo sono sottoposti a doppio diritto proporzionale, quando non vengano registrati, e denunziati nei termini come sopra prescritti. (*Art.* 117.)

119 — Quando non sia stata fatta agli ufizi del Registro la denunzia di una successione nel modo, e nel tempo stabilito dalla legge, davrà ad istanza dell'Amministrazione, e con citazione della persona obbligata alla denunzia esserle assegnato dal Pretore Civile locale un nuovo termine non mai maggiore di un mese, spirato il quale decorrerà a di lei carico, ed a favore della predetta Amministrazione per tutto il tempo dell'ulterior contumacia ad eseguire la denunzia una giornaliera multa pecuniaria ad arbitrio del Tribunale secondo

le circostanze, salvo l'obbligo del pagamento del doppio diritto. (*Art.* 118.)

120 — I pubblici istrumenti debbono essere registrati all'Ufizio di Esazione, nel circondario del quale sono stati rogati, o dove ha residenza il Notaro. (*Art.* 119.)

121 — Gli atti privati, e quelli stipulati in paese estero possono essere registrati in qualunque Ufizio di Esazione. (*Art.* 120.)

122 — I passaggi di proprietà, o di usufrutto per causa di morte saranno denunziati agli ufizj dei luoghi, nei quali sono situati i beni immobili, salva ai Direttori dell'Amministrazione la facoltà di permettere la denunzia in un solo uffizio, quando gl'immobili esistono in diversi circondarj. (*Art.* 121.)

123 — I passaggi per causa di morte di mobili, crediti, rendite, ed azioni mobiliari debbono essere denunziati all'ufizio del luogo d'ultimo domicilio del defunto. (*Art.* 122.)

124 — Il diritto di registro dovuto per i contratti deve pagarsi nell'atto in cui viene eseguita la formalità. (*Art.* 123.)

125 — I diritti di successione, quando non eccedano la somma di lire cento, debbono pagarsi entro il termine fissato per la denunzià; e se eccedano la predetta somma, debbono pagarsi per metà entro il termine stabilito per la denunzia, e per l'altra metà entro il termine di sei mesi successivi. (*Art.* 124.)

126 — I diritti dovuti per le donazioni a causa di morte, e per i legati debbono pagarsi entro il termine stabilito per le denunzie: e se la donazione sarà universale, o comprenderà più della metà dei beni componenti il patrimonio del donante, i diritti dovranno pagarsi nel termine, e nel modo fissato per il pagamento di quelli dovuti per la eredità. (*Art.* 125.)

127 — L'erede, o donatario che avrà omesso di fare la denunzia nel termine stabilito, non potrà godere del benefizio di pagare i diritti in due rate. (*Art.* 126.)

128 — Le parti, che non pagheranno alla precisa scadenza le rate dei diritti, dei quali sia diviso il pagamento in più

volte, o per disposizione della legge, o per grazia speciale, dovranno pagare l'aumento del terzo sopra le somme, delle quali avranno ritardato il pagamento. (*Art.* 127.)

129 — Niuno potrà differire, o diminuire il pagamento dei diritti per qualunque contestazione, o pretesto, salva la restituzione che potesse aver luogo. (*Art.* 128.)

130 — I diritti di registro debbono respettivamente pagarsi dai contraenti, dagli eredi così liberi, come beneficiati, dai donatarj, dai loro tutori, o curatori, e dagli esecutori testamentari, che abbiano l'amministrazione di beni. (*Art.* 129.)

131 — Gli eredi dovranno pagare anche il diritto dovuto per i legati, eccettuato il caso in cui si tratti di legati di proprietà, o di usufrutto di beni immobili, nel qual caso il pagamento deve farsi dai legatarj. (*Art.* 130.)

132 — I tutori e i curatori degli eredi, o donatari avranno il regresso contro i medesimi: gli eredi beneficiati, e gli esecutori testamentari contro le eredità respettive: gli eredi contro i legatarj, e le parti contraenti l'una contro l'altra. (*Art.* 131.)

133 — Il regresso dei tutori, dei curatori, degli eredi beneficiati, e degli esecutori testamentarj contro le eredità, e quello degli eredi contro i legatarj, ha luogo per il rimborso del diritto semplice, non del doppio diritto. (*Art.* 132.)

134 — I curatori, o amministratori giudiciali di eredità giacenti o devolute a forestieri non potranno consegnare ad alcuno gli oggetti, e capitali ereditarj, senza che prima siano pagati i diritti di successione, altrimenti saranno responsabili in proprio del semplice, e doppio diritto. (*Art.* 133.)

135 — I diritti degli atti contenenti obbligazione, o traslazione di proprietà, o di usufrutto sono a carico dei nuovi possessori; e quelli di tutti gli altri atti, sono a carico dei debitori, quando non sia stipulata convenzione in contrario. Ciò nonostante l'Amministrazione ha diritto di esigere il pagamento dalla parte, che presenta gli atti alla formalità del registro, ed ha l'azione solidale contro tutti i contraenti. (*Art.* 134.)

136 — È nullo e come non apposto non solo di fronte all' Amministrazione, ma anche fra i contraenti, il patto inserito nelle scritture private, che il pagamento del diritto di registro debba essere a carico di quella delle parti, che col fatto suo desse luogo a denunziarlo. (*Art.* 135.)

137 — Per l'effetto di esigere i diritti di registro dal nuovo possessore, i passaggi non denunziati all' Amministrazione rimarranno bastantemente comprovati anche in mancanza di documenti scritti dal pagamento delle tasse e gravezze sopra i medesimi imposte, dal pagamento delle prestazioni posanti sopra gli stessi beni, e dal fatto della loro disposizione, alienazione, o locazione in affitto o colonia. (*Art.* 136.)

138 — La miserabilità dell' eredità non dispensa l' erede dall' obbligo di denunziarla, ma perchè possa esimere l' erede dal pagamento del diritto di successione, deve essere giustificata per mezzo di certificato del Parroco, verificato dal Ministro del Censo, dal Gonfaloniere, e dall' Autorità Governativa locale. (*Art.* 137.)

139 — Oltre il privilegio accordato all' Amministrazione del Registro dalla legge ipotecaria, essa gode del privilegio fiscale per la esazione dei semplici, e doppi diritti, e delle ammende comminate dalla presente Legge. (*Art.* 138.)

140 — Il diritto proporzionale non dovrà esigersi in una somma inferiore al minimo dei diritti fissi. (*Art.* 139.)

141 — Se il capitale, sul quale è dovuto un diritto proporzionale avrà una frazione minore di lire venti, si dovrà ciò nonostante pagare il diritto sulle intiere venti lire. (*Art.* 140.)

142 — Restano in pieno vigore le obbligazioni imposte ai Notari verso gli Ufizi del Registro nel cap. 4. della legge degli 11 Febbrajo 1815, e le penali ivi comminate. (*Art.* 141.)

143 — I Notari che a forma dell' art. 10 cap. 4 della legge degli 11 Febbrajo 1815 debbono indicare l'Ufizio, in cui siano stati registrati gli atti, dei quali fanno menzione nei loro istrumenti, dovranno pure indicare la data precisa della

loro registrazione, sotto la penale di lire dieci per ogni contravvenzione, salva l'azione criminale nel caso di falsa menzione. (*Art.* 142.)

144 — Ciò nonostante gli atti privati potranno anche senza registrazione essere menzionati negli atti di ultima volontà, e negli istrumenti d'inventario. (*Art.* 143.)

145 — I Notari non potranno rogare istrumenti di divisione fra coeredi, nè di assegna di fondi ed effetti ereditari, nè ricevere in deposito, nè riconoscere atti privati di divisione, senza che sia fatto loro constare dell'eseguita denunzia delle successioni, sotto la loro responsabilità per il semplice e doppio diritto. (*Art.* 144.)

146 — I Notari non possono ricevere in deposito verun documento che non sia registrato, o esente dal registro, e senza rogare l'atto del ricevuto deposito, sotto la pena di lire dieci per ogni contravvenzione. (*Art.* 145.)

147 — I pubblici Mezzani patentati di Livorno sono tenuti a denunziare ogni mese all'Uffizio di esazione del registro i contratti o partiti stipulati col loro ministero nel corso del mese scaduto, che contengono convenzioni soggette a diritto proporzionale, sotto la loro responsabilità per il semplice e doppio diritto, col solo regresso per il diritto semplice contro le parti, e sono inoltre obbligati a presentare il libro, o registro da essi tenuto al Ministro Esattore che vi apporrà il *visto*, e dovranno darne comunicazione ai Ministri del Registro ad ogni loro richiesta, sotto la penale di lire trenta per ogni contravvenzione. (*Art.* 146.)

148 — I Cancellieri Ministri del Censo delle Comunità dovranno rimettere al respettivo Uffizio del Registro di mese in mese la nota delle persone defunte nella loro Comunità, colla indicazione se sono descritti come Possidenti ai campioni estimali, sotto la pena di lire cinquanta per ogni contravvenzione. (*Art.* 147.)

149 — I Ministri del Censo non potranno procedere ad alcuna voltura di beni in proprietà, o usufrutto se non in virtù di documento registrato, o di un certificato del Ministro esattore del Registro (da conservarsi in filza) contenente la descrizione dei beni denunziati dagli eredi, o successori, e la licenza di eseguire la voltura dei beni in esso descritti, altrimenti saranno responsabili in proprio del semplice e doppio diritto, col solo regresso per il diritto semplice. (*Art.* 148.)

150 — Qualora le parti avessero interesse di procedere alla voltura dei beni, prima che sia scaduto il termine stabilito dalla legge per la registrazione del relativo contratto, dovranno sottoporlo prima della voltura al *visto* del Ministro Esattore locale, salvo l'obbligo di registrarlo nel medesimo ufizio entro il termine legale, e senza questa preventiva formalità i Ministri del Censo non potranno procedere alla voltura sotto la responsabilità, di che nell'articolo precedente. (*Art.* 149.)

151 — I Gonfalonieri, i Cancellieri Ministri del Censo e i Ministri superiori di qualunque regia e pubblica Amministrazione, o di qualunque pubblico Stabilimento, dovranno denunziare all'ufizio locale del Registro i contratti avanti di loro celebrati nel termine di venti giorni computabili dalla loro data, o dal giorno, nel quale abbiano ricevuto la superiore approvazione, cui fossero sottoposti, altrimenti saranno responsabili in proprio del semplice e doppio diritto, col solo regresso per il diritto semplice. (*Art.* 150.)

152 — I Cancellieri della nazione isdraelitica non potranno ricevere nei loro atti, nè ritenere nei loro archivj le carte dotali, se non siano rivestive della formalità del registro, sotto la pena di lire cento per ogni contravvenzione. (*Art.* 151.)

153 — I Ministri Esattori del Registro non potranno sotto alcun pretesto sospendere nè differire la registrazione degli atti, nè il ricevimento delle denunzie di passaggi di beni per causa di morte. (*Art.* 152.)

154 — Non dovranno ammettere alla formalità del registro alcun atto o documento che non sia scritto in carta bollata della dimensione, e gradualità prescritte dalla legge sul bollo, o che non sia nei congrui casi *contrabbollato*, *o visto per bollo*, sotto la pena di lire cento. (*Art.* 153.)

155 — I Ministri Esattori dovranno apporre in piè degli atti registrati la relazione del registro contenente la indicazione in tutte lettere della data della registrazione, del volume, suo foglio, e casella, e delle somme percette per i diritti, doppi diritti, e penali, distinguendo i diversi titoli, e somme dei diritti liquidati e percetti, e dovranno apporre la loro firma in calce della suddetta relazione, e in margine di ciascun foglio del documento registrato, sotto la pena di lire dieci per ogni omissione. (*Art.* 154.)

156 — La relazione del registro degli atti pubblici potrà essere apposta sull'originale, o sulla copia autentica, non mai sui protocolli dei Notari. (*Art.* 155.)

157 — I Ministri ed impiegati dell'Amministrazione del Registro potranno trasferirsi nelle cancellerie dei Tribunali, e nei pubblici Archivj nei giorni, e nelle ore in cui stanno aperti, per farvi le verificazioni, che stimeranno convenienti per invigilare all'osservanza delle leggi sul Registro, e sul Bollo, e scoprendo qualche contravvenzione compilarne il processo verbale, e sequestrare i relativi documenti, senza poterli asportare dalle Cancellerie e dagli Archivj. (*Art.* 156.)

158 — I Ministri del Registro non potranno dar comunicazione nè rilasciare copie, estratti, o certificati della registrazione degli atti o denunzie presentate ai loro ufizi, nè degli atti privati presso di loro rilasciati a forma dell'art. 9, fuorchè alle parti direttamente interessate, o loro aventi causa, o senza un autorizzazione del Pretore locale, sotto la penale di lire venti per ogni contravvenzione. (*Art.* 157.)

159 — Essi potranno esigere l'emolumento di una lira per ogni riscontro sopra i registri di un anno, e di mezzo

paolo sopra quelli di ciascun anno successivo, e il diritto di un paolo per ogni carta di copia, e per ogni estratto, o certificato, oltre il valore della carta bollata. Potranno pure esigere l'emolumento di un mezzo paolo per ogni doppia, e ripetuta relazione di registrazione sopra più originali degli atti privati. (*Art.* 158.)

160 — I Ministri Esattori dovranno ricusare la formalità del registro ai progetti di convenzioni mancanti della data, e della firma dei presunti contraenti, sotto la pena di lire dieci per ogni contravvenzione. (*Art.* 159.)

161 — Le multe, ed ammende comminate nella presente Legge sono personali, e non possono esigersi contro gli eredi del contravventore, a meno chè non siano state pronunziate per sentenza in vita del contravventore medesimo. (*Art.* 160.)

162 — Il doppio diritto dovuto per gli atti, e successioni non denunziate in tempo debito dovrà considerarsi come parte della tassa imposta sulle contrattazioni e passaggi de'valori, non come penale. (*Art.* 161.)

163 — Le multe, e le ammende comminate dalla presente Legge si incorrono *ipso jure;* e non possono essere rimesse nè moderate dall'Amministrazione nè dai Tribunali. (*Art.* 162.)

164 — I diritti regolarmente percetti non dovranno essere restituiti, qualunque siano gli eventi ulteriori, fuorchè nei casi contemplati dalla presente legge. (*Art.* 163.)

165 — Ha luogo la restituzione del diritto percetto sugli atti dichiarati nulli giudicialmente per vizio radicale induttivo della nullità fin da principio, e nel caso di evizione o spoglio, che si verifichi per causa preesistente nelle successioni, o in qualunque altro acquisto a titolo lucrativo, entro il triennio dal dì dell'aperta successione, o del deferito emolumento. (*Art.* 164.)

166 — Non ha luogo restituzione di diritti nel caso di evizione o spoglio sofferto dall'acquirente a titolo oneroso,

nè per la risoluzione, rescissione, o riforma di contratti, nei quali era apposta una condizione resolutiva; ma non è dovuto nuovo diritto per la retrocessione avvenuta per l'effetto della verificata condizione. (*Art.* 165.)

167 — L'azione a domandare i diritti non percetti, o i supplementi di diritto si prescrive nel termine di tre anni dal giorno della presentazione dell'atto, o contratto, o della denunzia delle successioni agli Uffizi del Registro. (*Art.* 166.)

168 — Per gli atti, contratti e successioni non denunziate, e nel caso di omissione, o di occultazione di beni, capitali ed oggetti nella denunzia della eredità, non può opporsi che la prescrizione ordinaria ai termini di ragione. (*Art.* 167.)

169 — Il diritto ad esigere le multe ed ammende comminate dalla presente Legge si prescrive nel termine di tre anni computabili dal giorno della verificata contravvenzione, e in caso di contestazione dal giorno, in cui sia passata in cosa giudicata la sentenza condennatoria. (*Art.* 168.)

170 — L'azione a domandare la restituzione totale, o parziale dei diritti indebitamente percetti si prescrive nel termine di tre anni dal dì del pagamento: e per quelli regolarmente percetti, ma sottoposti a restituzione a forma della presente Legge, la prescrizione decorre dal giorno, in cui siasi verificato il diritto a domandarla. (*Art.* 169.)

171 — Le suddette prescrizioni non saranno interrotte nè sospese che in virtù d'intimazioni giudiciali notificate prima dello spirare del termine, ma se gli atti giudiciali resteranno interrotti per il corso di un anno, la prescrizione sarà irrevocabilmente acquistata. (*Art.* 170.)

172 — Il debitore di un diritto di registro, o di successione, che abbia bisogno di valersi di un atto non registrato, o di far constare del pagamento dei diritti per una successione non denunziata, e che si presenti a domandare all'Amministrazione la relativa formalità, non può profittare del ri-

medio della prescrizione, e dee soddisfare il semplice, e doppio diritto. (*Art.* 171.)

173 — I Ministri del Registro per esigere i diritti non percetti, i supplementi di diritti, i doppi diritti, e le ammende, procederanno per mezzo d'intimazione da trasmettersi dai Pretori Civili del domicilio dei debitori. (*Art.* 172.)

174 — In mancanza di opposizione nel termine di giorni cinque, sarà proceduto alla esecuzione secondo le regole dei giudizj esecutivi. (*Art.* 173.)

175 — Nel caso di opposizione sarà osservato il disposto dell'art. 45 della legge de' 7 Gennajo 1838. (*Art.* 174.)

176 — Ammessa che sia l'opposizione si farà luogo alla contestazione del giudizio avanti il Pretore Civile, o avanti il Tribunale di prima Istanza, secondo l'ordine delle competenze, osservate le forme, e i termini de' giudizj esecutivi, salvo quando siavi luogo il rimedio dell'appello, e del ricorso in cassazione. (*Art.* 175.)

177 — Per la restituzione de' diritti, nel caso di rifiuto per parte dell'Amministrazione, ne sarà promossa la domanda avanti i Tribunali ordinarj locali, secondo le regole della loro competenza, e sarà proceduto nelle forme indicate nel precedente articolo. (*Art.* 176.)

178 — L'Amministrazione tanto nel caso che sia attrice, quanto nell'altro che sia convenuta, sarà esclusivamente rappresentata in giudizio dai respettivi Direttori compartimentali, i quali dovranno essere citati al domicilio del Ministro Esattore dell'Uffizio, nel quale è stato pagato il diritto controverso. (*Art.* 177.)

179 — La presente Legge sarà posta in attività nel dì tre Febbrajo prossimo futuro. (*Art.* 178.)

180 — Le leggi, ed ordini veglianti in materia di Registro resteranno fin da quel giorno abolite: ma continueranno ad osservarsi per i passaggi derivanti da morti precedentemente accadute, per i pubblici istrumenti anteriormente ce-

lebrati, e per gli atti privati di data anteriore, purchè vengano presentati alla formalità del registro nel termine di giorni venti successivi a quello, in cui sarà esecutoria la presente Legge. (*Art.* 179.)

181 — Sono abolite tutte le esenzioni anche parziali, che non siano espressamente conservate dalla presente Legge. (*Art.* 180.)

182 — Fino all' attivazione del nuovo Catasto nel Territorio dell' Ex-Ducato di Lucca, la rendita imponibile degli immobili ivi situati sarà per gli effetti della presente Legge ragguagliata alla ragione del quattro per cento. (*Art.* 181.)

183 — Finchè non sia altrimenti provveduto alla percezione dei diritti sopra gli atti giudiciari, i Ministri dei Tribunali continueranno ad esigere i diritti ed emolumenti stabiliti nelle veglianti leggi, e tariffe, e i Cancellieri proseguiranno a fare le consuete denunzie all' Amministrazione del Registro entro i termini stabiliti, e sotto le comminate penali di tutte le liberazioni, e aggiudicazioni di beni, e di tutte le sentenze portanti trasmissione, e mutazione di immobili a forma degli ordini provvisoriamente conservati. (*Art.* 182.)

184 — All' attivazione della presente Legge cesserà la percezione dell' aumento del decimo imposto sopra i diritti di Registro col Decreto de' 4 Febbrajo 1850. (*Art.* 183.)

185 — Intese le difficoltà state promosse per la esecuzione dei Nostri Decreti del 25 Gennajo, e 23 Febbrajo decorsi, il primo sopra la tassa del Registro, ed il secondo sopra la tassa del Bollo. E volendo che i Decreti stessi ricevano quegli schiarimenti, e quelle modificazioni di che sono sembrati a Noi meritevoli. Sentito il Consiglio di Stato, ed il Nostro Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso. (*Decr. del* 9 *Giugno* 1851 *in pr.*)

186 — La disposizione dell' art. 18 del R. Decreto de' 25 Gennajo 1851 deve applicarsi a qualunque Atto traslativo di

proprietà, o d'usufrutto di Beni mobili, ed immobili mediante un prezzo unico, e indistinto. (*Art.* 1.)

187 — Il diritto di registro da ratizzarsi fra il proprietario, e l'usufruttuario, o fra i diversi usufruttuarj congiuntamente o successivamente chiamati ne' casi previsti dagli articoli 80 83 84 85 86 del predetto Decreto dev' essere liquidato quanto agli immobili che formano soggetto di qualunque disposizione a titolo lucrativo sull' ammontare del valore resultante dalla rendita imponibile attribuita agli immobili stessi, ragguagliata alla ragione del cento per tre a forma dell' art. 61 del Decreto medesimo e quanto ai crediti, e agli oggetti mobiliari dei quali venga come sopra disposto, sull' importare del valore respettivo sia dei crediti medesimi, sia degli oggetti mobili secondo la dichiarazione estimativa di che nel menzionato articolo 61. (*Art.* 2.)

188 — Il passaggio nell' Ordine di S. Stefano della nuda proprietà disgiunta dall' usufrutto di Beni formanti la dote di Commende patronali è soggetto alla minor quota del diritto di Registro stabilita dall'art. 81 del menzionato Decreto. (*Art.* 3.)

189 — Il favore accordato dall' art. 41 del Decreto predetto è comune alle doti costituite dalle Donne a se stesse, come a quelle costituite dai loro ascendenti. (*Art.* 4.)

190 — La disposizione dell' art. 33 del precitato Decreto si applica anche alle vere e proprie restituzioni di dote che avvengono costante il matrimonio ne' casi di ragione. (*Art.* 5.)

191 — Le successioni, le donazioni a causa di morte, ed i legati in linea retta soggiacciono a doppio diritto fisso, quando non ne sia fatta la denunzia entro i termini stabiliti dalla Legge. (*Art.* 6.)

192 — I Testamenti, e gli altri Atti di ultima volontà sono sottoposti a doppio diritto fisso, qualora non siano registrati entro i termini stabiliti dall' art. 114 del suddetto Decreto. (*Art.* 7.)

193 — I Contratti celebrati per pubblico istrumento suscettibili di diritto fisso sono anch' essi sottoposti a registro nel termine di giorni venti dal dì della loro celebrazione, altrimenti soggiacciono a doppio diritto. (*Art.* 8.)

194 — Il procedimento ordinato dall' art. 68 del mentovato Decreto dovrà essere osservato anche nel caso in cui i periti incaricati di determinare il valore de' Beni venduti a prezzo di stima ritardino l' esecuzione della perizia oltre il termine di tre mesi, ed oltre le proroghe autorizzate dalla Legge; salvo, quando siavi luogo, il regresso delle parti contro i periti. (*Art.* 9.)

195 — Il ragguaglio del capitale delle prestazioni vitalizie dee farsi moltiplicando la prestazione annua per il numero degli anni della vita presunta del vitaliziato, secondo la scala stabilita dall' art. 80 del Decreto. (*Art.* 10.)

196 — Le creazioni di debito, e le obbligazioni di somme, o valori tanto fruttifere che infruttifere, emesse per contemporanea contazione di danaro, o consegna di valori, e i depositi irregolari di somme presso particolari soggiacciono al diritto proporzionale di soldi dieci per ogni cento lire; e le recognizioni di debito per causa preesistente tanto fruttifero che infruttifero, del pari che le recognizioni di depositi irregolari antecedentemente eseguiti, sono sottoposte al diritto di lire una per ogni cento lire: e ciò in dichiarazione, e respettivamente in deroga dell' art. 97 § 1 N. 6 e § 2 N. 2 del Decreto de' 25 Gennajo 1851. (*Art.* 11.)

197 — Le cessioni a titolo oneroso, e le delegazioni di crediti in qualunque modo, e per qualunque causa costituiti, fruttiferi, o infruttiferi, ed esigibili, o immediatamente, o a tempo certo, o previa disdetta sono indistintamente sottoposte al diritto proporzionale di soldi dieci per ogni cento lire: e ciò in dichiarazione, e respettivamente in deroga dell' art. 97 § 1 N. 7 e § 2 N. 2 del precitato Decreto. (*Art.* 12.)

198 — Le cessioni a titolo gratuito dei diritti d'entratura, e di ogni specie di servitù urbana e rustica sono soggette al diritto proporzionale di lire tre per ogni cento lire sul valore dichiarato dalle parti, o stabilito per mezzo di perizia. (*Art.* 13.)

199 — I biglietti all'ordine, e i recapiti negoziabili fra persone non mercanti sono soggetti al diritto proporzionale di soldi dieci per ogni cento lire senza termine di rigore, e debbono essere registrati soltanto quando voglia farsene uso legale. (*Art.* 14.)

200 — I Procuratori che praducessero in giudizio, e i Ministri dei Tribunali che ricevessero atti pubblici o privati mancanti di registro, e non compresi nell'esenzioni determinate dalla Legge, andranno soggetti alla multa di lire dieci per ogni Atto prodotto o ricevuto, e saranno inoltre responsabili del semplice e doppio diritto di registro; salvo il loro regresso contro le parti per il solo diritto semplice, ferma stante quanto al deposito di documenti non registrati la disposizione dell'art. 13 del precitato Decreto. (*Art.* 15.)

201 — Sopra quei dubbj e quesiti intorno alla nuova Legge del Registro, per lo schiarimento dei quali non fu creduto necessario l'intervento dell'Autorità Sovrana, la Direzione Generale si affretta di far conoscere le osservazioni e i rilievi, che sebbene non costituiscano una interpetrazione autentica ma puramente dottrinale, possono servire, in via amministrativa, a dare le opportune repliche e istruzioni ai Direttori Compartimentali, ai Revisori, ed a tutti quei Ministri che proposero i suddetti dubbi e quesiti. (*II. e Schiarim. dei* 9. *Giugno* 1851 *in pr.*)

---

202 — (Art. 3 e 4 del Sovrano Decreto del 25 Gennajo 1851) *L'Art.* 3 *impone un diritto fisso sugli Atti che non contengono liberazione ec; ed al successivo Art.* 4 *i medesimi Atti*

sono soggetti al diritto proporzionale. E' stato domandato quali sono questi Atti, mentre le ricevute, le quietanze, le transazioni in genere vengono tassate a diritto fisso. La censura della definizione data nei dicontrò Articoli agli Atti respettivamente sottoposti a diritto fisso, o a diritto proporzionale, comparisce mal fondata. Era ben necessario di annoverare fra gli Atti soggetti a diritto proporzionale anche gli atti di *liberazione*: poichè le sole ricevute di *contanti* vanno sottoposte a diritto fisso, e molti atti di liberazione sono suscettibili di diritto proporzionale; come sarebbero quelli portanti *delegazione, remissione gratuita, dazione in soluto, Legati di liberazione e simili.* D' altronde i Ministri esattori, per conoscere quali Atti siano soggetti alla formalità, e qual tassa sia Loro applicabile, non debbono prender norma da una generale definizione preliminare, ma bensì dalle disposizioni contenute nella Legge, e nella tariffa. (*II. dd.*)

---

203 — (Art. 8 10 11.) *Devono considerarsi come Atti bilaterali gli Imprestiti nei quali il sovventore interviene all' Atto, ed appone la sua firma? Come procedere quando le Parti non presentino al Registro il duplicato degli Atti privati bilaterali? Degli Atti bilaterali provenienti dall' Estero dovrà depositarsi un originale negli Ufizj d' esazione? Per quelli scritti in altro idioma la traduzione dovrà rimanere in Ufizio?* Gli Atti d' imprestito, le recognizioni di debito ec., sono atti unilaterali, benchè posti in essere con intervento del Creditore. Quando le Parti non presentino al Registro il duplicato degli Atti privati bilaterali da rilasciarsi nell' Ufizio, il ministro esattore ne registrerà l'unico originale che gli sia esibito, ma dovrà ritenerlo nell' Ufizio, per l' effetto di essere inviato al termine dell' anno ai pubblici Archivj: salva alle Parti la facoltà di ottenerne una copia certificata, pagando i relativi emolumenti. Non sono soggetti al deposito del duplicato gli Atti bilaterali provenienti dall' estero, pei quali tal formalità sarebbe impraticabile. La tra-

duzione degli Atti compilati in Lingua Straniera, verificata da un' Interpetre di fiducia dell' Amministrazione, dovrà rimanere nell'Ufizio del Registro a discarico del ministro esattore. (*II. dd.*)

---

204 — (Art. 14.) *La percezione dei diritti è regolata dalla qualificazione data dalle Parti agli Atti o Contratti, a meno che non vi repugni la sostanza delle Loro disposizioni. Come dunque dovranno tassarsi le donazioni di beni concluse con accollo di oneri, e le donazioni stipulate contro prestazioni vitalizie?* La regola stabilita nel dicontro Art. è una norma di criterio derivante dal comune diritto, applicata e seguitata anche In materia di registro (Rigaud et Championiere, Traité des droit d' Enregistrement Tom. 1 §. 86 e 87). Questa è la norma colla quale i ministri esattori debbono apprezzare la natura degli Atti e Contratti sottoposti alla formalità del Registro. La maggior difficoltà consiste nel conoscere quando la sostanza delle disposizioni repugna o nò alla qualificazlone data dalle Parti agli Atti e Contratti, e questa repugnanza, per le regole costantemente seguitate nella pratica giurisprudenza, non può indursi, se non quando manchino i caratteri essenziali e distintivi dell' Atto qualificato dai Contraenti, o ricorrano invece dei caratteri opposti, o quando chiaramente resulti l' intenzione delle Parti di stipulare in effetto un contratto veramente diverso, sotto le apparenze di un contratto simulato: e in ogni caso di dubbio la volontà delle Parti dee ritenersi uniforme alla denominazione che esse hanno dato al Contratto. Nel quesito si parla di donazioni contenenti accollo di oneri, o prestazioni vitalizie. La Giurisprudenza francese ritiene che la donazione, benchè imponga degli oneri al donatario, conserva sempre il carattere di donazione, e il Contratto misto di donazione onerosa, non può scindersi in due contratti diversi, uno gratuito, uno oneroso (Trattato suddetto § 88 89 22 48 22 49) a meno che l' Importare degli oneri non assorbisca il

valore delle cose donate; mentre in tal caso l'Atto conterrebbe piuttosto una vendita che una donazione (Id. §. 22 51 22 56). Sotto le antiche costumanze si seguitavano due diversi sistemi. In alcuni Paesi, nelle donazioni onerose si percipeva il diritto di vendita sulla porzione dei beni corrispondenti al capitale degli oneri, e il diritto di donazione sul resto: in altri percipevasi il diritto o di donazione, o di vendita, secondo il carattere predominante dell'Atto. Ma dopo l'abolizione del diritto consuetudinario, sulle donazioni onerose è stato sempre percetto in Francia il diritto di donazione, non ostante il carico imposto al donatario di pagare diverse somme o rendite vitalizie, senza detrazione degli oneri imposti (Id. §. 89 Decis. della Corte di Cassazione del di 28 Gennajo 1818). Questa sembra l'opinione più giuridica. Ciò non ostante, la Direzione Generale nelle Istruzioni degli anni 1818 e 1825 ha ritenuto il più mite concetto di scindere la donazione onerosa, e di esigere il diritto di vendita per la parte corrispondente al capitale degli oneri, e il diritto di donazione sull'avanzo. La nuova Legge, come l'antica, e come la Legge Francese, non distingue le donazioni puramente gratuite, e le donazioni onerose, e tutte le sottopone indistintamente al medesimo diritto. Ma poichè le disposizioni della nuova Legge nulla hanno aggiunto o variato a quanto prescrivevasi nella Legge precedente, la Direzione Generale crede che possa equitativamente essere applicata, anche per l'avvenire, la distinzione della quale fu fatto uso fino al presente, fra le donazioni gratuite e le onerose. (*Il. dd.*)

---

205 — (Art. 15.) *Dovendo liquidarsi il diritto sulle disposizioni principali, e non sulle conseguenti e accessorie, si domanda se per gli accolli, radiazioni d'ipoteca, ipoteche per evizione, patto di prelazione, promessa di redimere ec. debba esigersi un altro diritto?* Per il diritto dovuto sopra i semplici accolli, e per le radia-

zioni, vedasi qui appresso gli Articoli 16 72 96. La costituzione d'ipoteca stipulata contestualmente all'Atto principale, è una disposizione accessoria che non dà luogo a percezione di diritto. Il patto di redimere, e il patto di prelazione, essendo disposizioni indipendenti, sono soggette a diritto fisso oltre il diritto proporzionale sul contratto principale. (*II. dd.*)

---

206 — (Art. 16 Art. 96 § 1 N. 11 e § 2 N. 21.) *La ricevuta estintiva è tassata al diritto fisso d'una lira. Il consenso per la radiazione dell'ipoteca deve pagare lire 2. Nella concorrenza di ambedue nell'atto medesimo, dovranno percipersi gl'indicati diritti, o considerando il consenso come una necessaria conseguenza dell'estinzione del debito, dovrà questo non andar sottoposto a verun diritto?* Il consenso per la radiazione dell'iscrizione ipotecaria, passato contestualmente alla quietanza non è soggetto a diritto particolare: ed è sottoposto al diritto fisso di lire due quello soltanto che sia prestato per atto posteriore. (*II. dd.*)

---

207 — (Art. 21.) *Quest'Articolo contempla il caso in cui si dichiari che il prezzo resultante da un contratto è superiore a quello espresso nel medesimo. Si domanda qual sia la differenza fra i due prezzi così distinti? Intendesi forse quella che potrebbe passare fra il prezzo espresso, ed un'altro o tacitamente convenuto o dichiarato con contro lettere? Così essendo l'atto aumentativo del prezzo già dichiarato, non costituirebbe una frode?* Non è possibile supporre che quest'Articolo contempli due prezzi diversi stipulati in un Atto solo. La dizione *prezzo espresso nei medesimi* è necessariamente referibile ai *contratti*; non agli atti separati che ne dichiarano l'aumento. La Legge ha previsto una frode, ed ha voluto punirla, e l'ha punita colla percezione del supplemento di diritto, e colla percezione del doppio diritto quando siano scaduti i termini per la registrazione. (*II. dd.*)

---

208 — (Art. 29 30.) *Come tenere in armonia col principio emesso nel proemio della Legge, e nuovamente proclamato all' Articolo 80, la percezione d' un nuovo diritto tutte le volte che una Commenda passi da un Commendatario in un' altro? Non si comprende come, e perchè i passaggi di beni vincolati a pazione enfiteutica, fra i chiamati, debbano liquidarsi col diritto imposto per i passaggi a titolo oneroso. Ma se il Legislatore ha veramente voluto così, si domanda, come regolare il diritto quando il passaggio avvenga fra persone congiunte. Si dovrà, secondo la Legge attendere il grado di congiunzione fra il primo acquirente ed il successore nel Livello, e conseguentemente aggravare all' occasione il grado più remoto, e sgravare il più prossimo? La Legge però non accorda veruna diminuzione neanche agli Ascendenti, ed ai Discendenti, ove trattisi di passaggi a titolo oneroso, e la scala di proporzione riportata al § V del titolo III dei diritti proporzionali concerne i soli passaggi per titolo gratuito, e per successione.* Queste disposizioni compariscono alla Direzione Generale giuste, e coerenti alle Leggi ed ordini precedenti. Vedasi la Circolare del dì 8 Maggio 1818 num. 94, e la Notificazione de' 2 Agosto 1821. La Legge non ha voluto accordare diminuzione di tassa per i passaggi a titolo oneroso frà ascendenti, e discendenti; e ciò chiaramente resulta dal combinato disposto dagli Art. 1 96 e 98 e dal Rapporto Ministeriale che la precede. (*II. dd.*)

---

209 — (Art. 38.) *Il fiduciario nel denunziare l' eredità, se palesa la fiducia, e se l' erede o il legatario trovansi in grado privilegiato, non paga altro diritto che quello imposto secondo il grado di parentela. Quando non dichiari la fiducia stà bene che egli venga considerato come il vero erede. Ma perchè imporgli il dazio secondo la proporzione stabilita per la successione degli estranei? E se fosse egli stesso in grado privilegiato, perchè negargli il benefizio concesso dalla Legge agli Agnati, dentro certi gradi? Di più se tace la fiducia, come potrassi conoscere che egli è soltanto fiduciario, per esi-*

gere da Lui, sebbene privilegiato in grado di parentela, il massimo dei diritti? Quest' Articolo è conforme all' Art. 68 del Motuproprio Pontificio de' 18 Luglio 1816. Se l' erede fiduciario non palesa la fiducia, la Legge non presume già che egli sia il vero erede, ma perchè non si dia luogo a collusioni in danno dell' Amministrazione, presume che l' erede sia, come può essere, un' estraneo. Se il fiduciario dichiara di essere egli stesso l' erede, soggiace al diritto di registro corrispondente al grado di congiunzione che possa esistere fra lui e il disponente; e se non è congiunto corrisponde il diritto dovuto dagli estranei. La Legge deferendo intieramente alla dichiarazione del fiduciario, non poteva essere più indulgente (*II. dd.*)

---

210 — (Art. 46.) *L' usufrutto della quarta dovuta al Coniuge, esente dal diritto, sarà defalcabile nella valutazione dell' eredità? Oppure nò, come è stato dichiarato non defalcabile l' altro usufrutto attribuito all' ascendente dal successivo Art. 47?* L' eccezione aggiunta all' Art. 47 della nuova Legge, e motivata da ragioni speciali per escludere la detrazione dell' usufrutto Legale dell' ascendente, non può applicarsi all' Art. 46 il quale esime soltanto da ogni diritto di Registro l' usufrutto deferito al Coniuge superstite sulla quarta parte dell' eredità del Coniuge premorto. (*II. dd.*)

---

211 — (Art. 48.) *I Contratti d' alienazione, affitto, cottimo, appalto ec. stipulati* passivamente *dalle Regie Amministrazioni sono soggetti all' ordinario diritto proporzionale. Si domanda quali sono i detti Contratti passivi?* La nuova Legge ha tenuto in vigore, ed ha esteso ai Contratti interessanti tutte le Regie Amministrazioni dello Stato il principio sanzionato dal Sovrano Rescritto de' 3 Febbrajo 1826, comunicato con Circolare del 21 di detto mese N. 205, ritenendo pure la formula di con-

tratti stipulati *attivamente o passivamente.* S'intendono per contratti stipulati attivamente quelli ne' quali le RR. Amministrazioni cedono dei beni in vendita, in enfiteusi, in affitto; e quelli co' quali esse danno in cottimo dei lavori, o concedono in appalto, approvvisionamento, e forniture. S'intendono all' incontro stipulati passivamente quelli co'quali le RR. Amministrazioni suddette ricevono dei beni in compra, in enfiteusi, in affitto, o co' quali prendono in cottimo dei lavori, o si incaricano di appalti, d'approvvisionamenti, e forniture. I Contratti stipulati attivamente sono soggetti a semplice diritto fisso perchè il diritto proporzionale sebbene venisse pagato dalle RR. Amministrazioni, sarebbe sempre detratto, a Loro pregiudizio, nella stima o valutazione dell'oggetto dedotto in contrattazione. Questa ragione non milita pei contratti stipulati passivamente, perchè il diritto proporzionale sarebbe detratto a carico dell' altro contraente. (*II. dd.*)

---

212 — (Art. 52.) *Quale è la sanzione apposta contro una fraudolenta dichiarazione del valore del fondo alienato? Il Legislatore non ha certamente voluto lasciare inerme l'Amministrazione contro le frodi, poichè nei casi previsti dagli Art.* 65 66 67 *e* 68, *ed altrove, ha comminato una penale contro i debitori semplicemente morosi.* La stipulazione d'un prezzo che all' Amministrazione sembri inferiore al vero, non è sempre una frode; ed anzi, in molti casi può non essere che la decisa volontà dei Contraenti, o una falsa opinione sul valore della cosa contrattata. Quindi non poteva esser luogo all' applicazione d' una penale, bastando la percezione del supplemento di diritto, oltre il rimborso delle spese di perizia, e degli Atti relativi. (*II. dd.*)

---

213 — (Art. 55.) *Dovrà continuarsi a percipere il diritto proporzionale di vendita sul piccolo Laudemio, che per natura del*

contratto si corrisponde dal cessionario al domino diretto? Quest' articolo non ha bisogno nè di dichiarazione, nè di comento, ed è conforme all' Art. 2 della Notificazione de' 2 Agosto 1821. Il pagamento del Laudemio, in questo caso, è consequenziale a questa specie di rinnuovazione Livellare, e non è soggetto ad alcun diritto nè fisso, nè proporzionale. (*II. dd.*)

---

214 — (Art. 60.) *Se l' affitto è posto in essere con separate scritte, fatte sotto diverse date, e che cumulate diano un periodo superiore a dieci anni, dovrà percipersi il diritto dell'uno per cento, per ciascun periodo inferiore ai dieci anni, oppure senza riguardo alla diversità delle date, percipersi il diritto del due per cento sulla intiera durata dell' affitto dalle medesime resultante?* Non era sfuggita al R. Governo l' osservazione fatta sù quest' Articolo: ma intanto non furono colpite dalla censura dell' Articolo stesso le scritte d' affitto che siano state anticipatamente stipulate per Atti separati con date posteriori al primo affitto, poichè gli affitti stipulati per Atti distinti, ma contemporanei, fanno facilmente presumere l' unicità del contratto, diviso in diverse scritture per defraudare il diritto di Registro. Ma gli affitti stipulati per Atti separati, ma non contemporanei, possono esser proroghe successivamente convenute per un nuovo consenso delle Parti, indipendentemente dall' affitto precedentemente stabilito: Quindi non si potevano presumere come fraudolenti, salva all' Amministrazione la prova assai difficile in contrario. La nuova Legge ha fatto abbastanza quando ha previsti, e sottoposti a censura gli Atti più comuni, e nei quali può impunemente presumere la frode. (*II. dd.*)

---

215 — (Art. 62 e 63.) *Sulla utilità di ripristinare l' uso delle Tavole della Contribuzione fondiaria ec.* La Direzione Generale opina che nè le Tavole della contribuzione fondiaria, nè

le Annotazioni dei Cancellieri Ministri del Censo, potrebbero somministrare facili, sicuri, e completi metodi per conoscere, a colpo d'occhio, la cifra estimale che deve essere espressa in ogni contratto lucrativo, e in ogni denunzia di successione, della quale l'Amministrazione ha diritto di verificare l'esattezza, a forma degli Art. 62 e 63 della Legge. (*II. dd.*)

---

216 — (Art. 72.) *Si sottomettono al diritto fisso i semplici accolli. Quali sono gli accolli quivi intesi? Non quelli per costruzioni, forniture ec., poichè essi sono, per lo più, e al di là d'una certa somma, soggetti a diritto proporzionale. Se, gli accolli d'un debito, mediante una somma somministrata, vanno anch'essi soggetti a diritto proporzionale. Trattasi forse degli accolli di debiti, provenienti da titolo registrato, consentiti nelle vendite in luogo del pagamento del prezzo? Ma su questi non si suole percipere un diritto, considerandoli come accolli. Si riguardarono sempre come mandati ad solvendum; ed infatti vi si percipe un solo diritto, comunque multiplo fosse il numero dei creditori da pagarsi. Che se questi fossero gli accolli previsti, converrà tassarli a lire 4 ciascuno, mentre spessissimo il diritto sulla disposizione principale del contratto non ascende a tanto, e mentre l'accollo può consistere in un minimo interesse?* L'accollo semplice contemplato in quell'Articolo è quello stesso accollo, senza delegazione, tassato nel §. III N. 2 della Tariffa, e sottoposto al diritto fisso di lire quattro. Siccome l'accollo non è che una semplice indicazione di pagamento, e si risolve, in sostanza, in un mandato, è dovuto un solo diritto, qualunque sia il numero degli Accolli che vengon fatti senza delegazione o ne' Contratti di vendita, o in Atti separati, per debiti resultanti da documenti registrati. (*II. dd.*)

---

217 — (Art. 75 e 76.) *Per ottenere il defalco dei debiti gravanti le eredità occorre l'esibizione della loro nota dettagliata.*

Questa nota dovrà essa contenere l'indicazione del Registro degli Atti dai quali emana il debito? Sarà quindi nel dovere del Ministro di assicurarsi della verità del deposto, e nel negativo caso reclamare il diritto, e il doppio diritto? Si richiama anche alla memoria del Supremo dicastero che a malgrado delle analoghe disposizioni contenute nell'Art. 10 *della Legge del* 30 *Dicembre* 1814, *e in forza della sentenza del Tribunale di San Miniato del dì* 30 *Agosto* 1840, *si è introdotta la massima contraria a quella suggerita dall' Art.* 3 *della memoria d' ordini pel trimestre d' Ottobre* 1834, *sul fondamento che eseguita la vendita, e conosciuta questa dall' Amministrazione col mezzo dei relativi Atti sottoposti alla formalità del Registro, era stato adempiuto al percetto della Legge, e non si potevano esigere ulteriori giustificazioni. Si domanda se questa pratica dovrà esser mantenuta in vigore?* Gli Eredi non sono obbligati che a presentare una Nota dettagliata, e da Loro certificata per vera, delle passività ereditarie. Non può pretendersi che l'erede, il quale ordinariamente non possiede i titoli del suo debito, ne enunci la registrazione. La verificazione se erano o nò registrati, dovrà farsi al momento in cui, a tenore dell' Art. 76 della nuova Legge, l'erede deve giustificare legalmente la dazione in soluto ai creditori, o la vendita d'una parte dei beni ereditarj, e l'effettiva erogazione del prezzo nella dimissione dei debiti, in contanti, o mediante una vera e propria delegazione. Non sono ammissibili le massime seguitate dal Tribunale di San Miniato nella Sentenza de' 30 Agosto 1840. (*II. dd.*)

---

217 — (Art. 80.) *Sul modo d'interpetrare le disposizioni contenute in quest'Articolo.* La dichiarazione legislativa sull'Art. 80 dovrà applicarsi anche ai diversi casi contemplati negli Articoli 83 84 85 86. (*II. dd.*)

---

218 — (Art. 91.) *Quest'Articolo determina la formazione del Capitale dei vitalizj, ragguagliata in ragione degli anni. I pratici della materia comprendono che la voce — ragguagliato — ha lo stesso valore della dizione con cui esprimevasi l'Art. I del § V della tariffa dei diritti proporzionali del* 30 *Dicembre* 1814. *Non così forse intender la potrebbero i men pratici, e specialmente i contribuenti. Quindi comparirebbe utile circa a ciò uno schiarimento. L'Art. I del § III dei diritti proporzionali assoggetta, in genere, al dazio del due per cento le prestazioni vitalizie a titolo oneroso, ma non accenna, per quanto è sembrato, la distinzione fra le cose mobili e le immobili. Tal diritto dovrà dunque applicarsi all'uno e all'altro caso? Più, la Legge pare che non contempli la eccedenza del titolo oneroso formante presunto lucro. In tal caso si potrà ricorrere alle precedenti regole in tal rapporto?* Il dubbio, quanto al metodo del ragguaglio è schiarito con una disposizione legislativa. È poi da osservarsi, intorno al diritto dovuto sopra i vitalizi, a titolo oneroso, che il N. 1 del § III dei diritti proporzionali, in questo conforme alla Legge francese, non contempla che quelli costituiti mediante un capitale pecuniario. Se il vitalizio è costituito mediante il passaggio di beni mobili o immobili, deve aversi riguardo al titolo gratuito od oneroso, ed alla denominazione data dalle Parti al Contratto, ritenute le osservazioni fatte sull'Art. 14. (*II. dd.*)

---

219 — (Art. 96 Tariffa § 3 N. 4.) *Sono tassati a lire 4 gli affitti di pascolo e le fide. Andranno soggetti a tale diritto l'affitto del gius pascendi che nella maremma, disgiunto dal diritto di suolo, vien considerato come un diritto immobiliare e nei suoi passaggi ha sempre pagato il diritto proporzionale correlativo?* Gli affitti di pascolo, e fide di bestiame contemplati in quest' Art. sono quelli stessi affitti che il § III N. 1 della Tariffa del 1814 (diritti fissi) qualificava come affitti di pascolo d' Animali. Finchè si tratta di mero affitto, non traslativo dell' utile dominio, non

è da farsi differenza fra gli affitti di pascolo, e gli affitti del *gius pascendi*, che nelle maremme, come disgiunto dalla proprietà del suolo, possa considerarsi un diritto immobiliare, qualunque sia il diritto proporzionale, al quale sia soggetto nei suoi passaggi. (*II. dd.*)

---

220 — (Art. 96 § 1 N. 6.) *I certificati di vita, ad oggetto di costatare l'esistenza di colui per conto del quale riceronsi i pagamenti, andranno soggetti alla registrazione prima di farne uso? Nel caso affermativo dovranno considerarsi esenti quelli che debbono stare in appoggio alle quietanze nei mandati delle Regie e pubbliche amministrazioni?* Simili certificati sono soggetti a registro, allora soltanto che voglia farsene uso in giudizio, o farne menzione nei pubblici istrumenti. (*II. dd.*)

---

221 — (Art. 96 § 1 N. 12.) *Per l'effettuazione delle volture catastali, e per il cambiamento di domicilio, non che per le radiazioni delle iscrizioni occorre la fede Notariale o l'estratto; allora che i consensi provengono da pubblici istrumenti, domandasi se tali fedi o estratti vanno soggetti alla prescrizione contenuta in questo Articolo al N. 12, o se debbano andare esenti dalla formalità?* Li estratti degli Istrumenti Notariali, per l'esecuzione delle volture estimali, per le radiazioni, riduzioni, o cambiamenti di domicilio delle Iscrizioni ipotecarie non sono soggetti al Registro, come non vi sono soggette le copie autentiche degli istrumenti. (*II. dd.*)

---

222 — (Art. 96 § 1 N. 17.) *La qualifica di commissionato verbalmente a stipulare, anderà soggetta al dazio fisso, come procura?* La qualifica di commissionato verbalmente a stipulare un

Atto, fa presupporre una Procura; quindi è soggetta al relativo diritto fisso. (*II. dd.*)

---

223 — (Art. 96 § 2 N. 3.) *Si potrà riguardare come convenzione consequenziale, il necessario consenso del Marito, per render valide le obbligazioni della moglie?* Il consenso prestato dal marito all'obbligazione della moglie, è un Atto integrante ed autorizzativo, non consequenziale: perciò è soggetto al diritto fisso stabilito con questo § (*II dd.*)

---

224 — (Art. 96 § 3 N. 5.) *Negli Atti nei quali la costituzione del pegno è contestuale alla confessione di debito, e si corrisponde su questa il relativo diritto proporzionale, si farà luogo anche a percipere il diritto fisso di lire 4 pel pegno; mentre in ordine al disposto dell'Art. 15, sembra non esser dovuto, essendo la costituzione di pegno una disposizione accessoria, come l'imposizione d'una ipoteca?* La costituzione del pegno, contestuale alla creazione, o ricognizione del debito, è una disposizione accessoria che, come l'ipoteca, non è soggetta a diritto speciale, e questo § è referibile soltanto ai pegni costituiti per atto separato. (*II. dd.*)

---

225 — (Art 96 § 3 N. 8 e 9 § 5 N. 8 9.) *Si tassano a lire quattro le divisioni e le permute di mobili, senza conguaglio; ed altrove a lire 8 quelle dei beni immobili. Quando vi sia rifacimento, il diritto fisso dovrà percipersi oltre al diritto proporzionale sul conguaglio? La Legge tace quì, quanto dove tassa i conguagli.* Questi Articoli sottopongono al diritto fisso di lire quattro, e respettivamente di lire otto le divisioni, e le permute di beni mobili ed immobili, senza conguaglio. Nel § 1 N. 10 e nel § 4 N. 9 dei diritti proporzionali è soggetto a diritto proporzionale, *l'importare dei conguagli*, nelle divisioni e nelle permute

di beni mobili ed immobili; dal che ne consegue, che quando alla divisione e permuta, soggetta a diritto fisso, è aggiunto un conguaglio, sottoposto a diritto proporzionale, deve percipersi il diritto fisso, per la divisione e permuta, e il diritto proporzionale sul conguaglio, che costituisce un passaggio per un titolo attributivo, al di là della parte uguale assegnata al condividente, o al permutante. Questa risoluzione è conforme alla Legge ed alla Giurisprudenza francese (Rigaud et Championniere § 2821 — Diction. des droits d'enregistrement ec. — Bruxelles « Art. Partage N. 78. ») (*II. dd.*)

---

226 — (Art. 97 § 1 N. 2.) *Sottoposte a diritto proporzionale le assicurazioni terrestri ec., si avverte che per il passato queste convenzioni sottraevansi alla formalità del Registro. Ora volendo rendere obbligatoria la registrazione dei contratti sopraenunciati, non sarebbe egli opportuno che i Direttori Locali, rappresentanti le Società ec., andassero soggetti a misure analoghe a quelle prescritte ai Mezzani dall'Art.* 146 *del Titolo VIII?* I Direttori delle Compagnie d'assicurazione non sono Ufficiali Pubblici, ma sono soltanto i rappresentanti d'uno dei contraenti, cioè dell' Assicuratore. Quindi non possono essere soggetti all'obbligo della denunzia prescritta ai Mezzani, ed agli Ufficiali Pubblici. (*II. dd.*)

---

227 — (Art. 97 § 1 N. 7.) *Sono sottoposte al diritto di soldi dieci per ogni cento lire le cessioni di credito a tempo certo e determinato. Col successivo N. 2 del § II sono sottoposte al maggior diritto dell'uno per cento le cessioni, e delegazioni di credito a termine. Volendo conciliare queste due diverse disposizioni, sembra che debbano andare soggette al maggior diritto dell'uno per cento le cessioni di crediti infruttiferi.* L'apparente antinomìa che

esiste anche nella Legge del 1814 è conciliata per mezzo di dichiarazione Legislativa. (*II. dd.*)

---

228 — (Art. 97 § 1 N. 11.) *Si tassano le redenzioni di censo a soldi dieci. Il dazio dovrà applicarsi tanto ai censi riservativi che consegnativi?* Quest' articolo riguarda le redenzioni dei censi riservativi, considerati come oneri intrinseci ed inerenti ai beni, aventi analogia coi canoni e rendite contemplate nell' Art. stesso; Non i censi consegnativi, che alla pari dei crediti ipotecarj, vanno soggetti per la loro estinzione al diritto fisso di quietanza. (*II. dd.*)

---

229 — (Art. 97 § 2 N. 1 e § 3 N. 6.) *Gli affitti di beni immobili per anni dieci pagano l' uno per cento, e quelli da dieci a venti anni il diritto del 2 per cento. Si dovrà percipere per i primi dieci anni il diritto dell' uno, e per i successivi quello del due per cento, o sivvero il diritto del 2 per cento sul cumulo dei canoni per tutta la durata dell' affitto, conforme sembra aver disposto il successivo Art. 7 per gli Affitti a vita, quando l' usufruttuario ha una vita presunta superiore a dieci anni?* L' Art. 57 della Legge prescrive che il diritto di registro degli Affitti a tempo determinato, si percipe sul canone moltiplicato per il numero degli anni, o dei mesi costituenti la durata dell' Affitto. L' Art. 97 § II. N. 1 sottopone al diritto d' una lira per ogni cento lire gli Affitti di beni immobili, fino a dieci anni inclusivamente; e il § III N. 6 sottopone al diritto di lire 2 per ogni cento lire quelli *da* 10 *a* 20 *Anni*; e con questa Locuzione intesa coerentemente alla regola stabilita dall' Art. 57 ed all' applicazione fattane nel § 7, si contemplano gli Affitti superiori a 10 anni e non eccedenti i venti Anni. Perciò se la durata del contratto eccede i dieci Anni, ma non i venti Anni,

il diritto dovrà percipersi sul canone moltiplicato per il numero di tutti gli Anni costituenti la durata dell'Affitto. (*II. dd.*)

---

230 — (Art. 97 § 2 N. 1 § 3 N. 7 § 4 N. 3 4 5 ec.) *Perchè è sottoposta a diritto proporzionale la retrocessione degli affitti di beni immobili superiori ai 10 anni, e non vi è soggetta quella relativa agli affitti di più breve durata?* Il motivo per il quale fu sottoposta a diritto proporzionale la retrocessione degli Affitti di beni immobili per un termine eccedente i dieci Anni, ma non quelli stipulati per una durata inferiore, fu questo, che nei primi e non nei secondi si trasferisce il dominio utile nell' Affittuario, e colla retrocessione si opera un nuovo passaggio dello stesso dominio dal Conduttore nel Locatore. Ma negli Affitti inferiori a dieci anni non operandosi passaggio, nè ritorno di dominio utile, non trattasi di retrocessione, ma di semplice scioglimento di contratto. (*II. dd.*)

---

231 — (Art. 97 § 3 N. 3 e 4 § 4 N. 13.) *Si tassano i passaggi onerosi dei diritti di entratura e di ogni specie di servitù a lire 2 per cento. A qual diritto si sottometteranno se avvengono a titolo gratuito? La concessione gratuita del diritto di scavar miniere è tassata a lire 3 per cento. Su quale somma o valore si perciperà il diritto?* Se la cessione di scavar miniere è fatta a titolo oneroso, è evidente che il diritto deve percipersi sul prezzo stipulato. Se poi è a titolo gratuito, il diritto deve percipersi sul valore denunziato dalle Parti; ò stabilito per mezzo di perizia. (*II. dd.*)

---

232 — (Art. 97 § 4 N. 4.) *Le Cessioni e le retrocessioni delle ragioni Livellarie sono sottoposte al diritto proporzionale del 3 per cento. Non essendo detto se il diritto sia dovuto sul prezzo*

del dominio utile, come lo era nell' antica Legge, nasce il dubbio, se in forza dell' Art. 51 *debba aumentarsi del capitale occorrente a far fronte all' annuo canone, da ragguagliarsi alla stabilita ragione del* 4 *e mezzo per cento?* Quest' articolo non contempla che le cessioni delle ragioni Livellarie, ossia del dominio utile: Il dominio diretto, in questo caso non forma soggetto di cessione, ma resta in tutto presso il domino diretto. L'Art. 51 non contempla, per questo caso, il capitale dal canone formante la parte principale del diretto dominio, ma bensì gli oneri che possono formar parte del prezzo delle ragioni Livellarie. (*II. dd.*)

---

233 — (Art. 102 103.) *Nasce il dubbio se gli Atti Notariali, soggetti a diritto fisso entrino nella categoria degli indifferenti in quanto ai termini, a seconda di ciò che determina l' Art.* 103 *Tit. V, o vadano compresi fra quelli contemplati nel precedente Articolo. Credesi che l' Art.* 102 *comprenda implicitamente nel termine di rigore, gli Atti tutti Notariali, sebbene soggetti al diritto fisso, esprimendo il susseguente Articolo non aver termine gli Atti privati soggetti a diritto fisso. Ritenendosi tal concetto si domanda però se avuta cognizione della esistenza della stipulazione per mezzo della Mandata, si potrà reclamare il doppio diritto. Sembrerebbe che nò, mentre ciò sarebbe in opposizione dell' Art.* 183. Provveduto col mezzo di Legislativa dichiarazione al promosso dubbio, si osserva dipoi che quando una tale dichiarazione sottopone al Registro, nel termine di venti giorni, anche i pubblici Istrumenti suscettibili di diritto fisso, l' Amministratore avuta notizia, per mezzo della Denunzia o mandato Notariale della stipulazione di simili Istrumenti, potrà reclamare il doppio diritto. (*II. dd.*)

---

234 — (Art. 107 117 118.) *Si sottomettono a diritto fisso i passaggi per causa di morte tra ascendenti e discendenti ed al-*

l'Articolo suddetto si assegna loro, come ad ogni altra successione, un termine di mesi sei per denunziarle. In caso di mora, quale sanzione penale contro gli eredi? Ciò che dispone l'Art 117 *riguarda i soli contratti e passaggi di beni soggetti a diritto proporzionale. Quindi non quelli soggetti a diritto fisso, e meno le successioni. L'Art.* 118 *susseguente ha evidentemente in mira la denunzia di successioni collaterali, mentre per le dirette (e così si è sempre inteso dopo la Legge del* 1829) *è inutile adire il Tribunale onde far assegnare un nuovo termine all'erede perchè denunzj; potendosi, per l'esazione d'un diritto certo, liquido, e fisso, immediatamente procedere in via esecutiva, e coi privilegi del braccio Regio ec.* Alla sanzione legislativa che provvede per la ritardata denunzia delle successioni, o donazioni per causa di morte in linea retta, resta da soggiungere che il procedimento ordinato dall'Art. 118 è comune anche alla mancata denunzia delle successioni in Linea retta. (*II. dd.*)

---

235 — (Art. 112.) *I termini sono continui e non restano interrotti o sospesi da giorni festivi o di feriato.* Non *vi è compreso il giorno della data degli Atti e delle successioni nè quello della scadenza, se questo sia festivo d'intero precetto, o di feriato solenne. Questa disposizione sembra che abbia derogato alla Notificazione del* 9 *Agosto* 1817 *in cui si dichiarava utile il giorno immediatamente successivo a quello della scadenza. Si domanda, inoltre, quali sono, indipendentemente dai giorni festivi d'intero precetto, quelli di feriato solenne contemplati dal suddetto Articolo?* La nuova Legge ha derogato, quanto al computo dei termini, alla Notificazione del 9 Agosto 1817. I giorni di feriato solenne, menzionati in quest'Art., come nella precitata Notificazione, sono determinati dalla Legge. Tali sono gli ultimi quattro giorni della settimana Santa. (*II. dd.*)

---

236 — (Art. 114.) *I Testamenti, benchè soggetti a diritto fisso, e con eccezione alla regola generale, dovranno registrarsi nel termine di mesi tre. Dopo spirato questo termine avranno un diritto maggiore? Qualora contengano recognizione di debito, o qualche dichiarazione soggetta a diritto proporzionale, come se ne regolerà la percezione?* Provvisto con dichiarazione Legislativa al dicontro quesito si aggiunge l'osservazione; Che le dichiarazioni, confessioni, e recognizioni di debito che si contengano nei Testamenti o Codicilli, non sono che altrettanti Legati per i quali è dovuto il diritto in occasione della denunzia dell'eredità. (*II. dd.*)

---

237 — (Art. 117.) *Poichè la penale del doppio diritto è limitata ai contratti e passaggi di proprietà, uso, usufrutto ec. di beni, quale punizione incorrerà, non venendo registrato un imprestito, una recognizione di debito ec. ed altri Atti soggetti a diritto proporzionale registrabili nel rigoroso termine di 20 giorni?* Quest'Art. non solamente contempla i passaggi di beni ma comincia dal contemplare i *Contratti* ed è evidente che gl'imprestiti ed altri Atti dei quali si parla nella dicontro domanda, sono altrettanti Contratti; nè può essere escogitabile il dubbio che non siano sottoposti a doppio diritto quando non vengano registrati in tempo debito. (*II. dd.*)

---

238 — (Art. 119.) *Si domanda se col suddetto Articolo vien limitata nelle Parti la facoltà di registrare sulle Copie gli Atti Notariali, ove più loro piace, e se quanto ai Notari, volendo registrare gli Atti originali debbano seguitare a farlo nell' Ufizio del Circondario di loro residenza, o indistintamente, sia in questo, sia in quello del luogo ove è stato rogato l' Atto ec.?* Quest' Articolo, per la registrazione dei Pubblici Istrumenti, designa esclusivamente gli Ufizj d' Esazione nel circondario

dei quali sono stati rogati, o dove ha residenza il Notaro. Quindi non possono essere registrati in altro Ufizio. (*II. dd.*)

---

239 — (Art. 121.) *L'Articolo suddetto ammette la dichiarazione dell'Eredità in un solo Ufizio, ancorchè gli immobili esistano in altri Circondarj rimettendo ciò in facoltà dei Direttori. Tal disposizione debbe intendersi subordinata alle pratiche in addietro tenute nella veduta d'alleggerire ai denunzianti l'incomodo, ma senza danno però dei respettivi Titolari?* Dipenderà dalla Direzione Generale, e dalle respettive Direzioni di preservare ai respettivi Ministri Esattori la partecipazione agli emolumenti, derivanti da quelle denunzie che per comodo delle Parti verranno permesse in un solo Ufizio, per quanto i beni siano posti in Circondarj diversi. (*II. dd.*)

---

240 — (Art. 137.) *L'Articolo suddetto impone l'obbligo della denunzia anche ai miserabili, e vuole che la miserabilità loro, sia dimostrata con un certificato. Nel frequente caso della contumacia degli Eredi, a quali mezzi coercitivi si avrà ricorso?* Il mezzo coercitivo per ottenere la denunzia anche delle eredità miserabili è quello prescritto dall'Art. 118 della Legge. (*II. dd.*)

---

241 — (Art. 142 143.) *Negli Inventarj e nei Testamenti può esser fatta menzione di titoli abbenchè mancanti della formalità del Registro soggetti a diritto proporzionale. Domandasi se venuti i Ministri in cognizione della esistenza di tali recapiti debbano e possano richiamare le Parti che ci hanno interesse, al pagamento del diritto e del doppio diritto? In armonia alle disposizioni che sopra, sarà egli permesso ai Notari di citare nei loro rogiti, Atti soggetti al diritto proporzionale, per i quali il termine alla loro re-*

gistrazione non è anche maturato? Quando l' Amministrazione abbia notizia della stipulazione di Atti menzionati dai Notari negli Atti d' ultima volontà, o negli Istrumenti d' Inventario, ha diritto di verificare se sono stati o nò registrati, e richiamare le Parti al pagamento del semplice e doppio diritto. I Notari non potranno citare nei loro rogiti Atti soggetti a diritto di Registro e non registrati, comunque sia sempre pendente il termine per la loro registrazione, essendo stato implicitamente derogato alla Notificazione del 12 Gennaio 1818. (*II. dd.*)

---

242 — (Art. 155.) *Quando la registrazione sia stata eseguita sull' originale dell' Istrumento e fuori dell' Ufizio nel di cui Circondario è la residenza abituale del Notaro, si domanda come dovrà procedersi alla verificazione annuale dei Repertorj?* L'Art. 155 prescrive che la relazione del Registro degli Atti pubblici, potrà essere apposta sull' originale o sulla copia. Se i pubblici Istrumenti saranno registrati sulla copia, o nel circondario dell' Ufizio ove sono stati rogati, il Notaro è discaricato verso l' Amministrazione, quando ne ha fatta la denunzia nei modi e termini stabiliti nel Cap. IV della Legge Notariale, richiamato dall' Art. 141 della Legge de' 25 Gennaio 1851; e la verificazione della eseguita registrazione o denunzia potrà farsi sulle menzioni che debbono farne i Notari nei loro repertorj. (*II. dd.*)

---

243 — (Art. 156.) *Si domanda se nella generica dizione di pubblici Archivj ove i Ministri dell' Amministrazione hanno diritto di trasferirsi per procedere alle occorrenti verificazioni e riscontri, si comprendono quelli di qualunque pubblico stabilimento o Ufizio, come Monte de' Paschi, Archivj dei Gonfalonieri, Curie Ecclesiastiche, Sinagoghe, Prefetture ec.* I pubblici Archivi nei quali

i Ministri e Impiegati del Registro possono trasferirsi sono quelli che stanno aperti al Pubblico in ore determinate. Tali sono le Cancellerie dei Tribunali, gli Archivi dei Contratti di Firenze, di Siena e di Lucca; Non già quelli dei Corpi Morali, o di pubblici stabilimenti, perchè tali Archivj non sono a disposizione del Pubblico, e formano una loro proprietà. (*Il. dd.*)

---

244 — (Art. 158.) *Si domanda se per i Certificati per Voltura rilasciati contemporaneamente alle denunzie di successione è dovuto l'emolumento di che nel presente Articolo, in deroga di quanto prescrivono gli ordini veglianti; e se l'emolumento d'una lira per le cercature è dovuto ancora per l'anno corrente, non completo.* Le licenze per la voltura da rilasciarsi contemporaneamente alle denunzie di successione, non sono quegli estratti o certificati di cui parla quest'Art., e perciò non sono soggette ad alcuno emolumento. L'emolumento d'una lira per la cercatura è dovuto ancora quando sia limitato all'anno corrente non completo. (*Il. dd.*)

---

245 — (Art. 179.) *Le contrattazioni precedentemente stipulate, contenenti condizioni sospensive da verificarsi, a qual tariffa anderanno soggette, allorchè la condizione sia per rimanere purificata? Le aggiudicazioni in natura ai Creditori già pronunciate con Decreti anteriori all'attivazione della nuova Legge, ma pei quali non ha anche avuto luogo, nè è stato approvato giudicialmente il reparto, con qual misura di dazio dovranno esser registrate, quando il detto reparto avrà avuto luogo? Come regolare l'osservanza del suddetto Art.* 179 *di fronte ai passaggi operatisi precedenti e sotto l'influenza delle antiche Leggi? Il termine di giorni* 20 *assegnato da quest'Articolo è egli applicabile anche alle denunzie delle eredità che si sono aperte precedentemente?* Sebbene

i Contratti, la perfezione dei quali dipende da condizione sosospensiva, non siano soggetti a diritto proporzionale se non al momento che si verifichi la condizione (come dispone anche l'Art. 19 della nuova Legge) pure il compimento della condizione ha un effetto retroattivo alla data dell'Atto condizionale, e questo è il titoto che rende esigibile i diritti di registro sul contratto, come se fosse stato stipulato puramente, e semplicemente fin da principio (Rigaud et Championiere § 696 e seguenti). Quindi il diritto da esigersi è quello stabilito della Tariffa vigente al dì della stipulazione dell'Atto condizionale, benchè ta condizione siasi verificata sotto l'impero della Legge nuova. Il diritto sulle aggiudicazioni in natura dovrà essere regolato dalla Tariffa vigente all'epoca in cui furono pronunziate. Le assegnazioni speciali dei beni ai singoli creditori hanno un effetto retroattivo al giorno dell'aggiudicazione, dichiarata in genere a favore della massa dei Creditori. La nuova Legge ha certamente derogato a tutte le Leggi Toscane e Lucchesi in materia di Registro. Esse furono conservate in vigore soltanto per i passaggi derivanti da morti precedentemente accadute, per i pubblici Istrumenti anteriormente cetebrati, ed anche per gli Atti privati anteriori, purchè presentati al registro nel termine di venti giorni successivi a quello in cui la nuova Legge fu esecutoria. La Legge del 25 Gennaio 1851 non ha sicuramente abbreviato il termine assegnato dalle Leggi precedenti alla denunzia delle eredità che si sono aperte sotto l'impero delle Leggi medesime. Il termine di venti giorni successivi all'attivazione della Legge, non è assegnato che per la registrazione degli Atti privati anteriori, onde applicare ad essi la tariffa precedente (*II. dd.*)

---

246 — (Art. 180.) *Si aboliscono tutte le esenzioni anche parziali non espresse dalla Legge. Che dovrà credersi di quelle accordate a certe società e pubblici stabilimenti, ed a quelle delle*

Strade Ferrate per l' acquisto dei terreni, a quelle della Strada Porretana, dello Spedale degli Innocenti per certo imprestito non per anche contratto per la sua totalità ec.: Le quali esenzioni divennero una specie di patto col Governo, allorchè questi approvava lo stabilimento di quelle Società? Tutte le esenzioni, anche parziali, sono abolite. Il Governo ha provveduto e provvederà alle esenzioni che ha conceduto o vuol concedere. (*II. dd.*)

---

247 — (Art. 182.) *Con quali termini dovranno pagarsi i diritti sulle aggiudicazioni giudiciarie, e da quando decorrendi? È noto che occorrono regole diverse per le aggiudicazioni volontarie, per quelle coatte, per quelle nell'interesse dei Minori o persone privilegiate, per le aggiudicazioni in natura ec.?* La decorrenza dei termini per la registrazione delle aggiudicazioni giudiciarie è provvisoriamente regolata dalle Leggi ed ordini conservati in vigore, finchè non sia altrimenti provveduto alla percezione dei diritti sopra gli Atti giudiciarj. (*II. dd. in fine.*)

RICUSA DI GIUDICI — *Norme relative.*

1 — Avuto considerazione alla mancanza che s' incontra nella Legislazione del Granducato, d' un completo sistema di regole onde venga determinato, quando e come un Magistrato dell' Ordine Giudiciario possa essere ricusato, ed in quali casi possa esser domandata la remissione d' una Causa da uno ad altro Tribunale; ed avuto altresì considerazione che alla soppressa I. e R. Consulta, la quale giudicava un tempo di queste materie, non è mai stata surrogata altra Autorità cui potesse convenientemente esserne affidata la cognizione; Visto il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, Ci siamo determinati ad ordinare, siccome ordiniamo quanto appresso: (*Decr. dei 12 Maggio 1852 in pr.*)

2 — Le domande dirette alla ricusa dei Magistrati dell' Ordine giudiciario, ed alla remissione di una Causa da un Tribunale ad un altro tanto nelle materie civili quanto nelle criminali, si conosceranno e si risolveranno dall' Autorità giudiciaria, salvo quanto è disposto nell' articolo 10 in relazione alla Corte Suprema di Cassazione. (*Art.* 1.)

3 — Qualunque Giudice potrà essere ricusato per le seguenti cause: 1. Se Egli è consanguineo o affine delle Parti o di una di esse fino al quarto grado inclusive; 2. Se la moglie del Giudice è consanguinea o affine di una delle Parti, o se il Giudice è consanguineo o affine della moglie di una delle Parti nel grado sopraddetto, sia che essa viva, sia che essendo premorta, esistano i suoi figli. Quando anche non esistano nè essa nè i figli suoi, il suocero, il genero ed i cognati potranno essere ricusati; 3. Se il Giudice o la sua moglie o i loro discendenti o ascendenti o affini nella medesima linea hanno una controversia eguale a quella che si agita fra le Parti; 4. Se pende una Causa in loro nome presso un Tribunale dove sia Giudice una delle Parti e se sono debitori o creditori di alcuna di esse; 5. Se nei cinque anni precedenti la ricusa del Giudice vi è stato un processo criminale tra esso e una delle Parti o il conjuge, o i consanguinei o gli affini in linea retta; 6. Se è pendente una Causa civile fra il Giudice, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti o affini della stessa linea ed una delle Parti, purchè peraltro la detta Causa sia stata intentata dalla parte innanzi la introduzione della Lite nel corso della quale è allegato il sospetto. La stessa disposizione ha luogo, se vi è stata una Causa civile la quale abbia avuto termine solo dentro il semestre precedente all' allegazione del sospetto; 7. Se il Giudice è tutore o curatore o erede presuntivo o donatario o padrone o commensale abituale di una delle Parti; se ne è amministratore ancorchè si tratti di un pubblico Stabilimento, di una Impresa, Società o Direzione; o se una delle Parti è erede di lui presuntiva;

8. Se il Giudice ha dato consultazioni, arringato o scritto sulla Causa; se precedentemente ne ha preso cognizione come Giudice o come Arbitro; se l' ha sollecitata o raccomandata; se ha dato danaro per le spese degli Atti; se ha deposto in essa come testimone; o se dopo la introduzione della Causa Egli ha bevuto o mangiato con alcuna delle Parti nella di lei casa, o ricevuto da essa dei donativi; 9. Se passa inimicizia capitale fra il Giudice ed una delle Parti; e se dopo l' introduzione della Causa o nei sei mesi precedenti alla proposta ricusa, il Giudice minacciò o fece insulti od ingiuria tanto in voce quanto in iscritto ad una delle Parti; 10. Se un ascendente, un discendente od un consanguineo del Giudice entro il terzo grado inclusive intervenga come Avvocato o come Procuratore nella Causa della quale lo stesso Giudice dovrebbe conoscere, purchè peraltro il detto congiunto non sia stato chiamato alla difesa dopo l' introduzione del Giudizio, nel qual caso dovrà il medesimo astenersi dall' assumerla. (*Art.* 2.)

4 — Non sarà ricusabile il Giudice se sia creditore o debitore delle pubbliche Amministrazioni dello Stato; nè se Egli o i suoi congiunti abbiano lite con le dette Amministrazioni. (*Art.* 3.)

5 — Le Cause di ricusa specificate nel precedente articolo 2 sono applicabili anco agli Uffiziali incaricati del Pubblico Ministero quando questo sia Parte aggiunta nel Giudizio; ma se sia Parte principale, la ricusa non può proporsi. (*Art.* 4.)

6 — I casi nei quali potrà domandarsi o decretarsi la remissione di una Causa da un Tribunale ad un altro sono i seguenti: 1. Se fra i Giudici di un Tribunale di prima Istanza una Parte avrà due consanguinei od affini fino al quarto grado inclusive o tre consanguinei o affini dello stesso grado fra i Consiglieri di una Corte Regia; 2. Se una delle Parti essendo Giudice del Tribunale o della Corte avanti cui pende

la Causa, avrà inoltre fra i Giudici del Tribunale stesso un consanguineo od affine nel grado surriferito, o ne avrà due fra quelli della detta Corte; 3. Se alcuna delle Cause contemplate nell'articolo 2 per ricusare un Giudice si verifichi rapporto alla metà almeno dei Giudici del detto Tribunale o della detta Corte; 4. Se a motivo di ricuse o di volontarie astensioni o di altri legittimi impedimenti non possa aversi nel Tribunale o nella Corte Regia un sufficiente numero di Giudici per giudicare; 5. Se le condizioni speciali del luogo ove risiede il Tribunale o la Corte, ovvero l'interesse che all'esito della Causa possa avere tutta o una notabile parte della popolazione, sieno tali da potere esercitare una pericolosa influenza sull'animo dei Giudici. (*Art.* 5.)

7 — Tanto i Giudizii di recusa dei Giudici quanto quelli di remissione delle Cause da un Tribunale ad un altro potranno essere promossi e proseguiti dalle Parti e dal Pubblico Ministero. Nelle Cause civili peraltro il Pubblico Ministero non potrà farlo se non quando figuri in esse come Parte principale. (*Art.* 6.)

8 — Le domande iniziative di detti Giudizii, dovranno esser presentate prima che venga intrapresa la discussione della Causa all'Udienza. E trattandosi di ricusare qualche Giudice d'istruzione, le domande dovranno esser presentate prima che rimanga chiuso il primo Costituto dell'imputato. L'osservanza di questi termini non ha luogo quando i motivi capaci di autorizzare le dette domande siano sopravvenuti posteriormente. (*Art.* 7.)

9 — Le domande anzidette dovranno presentarsi in Cancelleria firmate dalla Parte o da chi ne abbia special mandato per Atto rogato o recognito da Notaro, e dovranno contenere i motivi sui quali si fondano. Se la ricusa investe un Giudice d'istruzione, la domanda potrà esser presentata o fatta anche in voce nel corso del Costituto; Ed il Giudice ricusato dovrà riceverla e registrarla negli Atti, rimettendola quindi

immediatamente al Tribunale di cui fa parte. Nella mancanza di alcune di queste forme le domande suddette si riterranno come non avvenute. (*Art.* 8.)

10 — Sulle domande di ricusa giudicheranno i Tribunali di prima Istanza se trattasi di ricusa data ai Pretori compresi nel loro Circondario; e ne giudicheranno i Tribunali Collegiali avanti ai quali pende la Causa principale nel merito, se trattasi di recusa data ai Giudici e Magistrati facienti parte o addetti ad un Tribunale di prima Istanza o ad una Corte. Se poi la domanda è diretta alla remissione di una Causa da un Tribunale sia Pretoriale sia di prima Istanza o da una Corte Regia ad un altro Tribunale o ad un altra Corte, ne giudicherà nei primi due casi quella Corte Regia nel cui Compartimento è compreso il Tribunale; e nel terzo caso, la Corte Suprema di Cassazione. Ogni qualvolta il Giudizio debba agitarsi avanti la Camera Criminale decidente di una Corte Regia, questa dovrà esser composta di soli cinque Consiglieri. (*Art.* 9.)

11 — Qualora venga ricusato un intiero Tribunale Collegiale, o tal parte di esso che la rimanente non offra il legittimo numero di Giudici, se si tratta di un Tribunale di prima Istanza, dovrà conoscere della ricusa la Corte Regia da cui dipende; e se si tratta di una Corte Regia, ne apparterrà la cognizione alla Corte Suprema di Cassazione; ed ove la ricusa sia trovata ben fondata, si farà luogo alla surroga d' altro Tribunale di prima Istanza, e respettivamente di altra Corte Regia, nel modo stesso che vien disposto nel successivo Art. 17. Che se la ricusa qui sopra contemplata si verifichi rispetto alla Corte di Cassazione, l' affare sarà rassegnato al Principe per la conveniente risoluzione. (*Art.* 10)

12 — I Giudizj di ricusa, e di remissione saranno trattati e risoluti sommariamente in Camera di Consiglio; ma innanzi di proferire Decreto, il Presidente del Tribunale contesterà al Giudice ricusato la domanda della Parte, onde Egli si dichiari

sulla verità dei fatti allegati quando astrattamente si conoscano rilevanti. Se il Giudice concorderà questi fatti e dichiarerà di astenersi dalla Causa non si procederà ulteriormente nel Giudizio di recusa, ma il Tribunale deciderà sulla volontaria astensione. (*Art.* 11.)

13 — Il Ministero Pubblico prenderà le sue Conclusioni in questi Giudizj; ma le Parti non saranno intese in Udienza, e potranno presentare soltanto Memorie scritte quando lo credano opportuno. (*Art.* 12.)

14 — È preservata ai Giudici la facoltà di astenersi volontariamente dal giudicare in una Causa. Dei motivi per ammettere questa volontaria astensione giudicheranno i Tribunali di prima Istanza ciascuno nel proprio Circondario se si tratta di Pretori; e se il Giudice fa parte di un Tribunale Collegiale, ne conoscerà il Collegio al quale appartiene. Se l'astensione di un Pretore è ammessa, il Tribunale designerà un altro Pretore del suo Circondario per farne in quel caso le veci. (*Art.* 13.)

15 — Le domande di recusa o di remissione tostochè saranno state esibite negli Atti, avranno l'effetto di sospendere la procedura finchè non sia stato sulle medesime definitivamente giudicato. La sospensione peraltro non ha luogo quanto agli Atti conservatorj, o d'istruzione che non soffrano dilazione, i quali, nei casi di ricusa parziale di Giudice, saranno dal Tribunale commessi ad un Giudice diverso dal ricusato. (*Art.* 14.)

16 — Contro i Decreti proferiti su tali domande non competerà altro rimedio che quello del ricorso in Cassazione. Tale ricorso dovrà interporsi dentro tre giorni dalla pronnnzia del Decreto, quanto al pubblico Ministero; e dal dì della notificazione del medesimo Decreto, quanto alle Parti. La Corte di Cassazione procederà all'esame della Causa sommariamente, e come è detto nei precedenti articoli 11 e 12; ed emetterà la sua pronunzia nel termine di quindici giorni successivi al ricorso. (*Art.* 15.)

17 — La parte privata succumbente in questi Giudizi, oltre alla condanna nelle spese, soggiacerà ad una multa da cinquanta a dugento lire ad arbitrio del Tribunale, salve le ragioni competenti al Giudice per la riparazione dell' ingiuria e dei danni. (*Art.* 16)

18 — Qualora la domanda di recusa sia ammessa, il Tribunale di prima Istanza del Circondario, se trattasi di recusa di un Pretore, ne surrogherà al medesimo un altro del Circondario stesso; e se trattasi di recusa di Giudici o di Uffiziali facenti parte o addetti ad un Tribunale Collegiale o ad una Corte, i medesimi Tribunale o Corte surrogheranno altro Giudice o altro Uffiziale a quelli stati ricusati. Ma dove sia fatto diritto alla ricusa di un Giudice istruttore, dovranno inoltre dichiararsi nulli tutti gli Atti fatti da esso precedentemente, ad eccezione di quelli concernenti alla prova generica del delitto e ad ogni prova di fatto permanente. Qualora poi sia ammessa la domanda di remissione ad altro Tribunale, se trattasi di remissione ad altro Tribunale Pretoriale o di prima Istanza, la Corte Regia che ha giudicato della domanda, surrogherà un altro Tribunale Pretoriale o di prima Istanza del suo Compartimento; e se trattasi di remissione ad altra Corte Regia, la surroga di questa sarà decretata dalla Corte di Cassazione. (*Art.* 17.)

19 — Oltre i casi indicati nell' articolo 4 la remissione delle Cause da un qualsiasi Tribunale o Corte ad un Tribunale o Corte diversa, può essere domandata ed ordinata anche per motivi interessanti la sicurezza pubblica. Le domande relative non possono peraltro venir promosse che dal Pubblico Ministero; e la sola Corte di Cassazione è competente a giudicarne. Il Pubblico Ministero trasmetterà le sue domande coi Documenti che le corredano al Ministro di Giustizia e Grazia, il quale, presi quelli schiarimenti che crederà opportuni, e semprechè trovi anche Egli espediente la remissione, inoltrerà l' affare alla Corte predetta

perchè vi deliberi. La Corte di Cassazione ove deliberi per la remissione, destinerà l' altro Tribunale o l' altra Corte innanzi a cui dovrà procedersi nella Causa. (*Art.* 18.)

20 — Le disposizioni del presente Decreto saranno applicabili anche ai casi pendenti. (*Art.* 19.)

RISAIE — *Regolamento.*

1 — Volendo Noi eliminare il vuoto che s' incontra nell' Articolo quinto della Legge del 5 Aprile 1842 rispetto alle misure comminate contro coloro i quali contravvenendo agli Articoli 2 e 3. di essa Legge intraprendessero nuove Risaje, o dessero seguito a quelle già intraprese, senza avere prima dal Governo riportata l' autorizzazione, e il permesso: E volendo altresì togliere la cognizione di siffatte trasgressioni allo arbitrio dei Tribunali di Polizia, cui viene rimessa per l' Articolo sesto della prefata Legge; nella temporanea assenza delle Assemblee Legislative; consultato il Consiglio di Stato, e sentito il parere del Consiglio dei Ministri; Sulle proposizioni del Nostro Ministro Segretario di Stato al Dipartimento dell' Interno; Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso (*Decr. del* 1 *Sett.* 1849 *in pr.*)

2 — Ritenuto l' obbligo di demolire a proprie spese le Risaje costrutte, o mantenute in contravvenzione ai precetti stabiliti negli Articoli 2 e 3 della Legge dei 5 Aprile 1842, le altre misure di Buon Governo di che nell' Art. 5 di essa Legge verranno quind' innanzi determinate in una pena pecuniaria, la quale potrà secondo i casi estendersi dalle Lire Trecento alle Lire Duemila da cedere allo Spedale viciniore; (*Art.* 1.)

3 — Di queste trasgressioni conosceranno, e giudicheranno i Tribunali Ordinarj. (*Art.* 2.)

4 — Sua A. I. e R. il Granduca avvisando al modo di portare ad atto la permissione Governativa cui la Legge del 5 Aprile 1842 per i riguardi reclamati a giusta ragione dalla

salubrità e dallo interesse generale ha subordinata la coltivazione del Riso, senza che per questo vengano menomamente avversati i principj della libertà industriale consacrati dallo Art. 6 dello Statuto fondamentale; e riconoscendo quindi l'indeclinabile necessità di formulare un Regolamento che determini delle norme certe e precise allo appoggio delle quali si abbia a domandare, e respettivamente concedere, o negare dal Governo, la permissione di cui si tratta; Consultato l'Avvocato Regio e il Consiglio di Stato, sul parere del Consiglio dei Ministri, con Venerato Dispaccio di oggi stesso ha decretato, che in completazione degli Articoli 1. e 2. della ricordata Legge venga emanato il seguente normale Regolamento. (*Regolam. del* 1 *Sett.* 1849 *in pr.*)

5 — La domanda preventiva alla intrapresa di qualunque operazione preparatoria alla coltivazione del Riso voluta dallo Art. 2 della Legge del 5 Aprile 1842 sarà esibita nella Prefettura del Compartimento, dove si ha in animo di attivare quella coltivazione. (*Art.* 1.)

6 — Questa domanda sarà munita della firma del Richiedente, e conterrà la esatta descrizione e confinazione dei terreni dove intendesi attivare quella coltura. (*Art.* 2.)

7 — Della domanda istessa e suo tenore sarà per quindici giorni continui tenuto affisso uno avviso pubblico alla Prefettura, sotto Prefettura, Cancellería Comunitativa e al Tribunale locale nella cui Giurisdizione si trovino situati i beni. (*Art.* 3.)

8 — Ognuno è ammesso a fare opposizione a quella domanda. Possono altresì farla il sotto-Prefetto, il Gonfaloniere e il Giusdicente locale, i quali dovranno in ogni caso trasmettere al Prefetto l'atto, o processo verbale costatante lo adempimento della formalità prescritta nello antecedente Art. 3. (*Art.* 4.)

9 — Il Prefetto, ricevuta la domanda, ed eseguito che sia il deposito di cui al seguente Art. 13, commetterà gli esami richiesti dallo Art. 2. della prefata Legge a una Commissione

Medico-Agraria composta di quel numero di soggetti che sarà reputato più conveniente nella diversa congruità dei casi. (*Art.* 5.)

10 — La Commissione avrà lo incarico di referire secondo i precetti della scienza e gli ammaestramenti della esperienza se pericoli alla Igiene pubblica possano derivare per la coltivazione del riso nella prescelta località; ed oltre a sfogare quelle istruzioni che Le verranno sempre comunicate, dovrà più specialmente fare gli esami che seguono (*a*) se i terreni sui quali vorrebbesi introdurre la coltura a riso siano per loro natura affatto paludosi; (*b*) Se questi terreni paludosi siano di fondo nero e limaccioso, e vadano soggetti nella stagione estiva a un naturale prosciugamento; (*c*) se siano naturalmente irrigabili con acque pure e correnti senza danno diretto della coltivazione asciutta, dovendo sempre essere negata la facoltà d'introdurre la detta coltura in quei terreni, comunqne paludosi, che non sono irrigabili senza il soccorso di Bottacci, risalti e fontanidi; (*d*) Se i terreni dove sarebbe da introdursi la coltura del riso non siano atti ad alcuna specie di coltura secca; (*e*) Se dalle esalazioni di quei fondi che si vorrebbero coltivare a riso possa pericolare, o restare offesa la salute dei coltivatori e abitanti di quei fondi e la salute altresì degli abitatori delle vicine terre, Castella e Ville, Case e Casolari, e fino a quale estensione di paese. (*Art.* 6.)

11 — La relazione della Commissione sarà ostensibile nella Prefettura ad ogni interessato, il quale potrà richiederne, ed ottenerne autentica spedizione. (*Art.* 7.)

12 — Tanto il Richiedente la permissione di coltivare il riso, quanto ogni altro Interessato, sì in sussidio e sì in opposizione alla Relazione di cui nel precedente Art. 7., ha facoltà di fare, ed esibire tutte quelle osservazioni o verbali o scritte che crederà; potrà altresì, volendo, farsi assistere dagli uomini dell'arte di sua fiducia e da legittimi Mandatari. (*Art.* 8)

13 — Riuniti gli Atti o processi verbali, di cui nello Art. 4., e depositata la Relazione di cui nell' Art. 7., il Prefetto otto giorni dopo la esibizione della Relazione rimetterà l' affare allo esame dei Consiglieri di Prefettura, i quali renderanno nel più breve termine che sia possibile il loro parere; dopo di che il Prefetto rassegnerà al Ministro dell' Interno le sue proposizioni. (*Art.* 9.)

14 — Il Ministro dell' Interno udito nei casi di reclami e discrepanze di opinioni il Consiglio di Stato statuirà sul merito della domanda per via di Decreto. (*Art.* 10.)

15 — Nè i Consiglieri di Prefettura, nè il Prefetto, nè molto meno il Ministro dell' Interno sono nell' obbligo di seguitare le conclusioni della Commissione, la quale ha unicamente uffizio d' instruire lo animo loro. (*Art.* 11.)

16 — I Richiedenti il permesso di coltivare il riso saranno in obbligo di esattamente osservare tutte le condizioni di modo, luogo e tempo che nella concessione fossero prefinite. Incorreranno diversamente nelle comminazioni prescritte agli Articoli 5 e 6 della prefata Legge del 5 Aprile 1842, o di altra qualunque che fosse surrogata a quella. (*Art.* 12.)

17 — Le spese delle verificazioni anderanno sempre a carico dei Richiedenti il permesso, qualunque sia stato l' esito delle domande. E per antistare alle spese medesime i Richiedenti stessi dovranno depositare nella Cassa pubblica locale quella somma di denaro che al Prefetto sembrerà poterle approssimativamente cuoprire, salvo e riservato il diritto di esigere anche col braccio Regio ogni residuo che i Richiedenti rimanessero tuttavia obbligati a pagare attesa la insufficienza del deposito. (*Art.* 13.)

18 — Quando ai termini dello Art. 4 della più volte rammentata Legge facciasi luogo a revocare il permesso già rilasciato di coltivare il riso, sarà la revoca preceduta dalle verificazioni istesse che furono fatte per accordare il permesso, e da commettersi o alle istanze dei terzi, o *ex officio* e a cura

del Prefetto. E quando le istanze dei terzi sieno trovate inattendibili dovranno essi pagare le spese di quelle verificazioni. (*Art.* 14.)

RIUNIONI POLITICHE — *V.* Associazioni Politiche.

ROMA E TOSCANA — *Convenzioni Diplomatiche di reciprocanza relative al Commercio e Navigazione.*

1 — Il sottoscritto, Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana, avendo ricevuto dal Ministero di S. Santita' il Sommo Pontefice l'assicurazione che nessun diritto di navigazione o di dogana, nè alcun dazio speciale, è imposto o esatto nei porti dello Stato pontificio a carico dei bastimenti che navigano sotto bandiera toscana, senza che lo sia ugualmente a carico dei bastimenti che navigano sotto bandiera pontificia, dichiara col presente Atto, in virtù dell'autorizzazione che glie ne è stata conferita dall'Augusto suo Sovrano: (*Notif. dei* 29|*Apr.* 1851 *in pr.*)

2 — Che i bastimenti pontificj i quali approdino nei porti del Granducato di Toscana, o in quelli delle isole che ne dipendono, saranno trattati al loro arrivo, durante la loro permanenza e al loro egresso, sullo stesso piede dei bastimenti nazionali per riguardo ai diritti di porto e di navigazione, come sarebbero i diritti di tonnellaggio, di fanali, di pilotaggio, d'ancoraggio, di quarantina, non meno che per rapporto all'onorario dei pubblici funzionarj, e a tutte le tasse o imposizioni di qualsiasi specie o denominazione percette in nome o a vantaggio del Governo, delle Autorità locali, o di qualsivoglia Stabilimento particolare, sia che i detti bastimenti arrivino o partano a vuoto, sia che importino o esportino mercanzie. (*Art.* 1.)

3 — Che i bastimenti pontificj potranno introdurre nei porti del Granducato di Toscana, come pure esportarne, depositarvi od immagazzinarvi, ogni specie di merci ed oggetti di commercio, di qualunque provenienza essi sieno, la cui importazione ed esportazione siano legalmente permesse in Toscana, senza esser tenuti a pagare diritti di dogana o imposizioni di qualsivoglia specie o denominazione diverse o più elevate di quelle che sarebbero pagate per quelle medesime merci o prodotti se fossero importati od esportati da bastimenti nazionali. (*Art.* 2.)

4 — Che i bastimenti pontificj saranno nei porti toscani parificati ai bastimenti nazionali quanto ai premj e restituzioni di diritti o altri qualsiansi vantaggi che sono di già accordati, o che potrebbero esserlo nell'avvenire, tanto alla importazione che alla esportazione. (*Art.* 3.)

5 — Che le stipulazioni contenute negli Articoli precedenti saranno applicabili, in tutta la loro estensione, al bastimenti pontificj ed ai loro carichi, sia che i detti bastimenti procedano dai porti dello Stato pontificio o da quelli di qualunque altro estero paese, sia che partano direttamente per gli Stati della Chiesa, o per qualunque altro paese; talmentechè, pei diritti di navigazione e di dogana non sarà fatta, tanto nella navigazione diretta quanto nella indiretta, distinzione alcuna fra i bastimenti delle due Parti contraenti. (*Art.* 4.)

6 — Che queste medesime stipulazioni non si estendono peraltro alla navigazione delle coste, ossia *cabotaggio*, per rapporto alla quale rimarrà in vigore il disposto dalle tariffe del Granducato, e i bastimenti che navigano sotto bandiera pontificia non potranno pretendere al trattamento privilegiato di cui godano o possano godere in seguito i bastimenti nazionali impiegati nella navigazione di sopra citata, che le alte Parti contraenti riservano esclusivamente pei proprj sudditi. (*Art.* 5.)

7 — Che ogni bastimento pontificio il quale sia costretto o da tempeste o da altro accidente a cercar refugio in un porto

della Toscana, sarà ivi trattato sotto ogni rapporto come un bastimento nazionale che si trovasse nello stesso frangente, bene inteso però che le cause che avranno dato luogo all'approdo forzato siano reali ed evidenti; che il bastimento non eseguisca alcuna operazione di commercio, caricando o scaricando mercanzie, e che non prolunghi la sua permanenza nel porto al di là del tempo reso neceosario dalle cause che lo avranno costretto ad approdarvi; che lo scarico o il ricarico motivati dai lavori di restauro del bastimento, o dal bisogno di provvedere alla sussistenza dell'equipaggio, non saranno considerati come operazioni di commercio; che se peraltro il padrone di un dato bastimento si trovasse nella necessità di disfarsi di una parte delle sue merci per supplire alle proprie spese, egli sarà tenuto ad uniformarsi agli ordini ed alle tariffe veglianti nel luogo ove avrà approdato. (*Art.* 6.)

8 — Che, posto il caso che un bastimento pontificio facesse naufragio, colasse a fondo o soffrisse qualche altro danno sulle coste della Toscana, questo bastimento e tutte le persone che trovinsi a bordo riceveranno il medesimo soccorso e la medesima protezione di cui godono in simil caso i bastimenti toscani; e il bastimenlo naufragato, le merci o altri effetti che esso possa contenere, o il loro prodotto se tali oggetti siano già stati venduti, saranno restituiti ai loro proprietarj, o ai loro aventi causa, purchè si presentino entro lo spazio di un anno dopo il naufragio, pagando un diritto di recupero uguale a quello che sarebbe corrisposto nel caso identico da un bastimento nazionale. Le merci recuperate non pagheranno alcun altro diritto, a meno che non siano ammesse al consumo; (*Art.* 7.)

9 — Finalmente che le disposizioni rammentate di sopra, fondate sull'assicurazione di una perfetta reciprocità in favore della navigazione e del commercio dei bastimenti toscani nei porti dello Stato pontificio, cominceranno ad essere in vigore da questo medesimo giorno, e saranno osservate e resteranno

obbligatorie per lo spazio di dieci anni, e trascorso questo termine per dodici mesi dopo che l'uno o l'altro dei due Governi avrà manifestato la intenzione di farne cessare l'effetto. La presente Dichiarazione, destinata a cambiarsi con una Dichiarazione simile per parte del Ministero di Sua Santità il Sommo Pontefice, terrà luogo di un Trattato formale, e le stipulazioni che essa racchiude ne avranno la medesima forza e valore. (*Art.* 8.)

ROMA E TOSCANA — *Convenzione doganale per reprimere il contrabbando.*

1 — Avendo veduto ed esaminato la Convenzione doganale che all'effetto di reprimere il Contrabbando sulle frontiere della Toscana e degli Stati Pontificj, e con lo scopo altresì di accordare nuove facilitazioni all'industria e al commercio, è stata stipulata in Roma il 29 Novembre ultimo decorso fra il Cardinale Giacomo Antonelli, Diacono di Sant'Agata alla Suburra, Pro-Segretario di Stato di S. Santità, munito dei Pieni poteri della Santità Sua, ed il Marchese Scipione Bargagli, Cavaliere dell'Ordine Insigne e militare di Santo Stefano Papa e Martire, Cavaliere Gran-Croce dell'Ordine del merito sotto il titolo di San Giuseppe, e di quello Pontificio di San Gregorio Magno, Commendatore dell'altro Imperiale russo di Sant'Anna, Cavaliere dell'Ordine Reale dell'Aquila rossa di Prussia, Consigliere intimo attuale di Stato, Finanze e Guerra, e Nostro Ministro Residente presso la Santa Sede, munito dei Nostri pieni poteri, la qual Convenzione è del tenore seguente: In nome della SS. Trinità, il Sommo Pontefice Pio IX e S. A. I. e R. l'Arciduca Leopoldo II Granduca di Toscana essendo concordemente venuti nella determinazione di stipulare una Convenzione diretta alla repressione del Contrabbando in ambedue gli Stati, non che a promuoverne a vicenda il commercio, hanno nominato rispettivamente loro Ple-

nipotenziarj, Sua Santità l'Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Giacomo Antonelli, Diacono di S. Agata alla Suburra, Suo Pro-Segretario di Stato ec. e S. A. I. e R. Sua Eccellenza il Signor Marchese Scipione Bargagli, Cavaliere dell' Ordine insigne e militare di Santo Stefano Papa e Martire, Cavaliere Gran-Croce dell' Ordine del merito sotto il titolo di San Giuseppe, e di quello Pontificio di San Gregorio Magno, Commendatore dell' altro Imperiale russo di Sant' Anna, Cavaliere dell' Ordine Reale dell' Aquila rossa di Prussia, Consigliere intimo attuale di Stato, Finanze e Guerra, Suo Ministro Residente presso la Santa Sede, i quali, premesso il cambio delle rispettive Plenipotenze in buona e debita forma, sono convenuti negli Articoli seguenti: (*Convenz. dei* 29 *Novembre* 1850 *in pr.*)

2 — La Toscana chiude al transito le Dogane di Galeata dirimpetto a quella Pontificia di Meldola, quella di Susinana sulla via d' Imola, e le altre di Monterchi, di Chiusi e di Pitigliano sulla frontiera con i territorj respettivamente di Città di Castello, di Città della Pieve e di Orvieto. (*Art.* 1.)

3 — Resteranno quindi aperte allo sfogo delle Bullette di transito sulla frontiera pontificia le Dogane toscane di San Luca a Pavana sulla strada bolognese per la Porretta, delle Filigare sulla strada Regia da Firenze a Bologna, di Popolano sulla strada faentina, di Terra del Sole sulla strada forlivese, di Terontola sulla strada fra Arezzo e Perugia, di San Sepolcro sulle strade di Urbino e di Città di Castello, di Radicofani sulla strada regia romana per Siena, e del Chiarone sulla strada maremmana che conduce a Civitavecchia. (*Art.* 2.)

4 — Il Governo Pontificio mantiene aperte al transito le Dogane situate sul suo territorio dirimpetto alle Dogane toscane sopra nominate, che già sieno a ciò autorizzate, o ve le abiliterà occorrendo; e ciò specialmente per la Dogana di Cospaja posta di fronte a quella di Borgo San Sepolcro, l' altra di Montalto di contro alla Dogana toscana del Chiarone, e

quella finalmente presso la Porretta di faccia alla Dogana toscana di San Luca a Pavana. (*Art.* 3.)

5 — Per tutto il tempo in cui avrà vita la presente Convenzione, nessuna delle Dogane dei due Stati aperte al transito potrà esser chiusa, se non se di comune accordo fra le Parti contraenti. (*Art.* 4.)

6 — Ugualmente per tutto il tempo in cui avrà vigore la presente Convenzione, i due Governi contraenti non potranno negare il transito per il respettivo loro Stato a qualunque siasi genere procedente dall' altro o diretto a destinazione del medesimo, sotto le cautele che verranno in seguito indicate, e salvo le eccezioni che appresso, cioè: Rimane sospeso, nonostante la regola generale soprascritta, il transito dei generi di privativa regale, fino a che fra le due Parti contraenti non saranno di comune accordo stabilite le condizioni speciali alle quali debba il transito stesso esser vincolato. — Ugualmente non s' intende con la regola stessa indotta per ora alcuna innovazione alle discipline per le quali è nello Stato Pontificio vietato il transito di libri, stampe o altri oggetti d' arte, in quei casi nei quali l' introduzione dei generi stessi sia vietata. Del pari s' intendono comprese le armi nel suddetto divieto di transito. (*Art.* 5.)

7 — A contare dal 1 Gennajo 1851, seguito il cambio delle Ratifiche della presente Convenzione, le spedizioni di transito delle mercanzie e generi esteri emesse da alcuna delle Dogane di ciascuno dei due Dominj a ciò autorizzate, non dovranno più ritenersi come debitamente sfogate mediante la sola presentazione delle merci e generi istessi alla Dogana di frontiera dello Stato che ha accordato il transito, e mediante l' apposizione del « Trasse o Discarico » fatta dagl' Impiegati di quest' ultima Dogana alla Bulletta rispettiva, ma l' intestatario ed il conduttore avranno l' obbligo di giustificare l' effettuata introduzione delle merci e generi predetti nello Stato cui la spedizione è diretta, col mezzo dell' esibizione di un respon-

sale rilasciato nei modi e nelle forme che saranno appresso definite. (*Art.* 6.)

8 — Il Responsale consisterà in un Certificato da staccarsi da un Bollettario a madre e figlia, e a parità della Bulletta di transito, indicherà la qualità delle merci, il peso dei singoli colli, i segni e marche che li distinguono, ed il giorno nel quale sono arrivati al loro destino. Tutte le volte che le merci spedite con Bulletta di transito dovranno far capo ad una Città ove esista una Dogana principale granducale, o sivvero una delle Dogane di circondario denominate Regolatarie nello Stato Pontificio, il rilascio del Responsale si farà immediatamente all' arrivo e verificazione in regola dei colli, dal Ministro delle Dogane medesime, alle quali saranno con Manifesto d' accompagno della Dogana di frontiera dirette le merci descritte nella Bulletta di transito dello Stato mittente, mantenute nella loro integrità le caratteristiche esterne apposte dall' Uffizio d' onde è partita la spedizione. Quando all' opposto le merci fossero destinate al consumo delle popolazioni prossime al confine dello Stato al quale sono dirette, potrà ammettersi il Responsale della Dogana di frontiera per la quale le merci stesse siensi in quello Stato introdotte. In ogni modo peraltro il rilascio del Responsale dovrà esser sempre gratuito, e senza alcuno aggravio per il commercio. (*Art.* 7.)

9 — Il Responsale dovrà a cura degli interessati esser presentato alla Dogana che ha emessa la spedizione di transito dentro il termine in quella prefinito, e che potrà esser discretamente regolato con equitativo riguardo alle distanze ed alle stagioni. (*Art.* 8.)

10 — In difetto dell' esibizione, entro il termine prefisso, dell' enunciato documento, e nonostante la produzione che fosse pur fatta della merce alla Dogana di egresso dello Stato emittente, le condizioni della spedizione di transito si riterranno come inadempite, e l' intestatario ed il conduttore andranno soggetti al pagamento di quelle gabelle e penali che

per non sfogata spedizione di transito loro infliggono le Leggi ed i Regolamenti doganali dello Stato respettivo. (*Art.* 9.)

11 — Le spedizioni di transito dovranno fare esplicita menzione degli obblighi che si assumono dall'intestatario. Rimane per altro inteso che per il rilascio delle spedizioni medesime non sarà di regola necessario un deposito o altra special garanzia, tenuto conto della cognita solventezza degli intestatarj, e ritenuto per massima che non sarà rilasciata una seconda spedizione a qualunque soggetto che, querelato o condannato per trasgressione relativa, non abbia precedentemente depositato o respettivamente soddisfatto l'importare delle gabelle e penali alle quali sia o possa essere per la prima trasgressione condannato. (*Art.* 10.)

12 — Colla veduta di accordare sempre nuove facilità alle comunicazioni ed al commercio fra i due Stati, il Governo Pontificio conviene di ridurre la percezione del dazio, o diritto di pedaggio o barriera sullo stradale che conduce alle Dogane aperte al transito verso la Toscana, e così all'ingresso come all'egresso, alla misura medesima del diritto di pedaggio che si percipe nel Granducato per conto ed interesse del Governo, cioè: di Lire 1. 6. 8 toscane per ciascun cavallo o mulo attaccato a legni provvisti di molle, e di Soldi 13. 4 ossia un Paolo di moneta toscana, per ciascun cavallo o mulo attaccato a legni senza molle, carro, barroccio ec. E correspettivamente il Governo Toscano s'impegna a non aumentare per tutta la durata della presente Convenzione le misure del dazio di pedaggio surriferito, ed ora esistente per conto della Real Finanza sulli stradali che conducono alle Dogane toscane aperte al transito sulla frontiera pontificia, senz'alterazione peraltro del diritto percetto sulla strada della Porretta dalla Società costruttrice sulla strada medesima, ai termini della relativa concessione. (*Art.* 11.)

13 — Con lo spirito medesimo di agevolare il commercio fra i due Stati, il Governo pontificio s'impegna a non perci-

pere, per tutto il tempo in cui sarà in vigore la presente Convenzione, sulle merci procedenti dalla Toscana altro diritto di transito che quello fisso di bajocchi cinque ogni cento libbre lorde, qualunque sia la distanza che le merci stesse potranno percorrere nel territorio dei suoi Stati. (*Art.* 12.)

14 — In ambedue gli Stati continuerà ad essere in vigore il sistema che vieta i Magazzini di Deposito alle Dogane di frontiera. (*Art.* 13.)

15 — La presente Convenzione comincerà ad avere effetto il primo di Gennajo milleottocentocinquantuno, ed avrà vita per lo spazio di anni cinque decorrendi dal giorno medesimo. Ma quando non fosse disdetta da una delle due parti contraenti sei mesi prima della spirazione del quinquennio, s'intenderà allora prorogata di biennio in biennio, ferma stante sempre la preventiva disdetta da farsi sei mesi prima del termine indicato. (*Art.* 14.)

16 — Convengono nulladimeno le due Parti contraenti che se anche prima della scadenza del quinquennio al quale è circoscritta la durata della presente Convenzione, l'andamento ordinario e attuale del Commercio di transito fra i due Stati venisse a rimanere alterato, sia per l'attuazione di nuove Strade ferrate, sia per altre sostanziali innovazioni, sarà luogo fra le Parti medesime ad intendersi per combinare di comune accordo quelle modificazioni o cambiamenti che le sopravvenute circostanze potessero aver reso necessario d'indurre alla Convenzione predetta. (*Art.* 15.)

17 — La presente Convenzione sarà ratificata, e le Ratifiche saranno cambiate in Roma nel termine di un mese, o più presto se sarà possibile. (*Art.* 16.)

18 — Abbiamo approvata ed approviamo in tutte le sue parti la surriferita Convenzione, dichiarando di accettarla, ratificarla e confermarla, e promettendo che sarà dal canto Nostro inviolabilmente eseguita. In fede di che, abbiamo firmato di Nostro proprio pugno il presente Atto, controfirmato dal Presidente

del Nostro Consiglio dei Ministri, e munito del gran Sigillo delle Nostre Armi. (*Art. fin.*)

S

SALE — *Disposizioni diverse.*

1 — A contare dal primo Gennajo prossimo 1851 o posteriormente a detta epoca dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto il prezzo del Sal bianco che continuerà ad essere l'unica qualità permessa in tutto il Gran-Ducato, escluse le Isole, viene determinato a quattrini dodici per ogni libbra non compresa la Tassa di Beneficenza. (*Decr. dei* 24 *Dicembre* 1850 *Art.* 4.)

2 — Il Sale marino di Portoferrajo di cui a norma dell'Art. 13 del Sovrano Decreto de' 4 Febbrajo 1850 resta permesso l'uso per i Bagni, per le Salate delle Carni e per la ricondizionatura del Pesce, non può essere venduto liberamente al Pubblico, ma deve soltanto continuare ad essere rilasciato dai RR. Magazzini dell'Azienda del Sale nei casi, colle forme, e sotto le cautele prescritte dalle Leggi ed Ordini veglianti. (*Decr. dei* 14 *Gennajo* 1851 *Art.* 1.)

3 — Il prezzo di tale vendita dovendo corrispondere esattamente a quello della vendita del Sale bianco, resta determinato in quattrini dodici la libbra, non compresa la Tassa di Beneficenza. (*Art.* 2.)

4 — Riman fermo lo spaccio del Sal marino che in ordine all'Art. 16 della Notificazione de' 16 Settembre 1815 si fa dai Magazzini Littoranei per le Salate del Pesce al prezzo di grazia di Lire 30 il migliajo, alle Persone colle forme e sotto le cautele prescritte dalle Leggi ed Ordini vigenti. (*Art.* 3.)

5 — Il prezzo del sale in grosi per uso dei Bagni è mantenuto in soldi uno, e denari otto per libbra. (*Decr. dei* 4 *Febbrajo* 1850 *Art.* 14.)

SARDEGNA E TOSCANA — *Convenzioni diplomatiche addizionali di Commercio e navigazione.*

1 — Sua A. I. e R. il Granduca di Toscana e sua Maestà il Re di Sardegna, nella mira di promuovere le relazioni commerciali fra i Loro Stati, erano addì cinque Giugno dell'anno 1847 addivenuti fra Loro ad un apposito Trattato di commercio, contenente varie disposizioni dirette allo scopo di un comune vantaggio per i sudditi Loro rispettivi. Coll' articolo X di quell' accordo il Re di Sardegna si era peraltro riservato a favore della sua bandiera i diritti differenziali stabiliti nei Suoi porti sni cereali, olio d' oliva e vini trasportati direttamente dal Mar Nero, dai porti dell' Adriatico, e dal Mediterraneo fino al Capo Trafalgar; e per reciprocità il Granduca di Toscana erasi riservato dal canto Suo la facoltà di fissarne, quando Gli piacesse, dei corrispondenti sui medesimi generi nei proprj Dominj a carico del commercio Sardo. Desiderando adesso i due Sovrani che tale accordo riceva quella maggiore estensione di cui può essere suscettibile in conformità delle vedute dalle quali ebbe origine, e ben ponderata la specialità dei rapporti del commercio marittimo dei Loro Siati, hanno dovuto riconoscere la utilità e la convenienza di toglier di mezzo qualsiasi incaglio che tuttora rimanga sussistente alla bandiera d' uno dei due Paesi per la introduzione nei porti dell' altro di qualunque genere o prodotto, e specialmente di quelli che col precitato articolo X restarono temporariamente esclusi da una assoluta parità di trattamento. E perciò S. A. I. e R. il Granduca di Toscana e S. M. il Re di Sardegna, volendo ora mandare ad effetto queste Loro risoluzioni, hanno di pieno accordo determinato di abolire il disposto dell' anzidetto articolo X, ed hanno a questo fine nominato per Loro speciale Plenipotenziario, S. A. I. e R. il Granduca di Toscana il Commendatore Giulio Martini, Cavaliere dell' insigne militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, Commendatore

dell' Ordine del merito sotto il titolo di San Giuseppe, di quello sacro militare del Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna e dell' altro Imperiale russo di Sant' Anna di seconda classe, Cavaliere dell' Ordine francese della Legione d' onore, decorato dell' Ordine Piano di prima classe e di quello lucchese di San Lodovico di seconda classe, Ciamberlano della prefata A. S. I. e R. e Suo Ministro Residente presso la Real Corte di Sardegna, e S. M. il Re di Sardegna il Cavaliere Luigi Federico Menabrea, Cavaliere del sacro militare Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Colonnello del Genio militare e Primo Uffiziale nel Ministero per gli Affari esteri; I quali dopo essersi comunicati i rispettivi loro Pienipoteri, ed aver quelli trovati in buona e debita forma, ban convenuto quanto segue: (*Convenz. dei 24 Sett., ratif. li* 8 *Ottobre* 1849 *in pr.*)

2 — L' Articolo X del Trattato del cinque Giugno 1847 fra la Corte di Toscana e quella di Sardegna, il qnale contiene la riserva a favore della rispettiva bandiera nazionale di diritti differenziali sui cereali, olio d' oliva e vini trasportati direttamente dal Mar Nero, dai porti dell' Adriatico, e dal Mediterraneo fino al Capo Trafalgar, resta in forza della presente Convenzione pienamente abolito. (*Art.* 1.)

3 — Per effetto di tale abolizione la bandiera toscana nei porti dei Dominj di S. M. il Re di Sardegna, e viceversa la sarda in quelli di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana, appena la presente Convenzione abbia ricevute le necessarie sanzioni, godranno di una perfetta parità di trattamento con la bandiera nazionale, anche per i generi esclusi mediante il citato Trattato del 1847. (*Art.* 2.)

4 — Nulla è nel rimanente innovato al suddetto Trattato del cinque Giugno 1847, le cui disposizioni continueranno ad essere nella piena loro attività. (*Art.* 3.)

5 — La presente Convenzione, che sarà ratificata fra quattro settimane, e più presto se si potrà, rimarrà in vigore a tutto il trenta Giugno milleottocentocinquantasette, cioè a

dire per il termine prefisso dalle due Corti alla durata del precedente Trattato del 5 Giugno 1847, del quale s' intende che debba riguardarsi come parte integrante, dimodochè per la disdetta o la continuazione di essa nel tempo a detta epoca successivo dovranno seguirsi, come se fossero qui testualmente ripetute, le norme stabilite all'Articolo XIII del predetto Trattato. In fede di che, i Plenipotenziarj l'hanno munita della loro firma, apponendovi il sigillo delle loro Armi. (*Art.* 4.)

6 — Abbiamo approvato ed approviamo la suddetta Convenzione in tutte e singole le disposizioni che vi si contengono, dichiarando tanto per Noi che per i Nostri Eredi e Successori, che essa è accettata, ratificata e confermata, siccome con le presenti firmate di Nostra mano l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, con promessa di osservarla e di farla osservare inviolabilmente senza mai contravvenirvi, nè permettere che vi sia contravvenuto direttamente o indirettamente. In fede di che, abbiamo fatto apporre alle presenti il Nostro Sigillo Granducate. (*Art. fin.*)

SARDEGNA e TOSCANA — *Convenzione Postale, e Tariffe.*

1 — Vista ed esaminata la Convenzione che allo scopo di migliorare il servizio delle corrispondenze tra la Toscana e la Sardegna è stata conclusa in Firenze il 28 Aprile ultimo tra il Senatore Don Andrea dei Principi Corsini, Duca di Casigliano, Cavaliere del sacro insigne militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, Grancroce dell'Ordine imperiale austriaco di Leopoldo, Gran Cordone di quello reale di San Gennaro di Napoli, Grancroce decorato del Gran Cordone del sacro militare Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Grancroce del reale e distinto Ordine spagnuolo di Carlo III, di quello di San Gregorio Magno della Santa Sede e dell'altro nazionale francese della Legione d'onore, Cavaliere dell'Ordine pontificio di Cristo, Grancroce dell'altro parmense di S. Lodovico, Nostro Ciamberlano e Ministro Segretario di Stato

pel Dipartimento degli Affari esteri, munito di Nostri pieni poteri, ed il Marchese Salvatore Pes di Villamarina, Commendatore del sacro militare Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Colonnello di Cavalleria, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Sardegna in Toscana, munito di pieni poteri della prefata Maestà Sua, la qual Convenzione è del tenore che segue: S. A. I. e R. Leopoldo II, Granduca di Toscana ec. e S. M. Vittorio Emanuelle II, Re di Sardegna ec. Ugualmente animati dal desiderio di viepiù ristringere i legami che uniscono i due Paesi, e di migliorare mediante una nuova Convenzione il servizio delle corrispondenze tra la Toscana e lo Stato Sardo, hanno nominato per loro Plenipotenziarj, S. A. I. e R. il Granduca di Toscana, il Senatore Don Andrea dei Principi Corsini, Duca di Casigliano, Cavaliere del sacro insigne militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, Gran croce dell'Ordine imperiale austriaco di Leopoldo, Gran Cordone di quello reale di S. Gennaro di Napoli, Gran croce decorato del Gran Cordone del sacro militare Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Gran croce del reale e distinto Ordine spagnuolo di Carlo III, di quello di S. Gregorio Magno della Santa Sede e dell'altro nazionale francese della Legione d'onore, Cavaliere dell'Ordine pontificio di Cristo, Gran croce dell'altro parmense di San Lodovico, Ciamberlano della prefata I. e R. A. S. e Suo Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri, e S. M. il Re di Sardegna, il Marchese Salvatore Pes di Villamarina, Commendatore del sacro militare Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Colonnello di Cavalleria, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in Toscana; I quali dopo essersi cambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sui seguenti Articoli: (*Decr. dei* 16 *Giugno* 1852 *in pr.*)

2 — Vi sarà un cambio periodico di pieghi tra l'Amministrazione delle Poste di Toscana e quella di Sardegna per le

lettere, i giornali e le stampe d'ogni genere, tanto nascenti nei rispettivi Stati, che originarie o con indirizzo di altri Stati ai quali esse servono o possono servire di mediatrici. (*Art.* 1.)

3 — Questo cambio si farà per via di terra coi mezzi attuali; ma i due Governi, ora per quando la prolungazione o il compimento delle linee ferrate che sono in costruzione nei due paesi lo dimostreranno opportuno, si riservano ad esaminare e concordare come meglio convenga di stabilire un servizio comune pel trasporto dei pieghi postali tra Lucca e Genova, il quale abbia la massima possibile celerità sui respettivi territorj. L'Amministrazione Sarda provvederà a questo servizio, e rimetterà a quella Toscana un duplicato del relativo contratto. La spesa resultante sarà pagata in proporzione della percorrenza sui respettivi territorj, dividendosi per metà quella del territorio estense intermedio. (*Art.* 2.)

4 — Oltre il cambio suddetto per la via di terra, potranno anche le due Amministrazioni spedirsi reciprocamente lettere, giornali e stampe d'ogni genere, originarie del respettivo Stato, per la via di mare, giovandosi di tutti i piroscafi naviganti tra il porto di Livorno e quello di Genova. (*Art.* 3.)

5 — Il diritto di porto del quale dovranno reciprocamente tenersi conto le due Amministrazioni sulle lettere ordinarie che si cambieranno tra loro, tanto per via di terra che per via di mare, si calcolerà lettera per lettera secondo la seguente progressione: sarà considerata come lettera semplice quella che non eccederà il peso di sette grammi e mezzo: le lettere pesanti da sette grammi e mezzo a quindici grammi pagheranno due volte il porto della lettera semplice: da quindici a ventidue grammi e mezzo tre volte, e così di seguito, aggiungendo sempre da sette grammi e mezzo in sette grammi e mezzo il porto di una lettera semplice. (*Art.* 4.)

6 — Chi vorrà spedir lettere o dalla Toscana negli Stati Sardi, o dagli Stati Sardi in Toscana, potrà o pagarne esso

il porto fino al destino, o lasciarlo a carico del suo corrispondente. (*Art.* 5.)

7 — La tassa delle lettere ordinarie dirette dalla Toscana negli Stati Sardi, o dagli Stati Sardi in Toscana (eccetto quelle indicate nei due articoli seguenti) sarà di centesimi quaranta per ogni porto semplice. Questa verrà divisa tra le due Amministrazioni nella proporzione di tre ottavi in favore delle Poste Toscane, e di cinque ottavi in favore di quelle Sarde. (*Art.* 6.)

8 — Le lettere ordinarie dirette da uno dei due Stati all'altro per via di mare saranno sottoposte, oltre al diritto di che all'articolo precedente, ad un altro diritto pel trasporto marittimo di dieci centesimi per porto semplice, il quale anderà a profitto dell'Amministrazione che avrà sostenuto le spese del trasporto suddetto. (*Art.* 7.)

9 — I quaranta centesimi fissati dall'Art. 6 verranno ridotti a venti per le lettere cambiate tra due Uffizj di Posta non distanti l'uno dall'altro più di 30 chilometri in linea retta. Questo porto di venti centesimi verrà diviso per metà tra le due Amministrazioni postali Toscana e Sarda. (*Art.* 8.)

10 — I campioni di merci saranno trattati come le lettere ordinarie. (*Art.* 9.)

11 — I fogli di stampa di qualunque genere, originarj della Toscana per gli Stati Sardi, o degli Stati Sardi per la Toscana, dovranno sempre esser francati fino al destino, e saranno sottoposti ad una tassa di cinque centesimi per ogni pieghetto sotto fascia portante un indirizzo particolare che non ecceda il peso di quarantacinque grammi. Da quarantacinque grammi a novanta pagherà il doppio, da novanta a centotrentacinque il triplo, e così di seguito. (*Art.* 10.)

12 — La tassa percetta in forza dell'articolo precedente sulle stampe di qualunque genere sarà divisa nella proporzione di due quinti per le Poste Toscane, e di tre quinti per le Poste Sarde. (*Art.* 11.)

13 — Pei fogli di stampa trasportati per via di mare la tassa sarà doppia di quella indicata dall' Art. 10, e la metà di essa sarà a profitto dell' Amministrazione che avrà dovuto provvedere alle spese del trasporto marittimo. (*Art.* 12.)

14 — I fogli di stampa saranno sottoposti alla medesima tassa fissata per le lettere qualora non siano stati francati, fossero impostati sotto fascia eccedente in larghezza il terzo della superficie del piego, o contenessero alcun che di scritto oltre l' indirizzo, la data e la firma. (*Art.* 19.)

15 — S' intende che le Amministrazioni postali dei due Paesi si riservano il diritto di non effettuare sul proprio territorio il trasporto e la distribuzione di quelle stampe, a riguardo delle quali non fosse stato adempito alle leggi, ordini e decreti che regolano le condizioni della loro pubblicazione e circolazione tanto in Toscana che in Sardegna. (*Art.* 14.)

16 — Rimane convenuto tra le due Parti contraenti che le lettere, i giornali, le gazzette ed altre opere periodiche che l' Amministrazione delle Poste di Toscana e l' Amministrazione delle Poste di Sardegna si rimetteranno scambievolmente franche fino al destino, conforme alle disposizioni della presente Convenzione, non potranno per qualunque siasi titolo esser gravate nel paese di destinazione d' una tassa o altro qualunque diritto a carico dei destinatarj (*Art.* 15.)

17 — Le corrispondenze esclusivamente di servizio governativo, originarie della Toscana per la Sardegna, o viceversa, spedite da un' Autorità godente la franchigia postale ad un' Autorità dell' altro Stato, saranno rimesse franche. Qualora l' Autorità cui fossero dirette, secondo le leggi del paese non godesse franchigia, le corrispondenze medesime verranno gravate dall' Ufizio di destinazione della sola tassa territoriale. Queste corrispondenze dovranno sempre portare sulla soprascritta l' indicazione dell' Autorità mittente. (*Art.* 16.)

18 — Le corrispondenze originarie tanto degli Stati Sardi che dei paesi al di là, spedite sciolte per la via della Toscana negli Stati Pontificj e Siciliani, e viceversa le corrispondenze originarie degli Stati Pontificj e Siciliani, spedite sciolte negli Stati Sardi e paesi al di là, saranno da ambe le parti ricevute e inoltrate alle condizioni notate nel quadro A annesso alla presente. (*Art.* 17.)

19 — Le corrispondenze originarie della Toscana, spedite sciolte per la via della Sardegna a tutti gli Stati al di là di essa, le corrispondenze originarie degli Stati medesimi per la Toscana, saranno da ambe le parti ricevute e inoltrate alle condizioni notate nel quadro B annesso alla presente Convenzione. (*Art.* 18.)

20 — Resta fissato che, qualora le Convenzioni che regolano i rapporti postali della Toscana e della Sardegna cogli Stati descritti nei quadri A e B venissero modificate in quella parte che ha relazione colle condizioni fissate pel cambio delle corrispondenze trasmesse per la via della Toscana o della Sardegna, queste modificazioni potranno di pieno diritto essere applicate alle corrispondenze medesime. (*Art.* 19.)

21 — Il Governo Toscano promette interporre i suoi buoni ufficj presso quello Pontificio, acciocchè al più presto possibile le corrispondenze originarie degli Stati Pontifici e Siciliani possano essere trattate secondo i principj stabiliti nella presente Convenzione. (*Art.* 20.)

22 — Potranno esser cambiate tra l'Amministrazione delle Poste Toscane e l'Amministrazione delle Poste Sarde lettere assicurate, tanto originarie della Toscana e dei paesi ai quali essa serve o potrebbe servire di mediatrice per la Sardegna ed oltre, che originarie della Sardegna e dei paesi ai quali essa serve o potrebbe servire di mediatrice per la Toscana ed oltre. (*Art.* 21.)

23 — Il porto delle lettere assicurate sarà doppio di quello delle lettere ordinarie, e dovrà essere pagato anticipatamente

fino al destino. Non potranno assicurarsi lettere dirette a paesi pei quali la facoltà di francare fino al destino non fosse ammessa. (*Art.* 22.)

24 — Nel caso che una lettera assicurata andasse perduta, l'Amministrazione snl territorio della quale ciò fosse accaduto dovrà sborsare, appena provato il fatto, al mittente o al destinatario, a titolo di compenso, lire cinquanta italiane. Non si ammetteranno peraltro tali reclami, e le due Amministrazioni non s'intenderanno obbligate al pagamento del compenso suddetto, quando siano scorsi sei mesi dal giorno della impostazione della lettera o piego assicnrato. (*Art.* 23.)

25 — Il Governo di S. M. il Re di Sardegna si obbliga di accordare al Governo Granducale il transito in pieghi chiusi sul proprio territorio alle corrispondenze originarie della Toscana ed oltre per i paesi ai quali la Sardegna serve o potrebbe servire di mediatrice, e reciprocamente delle corrispondenze di questi paesi per la Toscana e per gli Stati ai quali la Toscana serve o potrebbe servire di mediatrice. L'Amministrazione delle Poste Toscane pagherà a quella delle Poste Sarde per ogni chilometro in linea retta dal punto d'ingresso sul territorio Sardo a quello d'uscita la somma di dieci centesimi per ogni chilogrammo di lettere, peso netto, e d'un quarto di centesimo per ogni chilogrammo di stampe, ugualmente peso netto, che fossero nei pieghi medesimi contenute. (*Art.* 24.)

26 — Il Governo Granducale si obbliga di accordare al Governo di S. M. il Re di Sardegna il transito in pieghi chiusi sul proprio territorio alle corrispondenze originarie della Sardegna ed oltre pei paesi ai quali la Toscana serve o potrebbe servire di mediatrice, e reciprocamente di questi paesi per la Sardegna e per gli Stati ai quali la Sardegna serve o potrebbe servire di mediatrice. L'Amministrazione delle Poste Sarde pagherà all'Amministrazione delle Poste Toscane per ogni chilometro in linea retta dal punto d'ingresso sul territorio to-

scano a quello d'uscita la somma di dieci centesimi per ogni chilogrammo di lettere, peso netto, e d'un quarto di centesimo per ogni chilogrammo di stampe, ugualmente peso netto, che fossero nei pieghi medesimi contenute. (*Art.* 25.)

27 — Non dovranno esser computati nel peso delle lettere e delle stampe cambiate nei pieghi chiusi di cui trattasi nei due precedenti articoli, nè i fogli d'avviso, nè le carte ufficiali riguardanti i conti delle corrispondenze, nè i rifiuti di qualunque genere. (*Art.* 26.)

28 — L'Amministrazione Sarda potrà occorrendo cambiare i pieghi delle corrispondenze coll'Isola di Capraja a traverso il territorio toscano. La Toscana acconsente di accordar loro il transito gratuito e procurarne il dovuto inoltramento, ogni volta che possa farlo senza suo aggravio. (*Art.* 27.)

29 — Le spese pel trasporto delle corrispondenze che, in conformità dell'Art. 3, potranno cambiarsi per via di mare, verranno regolate e pagate dalla Toscana se il piroscafo latore delle medesime avrà bandiera toscana, e viceversa verranno regolate e pagate dalla Sardegna se fossero trasportate da un piroscafo di bandiera sarda. Le spese pel trasporto delle corrispondenze cambiate per mezzo d'un piroscafo di bandiera terza saranno sempre sostenute dall'Amministrazione speditrice. (*Art.* 28.)

30 — Qualunque Capitano di piroscafo dovesse partire da Livorno per Genova, e viceversa, dovrà: 1.° Dichiarare all'Ufizio di Posta il giorno e l'ora della sua partenza; 2.° incaricarsi del trasporto delle corrispondenze che quell'Ufizio di Posta avesse da rimettergli. (*Art.* 29,)

31 — La dichiarazione accennata nell'articolo precedente dovrà esser fatta almeno due giorni prima della partenza, quando non si trattasse di piroscafi che facessero un servizio periodico. Per i piroscafi che fanno un servizio periodico basterà una sola dichiarazione, che faccia conoscere una volta per sempre i giorni e le ore della partenza. (*Art.* 30.)

32 — Qualunque Capitano di piroscafo sarà obbligato a presentarsi all' Ufizio postale per ricevere i pieghi due ore al più presto innanzi della sua partenza. Quando l' ordinamento del servizio postale lo permettesse, l' Amministrazione delle Poste potrà far consegnare i pieghi a bordo da alcuno dei suoi dipendenti. (*Art.* 31.)

33 — Nessun piroscafo che dovesse partire da Livorno o da Genova potrà ottenere la sua patente di sanità e il permesso di uscire dal Porto, se il Capitano non esibirà alle Autorità incaricate di rilasciare queste carte un certificato del Direttore dell' Ufizio postale, dal quale apparisca aver ricevuto i pieghi respettivi. (*Art.* 32.)

34 — I pieghi spediti per mezzo d' un piroscafo dovranno esser consegnati dal Capitano alla prima barca della Sanità che a lui si presenti, o all' Ufizio di Sanità stesso, secondo l' uso dei respettivi paesi, talchè i pieghi pervengano al più presto possibile all' Ufizio postale del porto di arrivo. (*Art.* 33.)

35 — Al Capitano che farà il trasporto di questi pieghi saranno pagati dall' Ufizio delle Poste, in conformità dell' *Art.* 28, dieci centesimi per ciascuna lettera o piego, e cinque centesimi per ciascun giornale o pieghetto di stampe avente un indirizzo particolare. Però il trasporto marittimo delle corrispondenze, eseguito per mezzo di piroscafi postali francesi, continuerà ad esser pagato dall' Amministrazione speditrice a tenore delle Convenzioni respettive colla Francia. (*Art.* 34.)

36 — Le lettere ordinarie o assicurate, i giornali e le stampe d' ogni sorta mal dirette o con erroneo indirizzo saranno senza indugio reciprocamente respinte pel peso e prezzo pei quali erano già stati computati dall' Ufizio mittente. Gli oggetti preindicati diretti a destinatarj che avessero cambiato il luogo di loro dimora, saranno respettivamente rimessi o restituiti gravati del porto che avrebbe dovuto esser pagato dal destinatarj. (*Art.* 35.)

37 — Le corrispondenze rifiutate o rimaste per qualunque altro siasi motivo inesitate dovranno mensilmente rimandarsi dall'una parte e dall'altra. A tergo di queste corrispondenze dovrà essere indicata la causa per cui saranno state retrocesse. (*Art.* 36.)

38 — Le corrispondenze di che si parla nel precedente articolo saranno computate pel medesimo prezzo pel quale saranno state originariamente addebitate dall'Ufizio mittente. Quelle che fossero state francate verranno rimandate senza alcuna tassa. (*Art.* 37.)

39 — Alle corrispondenze che, essendo state rivoltate successivamente in diversi luoghi, si trovassero perciò gravate di qualche carico a profitto di altre Amministrazioni, sarà fatta ribattere tutta la strada già da loro percorsa, affinchè ciascun Ufizio possa conteggiare con chi di ragione i diritti dei quali per le medesime fosse già stato addebitato. (*Art.* 38.)

40 — Le corrispondenze non francate, trasportate in piego chiuso da una delle due Amministrazioni per conto dell'altra e cadute in rifiuto, saranno ammesse a credito dell'Amministrazione che prima erasene addebitata pel medesimo peso e prezzo pel quale furono già comprese nei conti delle due Amministrazioni respettive, e ciò sull'appoggio di una semplice nota nominale (*Art.* 39)

41 — Le due Amministrazioni Toscana e Sarda formeranno ogni mese il conto delle corrispondenze reciprocamente trasmesse. (*Art.* 40.)

42 — I conti suddetti, dopo essere stati concordati, verranno saldati mese per mese in lire italiane suonanti per mezzo d'una cambiale pagabile a Firenze o a Livorno, a Torino o a Genova, da quella delle due Amministrazioni che sarà rimasta debitrice verso l'altra. (*Art.* 41.)

43 — Le Amministrazioni postali Toscana e Sarda non ammetteranno nei pieghi delle corrispondenze che si cambie-

ranno tra loro alcuna lettera contenente o supposta contenere oro o argento monetato, o gioje, o qualunque altro oggetto sottoposto a diritti doganali. Nel caso che si trovassero nelle buche lettere di questo genere, esse non saranno inoltrate, ma verranno aperte e restituite senz'indugio al mittente. (*Art.* 42.)

44 — Per assicurarsi reciprocamente l'intero prodotto delle corrispondenze cambiate tra i due paesi, i Governi Toscano e Sardo si obbligano ad impedire con tutti i mezzi che sono in loro potere, che il cambio di esse corrispondenze si faccia per altro mezzo che per quello delle respettive Amministrazioni. (*Art.* 43.)

45 — Il Pubblico Toscano e Sardo potrà soddisfare al pagamento di tutti i diritti postali fissati nella presente Convenzione, tanto per le corrispondenze originarie di uno dei due paesi per l'altro, che di transito, mediante l'applicazione sulle medesime dei francobolli venduti dalle respettive Amministrazioni. (*Art.* 44.)

46 — Anderà perduto pei mittenti il valore dei francobolli apposti sulle corrispondenze, quando questo non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti sulle medesime. (*Art.* 45.)

47 — Le Amministrazioni postali Toscana e Sarda fisseranno concordemente gli Ufizj che dovranno corrispondere direttamente, la forma dei conti mentovati all'Art. 40, la direzione delle corrispondenze; e daranno tutte le altre disposizioni necessarie per l'attuamento della presente Convenzione. (*Art.* 46.)

48 — La presente Convenzione avrà forza e valore dal giorno che verrà dalle due Parti di comune accordo stabilito, dopochè ne sarà stata fatta la promulgazione a forma delle leggi di ciascuno dei due Stati, e rimarrà obbligatoria per due anni; e quando da alcuna delle due Parti non sia stata disdetta un anno prima della scadenza, s'intenderà confermata

per un altro anno, e così di seguito finchè dall' una o dall' altra Parte non sia stata annunziata, sempre un anno avanti, la sua intenzione di farne cessare gli effetti. Durante il suo ultimo anno la Convenzione seguiterà ad aver pieno vigore in ogni sua parte, senza pregiudizio della liquidazione e del saldo dei conti tra le due Amministrazioni delle Poste, anche spirato il detto termine. (*Art.* 47.)

49 — Il cambio delle Ratifiche si farà in Firenze dentro il più breve termine possibile. (*Art.* 48.)

50 — Abbiamo approvato ed approviamo la sopra riportata Convenzione, dichiarando di accettarla, ratificarla e confermarla, e promettendo che sarà dal canto Nostro inviolabilmente osservata. In fede di che abbiamo dato le presenti firmate di Nostra propria mano, controfirmate dal Presidente del Nostro Consiglio dei Ministri, e munite del gran Sigillo delle Nostre Armi. (*Art. fin.*)

A — QUADRO indicante le condizioni alle quali saranno cambiate tra
Sarde le corrispondenze della Sardegna e degli Stati al di là di

PRIMA SEZIONE

Per gli Stati Pontificj e Siciliani originarie della Sardegna e degli Stati al di là di essa

	ORIGINE	CONDIZIONI DELLA FRANCATURA	LIMITE DELLA FRANCATURA	Diritto di transito toscano del quale la Sard. deve tener conto alla Tosc. per ogni porto semplice (a)		Diritti dei quali la Toscana deve tener conto alla Sardegna per ogni porto semplice: Diritto Sardo		Diritto Estero o di via di mare		Totale	
LETTERE	Sardegna	non si può francare	——	—		»	20	—		»	2
	Svizzera	libera	confine tosco-pontificio	»	10	»	20	»	20	»	40
	Francia, Algeria	non si può francare	——	—		»	20	»	50	»	70
	Belgio	libera	confine tosco-pontificio	»	10	»	20	»	50	»	70
	Gran Brettagna	non si può francare	——	—		»	20	»	82	1	0
	Tunisi (coi piroscafi postali Sardi)	idem	——	—		»	20	»	62	»	8
	Giammaica, Canadà, Nuovo Brunswick, Nuova Scozia, Isola del Principe Edoardo e Terranova (coi piroscafi inglesi)	idem	——	—		»	20	1	72	1	9
	Spagna, Portogallo, Gibilterra	forzata	confine ispano-francese	—		»	20	»	52	»	7
	D'Oltrem. recate ne' porti Sardi	idem	porto d'imbarco	—		»	20	»	10	»	3
	Idem ne' porti francesi	idem	idem	—		»	20	»	62	»	8
	Idem ne' porti inglesi da piroscafi postali	idem	idem	—		»	20	1	52	1	7
	Sponde del Mar Pacifico (via di Panama)	idem	idem	—		»	20	2	12	2	3
	Baden, Baviera, Württemberg	non si può francare	——	—		»	20	»	42	»	6
	Prussia, Nassau, 4 città libere, Olanda e Lussemburgo	idem	——	—		»	20	»	62	»	8
	Sassonia, Brunswick, Annover, Mecklemburgo, Oldemburgo	idem	——	—		»	20	»	82	1	0
	Danimarca, Svezia, Norvegia Russia e Polonia	idem	——	—		»	20	1	22	1	4
STAMPE (b)	Sardegna, Svizzera, Belgio	forzata	confine sardo-toscano	—		—		—		—	
	Francia e Algeria	idem	confine franco-sardo	—		»	05	—		»	0
	Gran Brettagna, Spagna, Portogallo, Alemagna, Olanda, Danimarca, Svezia, Russia, Polonia	idem	confine d'ingresso in Francia	—		»	05	»	09	»	1
	D'Oltrem. recate ne' porti Sardi	idem	porto d'imbarco	—		»	05	»	05	»	1
	Idem ne' porti francesi	idem	idem	—		»	05	»	18	»	2
	Idem ne' porti inglesi	idem	idem	—		»	05	»	27	»	3

(a) Il peso di un porto semplice per le lettere è di grammi 7 ½, per le stampe di grammi 45.

l'Amministrazione delle Poste Toscane e l'Amministrazione delle Poste essa per gli Stati Pontificj e Siciliani, e viceversa.

SECONDA SEZIONE
Dagli Stati Pontificj e Siciliani per la Sardegna e gli Stati al di là di essa

	DESTINAZIONE	CONDIZIONI DELLA FRANCATURA	LIMITE DELLA FRANCATURA	Diritti dei quali la Toscana deve tener conto alla Sardeg. per ogni porto semplic.(a) — Diritto Sardo		Diritto Estero o di via di mare		Diritti dei quali la Sardegna deve tener conto alla Toscana per ogni porto semplice — per transito toscano		per transito pontificio		TOTALE del dovuto alla Toscana o alla Sardegna	
LETTERE	Stati Pontificj per la Sardegna	forzata	confine pontificio-toscano	—		—		»	10	—		»	10
LETTERE	Stati Siciliani per la Sardegna	idem	confine siculo-pontificio	—		—		»	10	»	10	»	20
LETTERE	Stati Pontificj per la Svizzera, Francia, Algeria, Belgio e Tunisi	idem	confine pontificio-toscano	—		—		»	10	—		»	10
LETTERE	Stati Siciliani per gli Stati precedenti	idem	confine siculo-pontificio	—		—		»	10	»	10	»	20
LETTERE	Stati Pontificj e Siciliani per Gran Brettagna, Giammaica, Canadà, Nuovo Brunswick, Nuova Scozia, isola del Principe Edoardo, Terranuova, Alemagna, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Russia e Polonia	idem	confine tosco-sardo	—		—		—		—		—	
LETTERE	Stati Pontificj e Siciliani per Spagna, Portogallo, Gibilterra	idem	conf. franco-ispano	»	20	»	52	—		—		»	72
LETTERE	Stati Pontificj e Siciliani per Per oltremare coi bastim. mercantili francesi	idem	porto di sbarco	»	20	»	62	—		—		»	82
LETTERE	Stati Pontificj e Siciliani per Per oltremare coi piroscafi postali inglesi	idem	idem	»	20	1	52	—		—		1	72
LETTERE	Stati Pontificj e Siciliani per Sponda del Mar Pacifico (via di Panama)	idem	idem	»	20	2	12	—		—		2	52
STAMPE (b)	Stati Pontificj per la Sardegna e il Belgio	idem	confine pontificio-toscano	—		—		»	02	—		»	02
STAMPE (b)	Stati Siciliani per la Sardegna e il Belgio	idem	confine siculo-pontificio	—		—		»	02	»	05	»	07
STAMPE (b)	Stati Pontificj e Siciliani per Svizzera e Francia	idem	confine tosco-sardo	—		—		—		—		—	
STAMPE (b)	Stati Pontificj e Siciliani per Gran Brettagna, Alemagna, Olanda, Danimarca, Svezia, Russia, e Polonia	idem	confine sardo-francese	»	05	—		—		—		»	05
STAMPE (b)	Stati Pontificj e Siciliani per Spagna, Portogallo, Gibilterra	idem	conf. franco-ispano	»	05	»	09	—		—		»	14
STAMPE (b)	Stati Pontificj e Siciliani per Oltremare coi bastimenti mercantili francesi	idem	porto di sbarco	»	05	»	18	—		—		»	23
STAMPE (b)	Stati Pontificj e Siciliani per Idem coi piroscafi postali inglesi	idem	idem	»	05	»	27	—		—		»	32

(b) Le stampe non periodiche *da* e *per* la Gran Brettagna ed oltre si tassano come lettere.

B — QUADRO indicante le condizioni alle quali si cambieranno tr Sarde le corrispondenze tanto originarie della Toscana per gli Stat ginarie di questi Stati per la Toscana.

LETTERE										
ORIGINE o DESTINAZIONE	CONDIZIONI DELLA FRANCATURA	LIMITE DELLA FRANCATURA	Diritto Toscano, del quale la Sard. terrà conto alle Poste tosc. per ogni lettera sempl. francata in arrivo e non francata in partenza		Diritti dei quali la Tos terrà conto alla Sard. p ogni lettera sempl. n francata in arrivo e fra cata in partenza.					
					Diritto di transito Sardo		Diritti Esteri o di via di mare		Totale del dovuto alla	
Svizzera	libera	fino al destino	»	20	»	20	»	20	»	[illegible]
Belgio, Francia, Algeria	Idem	idem	»	20	»	20	»	50	»	[illegible]
Gran Brettagna	idem	idem	»	20	»	20	»	82	1	[illegible]
Tunisi	idem	idem	»	20	»	20	»	62	»	[illegible]
Giammaica, Canadà, Nuovo Brunswik, Nuova Scozia, Isola dei Pr. Edoardo e Terranuova (coi piroscafi postali inglesi)	idem	idem	»	20	»	20	1	72	1	[illegible]
Spagna, Portogallo e Gibilterra	forzata	confine ispano-francese o franco-ispano	—		»	20	»	52	»	[illegible]
Oltremare (via di Sardegna)	idem	porto d'imbarco o di sbarco	—		»	20	»	10	»	[illegible]
Idem (via di Francia)	idem	idem	—		»	20	»	62	»	[illegible]
idem (via d'Inghilterra)	idem	idem	—		»	20	1	52	1	[illegible]
Sponde del Mar Pacifico (via di Panama)	idem	idem	—		»	20	2	12	2	[illegible]
Baden, Württemberg, Baviera	libera	fino al destino	»	20	»	20	»	49	»	[illegible]
Prussia, Nassau, 4 città libere, Olanda e Lussemburgo	idem	idem	»	20	»	20	»	63	»	[illegible]
Sassonia, Brunswick, Annover, Oldemburgo e Mecklemburgo	idem	idem	»	20	»	20	»	82	1	[illegible]
Danimarca, Svezia, Norvegia, Russia, Polonia	idem	idem	»	20	»	20	1	22	1	[illegible]

l' Amministrazione delle Poste Toscane e l' Amministrazione delle Poste ai quali la Sardegna serve o potrebbe servire di mediatrice, quanto ori-

STAMPE									
ORIGINE	CONDIZIONI DELLA FRANCATURA	LIMITE DELLA FRANCATURA	Diritti dei quali la Toscana deve tener conto alla Sardegna per ogni pieghetto fino a grammi 45.						OSSERVAZIONI
			Diritto Sardo		Diritti Esteri o di via di mare		TOTALE		
Svizzera, Belgio	forzata	confine sardo-toscano	—		—		—		Il peso di un porto semplice per le lettere è di grammi 7 ½, per le stampe di grammi 45. Le stampe non periodiche *da* e *per* la Gran Brettagna ed oltre si tassano come lettere.
Francia, Algeria	idem	confine franco-sardo	»	05	—		»	05	
Spagna, Portogallo, Gibilterra, Gran Brettagna, Alemagna, Olanda, Danimarca, Svezia, Russia, Polonia	idem	confine d'ingresso in Francia	»	05	»	09	»	14	
Oltremare recate ne' porti Sardi	idem	porto d'imbarco	»	05	»	05	»	10	
idem recate ne' porti francesi	idem	idem	»	05	»	18	»	23	
idem recate ne' porti inglesi	idem	idem	»	05	»	27	»	32	
DESTINAZIONE									
Svizzera, Francia, Algeria, Belgio	forzata	confine tosco-sardo	—		—		—		
Gran Brettagna, Alemagna, Olanda, Danimarca, Svezia, Russia e Polonia	idem	confine sardo-francese	»	05	—		»	05	
Spagna, Portogallo, Gibilterra	idem	confine franco-ispano	»	05	»	09	»	14	
Oltremare (via di Francia)	idem	porto di sbarco	»	05	»	18	»	23	
idem (via d'Inghilterra)	idem	idem	»	05	»	27	»	32	

SCUOLE — *V.* Insegnamento primario e secondario — *Riordinamento generale.*

SIENA — *Tassa straordinaria.*

1 — Viste le Istanze avanzate per parte dei Consigli Comunali delle Città di Siena e di Pisa all'effetto di conseguire che da un aumento imponibile ai Dazj del Consumo, che si esigono alle Porte di dette Città, possa essere ricavato un Prodotto da volgersi a soccorso di quelle Comunità, ed anco più specialmente alla soddisfazione dei non pochi impegni passivi che le aggravano; Visto lo stato economico delle Comunità summentovate, dal quale resulta, del pari, la gravità del bisogno affacciato, l'impossibilità di provvedervi a carico della sola proprietà fundiaria, e quindi la necessità del provvedimento implorato, senza che d'altronde l'attuazione dei sopradazj, richiesta per uno scopo puramente Municipale, ed essenzialmente provvisorio, debba fare ostacolo a quella completa refusione delle Tariffe dei Dazj di Consumo nelle varie Città gabellanti, che possa a suo tempo esser trovato opportuno di eseguire nell'interesse generale dello Stato, ed in quello di una più giusta e razionale perequazione dell'Imposta relativa. Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato (Sezione dell'Interno), e sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso. (*Decr. dei* 27 *Giugno* 1852 *in pr.*)

2 — È imposta una Tassa straordinaria di soldi quattro e denari quattro a Barile sul Vino, che dal Territorio Riunito si introduce nella Città di Siena, ferma stante però la Gabella di consumo alla quale è attualmente sottoposto per la sua immissione nella Città medesima. (*Art.* 1.)

3 — Ad eccezione del Vino già tassato coll'Articolo precedente, e delle Farine di Grano e di Biade, che rimarranno esenti da ogni sopratassa, è imposta sopra tutti li altri generi

di Consumo, e sopra i Prodotti e Manifatture lavorate e fabbricate nel Territorio Riunito, e che vorranno introdursi nella Città di Siena, una Tassa addizionale da percipersi in ragione di un soldo per ogni lira di Gabella, ben inteso che la Tassa stessa venga esatta proporzionalmente anche sulle Gabelle inferiori alla lira, e così in ragione di un quattrino per ogni quattro crazie di Gabella, senza valutare i rotti, conforme si pratica per la Tassa stabilita nel 1845 a favore della Comunità di Firenze. (*Art.* 2.)

4 — Una Tassa addizionale di un soldo per lira è del pari instituita su tutti i generi e prodotti, nessuno eccettuato, che dal Territorio Riunito si introducono nella Città di Pisa, con le regole e proporzioni indicate nell' Articolo precedente per quella da esigersi in Siena. (*Art.* 3.)

5 — Il Prodotto delle Tasse surriferite cederà respettivamente a profitto delle due Comunità di Siena e di Pisa, onde porle in grado di estinguere le passività contratte, e di riordinare la Finanza Municipale disastrata da circostanze straordinarie ed eccezionali. (*Art.* 4.)

6 — L' ammontare di dette Tasse sarà corrisposto dai Contribuenti unitamente alla Gabella nelle mani del Cassiere, o altro legittimo Riscuotitore preposto al servizio di ciascuna Porta delle mentovate due Città, con obbligo a quest' ultimo di notarlo separatamente nelle singole Bullette o Ricevute, e nella matrice del Registro relativo, dovendo delle Tasse medesime esser tenuto conto distinto in Scrittura. (*Art.* 5.)

7 — Dal prodotto delle Tasse surriferite sarà prelevata una partecipazione dell' uno e mezzo per cento per mercede degli Impiegati destinati in generale al servizio delle Porte di dette Città. (*Art.* 6.)

8 — Le regole, discipline, e sanzioni penali ora in vigore a tutela delle esazioni delle Gabelle, vengono estese alla percezione delle Tasse stabilite col presente Decreto da avere effetto a datare dal dì primo Luglio prossimo futuro. (*Art.* 7.)

SINDACI — *Loro uffizio* — *V.* Corte dei Conti — *Instituzione e Regolamento* — *num.* 12 *e segg.*

SINDACI — *Norme per l' ammissione dei concorrenti ai posti di Aspiranti in quell' Uffizio.*

1 — I concorrenti ai posti di Aspirante nel R. Uffizio dei Sindaci, dovranno per mezzo di opportuni documenti giustificare: Di essere di buona morale e savia condotta: Di aver compito il corso degli studj letterarj: Di aver fatti quelli della Geometria, e gli studj Algebrici, fino almeno alle equazioni di secondo grado, e ai logaritmi inclusive. (*Regolam. dei* 21 *Giugno* 1852 *Art.* 1.)

2 — Coloro i quali muniti di detti Certificati vorranno concorrere ai posti di che si tratta, dovranno di più dar saggio della loro capacità sostenendo un' esame avanti al Direttore della Ragioneria dell' Uffizio dei Sindaci e a due altri Impiegati dell' Uffizio stesso, da destinarsi volta per volta di concerto dal Presidente, e dal Regio Procurator Generale alla Corte dei Conti. (*Art.* 2.)

3 — L' esame sarà specialmente diretto a riconoscere se i concorrenti sappiano: Dar conto in scritto di un qualche argomento che sia loro proposto a trattare; La Geometria, e le operazioni aritmetiche fino al calcolo dei logaritmi inclusive. (*Art.* 3.)

4 — Verificata quindi che sia la vacanza di uno o più posti di Aspirante, e lasciato un discreto spazio di tempo a chi voglia presentare le sue istanze per l' ammissione, sarà dato avviso dalla Segreteria dell' Uffizio dei Sindaci a ciascun concorrente del giorno nel quale avrà luogo l' esame, sempre che siano stati trovati in regola i documenti esibiti. (*Art.* 4.)

5 — L' esame non servirà ad altro che a constatare la capacità dei concorrenti. Per questo gli Esaminatori si limiteranno a dichiarare se i concorrenti siano o no reputati capaci, senza fare gradazione veruna di merito fra i diversi esaminati.

A esami compiti, gli Esaminatori presenteranno la nota dei concorrenti dichiarati capaci, disponendo i loro nomi per ordine alfabetico; e questa servirà di base alle proposizioni da umiliarsi a S. A. I. e Reale, dalla quale unicamente dipenderà la nomina ai posti come sopra indicati. (*Art.* 5.)

SOCCORSO Giuridicamente richiesto — *Rifiuto del medesimo* — *V.* Polizia — *Riforma generale e Regolamento* — *num.* 100.

SOCIETA' DI PATROCINIO per i Liberati dalla Casa di Correzione.

1 — Fino dall' Anno 1846 fu con Sovrano Rescritto approvata la provvida istituzione della Società di Patrocinio per i liberati dalla Casa di Correzione, in allora esistente nel Carcere detto le Murate a Firenze. La successiva destinazione di quest' ultimo essenzialmente a Carcere di custodia, ha fatto risolvere il Consiglio dirigente della detta Società a rivolgere le sue pietose premure ai liberandi dal nuovo Penitenziario stabilito in S. Gimignano, e in linea di esperimento ai liberandi dalli Stabilimenti penali di Volterra, come pure col concorso di benemerite Signore, anche alle donne ora recluse nel Penitenziario femminile di Lucca. Questa pia istituzione, di cui il Governo ha potuto già apprezzare i non comuni vantaggi, quanto merita il favore e la simpatia di tutti i buoni Cittadini, altrettanto reclama la operosa ed efficace cooperazione di tutti i Ministri che per la natura delle loro attribuzioni sono chiamati a coadiuvarne la missione. Quindi il R. Ministero di Giustizia e Grazia da cui dipende ora la suprema direzione delle Prigioni, intende di confermare pienamente il tenore della Circolare diretta ai Governatori e Commissarj Regj dalla soppressa Presidenza del Buon Governo nel 15 Agosto 1846, e ne raccomanda vivamente la osservanza sotto la più stretta responsabilità dei Ministri medesimi, formulando come appresso le relative disposizioni. (*Circ. dei* 19 *Settembre* 1849 *in pr.*)

2 — Dovrà prima di tutto rigorosamente osservarsi il disposto degli ordini, per i quali, alla occasione dell'invio di qualunque Recluso agli Stabilimenti Penitenziarj, sia che avvenga mediante la pubblica forza o con semplice carta di Via, il Direttore dello Stabilimento deve ricevere, contemporaneamente all'arrivo del Recluso, una officiale di accompagnatura del Ministro che ve lo dirige con l'estratto di Sentenza di condanna, la fede dei pregiudizj riportati, e la fede di nascita quando trattisi di persone di età vicina agli anni 18, coerentemente all'Art. 6 della Circolare in stampa della Direzione Generale provvisoria di Polizia de' 10 Febbrajo 1848. (*Art.* 1.)

3 — Oltre alla trasmissione di tali documenti, ai termini dell'Art. 7 della Circolare stessa dovrà ciascun Ministro darsi carico speciale di corrispondere con ogni esattezza e sollecitudine a tutte le richieste che gli saranno fatte dal Soprintendente Generale alli Stabilimenti Penitenziarj, penali, e di custodia, dai Direttori delli Stabilimenti medesimi come dal Consiglio dirigente della Società del patrocinio sia sulla condotta dei Reclusi anteriore alla carcerazione, sia sopra ogni altra specialità che riguardi i medesimi, o le loro famiglie, sia sui portamenti posteriori alla liberazione. (*Art.* 2.)

4 — Dovrà ritenersi che la Società di Patrocinio, prendendo la tutela di un liberato, ne assume altresì quella vigilanza che fin ora è stata esercitata mediante le disciplinari misure di Polizia. (*Art.* 3.)

5 — Quindi prima di sottoporre questi liberati accolti dalla Società di Patrocinio ad alcun vincolo o precetto frenativo, dovranno i Ministri Politici tenerne proposito col respettivo Patrono e concertarne col medesimo l'attivazione; dimodochè i provvedimenti di Polizia servano sempre di utile coadiuvazione e non mai di ostacolo al conseguimento dell'importantissimo scopo propostosi da quella filantropica Società. (*Art.* 4.)

SOPRINTENDENZA ALLA SANITA' MEDICA — *Soppressione.*

1 — La Soprintendenza alla Sanità Medica interna istituita con il Sovrano Motuproprio de' 22 Febbrajo 1841 rimane soppressa. (*Decr. dei* 6 *Novembre* 1851 *Art.* 1.)

2 — Al disimpegno delle attribuzioni di Consultore del Governo in materia di Sanità e Polizia Medica Interna verrà provveduto con separata Nostra Disposizione. (*Art.* 2.)

3 — Analoghe Istruzioni determineranno il sistema con il quale dai Commissarj e Rettori delli Spedali Regj e Comunitativi dovrà procedersi in tutto ciò che riguarda il servizio Sanitario degli Stabilimenti alla loro cura affidati. (*Art.* 3.)

4 — Le disposizioni contenute nel presente Decreto dovranno avere effetto il primo Gennajo del prossimo anno 1852. (*Art.* 4.)

SPECCHIETTO (Fedi di) — *Percezione di emolumenti.*

1 — Gli emolumenti per le così dette Fedi di Specchietto, che si rilasciano dall' Archivio della Cancelleria della Corte Regia di Firenze, dalle Cancellerie della Corte Regia di Lucca, dei Tribunali di Prima Istanza e dei Pretori Civili e Criminali saranno percetti dall' Amministrazione del Registro. (*Decr. degli* 8 *Dicembre* 1851 *Art.* 1.)

2 — A tale effetto l' Amministrazione porrà in vendita in ogni Uffizio di Esazione, e presso le persone a ciò autorizzate, le module stampate di tali Fedi, sulle quali sarà apposto un Bollo speciale rappresensante la Tassa dovuta all' Archivio e alle Cancellerie delle Corti Regie nella somma di lire una, soldi sei e denari otto, e alle Cancellerie dei Tribunali di Prima Istanza e dei Pretori Civili e Criminali, nella somma di soldi tredici e denari quattro; e le persone aventi interesse al rilascio delle suddette Fedi esibiranno ai Ministri dell' Ar-

chivio e delle Cancellerie la modula come sopra stampata e munita di Bollo. (*Art.* 2.)

3 — Per le Fedi da rilasciarsi gratuitamente a richiesta del Pubblico Ministero, dei Giudici Istruttori, dei Pretori, dei Delegati di Governo per il servizio criminale e di Polizia, dei Gonfalonieri e di qualunque pubblica Autorità per affari d'Uffizio, alle Reclute per l'Arruolamento Militare, ed ai Miserabili, l'Amministrazione fornirà senza spesa all'Archivio ed alle Cancellerie l'occorrente numero di module stampate con un Bollo contenente la parola - *Gratis*. (*Art.* 3.)

4 — I Ministri dell'Archivio e delle Cancellerie terranno Registro delle Fedi rilasciate gratuitamente notando sopra di esse il numero corrispondente del Registro, e facendovi menzione dell'oggetto per cui sono rilasciate, e mediante questo Registro ostensibile ad ogni richiesta ai Ministri Esattori, o ai Revisori dell'Amministrazione, renderanno conto del numero e dell'uso delle module ricevute. (*Art.* 4.)

5 — Qualora si verificasse che gli Archivisti o i Ministri delle Cancellerie avessero rilasciate sulle module gratuite, Fedi di Specchietto sottoposte a Tassa, incorreranno nella multa di lire venti per ogni contravvenzione oltre il pagamento della Tassa dovuta. (*Art.* 5.)

6 — Le presenti disposizioni saranno osservate a datare dal dì primo Gennajo 1852. (*Art.* 6.)

SPEDALI — *Istruzioni per il Servizio Sanitario* — *V.* Lotto — *num.* 5 *e segg.*

1 — I Commissari e Rettori degli Spedali Regii e Comunitativi del Granducato, ai quali è affidata la direzione e responsabilità dell'andamento economico e disciplinare delli Stabilimenti alle loro cure affidati, assumeranno quelle pure riguardanti il servizio sanitario, per il quale in ordine alle Istruzioni approvate con Dispaccio de' 27 Luglio 1841 dipen-

devano dalla Soprintendenza alla Sanità Medica Interna, soppressa con R. Decreto di questo medesimo giorno. (*Istruzioni che determinano il sistema da osservarsi nelli Spedali, relativamente al sistema sanitario, approvato da S. A. I. e R. li 6 Novembre* 1851 *Art.* 1.)

2 — I Commissarii e Rettori degli Spedali Regii dirigeranno in avvenire anche per gli Affari relativi alla parte sanitaria le loro proposizioni al R. Governo per il canale delle Prefetture, o dei Governi locali respettivi, da cui verranno le proposizioni stesse inoltrate al Ministero della Pubblica Istruzione e Beneficenza, corredate di analogo parere. (*Art.* 2.)

3 — Negli Spedali Comunitativi questa parte di servizio, sia per ciò che si referisce al Personale, sia per quello che riguarda l'andamento del Servizio stesso, dovrà procedere nel sistema medesimo con il quale per le relative vigenti disposizioni si dà corso e sfogo agli affari che interessano la parte economica e disciplinare dei detti Stabilimenti. (*Art.* 3.)

4 — I Commissari e Rettori delli Spedali Regii e Comunitativi dovranno rimettere alle respettive Prefetture, o ai Governi locali dai quali dipendono, un Rapporto bimestrale, diretto a far conoscere in qual modo abbia proceduto il Servizio Sanitario, il qual Rapporto verrà inoltrato al Ministero della Pubblica Istruzione e Beneficenza corredato delle analoghe osservazioni dei Prefetti o Governatori. (*Art.* 4.)

5 — Dovrà dai medesimi esser compilata e nel modo stesso fatta pervenire al R. Governo una Statistica semestrale delle malattie che sono state curate, e delle Operazioni eseguite nel loro Spedale, illustrata con quelle osservazioni che possono far conoscere quali tra le prime siano state le dominanti, onde se sia opportuno vengano ordinate analoghe verificazioni e misure, e quale sia stato l'esito delle seconde. (*Art.* 5.)

6 — Nel caso che in alcuno delli Spedali Regii e Comunitativi si manifestino malattie epidemiche o contagiose il Com-

missario e Rettore ne darà per il solito mezzo immediato avviso al R. Governo per quei provvedimenti che possa esser conveniente di adottare. (*Art.* 6.)

7 — Dalle disposizioni contenute nei precedenti Articoli rimangono eccettuati i Commissari delli Spedali della Capitale, i quali continueranno a corrispondere, come per il passato, direttamente con il Ministero della pubblica Istruzione e Beneficenza. (*Art.* 7.)

8 — Le presenti Istruzioni dovranno principiare ad avere effetto il dì primo Gennajo 1852. (*Art.* 8.)

SPETTACOLI IN LUOGO PUBBLICO — *V.* Polizia — *Riforma Generale e Regolamento* — *num.* 143.

STAMPA — *Ordini relativi.*

1 — Chiunque voglia intraprendere la pubblicazione di un Giornale, e di qualsivoglia scritto o opera periodica, oltre l'adempimento delle condizioni prescritte nell'Art. 9 della Legge de' 17 Maggio 1848 è obbligato a dare una cauzione nel modo e salve le eccezioni di che nei seguenti Articoli. (*Decr. del* 10 *Luglio* 1849 *Art.* 1.)

2 — La cauzione è determinata nella somma di Lire Novemila, se la pubblicazione sia per farsi tre volte o più per settimana, compresi i supplementi, o fogli aggiunti, e tanto a giorni fissi quanto a giorni incerti. Di lire seimila, se la pubblicazione sia per farsi come sopra due volte per settimana. Di Lire tremila, se la pubblicazione sia per farsi una volta per settimana o a periodi più lunghi. (*Art.* 2.)

3 — Rimangono libere dall'obbligo di qualunque cauzione. 1. Le pubblicazioni periodiche a intervallo di un mese, o più lungo: 2. Le pubblicazioni di Giornali e scritti o opere periodiche affatto estranee alle materie politiche ed esclusivamente consacrate alle scienze fisiche ed esatte, alle arti liberali o

meccaniche, ed alle materie giurisprudenziali: 3. Le pubblicazioni di fogli periodici destinati esclusivamente alli avvisi giudiciarj, arrivi marittimi, mercuriali e prezzi correnti, e in genere ad argomenti di commercio e mercatura: (*Art.* 3.)

4 — Dal proprietario del Giornale, o scritto o opere di cui sia intrapresa la periodica pubblicazione dovrà esser depositato l'importare della cauzione in danaro contante nella Cassa della Depositeria Generale, dalla quale ne verrà corrisposto il frutto annuo del cinque per cento. Un Certificato dell'eseguito Deposito sarà presentato alla Prefettura del respettivo Compartimento insieme colla Dichiarazione prescritta dall'Art. 9 della Legge de' 17 Maggio 1848. (*Art.* 4.)

5 — Ogni Direttore responsabile di Giornale e di qualunque scritto periodico, se non sia insieme l'unico proprietario, dovrà possedere nel suo proprio e privato nome il terzo almeno dell'importare della respettiva cauzione. (*Art.* 5.)

6 — Ai Proprietarj e Direttori responsabili di Giornali, o di altri scritti periodici attualmente in corso, e non immuni a forma del precedente Articolo 3 dall'obbligo della cauzione, è assegnato il termine di un mese dal dì della pubblicazione del presente Decreto ad eseguire il deposito e ad esibirne il certificato alla Prefettura del respettivo Compartimento. (*Art.* 6.)

7 — La cessione, o il sequestro della somma depositata per cauzione non potrà avere efficacia se non dal momento in cui ne avvenga legale notificazione alla Depositeria Generale, sempre però senza pregiudizio del diritto di prelazione stabilito nel seguente articolo. Qualora nel termine di quindici giorni da quello della predetta notificazione non si dimostri avvenuto il fatto o della retrocessione o dello svincolamento del sequestro, ovvero non sia reintegrata la cauzione mediante il Deposito della corrispondente quantità, la pubblicazione periodica rimarrà sospesa di diritto. (*Art.* 7.)

8 — La cauzione sarà affetta con privilegio, in primo luogo alle spese del giudizio, in secondo luogo ai danni e in-

teressi, e finalmente alle multe cui fosse condannato il Direttore responsabile e con esso l'autore dell'articolo redarguito, ferma stante nel caso d'insufficienza della cauzione la solidale obbligazione dei beni propri dei condannati. E se dentro quindici giorni computabili da quello in cui la Sentenza condennatoria sia divennta eseguibile, non sarà stata sodisfatta la condanna, e resa libera, o reintegrata la cauzione, ed insino a tanto che ciò non avvenga, rimarrà sospesa di diritto la pubblicazione del Giornale o altro scritto periodico. (*Art.* 8.)

9 —. Tre mesi dopo che sia assolutamente cessata la pubblicazione di un Giornale o altro scritto periodico per non più comparire, e semprechè da un Certificato del R. Procuratore presso il Tribunale di prima Istanza del luogo ove quello pubblicavasi resulti non essere allora pendente procedura o sodisfazione di condanna che lo riguardi, diverrà liberamente repetibile la somma depositata a titolo di cauzione, salvo l'interesse dei terzi sequestranti o cessionarj. (*Art.* 9.)

10 — Se malgrado l'inadempimento delle condizioni prescritte nelli Art. 4 e 6, o malgrado la sospensione incorsa di diritto in conformità delli Articoli 7 e 8 sia pubblicato alcun foglio del Giornale o Scritto periodico, il Direttore responsabile incorrerà nelle pene stabilite nell'Articolo 11 della Legge de' 17 Maggio 1848. (*Art.* 10.)

11 — Ognivolta che il Direttore responsabile o abbia subìto una condanna, o soggiaccia attualmente a due procedimenti o giudizj, per delitto di stampa, e si istituisca contro di lui ulteriore procedimento parimente per delitto di stampa, il Governatore o il Prefetto del Compartimento con deliberazione presa in Consiglio di Governo o di Prefettura potrà immediatamente decretare che sia sospesa la pubblicazione del respettivo Giornale o scritto periodico fino a quindici giorni e dovrà renderne conto senza ritardo al Ministro dell'Interno. Tale sospensione cesserà appena che sopravvenga e sia eseguibile una Sentenza assolutoria del competente Tribunale

sopra alcuno dei procedimenti pendenti allorchè la sospensione medesima fu decretata. Anco la inobbedienza al Decreto predetto di sospensione sottoporrà il Direttore responsabile alle pene stabilite nell' Art. 11 della Legge de' 17 Maggio 1848. (*Art.* 11.)

12 — La cognizione dei Delitti commessi per mezzo della Stampa, ed enumerati nell' Art. 54 della Legge de' 17 Maggio 1848 cessa di appartenere dal dì della pubblicazione del presente Decreto ai Tribunali di prima Istanza, e cessa nel tempo medesimo la istituzione dei Giudici del fatto introdotta col precitato Articolo. La competenza a conoscere e risolvere le cause relative ai Delitti preindicati è deferita alle Camere Criminali decidenti delle Corti Regie, che ne conosceranno in preferenza alli altri affari; E sarà osservata davanti ad Esse la procedura medesima stabilita per i Tribunali di prima Istanza, ritenuta nei congrui casi quella indicata dall' Art. 192 del R. Motuproprio de' 2 Agosto 1838 e dalle disposizioni correlative. Le Camere delle Accuse delle predette Corti Regie esercitano ogni volta che possa occorrere l' ufficio delle Camere di Consiglio dei Tribunali di prima Istanza. E i Regj Procuratori presso questi Tribunali rimetteranno le Querele, o Requisitorie, e i Processi relativi al R. Procuratore Generale presso quella delle Corti Regie cui nei respettivi casi appartiene il giudicarne. (*Art.* 12.)

13 — Chiunque senza speciale permissione dell' Autorità Locale, revocabile a piacimento di essa, venda, distribuisca, o proclami sulle vie, piazze, o altri luoghi pubblici, ovvero si attenti di affiggere al pubblico fogli scritti o stampati di qualunque specie, ancorchè questi ripetano pubblicazioni già avvenute, incorrerà per questo solo fatto nella pena del Carcere da quindici giorni a tre mesi applicabile dal competente Tribunale di prima Istanza, oltre il sequestro istantaneo e la perdita dei fogli destinati alla vendita o all' affissione, senza

pregiudizio delle altre pene comminate per i delitti di cui si verificasse la concorrenza. (*Art.* 13.)

14 — In tutto ciò che non è contrario al presente Decreto resta in pieno vigore il disposto nella Legge de' 17 Maggio 1848. (*Art.* 14.)

15 — Durante la permanenza in Toscana delle ausiliari Truppe Austriache, potrà esser sospeso fino a quindici giorni con Deliberazione del respettivo Governatore o Prefetto presa in Consiglio di Governo o di Prefettura, e senza pregiudizio delle azioni esperibili coerentemente alla Legge de' 17 Maggio 1848, la pubblicazione di quel Giornale o Scritto periodico, che contenesse in qualunque maniera provocazioni contro le medesime II. e RR. Truppe, o eccitando turbamenti nei rapporti del necessario contatto tra quelle e i cittadini, potesse produrre disordini e danni pubblici e imbarazzi nocivi alla tranquilla e libera azione del Governo Granducale. Il Giornale o Scritto periodico una volta sospeso potrà anco essere soppresso in caso di recidiva con Deliberazione presa come sopra approvata dal Ministero dell' Interno. (*Art.* 15.)

16 — Considerando che i provvedimenti eccezionali contenuti nel precedente Nostro Decreto del 10 Luglio 1849 non hanno raggiunto bastantemente l' intento di frenare le intemperanze della stampa periodica, onde gravi e moltiplici lagnanze sono a Noi pervenute intorno al detrimento risentitone dall' Ordine pubblico, dalla Religione, e dalla quiete delle famiglie. Considerando che alla stampa periodica, la quale per la frequenza delle sue pubblicazioni, e per la repetizione dei suoi conati spiega sul popolo la più poderosa influenza, non può applicarsi quel principio d' assoluta illimitata libertà, che può convenire alla stampa d' altro genere, siccome lo dimostra la legislazione di altri Stati anco dotati delle più libere istituzioni. Sulla proposizione del Nostro Consiglio dei Ministri; Sentito il Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo. (*Decr. dei* 22 *Settembre* 1850 *in pr.*)

17 — Le Leggi, ed Ordini veglianti in materia di Stampa, e di Commercio librario ricevono provvisoriamente a contare da questo giorno le modificazioni, variazioni, ed aggiunte che appresso. (*Art.* 1.)

18 — Chiunque voglia intraprendere la pubblicazione di un Giornale od altro Scritto od Opera periodica dovrà precedentemente riportare l'autorizzazione in scritto del Ministro dell'Interno, al quale per tale effetto dovranno esser fatti noti il nome, il coguome, l'età, la professione, la patria, e la dimora del Direttore, non meno che il proprietario della Tipografia, che s'incarica dell'impressione. (*Art.* 2.)

19 — I proprietarj dei Giornali attualmente esistenti sono autorizzati a proseguire senz'altra formalità le loro pubblicazioni; ma sottostanno in ogni rimanente alle disposizioni dei seguenti art. 5, 6, 8. (*Art.* 3.)

20 — L'autorizzazione a pubblicare un Giornale, o altro Scritto od Opera periodica si concederà solamente per le Città, nelle quali risieda un Prefetto, od un Governatore, ed a persone, le quali per la loro rettitudine e civile prudenza si presentino atte a convenientemente adempiere l'ufficio di Giornalista. Con ciò non s'intende derogato alle Leggi, ed Ordini preesistenti in materia di cauzioni, e di Bollo. (*Art.* 4.)

21 — Al Concessionario, le cui pubblicazioni mal rispondano all'importanza dell'ufficio assunto, può essere l'autorizzazione all'istante sospesa dal Ministro dell'Interno, e può essergli anco definitivamente ritirata dal Consiglio dei Ministri. La sospensione che sia ordinata dal Ministro dell'Interno non può essere protratta oltre il termine di un mese. Contro la relativa risoluzione può ricorrersi al Consiglio dei Ministri. La medesima sospensione del pari che la revoca dell'autorizzazione deve notificarsi non tanto al Concessionario, quanto allo Stampatore incaricato dell'impressione del Giornale. (*Art.* 5.)

22 — I Governatori ed i Prefetti hanno la facoltà di fare sequestrare, e d'impedire la distribuzione, e la circolazione

di quei numeri d'un Giornale o altro Scritto od Opera periodica, il cui contenuto si presenti loro pericoloso per la tranquillità, e sicurezza pubblica, o lesivo del rispetto dovuto al Principe, alle pubbliche Autorità, ed alla Religione dello Stato. Di questo loro operato debbono i Prefetti, ed i Governatori render tosto conto al Ministro dell'Interno per le ulteriori disposizioni. (*Art.* 6.)

23 — Le disposizioni dei precedenti articoli non sono applicabili ai Giornali, ed altri Scritti, od Opere periodiche contemplate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 3 del Real Decreto de' 10 Luglio 1849. (*Art.* 7.)

24 — La stampa d'un Giornale, Scritto, od Opera periodica fatta avanti di avere ottenuta l'autorizzazione, o dopochè questa sia stata sospesa, o revocata dalla competente Autorità, e la distribuzione e diffusione dei numeri di un Giornale stato posto sotto sequestro, si puniscono tanto in chi ha ordinata la stampa, quanto in chi l'ha eseguita, o fatta eseguire, e respettivamente in chi ha operato la distribuzione, e diffusione suddetta colla Carcere da quindici giorni a due mesi, e con una multa da dugento a cinquecento lire, oltre alla perdita dei fogli stampati, che vengono confiscati. (*Art.* 8.)

25 — Nelle medesime pene incorre parimente il Direttore di un Giornale, o altro Scritto, od Opera periodica fra quelle contemplate nell'articolo 7 che inserisca nelle sue pubblicazioni articoli concernenti alla politica, o aventi mistura politica. (*Art.* 9.)

26 — Sotto le pene stesse è vietato stampare, senza la previa approvazione scritta del Prefetto o Governatore del Compartimento, fuori che in Giornali autorizzati, Scritti politici, od aventi mistura politica, i quali non giungano a quattro fogli di stampa. Questa disposizione si estende anche all'Opere di maggior mole, che vogliansi pubblicare a fascicoli minori ciascuno di quattro fogli di stampa. (*Art.* 10.)

27 — Gli scritti stampati coll'approvazione del Prefetto, o del Governatore vanno esenti da ogni persecuzione giudiciale, che non sia promossa a querela privata. (*Art.* 11.)

28 — Incorre nelle pene sancite nell'Articolo 3 della Legge del 17 Maggio 1848 chiunque ritenendo torchi, o altri istrumenti ed ordigni atti alla stampa, ancorchè portatili e a mano, senza la manifestata intenzione d'istituire una Stamperia, non denunzi un tal possesso all'Autorità locale di Polizia amministrativa. E se sia stato fatto uso di detti oggetti ancorchè denunziati per la stampa di qualche Opera, o Scritto, chiunque avrà ordinato uua tale stampa, ed il proprietario che l'avrà eseguita, o fatta eseguire, debbono condannarsi nella Carcere da venti giorni a quattro mesi, ed in una multa da dugento a cinquecento Lire; e più nella confisca degli Esemplari già stampati, o in corso di stampa, egualmente che dei torchi, ed altri istrumenti, ed ordigni atti ad imprimere. Gli altri partecipanti, e cooperatori di questa clandestina impressione sono condannati nella metà delle pene anzidette. Coloro che già fossero al possesso degli oggetti superiormente contemplati al pubblicarsi del presente Decreto avranno obbligo di denunziarli dentro tre giorni da quello della medesima pubblicazione. (*Art.* 12.)

29 — La contravvenzione alle prescrizioni dell'Articolo 2 della suddetta Legge del 17 Maggio 1848 è punita colla carcere da cinque giorni a un mese e con una multa da cento a trecento Lire. (*Art.* 13.)

30 — Sotto pena di una multa da cento a trecento Lire è vietato senza la previa approvazione scritta del Prefetto, o Governatore ritenere per farne commercio, esporre in vendita o diffondere, ancorchè senza chiederne prezzo, scritti politici, o aventi mistura politica, benchè stampati in Paese estero, quando non giungano a quattro fogli di stampa. Nonostante però la commessa trasgressione, e ferma stante l'incorsa pena, può il Prefetto, o il Governatore approvare la riten-

zione, vendita, e diffusione dei detti Scritti, quando questi possano circolare senza pericolo della quiete, e sicurezza pubblica. In caso diverso i medesimi scritti saranno o distrutti, o fatti riesportare all'estero secondo che sembrerà più conveniente al Ministro dell'Interno. (*Art.* 14.)

31 — Chiunque ritiene per farne commercio, espone in vendita, o diffonde anche senza chiederne prezzo Opere o Scritti stampati in Paese estero, dei quali abbiagli il Governo resa in prevenzione nota la proibizione, oltre la perdita di tali Scritti, ed Opere che si dovranno distruggere, dee condannarsi alla Carcere da quindici giorni a due mesi, e ad una multa da dugento a cinquecento Lire. (*Art.* 15.)

32 — Colla Carcere da cinque giorni ad un mese dee punirsi chiunque affigga, od in altro modo esponga al pubblico qualsivoglia stampa, litografia, disegno, e rappresentazione figurativa in plastica capace di offendere la Religione, la morale pubblica, la quiete del Paese, ed il rispetto dovuto alle pubbliche Autorità ed ai privati Cittadini; sia che l'affissione, o esposizione venga fatta sulle vie, piazze, e luoghi pubblici, sia che venga fatta sugli Sporti e Vetrine delle botteghe, purchè a pubblica vista. Alla pena prescritta dal presente Articolo andranno d'ora innanzi soggette le trasgressioni prese di mira dall'Articolo 13 del Decreto del 10 Luglio 1849, anche rispetto alle quali si equipareranno ai luoghi essenzialmente pubblici gli Sporti, e Vetrine delle botteghe. (*Art.* 16.)

33 — La persona non Statista, la quale si renda imputabile delle trasgressioni contemplate nel presente Decreto, eccetto quelle punite con semplice multa, dovrà essere condannata anche nell'esilio dal Granducato da uno a cinque anni (*Art.* 17.)

34 — Nei casi di recidiva la pena respettivamente applicabile alle diverse trasgressioni deve essere raddoppiata. Perchè dicasi verificato il caso della recidiva si considerano trasgressioni della medesima specie quelle contemplate respetti-

vamente: 1. Negli Articoli 8 9 10 12 13. 2. Nell' Articolo 14 e 15. 3. Nell' Articolo 16. (*Art.* 18.)

35 — La cognizione e punizione delle trasgressioni di che nel presente Decreto appartiene ai Tribunali di Prima Istanza. (*Art.* 19.)

36 — In tuttociò che non è contrario al presente Decreto restano in vigore le disposizioni della Legge del 17 Maggio 1848, e del successivo Decreto del 10 Luglio 1849, come restano in vigore fino alla pubblicazione di Leggi, e Regolamenti speciali sull' introduzione, e vendita di Libri, e Stampe procedenti da Paesi esteri i Regolamenti, e le discipline attualmente veglianti in questa materia. (*Art.* 20.)

37 — Considerando essere di suprema necessità che gli Almanacchi, i Lunarj, i Catechismi popolari, le Strenne, ed altri Scritti di ugual natura più specialmente destinati a circolare nel popolo, e nei quali sogliónsi a tale effetto insinuare Racconti, Storie, Poesie, Avvertimenti e simili, siano affatto purgati da opinioni pregiudicate od erronee, e da massime pericolose per la Religione, il Costume, e l' Ordine Sociale. Sulla proposizione del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 23 *Agosto* 1851 *in pr.*)

38 — È vietato senza la previa approvazione del Prefetto, o Governatore lo stampare, del pari che il ritenere per farne Commercio, l' esporre in Vendita, ed il diffondere ancorchè senza chiederne prezzo Almanacchi, Lunarj, Catechismi popolari, Strenne, ed altri simili Scritti, sebbene stampati in Paese Estero, qualunque sia la loro forma, ed il numero dei fogli onde sono composti. (*Art.* 1.)

39 — La contravvenzione al disposto nel precedente Articolo è punita colle pene respettivamente sancite negli Art. 10, e 14 del Nostro R. Decreto del 22 Settembre 1850. (*Art.* 2.)

40 — Informati che alcuni dei Giornali estranei alle materie politiche e come tali rimasti esenti dalle discipline, alle

quali il precedente Nostro Decreto del 22 Settembre 1850 assoggettò i Giornali di diversa indole, non hanno fatto sempre buon uso di questa libertà, ma hanno anzi alcuna volta trasceso ad intemperanze nè comportabili in un Governo bene ordinato, nè sempre facili ad essere con sicurezza e prontamente colpite dalle sanzioni delle Leggi repressive. Dopo aver sentito il Consiglio dei Nostri Ministri siamo venuti nella determinazione di ordinare quanto appresso: (*Decr. dei* 13 *Marzo* 1852 *in pr.*)

41 — Chiunque in avvenire vorrà intraprendere la pubblicazione di un Giornale, o altra Opera periodica per trattarvi di qualunque siasi materia non attenente alla politica, a periodi più brevi di un mese, ed in distribuzioni minori ciascuna di quattro fogli di stampa, dovrà riportarne l'autorizzazione in scritto dal Prefetto del respettivo Compartimento. (*Art.* 1.)

42 — Il Prefetto accorderà tale autorizzazione soltanto per le Città che siano Capo-luogo di Compartimento o di Circondario Governativo, ed a persone perfettamente cognite per moralità, e per prudenza civile. (*Art.* 2.)

43 — I Proprietarj e Direttori dei Giornali della indicata natura attualmente in corso sono autorizzati a proseguire senz'altre formalità le loro pubblicazioni: ma sottostanno in ogni rimanente alle disposizioni del presente Decreto. (*Art.* 3.)

44 — Il Prefetto potrà sospendere immediatamente la fatta concessione a chiunque ne abbia fatto abuso, introducendo nel suo giornale cose che offendano la Religione, il buon costume, la quiete del paese, ed il rispetto dovuto alle pubbliche Autorità, ed ai privati Cittadini. (*Art.* 4.)

45 — Questa sospensione non potrà esser protratta oltre un mese. Dopochè per altro un Giornale ne sia stato colpito per due volte, potrà il Prefetto, ad una terza mancanza, ritirare definitivamente la concessione. (*Art.* 5.)

46 — Contro le risoluzioni del Prefetto, di che nei due precedenti Articoli, può avanzarsi ricorso al Ministero dell'Interno. (*Art.* 6.)

47 — Dovranno applicarsi anche ai Giornali, o altre Opere periodiche contemplate dal presente Decreto le disposizioni contenute negli Articoli 6 e 8 dell'altro precedente dei 22 Settembre 1850. (*Art.* 7.)

48 — Tanto la sospensione di un Giornale, quanto la definitiva revoca della concessione s'intendono sempre senza pregiudizio delle pene, nelle quali fosse incorso il respettivo Direttore per causa delle sue pubblicazioni, ai termini delle Leggi ed Ordini veglianti in materia di Stampa: quali Leggi ed Ordini sono mantenuti nel pieno loro vigore in tutto quanto non è contrario alle presenti disposizioni. (*Art.* 8.)

STATUTO FONDAMENTALE — *Abolizione del medesimo.*

1 — Quando in mezzo agli straordinarj avvenimenti, che in Italia e fuori si compievano, Noi deliberammo di concedere alla diletta Nostra Toscana più larghe istituzioni politiche, promulgando il 15 Febbrajo 1848 lo Statuto fondamentale, non altro desiderio Ci mosse se non quello di preservare il Paese dalle commozioni onde era minacciato, di conformare la Nostra maniera di Governo con quella, che in altri Stati vicini, al tempo stesso, adottavasi, e di contribuire col nuovo sistema alla maggiore prosperità dei Nostri amatissimi sudditi. Ma l'esito non rispose ai desiderj comuni. I benefizi sperati non si raccolsero; i mali temuti non si sfuggirono; e l'Autorità Nostra, disconosciuta da prima, e resa inabile ad operare il bene, dovè poi cedere alle violenze di una rivoluzione, la quale rovesciò insieme lo Statuto, e gittò la Toscana in mezzo alle più deplorabili calamità. Ristabilito indi a poco dal coraggio dei Toscani rimasti a Noi fedeli il Governo legittimo, Noi ringraziando la Provvidenza, che consolava così le amarezze del Nostro esi-

glio, accettammo il generoso fatto, riserbandoci a restaurare, non ostante la dolorosa esperienza, l'ordinamento politico da Noi fondato nel Febbrajo 1848, in guisa per altro che non avesse a temersi la rinnovazione dei passati disordini. A raffrenare nondimeno le macchinazioni dei faziosi, sconcertate sì, ma non dome dal felice successo del 12 Aprile 1849, fu necessario assicurare la quiete dello Stato con mezzi straordinarj; ed a provvedere di poi in modo spedito ed efficace alla migliore amministrazione del Paese, Noi dovemmo riassumere l'esercizio di ogni potere, fino a tanto che le circostanze generali d'Europa, e le condizioni particolari di Toscana e d'Italia non consentissero di restaurare quel sistema di Governo rappresentativo. Frattanto gravissimi avvenimenti si sono succeduti in Europa. La Società ove più, ove meno, minacciata nelle sue basi, ha cercato e cerca la propria salvezza nel ripararsi sotto il principio dell'Autorità libera, e forte. E mentre già nella più gran parte d'Italia non resta omai traccia di Governi rappresentativi, Noi possiamo andar persuasi che la maggioranza stessa dei Toscani, ricordevole della quiete, e della prosperità lungamente godute, ed ammaestrata dall'infelice esempio, senta più presto il bisogno di sperare nel consolidamento della Potestà, e dell'Ordine lo sviluppo d'ogni ben essere del Paese, di quello che desideri di veder risorgere forme di Governo, le quali non consuonano nè colle patrie istituzioni, nè colle abitudini del Nostro popolo, e fecero di sè mala prova nel breve periodo di loro esistenza. Or poichè il vero bene del Paese esige, e le condizioni generali richiedono, che il Governo dello Stato si costituisca sopra le basi stesse, sulle quali procedè fino al 1848, Noi venuti perciò con animo tranquillo nella determinazione di promulgare le seguenti disposizioni, assicuriamo i Toscani che continuerà ad essere, fin che la vita Ci basti, la prima e più dolce cura per Noi quella di promuovere nel Nostro diletto Paese ogni maniera di morali, e civili vantaggi. Così Iddio Ci soccorra, e Ci afforzi ogni dì

più la concorde fiducia dei Nostri amatissimi popoli, mentre siamo consapevoli che col nuovo ordinamento politico della Toscana tornando ad ampliarsi le prerogative del potere, viene a farsi più grave il peso dei Nostri doveri. (*Decr. dei* 6 *Maggio* 1852 *in pr.*)

2 — Lo Statuto promulgato il 15 Febbrajo 1848 è abolito. (*Art.* 1.)

3 — Rientrando la Regia Autorità nella pienezza dei suoi poteri, i Ministri, come Consiglieri del Principe, ed esecutori degli ordini suoi, tornano ad essere responsabili al Gran-Duca, e certificano colla loro firma gli Atti Sovrani. (*Art.* 2.)

4 — Le materie di diritto pubblico enunciate nel Titolo I. dello Statuto predetto saranno regolate coi principj, e con le norme resultanti dalle Leggi ed osservanze, che erano in vigore nel Gran-Ducato avanti la pubblicazione dello Statuto medesimo, salvo quanto viene stabilito col presente Decreto. (*Art.* 3.)

5 — Le Leggi vigenti in materia di stampa saranno riprese in esame, all'effetto di stabilire quel sistema, che valga a guarentire efficacemente il rispetto dovuto alla Religione, alla morale, ed all' ordine pubblico. (*Art.* 4.)

6 — La Guardia civica è definitivamente, e generalmente abolita. (*Art.* 5.)

7 — Il Consiglio di Stato stabilito il 15 Marzo 1848 è mantenuto, ma viene separato dal Consiglio dei Ministri. Una nuova disposizione regolerà con norme precise le sue attribuzioni. (*Art.* 6.)

8 — Il Regolamento comunale pubblicato col Decreto del 20 Novembre 1849, e che fu posto in vigore in linea di esperimento, sarà preso in esame per subire quei cambiamenti, de'quali l'esperienza lo abbia fatto giudicare meritevole. (*Art.* 7.)

STRADA FERRATA MARIA ANTONIA — *Regolamento di Polizia ec.*

SOMMARIO

1 — È proibito a qualunque persona estranea al servizio della strada d'introdursi sulla medesima e sue adiacenze e dipendenze senza un permesso in iscritto del Consiglio di Amministrazione, o del Gerente, o dell'Ingegnere in capo. I trasgressori a questo divieto saranno arrestati dalle Guardie e accompagnati al competente Tribunale, e saranno sottoposti ad una multa non minore di lire dieci, nè maggiore di lire venti. I recidivi anderanno soggetti al doppio della multa, e alla pena afflittiva della carcere da tre fino a quindici giorni a seconda delle circostanze. (*Regolamento dei* 4 *Luglio* 1851 *Art.* 1.)

2 — Gli abitanti dei luoghi situati in prossimità e lungo la linea della strada ferrata saranno obbligati ad impedire e invigilare che i loro fanciulli non s'introducano sulla medesima sotto doppia pena di quella stabilita dall'Articolo precedente. (*Art.* 2.)

3 — La circolazione di vetture, carri, barrocci e cavalli è proibita sulla strada ferrata e sue dependenze a qualunque estraneo al servizio della medesima sotto pena dell'arresto, accompagnatura al Tribunale e carcere dai tre ai quindici giorni, oltre la refusione dei danni. (*Art.* 3.)

4 — Sotto la stessa pena è parimente proibito di depositare anco momentaneamente nella strada ferrata materiali, e qualunque altro oggetto che possa servire d'ingombro. (*Art.* 4.)

5 — Il bestiame di qualunque specie dovrà essere rigorosamente custodito dai Proprietari e Tenutarii responsabili anche della colpa dei loro sottoposti; affinchè non s'introduca nella strada ferrata sotto pena, oltre la refezione dei danni, di lire due per ogni capo di bestiame grosso, e di soldi sei, e denari otto per ogni capo di bestiame minuto. (*Art.* 5.)

6 — Le Guardie avranno inoltre la facoltà, quando così richieda l'urgenza, e ve ne sia assoluto bisogno, di uccidere le bestie che introdottesi sulla strada mettessero in pericolo la sicurezza di un Convojo. Il rapporto delle Guardie costituirà di per se presunzione di diritto del concorso dell'urgenza, e bisogno preaccennato, e il Proprietario della bestia uccisa non potrà senza concludere piena e rigorosa prova in contrario elevare alcuna domanda di indennità. (*Art.* 6.)

7 — I cancelli stabiliti in uso e comodo dei particolari dovranno stare costantemente chiusi. Le chiavi dovranno rimanere presso le Guardie, da cui ne dipende la sorveglianza, le quali saranno tenute ad aprire e chiudere all'occorrenza i cancelli stessi. I particolari aventi speciale diritto di passo per i detti cancelli a traverso la via ferrata non potranno prevalersi dello stesso diritto che nei momenti, e nei punti, ove il passo li possa essere permesso. (*Art.* 7.)

8 — I particolari stessi dovranno accertarsi che per fatto loro non viene lasciato non solo qualunque siasi ostacolo, che impedir possa il libero passo dei Convoj, ma neppure qualunque oggetto che potesse in qualche modo indurre in errore le Guardie, i Macchinisti, ed i Conduttori, e nel caso che malgrado loro un ostacolo, od oggetto qualunque rimanesse sulla linea, essi dovranno prestare alla Guardia la necessaria assistenza onde insieme render libera la strada. Qualunque trasgressione al disposto del presente Articolo sarà punita, oltre il risarci-

mento dei danni, con multa non minore di lire quattordici fino a lire ventotto (*Art.* 8.)

9 — Qualunque persona estranea ai lavori, che altererà, o guasterà la strada in qualsiasi modo, o ne danneggerà le adiacenze sarà punita coll'arresto, accompagnatura al Tribunale, ed anderà soggetta ad una multa non minore di lire cento, ed alla carcere da quindici giorni fino a due mesi, oltre la refezione dei danni. (*Art.* 9.)

10 — Fermo stante nella Società l'obbligo di far uso della qualità più adattata di conbustibile e di applicare alle macchine locomotive, e loro dipendenze tutti quelli ordigni riconosciuti opportuni nelle migliori macchine per impedire che il fuoco e le faville si spandano a grandi distanze dai fornelli e dai tubi per il fumo, sarà altresì a carico della Società medesima l'obbligo di garantire e di indennizzare ai termini di ragione quei proprietari, in danno dei quali venisse malgrado le accennate cautele a prodursi un qualche incendio derivante unicamente ed esclusivamente dalle faville e fuoco dei tubi e fornelli delle locomotive. (*Art.* 10.)

11 — La Società della strada ferrata stabilirà lungo il corso della medesima delle Guardie tanto permanenti che ambulanti in quel numero che potrà occorrere al retto andamento del servizio, e che potrà esserle ordinato dal Real Governo. (*Art.* 11.)

12 — La Società dovrà sottoporre alla approvazione del Prefetto di Firenze, e respettivamente di quello di Pistoja la scelta degli individui da destinarsi al posto di Guardia. (*Art* 12.)

13 — Ottenuta tale approvazione nei modi, e colle forme e cautele prescritte quanto alla nomina delle Guardie dei beni dei privati, e ammesse le Guardie al giuramento goderanno durante l'esercizio delle loro ingerenze ed a riguardo delle medesime e non altrimenti di tutti i diritti, facoltà, e prerogative concesse dalle Leggi generali dello Stato agli Agenti della forza pubblica. (*Art.* 13.)

14 — Le predette Guardie, quando sono in servizio dovranno indossare una tracolla sulla quale sarà fermata una lastra di ottone con la leggenda « Strada Ferrata Maria Antonia » e saranno inoltre contrassegnate con un numero progressivo ben visibile. (*Art.* 14.)

15 — La Società può senza veruna autorizzazione Governativa licenziare le Guardie che reputerà meritevoli di essere dimesse: dovrà per altro renderne intesa l'Autorità Governativa locale, e proporle il rimpiazzante o rimpiazzanti per essere approvati dalla medesima nel modo prescritto dall'Articolo 12. (*Art.* 15.)

16 — I Prefetti di Firenze e di Pistoja, ciascuno nel respettivo Compartimento, potranno ordinare la dimissione di quelle Guardie, che per imperizia, trascuratezza, o mala condotta non meritassero fiducia, o compromettessero il servizio, e in tal caso sarà obbligata la Società a remuovere tali Guardie, e a presentare i rimpiazzanti. (*Art.* 16.)

17 — Alle traversate delle strade ordinarie a livello colla strada ferrata dovrà essere un cancello con casotto ove sarà permanentemente stabilita una Guardia avente i distintivi di cui nell'Art. 14. Le Guardie nelle ore di servizio non potranno abbandonare i posti loro affidati sotto pena di un ammenda di lire cinquanta da corrispondersi dalla Società. (*Art.* 17.)

18 — Dal momento che un Convojo sarà aspettato ad un cancello, questo dovrà essere chiuso, e non potrà più essere aperto per il passo a traverso la via ferrata. La Guardia negherà e impedirà l'ingresso, e la circolazione fra i cancelli a qualunque viandante, vetture e animali, ed inviterà le persone a cavallo, i conduttori di vetture e carri, e di branchi di bestie a ritirarsi dai cancelli per la distanza di braccia venti fino al punto contrassegnato da un colonnino. Appena sarà passato il Convojo, e la Guardia si sarà assicurata che il passaggio del Pubblico non può arrecare inconveniente, sarà subito permesso il transito. (*Art.* 18.)

19 — Un numero sufficiente di Guardie con i prescritti distintivi percorreranno di continuo tutta la linea. Le medesime si troveranno sulla linea mezz'ora avanti del passaggio del primo Convojo, e vi si tratterranno finchè sia passato l'ultimo, a qualunque ora siasi, sotto pena mancando per la Società di lire cento. Queste Guardie dovranno assicurarsi che il passo o transito dei confinanti non abbia luogo che nel momento in cui non possa sopravvenire l'arrivo di alcun Convojo: invigileranno che i cancelli stabiliti per loro comodo siano richiusi dopo il passaggio; che verun ostacolo si trovi sulla linea; ed avranno cura che siano puntualmente osservate le disposizioni espresse negli Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 44 e 45 del presente Regolamento. (*Art.* 19.)

20 — Saranno poste in vigilanza alcune Guardie all'ingresso, e nell'interno delle Stazioni portanti ognuna la prescritta tracolla e numero progressivo. Le medesime saranno specialmente incaricate di mantenere il buon ordine, invigileranno che le vetture procedano in modo da non produrre confusione, o impedimento alla libera circolazione, ed arresteranno nel modo già detto quelli individui che si opponessero alla esecuzione delle loro istruzioni. (*Art.* 20.)

21 — Le Guardie incaricate di sorvegliare i Convoj indicheranno ai Viaggiatori le carrozze dei loro respettivi posti, ed in generale invigileranno alla osservanza degli Articoli dal 37 al 43 e 45 del presente Regolamento, e al discarico dei bagagli, e procureranno che sia facilitato per quanto è possibile ai Viaggiatori il comodo di allontanarsi dallo sbarco dopo che saranno discesi dalle carrozze, e che qualunque oggetto dimenticato da essi sia subito messo in luogo di sicurezza. (*Art.* 21.)

22 — Un libro di ricorsi sarà tenuto in ogni Stazione, il quale dovrà essere messo a disposizione dei Viaggiatori tutte le volte che questi stimeranno conveniente di servirsene invece di avere ricorso agli Impiegati della Società. Questo libro sarà

presentato ai respettivi Delegati di Governo in ogni settimana, e ne sarà data vista ad ogni richiesta all' Autorità politica, ed al Commissario Regio. (*Art.* 22.)

23 — Dovrà inoltre tenersi nelle Stazioni altro registro per farvi menzione degli oggetti stati dai Viaggiatori dimenticati, o smarriti, quanto ai quali, ove non ne avvenga la immediata restituzione al proprietario, sarà osservato quanto dispone la Notificazione del 3 Giugno 1819 con la sola differenza che il retratto degli oggetti di cui non siasi potuta effettuare la restituzione al proprietario incognito, debba, spirato il termine prescritto dalla Legge, cedere a profitto della Cassa di Soccorso che la Società ha stabilita per i bisognosi addetti alla sua impresa. (*Art.* 23.)

24 — Le partenze dei Convoj avranno luogo giornalmente alle ore indicate al Pubblico per ogni Stazione con affissi ed avvisi inseriti nella Gazzetta di Firenze. (*Art.* 24.)

25 — Gl' intervalli fra una partenza e l' altra non potranno giammai essere minori di minuti dieci. (*Art.* 25.)

26 — Le ore di partenza saranno regolate dall' orologio delle Stazioni, e il momento della partenza sarà annunziato coi segnali di uso. (*Art.* 26.)

27 — Stabilite le ore della partenza dei Convoj per la strada ferrata Maria Antonia, e fissato il numero delle corse da farsi, qualunque cambiamento volesse indursi in tali rapporti dalla Società costruttrice della strada predetta, dovrà essere preventivamente annunziato al Pubblico cinque giorni prima che sia portato ad effetto, e dovrà darsene contemporaneo avviso alle Prefetture di Firenze e di Pistoja. (*Art.* 27.)

28 — Presentandosi più di seicento persone per Convojo, la Società avrà diritto di chiudere le porte del suo Stabilimento e di mandare indietro l' eccedente numero fino al successivo Convojo, altrimenti essa è obbligata di tenere aperte le porte stesse fino a cinque minuti prima della partenza. (*Art.* 28.)

29 — Nessun treno destinato al trasporto dei viaggiatori potrà essere tirato da più di una locomotiva. Questa però non potrà mai essere adoperata per spingere avanti il treno, ma solamente per tirarlo dietro a se. Il carico poi e peso delle persone e merci da trasportarsi in ciascun treno dovrà trovarsi proporzionato alla potenza della locomotiva senza sforzo del suo meccanismo. (*Art.* 29.)

30 — Nell' acquisto delle macchine dovrà la Società aver riguardo a quelle che siano della più recente perfetta costruzione, le quali prima di adoprarsi dovranno essere provate. (*Art.* 30.)

31 — Le carrozze da servire al trasporto dei viaggiatori saranno di una solida costruzione, e provviste di tuttociò che è necessario alla sicurezza e alla comodità dei viaggiatori. (*Art.* 31.)

32 — Quando si verificasse per qualunque causa alcun danno o degradazione sulla strada ferrata, la Società sarà in obbligo di farvi prontamente riparare, apponendo frattanto sul luogo guasto o degradato il convenuto segnale sotto pena per la medesima di lire cinquanta, ogni volta che venisse costatata la mancanza del segnale medesimo. (*Art.* 32.)

33 — Nelle corse notturne, quando siano state autorizzate dalla competente Autorità, dovranno essere debitamente illuminate le Carrozze chiuse, e dei fanali destinati ad annunziare il passaggio d' ogni Convojo saranno situati alla testa, e alla coda del treno. Sarà pure a carico della Società illuminare convenientemente all' interno e all' esterno le Stazioni della strada ferrata in tutti i casi di bisogno, ed abitualmente fino a che sia cessato ogni concorso del Pubblico, e con quello la presenza degli impiegati sì di Polizia che di Finanze nelle Stazioni medesime. (*Art.* 33.)

34 — Le locomotive quando passano sopra una curva di raggio minore di un quarto di miglio non potranno avere una velocità maggiore di dieci miglia all' ora, e non potranno

entrare nelle Stazioni con velocità maggiore di sei miglia all'ora. Potranno poi andare con quella velocità che la Società reputasse conveniente di prescrivere nelle altre parti della via ferrata, sempre che non sia tale da compromettere la sicurezza dei treni, ed osservato quanto viene prescritto in questa parte dall'Art. 20 dei Capitoli pubblicati con Notificazione de' 27 Aprile 1846. (*Art.* 34.)

35 — Alloraquando per causa di risarcimenti da eseguirsi sulla linea ferrata sia stato necessario di stabilire in qualche punto degli svolti o tratti di evitamento, anco in tal caso dovrà rallentarsi la celerità del corso con ridurla alla detta misura di dieci miglia all'ora. (*Art.* 35.)

36 — I Viaggiatori forestieri saranno obbligati al loro arrivo in Firenze o in Prato o in Pistoja ad esibire le carte agli Impiegati a ciò destinati in ciascuna di tali Città, e ad offrire ogni altro discarico che venisse loro domandato tanto in rapporti politici che finanzieri secondo le respettive località. (*Art.* 36.)

37 — I passeggeri che vorranno trasportare dei bagagli eccedenti il peso delle libbre seicento sono tenuti a trovarsi alla Stazione dieci minuti almeno prima della partenza sotto pena di vedersi rifiutato il caricamento dei detti bagagli. (*Art.* 37)

38 — I bagagli ed effetti dei viaggiatori potranno essere trasportati fino alla Stazione dai loro domestici, e facchini, ma ivi pervenuti dovrà la loro caricazione dipendere dalle disposizioni degli Agenti della Società. (*Art.* 38.)

39 — La Società sarà obbligata a tenere continuamente affisso nella Stazione e precisamente nel luogo ove si riuniscono i viaggiatori un avviso nel quale si rammenti ai medesimi, che avendo in dosso tabacco, carte da giuoco, e mercanzie sottoposte a gabella, si pongano in regola con la Dogana prima di entrare nella città soggetta a gabella. (*Art* 39.)

40 — Niuno potrà pretendere di essere ammesso nei posti di prima classe, se non sia vestito con proprietà, essendo tali posti destinati a ricevere persone di decente e civile esteriore. (*Art.* 40.)

41 — Non sarà ammesso alcun passeggere nella Stazione se non sarà munito di un biglietto, e chiunque vi si introducesse arbitrariamente senza di esso, sarà respinto dalle Guardie, e nel caso di resistenza e opposizione qualunque sarà arrestato e tradotto al Tribunale per essere coercito a seconda delle circostanze. (*Art.* 41.)

42 — I viaggiatori sono tenuti ad occupare i posti nelle Carrozze della classe che loro destina il biglietto di ammissione, nè potranno pretendere di collocarsi nelle carrozze di classe inferiore, e molto meno in quelle di classe superiore. E qualora loro piaccia di cambiare il biglietto di cui sono possessori contro uno di classe superiore, sarà necessario che lo facciano nell' Uffizio della distribuzione prima della partenza, con comprare un biglietto addizionale onde raggiungere il valore del biglietto di classe superiore, ritenuto il disposto dell' Art. 40. (*Art.* 42.)

43 — Qualunque cambio di biglietti fra viaggiatore e viaggiatore è assolutamente proibito, e nel caso che avesse luogo saranno i contraffacenti espulsi dalla Stazione perdendo il valore del biglietto. (*Art.* 43.)

44 — I viaggiatori dovranno rimanere fermi nei loro posti, e non si muoveranno per sortire dalle carrozze e carri fintantochè le persone addette al servizio non ne avranno aperti li sportelli. Sulla richiesta degli impiegati dovranno prima di scendere di carrozza consegnare il loro respettivo biglietto, e nel caso che ne siano mancanti dovranno di nuovo pagare il posto che hanno occupato: saranno inoltre obbligati a rendere ostensibile il loro biglietto ogni volta che a ciò venissero dai Conduttori invitati. Se avvenisse che alcun viaggiatore si trovasse mancante del proprio biglietto per smarri-

mento o per dimenticanza, il nuovo pagamento al luogo di sbarco non sarà che provvisorio fino a che giustifichi di averlo in precedenza eseguito al luogo d'imbarco. (*Art.* 44.)

45 — È proibito ai viaggiatori sulla strada ferrata di aprire e tenere aperti durante la corsa li sportelli delle carrozze, e dei carri. I trasgressori saranno sottoposti alla multa di lire venti e nel caso di recidiva di lire quaranta. Il solo rapporto di una Guardia giurata addetta al servizio della strada ratificato nelle debite forme avanti il competente Tribunale servirà a far prova della trasgressione, e a condannare i denunciati autori della medesima alla prescritta multa. Tutti i viaggiatori presenti nella carrozza o carro di cui sia aperto lo sportello saranno considerati correi della trasgressione, e come tali saranno solidalmente condannati e astretti al pagamento della multa. Qualora dalle surriferite trasgressioni derivasse offesa delle persone o altro sinistro qualunque a danno della sicurezza del convojo, o degli inservienti posti sulla linea della strada ferrata, i trasgressori anderanno soggetti nei congrui casi oltre alla multa comminata di sopra, ed alla refezione dei danni, al rigore delle Leggi penali giusta il prescritto dell'Art. 57 del presente Regolamento. (*Art.* 45.)

46 — È proibito ai viaggiatori di introdursi sulla via ferrata tanto alle Stazioni, quanto nei casi nei quali il convojo si dovesse fermare. Quando avvenisse alcuna fermata, i viaggiatori non potranno scendere dalle carrozze che dietro invito del Conduttore, altrimenti potranno essere lasciati a terra. E avvenendo che siano invitati a scendere dalle carrozze guarderanno di non collocarsi sulla strada ferrata, ma bensì sulle panchine laterali. (*Art.* 46.)

47 — Non sarà permesso ai viaggiatori di stare sulle macchine e loro dipendenze senza licenza dell' Ingegnere, e chiunque a ciò contraffacesse potrà essere espulso ed anco mortificato come è stato in caso analogo prescritto all' Articolo 41 (*Art.* 47)

48 — È pure proibito ai viaggiatori di fumare tanto nelle Stazioni che nelle carrozze di 1.ª 2.ª e 3.ª Classe. I contravventori, saranno immediatamente espulsi dalle prime quando ciò accada prima della partenza, e saranno dietro rapporto e contestazione puniti dal Tribunale con la multa di lire due se ciò avvenga durante la corsa. (*Art.* 48.)

49 — Gli oggetti che presentassero un rischio qualunque per la sicurezza degli Impiegati, dei viaggiatori, e delle mercanzie saranno ricusati dalla Società, e se venissero caricati senza dichiarazione, il proprietario sarà tenuto alla refezione dei danni che potessero resultare. (*Art.* 49.)

50 — La Società avrà pure il diritto di recusare qualunque collo o altro oggetto di una lunghezza maggiore di braccia sette e mezzo, come pure qualunque collo, o altro oggetto che occupasse uno spazio maggiore di braccia sessanta cube. (*Art.* 50.)

51 — Saranno pure suscettibili di essere recusati i colli, o altri oggetti indivisibili aventi un peso maggiore di libbre diecimila. (*Art.* 51.)

52 — La Società è libera nella scelta dei suoi Impiegati, meno quanto è stato disposto intorno alle Guardie, ma essa è responsabile verso del Pubblico e del Real Governo dell'operato di tali suoi dipendenti, e le loro mancanze sia per imperizia sia per colpa o per dolo potranno sottoporla alle pene applicabili secondo il seguente Articolo 53 e respettivamente alla riparazione dei danni e interessi. Con ciò non resta impedito al Tribunale di agire tanto ex officio che ad istanza della Società, e dei particolari contro le Guardie ed altri impiegati della Società istessa che col loro contegno irregolare alterassero il buon ordine, e producessero danni o altri inconvenienti tanto nelle Stazioni che sulla linea della via ferrata. (*Art.* 52.)

53 — Ritenuto quanto è disposto nell'Art. 21 dei suddetti Capitoli pubblicati con la Notificazione del 27 Aprile 1846 potrà la Società per l'inadempimento degli obblighi alla me-

desima imposti sia direttamente sia mediatamente nelle persone dei suoi impiegati ed inservienti essere condannata secondo la maggiore, o minore gravità delle circostanze in una multa dalle lire cinquanta alle lire mille, e da estendersi fino alla revoca della concessione, in tutti quei casi nei quali per tale inadempimento sia rimasta o possa rimanere compromessa la pubblica e privata sicurezza, ferme stanti le penali specialmente prescritte negli Articoli 17, 19 e 32, e la refezione dei danni quando sia di ragione dovuta. (*Art.* 53.)

54 — Le istanze, le accuse ed i reclami che per qualunque causa fosse creduto di potere e dovere avanzare dovranno essere dirette contro la persona del Capo-Stazione, e le dichiarazioni che dal Tribunale venissero contro od a favore di questi emesse obbligheranno e produrranno azione esecutiva contro la Società, salvo a questa il regresso contro lo stesso Capo-Stazione o altri Dipendenti nei casi e come ciò possa aver luogo secondo le regole di ragione comune. (*Art.* 54.)

55 — Sarà conosciuto delle trasgressioni al presente Regolamento colle regole, e nell'ordine delle competenze stabilite dalle Leggi veglianti. (*Art.* 55.)

56 — Il prodotto delle multe a carico della Società dovrà devolversi per metà all'Accusatore segreto o palese, e per l'altra metà allo Spedale di Firenze. Il prodotto di tutte le altre multe cederà per l'intiero a profitto delle Guardie della strada ferrata, o di chiunque altro denunzierà al Tribunale le avvenute trasgressioni. (*Art.* 56.)

57 — Le delinquenze colpose o dolose, che compromettessero la sicurezza del transito dei treni e Convoj sulla strada ferrata, e producessero o potessero produrre gravi danni saranno rilasciate alla cognizione dei Tribunali Criminali ordinari, o ne siano imputati i Rappresentanti, Agenti o Inservienti della Società, o persone estranee. (*Art.* 57.)

58 — I Capi Stazione avranno l'obbligo di partecipare direttamente, e immediatamente al Tribunale di Polizia locale

e al Commissario Regio delle strade ferrate li infortunj, o altri avvenimenti per cui fosse derivato, o potesse derivare qualsiasi inconveniente dipendentemente o a danno del servizio della strada ferrata, rimettendo in copia al prefato Commissario Regio quella parte del relativo Rapporto fatto alla Società che interessi l'avvenimento a cui siasi fatto luogo. Ed il Consiglio dirigente dovrà somministrare ad ogni richiesta tutte le notizie che agli avvenimenti stessi avessero rapporto. (*Art.* 58.)

59 — Nell'interno della Stazione verranno ammesse le Vetture, gli Omnibus, e gli altri Legni di Piazza per il trasporto dei viaggiatori, ma dovranno tali Legni situarsi nell'ordine col quale saranno arrivati, l'uno dietro all'altro, in una o più file, ed occupare quella parte del Locale che verrà loro assegnata dagli Agenti e Guardie della Società della strada ferrata. (*Art.* 59.)

60 — Peraltro quei cocchieri e vetturini che col loro contegno querulo, clamoroso, e insubordinato servissero di disturbo agli altri, od alterassero il buon'ordine e la quiete nella Stazione, o sivvero non stessero a quanto è stato superiormente prescritto nel modo di situarsi nella Stazione medesima, potranno essere allontanati dalle Guardie e dalla forza pubblica che ivi si trovasse presente, e nei casi di mancanze gravi potranno essere coerciti dal Tribunale competente a forma degli ordini veglianti. (*Art.* 60.)

61 — Il presente Regolamento dopo di essere stato pubblicato nei luoghi consueti dovrà rimanere costantemente affisso in tabella negli Uffizi delle Stazioni entro il recinto delle Stazioni medesime, e negli Uffizi del Forestieri della Segreteria del Governo di Firenze. Un esemplare del medesimo dovrà pure ritrovarsi sempre presso i Conduttori, e le Guardie. (*Art.* 61.)

62 — La società Concessionaria per il trasporto delle persone e bagagli da Firenze a Pistoja e viceversa perciperà i prezzi stabiliti dalla seguente

TARIFFA per i trasporti dei Viaggiatori e loro bagagli
sulla Strada Ferrata Maria Antonia

	Distanza		Conta per miglia	Nelle carrozze di						Bagagli da lib. 50 a 200	
				1. Clas.		2. Clas.		3. Clas.			
	Migl.	Brac.		Cr.	Qu.	Cr.	Qu.	Cr.	Qu.	Cr.	Qu.
Da Firenze al Ponte a Rifredi.	1	1639	2	6	—	5	—	3	—		
Castello . . .	2	2762	3	6	—	5	—	3	—	2	2
Sesto	4	1685	5	10	—	8	—	5	—		
Prato	10	2032	11	20	—	14	—	10	—	3	3
S. Piero . . .	15	1865	16	30	—	22	—	16	—	5	3
Pistoja. . . .	20	1198	21	40	—	28	—	20	—	7	4
Dal Ponte a Rifredi a Castello.	1	1123	2	6	—	5	—	3	—	2	2
Sesto	3	19	4	10	—	8	—	5	—		
Prato	9	392	10	20	—	14	—	10	—	3	3
S. Piero . . .	14	226	15	30	—	22	—	15	—	5	3
Pistoja. . . .	18	2392	19	40	—	28	—	20	—	7	4
Da Castello a Sesto	1	1729	2	5	—	4	—	3	—	2	2
Prato	7	2103	8	14	—	12	—	8	—	3	3
S. Piero . . .	12	1936	13	24	—	20	—	13	—	5	3
Pistoja. . . .	17	1269	18	34	—	26	—	18	—	7	4
Da Sesto a Prato	6	374	7	10	—	8	—	5	—	2	2
S Piero . . .	11	207	12	20	—	16	—	10	—	3	3
Pistoja. . . .	15	2373	16	30	—	22	—	15	—	5	3
Da Prato a S. Piero . . .	4	2666	5	10	—	8	—	5	—	2	2
Pistoja. . . .	9	1999	10	20	—	14	—	10	—	3	3
Da S. Piero a Pistoja. . . .	4	2166	5	10	—	8	—	5	—	2	2

Osservazioni

1. *I Viaggiatori potranno avere un bagaglio di libbre 50 senza andar soggetti ad alcuna spesa oltre quella del loro trasporto* (Art. 24 dei Cap.)
2. *Per ogni Bagaglio che superi le libbre 50, ma sia minore di libbre 200, si paga a ragione di libbre 200. E se oltrepassi le libbre 200, senza valutare le frazioni del centinajo, per queste eccedenze si paga a ragione di libbre 100.*
3. *Nel prezzo stabilito per il trasporto dei bagagli s'intende e rimane compresa la spesa di carico e discarico.*

(*Regolam. Econom. dei* 10 *Luglio* 1851 *Art.* 1.)

63 — E per il trasporto da Firenze a Pistoja e viceversa dell
zata la Società a percipere i prezzi stabiliti dalla seguente

TARIFFA per il trasporto di Merc

		1	2	3	4	5	6	VE
	Distanza in Miglia	Mercanzie per ogni peso di libbre 100	Farina Grano e altri cereali per ogni Sacco di 3 Staja fino al peso di libbre 180	Cavalli, Muli, Bovi, Bestie da tiro, Vacche, Tori, e Vitelli per ogni capo	Vitelli di latte e Porci	Montoni, Pecore, Capre, e Agnellini di latte	Cani	senza Bagagli
Da Firenze a Sesto. . .	5	L.» 2 »	L.» 2 »	L. 1 68	L.» 5 »	L.» 3 4	L.» 1 8	L.» »
Prato . . .	11	» 3 »	» 3 4	2 » »	» 6 8	» 5 »	» 3 4	6 13
S. Piero . .	16	» 4 8	» 5 »	3 » »	» 10 »	» 6 8	» 5 »	» »
Pistoja. . .	21	» 6 »	» 6 8	4 » »	» 13 4	» 10 »	» 6 8	13 6
Da Sesto a Prato . . .	7	» 2 4	» 2 8	1 13 4	» 6 »	» 4 »	» 2 8	» »
S. Piero . .	12	» 3 »	» 3 4	2 » »	» 6 8	» 5 »	» 3 4	» »
Pistoja. . .	16	» 4 8	» 5 »	3 » »	» 10 »	» 6 8	» 5 »	» »
Da Prato a S. Piero. . .	5	» 2 »	» 2 »	1 6 8	» 5 »	» 3 4	» 1 8	» »
Pistoja. . .	10	» 3 »	» 3 4	2 » »	» 6 8	» 5 »	» 3 4	6 13
Da S. Piero a Pistoja. . .	5	» 2 »	» 2 »	1 6 8	» 5 »	» 3 4	» 1 8	» »

Merci e altri oggetti di che nell' Art. 22 dei Capitoli suddetti è autoriz-

ec. sulla Strada Ferrata Maria Antonia

TURE	8	9	10		11	12	
			PACCHI				
con Bagagli	Seggiole	Lettere e Pacchi fino a 2 once	da 2 once a 2 libbre	da 2 lib. a 10 libbre	Gruppi da Lire 1 a lire 500	Seta, Drappi di Seta, Cappelli di Paglia, Trecce, e Paglia da Cappelli in Cassa e Balle per ogni lib. 100.	OSSERVAZIONI
L..» » »	L..» 1 8	L..» 3 4	L..» 5 »	L..» 6 8	L..» 10 »	L..» 4 »	1. *Stà fermo che ogni Viaggiatore può avere un Bagaglio di libbre 50 franco di spesa.* 2. *Le frazioni inferiori a libbre 100 pagano a ragione di libbre 100.* 3. *I Gruppi al di sopra di libbre 500 pagano a ragione di soldi uno per ogni 100 Lire.* 4. *Nei prezzi stabiliti dalla presente Tariffa sono comprese le spese accessorie di caricazione, di scarico ec. contemplate all'Articolo 26 dei Capitoli pubblicati il 27 Aprile 1846.*
8 » »	» 2 »	» 3 4	» 5 »	» 6 8	» 10 »	» 6 »	
» » »	» 3 »	» 3 4	» 5 »	» 10 »	» 10 »	» 9 4	
16 » »	» 4 »	» 3 4	» 5 »	» 13 4	» 10 »	» 12 »	
» » »	» 1 8	» 3 4	» 5 »	» 6 8	» 10 »	» 4 8	
» » »	» 2 »	» 3 4	» 5 »	» 6 8	» 10 »	» 6 »	
» » »	» 3 »	» 3 4	» 5 »	» 10 »	» 10 »	» 9 4	
» » »	» 1 8	» 3 4	» 5 »	» 6 8	» 10 »	» 4 »	
8 » »	» 2 »	» 3 4	» 5 »	» 6 8	» 10 »	» 6 »	
» » »	» 1 8	» 3 4	» 5 »	» 6 8	» 10 »	» 4 »	

(*Art.* 2.)

64 — Resta dichiarato, che i prezzi stabiliti nelle Colonne 11, e 12 della soprascritta Tariffa per il trasporto dei Gruppi di denaro, Seterie, lavori di paglia, ec., sono meramente provvisoril, dovendosi attendere, che la esperienza dimostri la giusta misura dei prezzi medesimi. (*Art.* 3.)

65 — In conformità del disposto negli Art. 49, 50, 51 del Regolamento di Polizia per la Strada ferrata resta dichiarato; che gli oggetti, i quali presentassero un rischio qualunque per la sicurezza degl' Impiegati, dei Viaggiatori e delle Mercanzie, saranno recusati dalla Società, e se venissero caricati senza dichiarazione, il Proprietario sarà tenuto alla refezione dei danni, che potessero risultarne; Che la Società avrà pure il diritto di recusare qualunque collo, o altro oggetto di una lunghezza maggiore di braccia sette e mezzo, come pure qualunque collo, o altro oggetto occupasse uno spazio di braccia 60 cube; e che saranno pure suscettibili di essere ricusati i Colli, o altri oggetti indivisibili aventi un peso maggiore di libbre 10,000. (*Art.* 4.)

66 — Piacendo all' I. e R. Governo di profittare dei Convoj per le lettere e dispacci del Servizio Postale, il Corriere dovrà trovarsi alla Stazione dieci minuti avanti l' ora della partenza, e gli saranno riservati i posti necessarii in una Carrozza di Seconda Classe e ne pagherè il prezzo secondo la Tariffa. (*Art.* 5.)

67 — Ove fossero necessarii Covoj speciali per il trasporto delle Truppe dell' I. e R. Governo, l' Amministrazione dovrà riceverne avviso in tempo conveniente per prendere le opportune disposizioni. (*Art.* 6.)

68 — Se la Società volesse aumentare i prezzi della soprascritta Tariffa fino ai limiti stabiliti dall' Art. 22 dei Capitoli pubblicati il 27 Aprile 1846, sarà in obbligo di renderlo noto per mezzo di Editto almeno un mese avanti che sia posta in attività la indotta variazione e l' Editto medesimo do-

vrà rimanere affisso come e dove si deve sempre trovare la Tariffa principale. (*Art.* 7.)

STRADA FERRATA per l'Italia Centrale. — *Convenzioni Diplomatiche — E concessione —*

1 — Avendo veduto ed esaminato la Convenzione che all'oggetto di eseguire una Strada ferrata la quale congiunga le Strade ferrate Austro-Lombarde con quelle consimili esistenti in Toscana, è stata stipulata in Roma il primo Maggio corrente fra il Nostro Plenipotenziario e quelli di S. S. il sommo Pontefice, di S. M. l'Imperatore d'Austria, di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena, e di S. A. R. l'Infante Duca di Parma, la qual Convenzione è del tenore seguente: In nome della SS. ed indivisibile Trinità S. Santità, S. A. I. e R. l'Arciduca Granduca di Toscana ec. ec. S. M. l'Imperator d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia ec. ec. S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena ec. ec. S. Altezza Reale l'Infante di Spagna Duca di Parma ec. ec. Animati dal desiderio di procurare ai respettivi Stati i vantaggi che possono loro risultare dall'apertura di una Strada destinata a congiungere le reti di Strade ferrate Austro-Lombarde con quelle delle consimili Strade esistenti in Toscana, hanno determinato di devenire a tale effetto alla stipulazione di una Convenzione speciale, ed hanno a tal fine nominato in loro Plenipotenziarj: *Per parte della Santa Sede* Sua Eminenza il Signor Cardinale Giacomo Antonelli, Pro-Segretario di Stato di S. S. *Per parte della Toscana* Il Signor Consiglier Giovanni Baldasseroni, Senatore della Toscana, Cavaliere dell'Ordine Insigne e Militare di Santo Stefano Papa e Martire. Cavaliere, Grancroce dell'Ordine del Merito sotto il titolo di San Giuseppe, Grancroce dell'Ordine Imperiale Austriaco di Leopoldo, Grancroce decorato del Gran Cordone della Sacra Religione ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Grancroce dell'Ordine Pon-

tificio di San Gregorio Magno, Gran Cordone dell'Ordine di San Gennaro delle Due Sicilie, Senatore Grancroce del Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, decorato della Croce di prima Classe pel Merito civile dell'Ordine parmense di San Lodovico, Ciamberlano di Sua A. I. e R. il Granduca, Suo Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, Presidente del Consiglio dei Ministri ec. ec. *Per parte dell'Austria*, il Signor Conte Maurizio Niccola Esterhazy Galantha Forchtenstein, Grancroce dell'Ordine Pontificio Piano, di quello granducale di San Giuseppe di Toscana, di quello Reale di San Gennaro delle Due Sicilie, e dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, Ciamberlano di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Santa Sede. *Per parte di Modena* il Signor Conte Francesco Malaguzzi, Tenente Colonnello e Ciamberlano di Sua M. I. e R. Apostolica, Cav. di seconda classe di Sant'Anna di Russia, Commendatore dell'Ordine Pontificio di San Gregorio Magno e di quello di San Giorgio della Riunione, Cavaliere di terza Classe dell'Aquila rossa di Prussia. *Per parte di Parma* il Signor Dottore Marco Aurelio Onesti, Commendatore del Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, e del Reale Ordine di Francesco I delle Due Sicilie, Consigliere di Stato effettivo, Ministro di Stato pel Dipartimento delle Finanze. I quali essendosi riuniti in Roma ed avendo esibiti i loro pienipoteri trovati in buona e debita forma, e quelli scambiatisi, hanno convenuto e stipulato gli Articoli seguenti con la riserva delle ratifiche dei respettivi Sovrani. (*Convenzione dei* 3. *Giugno* 1851. *in pr.*)

2 — La Santa Sede, il Granduca di Toscana, l'Impero Austriaco ed i Duchi di Modena e di Parma, penetrati dalla importanza di agevolare i mezzi di comunicazione fra i loro Stati ed ampliare così le scambievoli relazioni di buona vici-

nanza, concordano la costruzione di una Strada ferrata che assumerà il nome di « *Strada ferrata dell' Italia centrale* », e che partendo, per una parte da Piacenza si debba dirigere per Parma a Reggio, e, per l'altra parte, staccandosi da Mantova proceda ugualmente a Reggio, e di colà per Modena e Bologna a Pistoja o a Prato, secondo che sarà riconosciuto più agevole e meno dispendioso il passaggio dell' Appennino, congiungendosi infine, nell'una o l'altra di dette città, alla rete delle Strade ferrate toscane. (*Art.* 1.)

3 — È annessa alla presente Convenzione la Carta geografica sulla quale è in colore azzurro tracciato l'andamento della linea con la quale sviluppasi il concetto espresso nell'Articolo precedente, ferme sempre quanto è in esso avvertito circa al punto nel quale la Strada traversa l'Appennino per giungersi alle Strade toscane, ciò che si riserva, nel migliore interesse della impresa, a studj e verificazioni ulteriori. (*Art.* 2.)

4 — Il Governo Imperiale Austriaco si obbliga di ultimare, a tutte sue spese, e contemporaneamente alla Strada che forma soggetto della presente Convenzione, le proprie Strade ferrate tanto fino a Piacenza, quanto fino a Mantova permettendo in ambedue queste parti che le Strade stesse si congiungano alla nuova Strada centrale italiana. (*Art.* 3.)

5 — Il Regio Governo toscano ugualmente promette che le proprie Strade ferrate da Pistoja a Lucca e da Pistoja a Firenze saranno ultimate contemporaneamente se non prima della nuova Strada centrale. (*Art.* 4.)

6 — La costruzione della Strada ferrata per l'Italia centrale sarà affidata ad una o più Società intraprenditrici a quelle migliori condizioni che sarà possibile di stabilire per diligenza della Commissione di cui sarà parlato in appresso. Frattanto i Governi interessati concordano fin d'ora di assicurare alla Società o alle Società suddivisate i seguenti benefizj e privilegj cioè: (*a*) Protezione ed assistenza efficace per eseguire tutti gli studj e successivamente tutti i lavori neces-

sarj per condurre l'impresa; (*b*) Diritto di procedere per via di espropriazione coatta all'acquisto di qualsivoglia terreno o fabbrica che sia necessario per l'esecuzione della Strada, come per l'erezione di tutti gli stabili necessarj al servizio della medesima, ritenuto nella Società espropriante l'obbligo d'indennizzare pienamente i possessori espropriati, e guarentirne l'interesse a'termini di giustizia secondo le leggi veglianti nei respettivi Stati ed i sistemi praticati in altri casi congeneri; (*c*) Privilegio esclusivo per la durata non maggiore di anni cento, intendendosi che la maggiore o minore durata della Concessione dovrà formare appunto Articolo di negoziazione fra la Commissione e le Società concorrenti, e salvo in questo rapporto le dichiarazioni che si contengono nel successivo Articolo XXIV. (*d*) Esenzione di qualunque imposta ordinaria, straordinaria, speciale sulla Strada, suoi accessorj ed esercizio della medesima, e libera introduzione franca di dazio o di altre gabelle per tutti i ferramenti, macchine, attrezzi ed oggetti strettamente ed esclusivamente necessarj alla costruzione della Strada, primo armamento ed attivazione della medesima. Esenzione dal diritto proporzionale di cui fossero passivi tutti gli Atti che la Società dovesse stipulare per la costruzione della strada, quali saranno registrati, o, come dicasi, interinati col pagamento del minimum fra i diritti fissi stabilito dalle Leggi dei respettivi paesi. È però bene inteso che la Società continuerà a pagare l'imposta territoriale sulla cifra per la quale i terreni o le fabbriche da essa acquistate figuravano ai pubblici catasti secondo la precedente loro destinazione. (*e*) Garanzia di un minimum d'interesse sul capitale, che dentro certi limiti, sarà effettivamente impiegato nella costruzione della Strada. (*Art.* 5.)

7 — In compenso agli accennati benefizj, la Società concessionaria dovrà sottomettersi a tutte le condizioni ed oneri inerenti a simili intraprese, e fra le altre a quelle che appresso: (*a*) Ultimare gli studj preparatorj atti a scegliere

e tracciare la linea stradale, entro un anno dal momento che verrà stipulato con essa l' Atto di concessione. E segnatamente per ciò che riguarda la comunicazione fra Bologna e Toscana, la Società concessionaria dovrà studiare ugualmente la linea tra Bologna e Pistoja che quella fra Bologna e Prato, onde porre i Governi in istato di scegliere quella più conveniente all' impresa; e per la linea da Bologna per la Porretta a Pistoja, come per quella dei Ducati di Modena e di Parma, potrà profittare degli studj che fossero già fatti di contro al debito compenso verso i proprietarj dei medesimi. (*b*) Incominciare contemporaneamente i lavori in cinque punti entro il termine di un mese da che la linea sarà stata definitivamente approvata, attaccando l' opera da cinque parti cioè: Pistoja o Prato, Bologna, Modena, Piacenza e Mantova, dividendoli in modo tale che la Strada tutta debba esser terminata in quattro anni decorrendi dal giorno in cui la intiera linea stradale sarà stata definitivamente approvata, e specialmente quanto alla comunicazione fra Bologna e Toscana, è determinato che i lavori si comincino insieme dal punto di confine dei due Stati, e di là si scenda verso le città che si debbono collegare. (*c*) Sottomettersi intieramente alla sorveglianza ed ispezione tecnico-amministrativa della Commissione di che appresso, come degli Ingegneri ed Ispettori che saranno dalla medesima delegati. (*d*) Stabilire d' accordo con essa Commissione non tanto il termine di durata della concessione, il minimo dello interesse che dovrà esserle garantito, il numero delle Stazioni di che la Strada deve esser corredata, la località delle medesime, il numero delle corse che per il meno dovranno eseguirsi, il massimo dei prezzi esigibili per il trasporto delle persone o delle merci, ed ogni altra disposizione e disciplina conveniente a cautelare la sicurezza personale e l' interesse degli utenti la Strada, analogamente a quanto si pratica sopra alle Strade ferrate italiane. (*Art.* 6.)

8 — Fino al totale compimento della Strada centrale gl' introiti eventuali sopra i tronchi che già fossero in esercizio si devolveranno a reintegrare il capitale impiegato nella costruzione, a carico del quale cadranno gl' interessi che la Società dovesse corrispondere sopra i versamenti fatti dagli Azionisti, e computabili a scala in ragione di tempo dalla data dei versamenti medesimi. (*Art.* 7.)

9 — Per quanto sia possibile si fisserà fin da principio sul risultato di perizie estimative con la Società intraprenditrice il Capitale sociale, dentro la concorrenza del quale vuolsi ristretta la garanzia di un *minimum* d' interesse a carico dei Governi contraenti. Tutte le volte che ciò non si possa assolutamente conseguire, si darà luogo a stipulare e quindi operare come appresso. Condotta la Strada sotto l' assoluta dipendenza ed ispezione della Commissione, sarà al momento della apertura totale di essa verificata tutta la spesa occorsa per la costruzione, armamento e corredo di esercizio della medesima, e quella somma costituirà il capitale sul quale s' intende dai Governi garantito quel minimum d' interesse che sarà concordato. (*Art.* 8.)

10 — Qualora dopo i primi due anni dal momento della totale apertura della Strada risultasse dai conti dell' esercizio della medesima che gli utili netti non fossero nel loro complesso tali da cuoprire il minimum dell' interesse stato garantito sul Capitale determinato come nell' Articolo precedente, in tal caso la Società avrà il diritto di convenire coi Governi contraenti che venga portata ad effetto l' assicurazione di quell' interesse nel limite pattuito. L' effetto di questa Convenzione è retroattivo alle due annate precedenti. (*Art.* 9.)

11 — Con la garanzia che si assumono, gli Stati contraenti non resteranno mai esposti ad altre obbligazioni che a quella di pagare la sola differenza che si verifichi fra la rendita netta realizzata sull' intiero andamento della Strada

centrale, e l'importare dell'interesse garantito sul capitale sociale determinato. (*Art.* 10.)

12 — La rendita netta per gli effetti espressi nell'Articolo precedente sarà quella che resulterà dagli annui incassi detratte le spese del mantenimento della Strada e suo esercizio, esclusa ogni qualunque prelevazione di fondo di riserva, ed esclusa altresì ogni spesa dipendente da qualsivoglia restauro straordinario di cui per qualunque causa si verificasse il bisogno. (*Art.* 11.)

13 — All'oggetto che dette spese siano tenute nei giusti limiti nè venga la rendita per detrazione delle medesime oltre la debita misura diminuita, dovrà ogni anno essere sottoposto alla Commissione governativa, per la conveniente approvazione, uno Stato di previsione di esse spese nè, oltre la cifra da questo Stato risultante, potranno valutarsi le spese nello stabilire la differenza fra la rendita netta e l'importare dell'interesse garantito. (*Art.* 12.)

14 — Se per caso fortuito, straordinario e di forza maggiore restasse interrotto per un lasso di tempo non breve il regolare esercizio della Strada o in totalità o per un tratto superiore alla terza parte della lunghezza della medesima, s'intenderà pure sospeso durante la detta interruzione l'effetto dell'accordata garanzia. (*Art.* 13.)

15 — Le somme che gli Stati contraenti dovessero pagare alla Società concessionaria in conseguenza della garanzia precitata, dovranno essere loro rimborsate sopra le eccedenze che, al di là dell'interesse garantito si verificassero nei prodotti degli anni successivi. (*Art.* 14.)

16 — All'effetto poi di stabilire più particolarmente la misura dell'impegno che ciascun Governo assume nel garantire alla Società concessionaria un minimum d'interesse sul Capitale che verrà impiegato nella costruzione ed attivazione della Strada centrale italiana, resta concordemente determinato quanto appresso: Sarà tenuto conto distinto dirimpetto a cia-

scun Governo delle somme tutte impiegate esclusivamente nella costruzione ed armamento del piano stradale dentro il territorio del respettivo Stato, come per le opere e fabbriche qualunque erette dalla Società nel territorio suddetto per necessario servizio della strada medesima. La spesa occorsa per provvista di macchine, carrozze, carri e quanto altro occorra per l' esercizio della Strada, e che servir debba a promiscuo servizio sopra la linea della medesima, verrà repartita per ugual porzione, e così per un' quinto fra i cinque Governi contraenti. Ed il cumulo delle somme procedenti dai due titoli antedetti, costituirà il capitale sul quale ciascun Governo sarà tenuto a garantire per la sua quota l' interesse pattuito colla Società. Rimane però correspettivamente stabilito che anche i prodotti che si realizzeranno sopra tutta la linea stradale debbono essere dimostrativamente imputati a vantaggio di ciascun Governo sopra la proporzione stessa del Capitale sul quale ha l' obbligo di garantire l' interesse, cosicchè niuno dei Governi contraenti rimanga mai esposto oltre la differenza che per avventura si verifichi tra la quota dei prodotti totali della strada che deve essergli attribuita, e la quota degli intesessi di cui ha assunto la garanzia, l' una e l' altra ugualmente calcolata sulla base del capitale risultante dal cumulo delle spese surriferite. Siccome rimane per ultimo dichiarato che, al termine della concessione, ciascun Governo entrerà liberamente al possesso del tronco o tronchi stradali esistenti sul rispettivo territorio e delle fabbriche di ogni genere che fossero state costruite per servizio della strada. (*Art.* 15.)

17 — I Governi contraenti si riserberanno finalmente dirimpetto alla Società concessionaria e correspettivamente alla garanzia che le accordano i diritti che appresso: (A) Invigilare nel più lato modo l' amministrazione economica dell' impresa; di richiedere tutti gli schiarimenti e comunicazioni che crederà opportuni; di farsi rappresentare nelle Adunanze generali per mezzo di due o tre Commissarj, e di prendere parte

attiva non tanto nelle discussioni quanto anche nelle deliberazioni delle medesime. (B) Di ordinare un cambiamento di tariffe parziali o generali quando l'esperienza dimostrasse che con quelle in corso non si può raggiungere una rendita che valga a cuoprire, oltre le spese, il garantito interesse. (*Art.* 16.)

18 — La Società concessionaria dovrà permettere che i Governi concedenti erigano a proprio conto e per loro servizio i telegrafi elettrici lungo la linea stradale; avrà l'obbligo di dar comodo nelle Stazioni per la residenza dei Gabinetti telegrafici, e farà che le persone addette al suo servizio si prestino pure a sorvegliare la manutenzione dei telegrafi medesimi. Correspettivamente i Governi concederanno alla Società l'uso gratuito dei telegrafi per le comunicazioni interessanti esclusivamente il servizio della strada ferrata, osservate sempre le discipline convenienti. (*Art.* 17.)

19 — Tutte le volte che gli Stati contraenti si troveranno d'accordo per ridurre ad atto la facoltà riservatasi di stabilire la linea telegrafica di che è sopra parola, ciascuno contribuirà alla spesa nella percorrenza del proprio territorio e dentro i limiti del medesimo, avrà il carico del personale necessario. Peraltro ogni comunicazione fra Governo e Governo per mezzo della linea telegrafica sarà gratuita; e quando la linea stessa dovesse esser messa a disposizione anche del pubblico, ciò formerà subietto di accordo separato. (*Art.* 18.)

20 — La Società concessionaria dovrà pure obbligarsi alla condizione di condurre gratis con i treni stabiliti un vagone postale, o di dare altrimenti comodo a piacere dei Governi interessati, per il trasporto delle corrispondenze postali, regolando le corse e le fermate dei convogli in modo che possa lungo la linea essere disimpegnato il servizio postale. La Società dovrà in ultimo obbligarsi, tanto ad assicurare per un prezzo discreto da convenirsi il trasporto dei militari della forza politica, e degli arrestati che fossero alla loro respettiva custodia commessi, in guisa che siavi per questi ultimi la si-

curezza necessaria, quanto a stipulare ogni maggiore facilità combinabile per il trasporto dei militari che viaggiano isolati od in corpo, secondo quello che nei respettivi casi si pratica sopra altre strade di ferro già attivate. (*Art.* 19.)

21 — Il Governo austriaco, come ciascun altro dei Governi contraenti, permetterà che la Società si formi in qualunque delle Città del respettivo dominio ed abbia sede nella medesima, con che peraltro debba in ogni caso essere costituita una Amministrazione generale residente in Modena, che viene riguardata come luogo centrale per gl' interessi della impresa. (*Art.* 20.)

22 — Le azioni della Società godranno ugualmente in tutti gli Stati del Governi contraenti tutte quelle garanzie, prerogative e facilità che si accordano respettivamente alle azioni delle società indigene. (*Art.* 21.)

23 — La Commissione di che è parola negli Articoli precedenti si comporrà di cinque membri, uno per ciascun Governo, ed avrà la sua sede pure in Modena; ciascun Governo sosterrà la spesa del Commissario respettivo; ma tutte le spese occorrenti per il personale subalterno ed altro di uffizio, saranno sostenute dalla Società.e portate annualmente nel bilancio di previsione prescritto dall' Articolo XIII surriferito. (*Art.* 22.)

24 — Con regolamento speciale da concordarsi, verrà stabilita la sfera di attribuzioni della Commissione prenominata, così dirimpetto ai Governi contraenti quanto verso la Società. (*Art.* 23.)

25 — All' effetto che resti precisamente determinata la portata del privilegio che i Governi contraenti intendono di accordare alla Società concessionaria è dichiarato che, conseguentemente al medesimo, eglino si obbligano solamente a non autorizzare per tutta la durata della concessione altra strada ferrata che serva direttamente alle medesime comunicazioni dei luoghi allacciati con la linea di strade che forma il sog-

getto della concessione medesima. Mentre all' opposto si riservano respettivamente la facoltà di eseguire od autorizzare la costruzione di nuove strade, o bracci di strade, tanto ordinarie quanto ferrate, anche in comunicazione od in prolungamento di quelle sopraccennate. (*Art.* 24.)

26 — Il cambio delle ratifiche della presente convenzione avrà luogo in Roma nello spazio di giorni quaranta o più presto se sarà possibile. (*Art. ult.*)

27 — Abbiamo approvato ed approviamo in tutte le sue parti la sopra riportata Convenzione dichiarando di accettarla, ratificarla e confermarla, e promettendo che sarà dal canto Nostro inviolabilmente eseguita. In fede di che abbiamo firmato di Nostro proprio pugno il presente Atto controfirmato dal Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri, e munito del gran Sigillo delle Nostre Armi. (*Art. fin.*)

28 — Vista l' Istanza presentata a nome del Professore Vincenzio Amici, di Carlo Schmitz e Capezzuoli, del Commendatore Luigi Ferrari Corbelli, e di Bartolommeo Cini, Cesare Lampronti e Compagni, Sansone d' Ancona, A. D. Fermi, Giuseppe De Montel, ed Angiolo Mortera nell' interesse della Casa Giuseppe De Montel e Compagno, David Levi, Dottor Roberto De Filippi, Pietro e Tommaso Cini, Pasquale Revoltella, Salvatore Caccianino, Giuseppe De Luigi, Gio. Battista Spalletti, e Giuseppe Fumagalli, i quali domandano nella loro qualità di Promotori la debita autorizzazione a formare una Società Anonima da costituirsi in Firenze per l' oggetto di intraprendere la costruzione, ed attivazione della nuova Strada Ferrata dell' Italia Centrale, in ordine al Trattato stipulato in Roma nel primo Maggio 1851; Viste le condizioni stipulate in Modena fra li Istanti e la Commissione Internazionale stata nominata al seguito dell' anzidetto Trattato del primo Maggio 1851, ed alle quali abbiamo, per quanto ci riguardava, opportunamente essentito; E considerando come convenga di accom-

pagnare l'autorizzazione richiestaci con quelle disposizioni legislative che possono facilitare l'esecuzione dell'Impresa nel territorio del Granducato; Visto il parere emesso dall'Avvocato Consultore dei RR. Dipartimenti; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici; E sentito il nostro Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei 27 Aprile* 1852 *in pr.*)

29 — Rimane approvata la Società Anonima costitnitasi in Firenze, e rappresentata dai prenominati Amici, Schmitz e Capezzuoli, Ferrari Corbelli, Fratelli Cini, Lampronti, d'Ancona, Fermi, De Montel e Mortera ne' Nomi, Levi, De Filippi, Revoltella, Caccianino, De Luigi, Spalletti, e Fumagalli, avente l'oggetto di intraprendere la costruzione, ed attivazione di una Strada Ferrata da Piacenza per Parma, Reggio, Modena, e Bologna, a Prato, o Pistoja con un ramo da Reggio verso Mantova fino alla destra del Pò. (*Art.* 1.)

30 — La Società porterà il titolo di — *Società Anonima per la Strada Ferrata dell' Italia Centrale* — e dovrà sottostare a tutte le condizioni che le saranno imposte mediante l'Atto di definitiva concessione che sta per esserle accordata a nome dei Governi Pontificio, Toscano, Austriaco, Estense, e Parmense, segnatarj del Trattato del primo maggio 1851. (*Art.* 2.)

31 — L'approvazione delli Statuti della Società Anonima per la Strada ferrata dell'Italia Centrale sarà emessa dalla Commissione Internazionale che rappresenta in Modena i cinque Governi contraenti, dei quali Statuti, e relativo Atto di approvazione dovrà per altro depositarsi un' Originale nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Firenze, e farsene la consueta pubblicazione nel Giornale officiale di Avvisi parimente di Firenze. (*Art.* 3.)

32 — L'impresa, della quale si tratta sarà considerata a tutti li effetti come opera di ntilità pubblica con diritto alla Società di procedere all' espropriazione forzata dei Terreni, e

Fabbriche occorrenti alla costruzione, ed attivazione della Strada per tutto il tratto, che dovrà percorrere nel Territorio del Granducato. (*Art.* 4.)

33 — In queste espropriazioni la Società godrà dei diritti, ed avrà li obblighi conferiti, e respettivamente imposti alla Società della Strada Ferrata Leopolda con Nostro Real Motuproprio del 5 Aprile 1841 e successiva Notificazione della R. Consulta in data del 25 Febbrajo 1845 quali formeranno Legge non tanto per la Società, che per i Terzi. (*Art.* 5.)

34 — I sottoscritti Commissarii dei cinque Governi segnatarii la Convenzione di Roma del primo Maggio 1851 deducono a pubblica notizia che dietro l'ottenuta adesione dei respettivi Governi hanno oggi stipulato l'atto di Concessione per la costruzione, attivazione ed esercizio della Strada Ferrata dell'Italia Centrale col Comitato della Società Anonima costituitasi in Firenze rappresentato in Modena da'suoi mandatarii Sig. Ingegnere Salvatore Caccianino, Giuseppe Fumagalli ed Enrico Rodolfo Schintz. (*Notif. della Commissione internazionale per la Strada Ferrata della Italia Centrale, dei* 26 *Giugno* 1852.)

STRADA FERRATA da Siena a Empoli — *Regolamento di Polizia, ecc.*

Disposizioni riguardanti il pubblico; *num.* 1 *e segg.*
Obblighi della Società per la sicurezza del Pubblico; *num.* 11 *e segg.*
Obblighi della Società per la sicurezza e per il comodo dei Viaggiatori; *num.* 20 *e segg.*
Obblighi dei Viaggiatori e prescrizioni per il trasporto dei Bestiami, mercanzie e Bagagli; *num.* 34 *e segg.*
Disposizioni generali; *num.* 48 *e segg.*
Regolamento economico provvisorio; *num.* 58 *e segg.*

1 — È proibito a chiunque estraneo al servizio della Strada di introdursi in essa, nelle sue adjacenze e dipendenze senza

permesso in iscritto o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o del Segretario Gerente, o dell'Ingegnere Direttore dei Lavori. I Trasgressori saranno arrestati dalle Guardie, accompagnati al competente Tribunale, e sottoposti alla multa dalle Lire dieci alle Lire venti. I Recidivi anderanno soggetti al doppio della multa, ed alla pena afflittiva del carcere da 3 a 15 giorni a seconda delle circostanze. (*Regolam. dei* 22 *Settembre* 1849 *Art.* 1.)

2 — Gli abitanti dei luoghi situati in prossimità, e lungo la linea della Strada ferrata saranno tenuti ad esercitare la vigilanza necessaria per impedire che i loro fanciulli si introducano su di essa. La trasgressione sarà punita con penalità doppia di quella stabilita nell'articolo precedente. (*Art.* 2.)

3 — La circolazione di vetture, carri, barrocci e cavalli è proibita sulla Strada ferrata e nelle sue dipendenze a chiunque sia estraneo al servizio di essa: il contravventore sarà arrestato ed accompagnato al Tribunale dalle Guardie della Società o dalla forza pubblica e sottoposto alla pena del carcere dai 3 ai 15 giorni, oltre la refusione dei danni. (*Art.* 3.)

4 — Sotto la stessa pena comminata nel precedente articolo è proibito pure di depositare anco momentaneamente sulla Strada ferrata materiali e qualunque oggetto possa servire d'ingombro. (*Art.* 4.)

5 — Il bestiame di qualunque specie dovrà essere rigorosamente custodito dai Proprietarj e Tenutarj, che sono responsabili ancora della colpa dei loro sottoposti, affinchè non s'introduca nella Strada ferrata, e ciò sotto pena di Lire 2 per ogni capo di bestiame grosso, e di Lire — 6. 8 per ogni capo di bestiame minuto, oltre la refezione dei danni. (*Art.* 5.)

6 — Le Guardie della Strada ferrata avranno la facoltà, quando ve ne sia assoluto urgente bisogno, di uccidere le bestie, le quali introdottesi sulla strada, mettessero in pericolo la sicurezza d'un convojo. Il rapporto delle Guardie costituirà di per se presunzione di diritto del concorso del bisogno e

della urgenza preaccennati; e il Proprietario della bestia uccisa non potrà senza concludere piena e rigorosa prova in contrario elevare alcuna domanda di indennità. (*Art.* 6.)

7 — I cancelli stabiliti ad uso dei particolari dovranno stare costantemente chiusi: le chiavi dovranno rimanere presso le Guardie da cui dipende la sorveglianza di essi; queste saranno tenute ad aprirli e serrarli all' occorrenza. I particolari aventi speciale diritto di passo per i detti cancelli per traversare la via ferrata non potranno prevalersi di tale diritto che nei momenti, e nei punti nei quali il passo possa essere permesso. (*Art.* 7.)

8 — I particolari stessi dovranno accertarsi che per fatto loro non venga lasciato non solo qualunque siasi ostacolo, che impedir possa il libero passo dei Convoj, ma neppure qualunque oggetto che potesse in qualche modo indurre in errore le Guardie, i Macchinisti ed i Conduttori; e nel caso che malgrado loro un ostacolo od oggetto qualunque rimanesse nella linea, Essi dovranno prestare alle Guardie la necessaria assistenza, onde insieme ad Esse liberarne la strada. Qualunque trasgressione al disposto del presente articolo sarà punita con multa dalle Lire quattordici alle Lire ventotto, oltre il resarcimento dei danni. (*Art.* 8.)

9 — Qualunque persona estranea ai lavori, che altererà o guasterà la Strada in qualunque siasi modo, o ne danneggerà le adjacenze, sarà arrestata dalle Guardie della Società o dalla forza pubblica ed accompagnata al Tribunale; indi anderà soggetta ad una multa non minore di Lire 100 ed alla carcere da 15 giorni a un mese, oltre la refezione dei danni. (*Art.* 9.)

10 — Fermo stante nella Società l' obbligo di far uso della qualità più adattata di combustibile e di applicare alle macchine locomotive, e loro dipendenze tutti quelli ordigni riconosciuti opportuni nelle migliori macchine per impedire che il fuoco e le faville si spandano a grandi distanze dai fornelli

e dai tubi per il fumo, sarà altresì a carico della Società medesima l'obbligo di garantire e di indennizzare ai termini di ragione quei proprietarj, in danno dei quali venisse malgrado le accennate cautele a prodursi un qualche incendio derivante unicamente ed esclusivamente dalle faville e fuoco dei tubi e fornelli delle locomotive. (*Art.* 10.)

11 — Il Consiglio della Società, stabilirà lungo il corso della Strada ferrata delle Guardie tanto stazionarie che ambulanti nel numero occorrente al retto andamento del servizio, e che potrà esserle ordinato dal R. Governo. (*Art.* 11.)

12 — Il Consiglio della Società dovrà sottoporre all'approvazione del Prefetto del Compartimento di Siena e respettivamente di quello di Firenze la scelta degli Individui da destinarsi al posto di Guardia. (*Art.* 12.)

13 — Ottenuta tale approvazione nei modi e colle forme e cautele prescritte quanto alla nomina delle Guardie dei beni dei Privati, ed ammesse le Guardie della Societa al giuramento, goderanno queste, durante l'esercizio delle loro ingerenze ed a riguardo delle medesime e non altrimenti, di ogni diritto, facoltà e prerogative concesse dalle Leggi generali dello Stato agli Agenti della forza pubblica. (*Art.* 13.)

14 — Le predette Guardie della Società quando sieno in servizio dovranno indossare una tracolla, sulla quale sarà fermata una lastra d'ottone colla leggenda « Strada ferrata da Siena a Empoli, » ed avranno il cappello verniciato con pari leggenda e col numero progressivo ben visibile. (*Art.* 14.)

15 — La Società potrà senza autorizzazione governativa licenziare le Guardie che reputerà meritevoli di dimissione; dovra per altro renderne intesa l'Autorità governativa locale, e proporre i rimpiazzanti per essere approvati nel modo prescritto dall'articolo 12. (*Art.* 15.)

16 — Anche il Prefetto di Siena, e respettivamente quello di Firenze potranno decretare la dimissione di quelle Guardie, che per incapacità, trascuratezza o mala condotta non meri-

tassero fiducia o compromettessero il servizio, e il Consiglio della Strada ferrata sarà obbligato a rimuovere tali Guardie, ed a presentare i rimpiazzanti. (*Art.* 16.)

17 — In ogni punto ove la Strada ferrata sia attraversata da Strade ordinarie poste a livello con essa dovrà essere un cancello con casotto, ove rimarrà permanente una Guardia avente i distintivi di che nell'articolo 14. Le Guardie nelle ore di servizio non potranno abbandonare i posti loro affidati, sotto la pena di Lire 50 da corrispondersi dalla Società. (*Art.* 17.)

18 — Dal momento che il Convojo sarà aspettato ad un cancello, questo dovrà rimanere chiuso, e non potrà essere aperto per il passo a traverso la via ferrata sino a che il Convojo non sia transitato. La Guardia negherà ed impedirà l'ingresso e la circolazione fra i cancelli a qualunque viandante, vettura, o animale, ed inviterà le persone a cavallo, i conduttori di vetture, di carri e di branchi di bestie a ritirarsi con queste dai cancelli per la distanza di braccia 20, quale spazio sarà contrassegnato da un colonnino. Appena sarà passato il Convojo, e la Guardia si sarà assicurata che il passaggio del pubblico possa farsi senza inconvenienti, essa permetterà subito il transito. (*Art.* 18.)

19 — Un numero sufficiente di Guardie con i prescritti distintivi percorrerà di continuo tutta la linea. Esse si troveranno sulla linea mezza ora avanti il passaggio del primo Convojo, e vi si tratterranno sino che sia passato l'ultimo, a qualunque ora ciò possa essere, sotto pena, mancando, di Lire 100 da corrispondersi dalla Società. Queste Guardie dovranno assicurarsi che il passaggio o transito dei Confinanti abbia luogo solo nel tempo in cui non possa giungere alcun Convojo. Invigileranno che i cancelli sieno chiusi dopo il loro passaggio; finalmente sorveglieranno che veruno ostacolo si trovi sulla linea, e che sieno puntualmente osservate le disposizioni espresse negli articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 e 12 del presente Regolamento. (*Art.* 19.)

20 — All' ingresso e nell' interno delle Stazioni saranno poste in vigilanza alcune Guardie portanti ognuna la prescritta tracolla ed il numero progressivo. Saranno Esse specialmente incaricate di mantenere il buon ordine e di invigilare che le vetture procedano in modo da non produrre confusione od impedimento alla libera circolazione, ed arresteranno chi si opponesse alla esecuzione degli ordini relativi. (*Art.* 20.)

21 — Le Guardie incaricate di sorvegliare i Convoj indicheranno ai Viaggiatori i posti da occuparsi da essi nelle diverse classi di Veicoli; ed in generale invigileranno alla osservanza degli articoli dal 34 al 40 e 42 del presente Regolamento, ed allo scarico dei bagagli, procurando che sia facilitato ai Viaggiatori, per quanto è possibile, il comodo di allontanarsi dallo sbarco dopo discesi dai Veicoli della Società e di mettere in luogo di sicurezza qualunque oggetto di loro spettanza da Essi dimenticato. (*Art.* 21.)

22 — In ogni Stazione vi sarà a disposizione dei Viaggiatori un libro di ricorsi, perchè vi registrino le loro osservazioni e lagnanze, quando che non volessero ricorrere agli Impiegati della Società. Questo libro sarà presentato al Tribunale competente di Polizia ogni settimana, e sarà reso ostensibile ad ogni richiesta alla Autorità politica ed al Commissario Regio. (*Art.* 22.)

23 — Dovrà inoltre tenersi nelle Stazioni altro registro per menzionarvi gli oggetti, che dai Viaggiatori potessero essere dimenticati o smarriti; in quanto ai quali, ove non ne avvenisse la immediata restituzione al Proprietario, sarà osservato quanto dispone la Notificazione Governativa del dì 3 Giugno 1819, colla sola differenza che il retratto degli oggetti di cui non siasi potuta effettuare la restituzione al Proprietario incognito, spirato il termine prescritto dalla Legge, debba andare a profitto della Cassa di soccorso, che il Consiglio della Società stabilirà per i bisognosi addetti alla sua Impresa. (*Art.* 23.)

24 — Le partenze dei Convoj avverranno giornalmente alle ore indicate al pubblico per ogni Stagione con affissi nei luoghi principali, ed avvisi inseriti nel Monitore Toscano. Gli intervalli fra una partenza del Convojo e l'altra non potranno giammai essere minori di minuti trenta. Le ore di partenza saranno regolate dall'orologio delle Stazioni, ed il momento di partenza sarà annunziato con i segnali di uso. (*Art.* 24.)

25 — Stabilite le ore della partenza dei Convoj, e fissato il numero delle corse da farsi giornalmente, qualunque cambiamento che il Consiglio della Strada ferrata volesse adottare, dovrà essere reso noto al Pubblico anche con la inserzione nel Monitore Toscano cinque giorni prima della sua adozione. (*Art.* 25.)

26 — Presentandosi ad una Stazione più di 600 Individui per ogni Convojo la Società avrà diritto di chiudere le porte, e di mandare indietro il numero eccedente per caricarsi nel Convojo successivo; altrimenti Essa sarà obbligata di tenere aperte le porte sino a cinque minuti prima della partenza. Se i Convoj partiti dalle Stazioni estreme contenessero più di 600. Persone, la detta Società potrà ricusare di caricare alle Stazioni intermedie nuovi Viaggiatori, i quali potranno se vogliono esser caricati dai Treni successivi non oltrepassanti l'indicato numero. (*Art.* 26.)

27 — Nessun Treno destinato al trasporto dei Viaggiatori potrà essere tirato da più di una Locomotiva. Questa non potrà mai essere adoprata per ispingere avanti il Treno, ma solamente per tirarlo dietro di sè. Il carico, ed il peso delle Persone, e Merci da trasportarsi con ciascun Treno dovrà trovarsi proporzionato alla potenza della Locomotiva impiegata senza sforzo del di lei meccanismo. (*Art.* 27.)

28 — Nell'acquisto delle macchine dovrà la Società continuare, siccome ha fatto, a proscegliere quelle di più recente e perfetta costruzione, le quali prima d'adoprarsi dovranno essere provate. (*Art.* 28.)

29 — I Veicoli per il trasporto dei Viaggiatori, delle bestie e delle merci saranno di una solida costruzione, e provvisti di tutto il necessario per la sicurezza, e comodità del trasporto. (*Art.* 29.)

30 — Quando si verificasse per qualunque causa alcun danno, o degradazione nella Strada ferrata, la Società sarà in obbligo di farvi prontamente riparare, apponendo frattanto sul luogo guasto, o degradato il convenuto segnale sotto pena per la medesima di L. 50. — ogni volta che venisse constatata la mancanza del segnale medesimo. (*Art.* 30.)

31 — Nelle corse notturne quando siano state autorizzate dalle competenti Autorità dovranno le carrozze chiuse essere illuminate nell'interno, ed ogni Convojo dovrà avere in testa ed in coda dei Fanali. L'interno, e l'esterno delle Stazioni saranno illuminati convenientemente in tutti i casi di bisogno, ed abitualmente fino a che sia cessato ogni concorso del pubblico, e con quello la presenza nelle Stazioni medesime degl' Impiegati di Polizia, e di Finanza. (*Art.* 31.)

32 — Le Locomotive passando sopra una curva di un raggio minore di un quarto di miglio, o traversando il gran sotterraneo di Monte Arioso ed i Viadotti di Malizia, della Staggia e di Lecchi, o scendendo una pendenza che si avvicini all' 1 per cento, non dovranno avere una velocità maggiore di dieci miglia all'ora e non dovranno entrare nelle Stazioni con velocità che sorpassi le sei miglia per ora. Potranno poi andare con quella velocità che la Società reputerà conveniente di prescrivere nelle altre parti della via ferrata, semprechè non sia tale da compromettere la sicurezza dei Treni, ed osservato quanto viene prescritto all' articolo 21 dei Capitoli pubblicati con Notificazione del 9 Giugno 1845. (*Art.* 32.)

33 — Allorquando per causa di risarcimenti da eseguirsi sulla linea ferrata sarà necessario di stabilire in qualche punto delle deviazioni per evitare i tratti in riattamento, anche in tal caso dovrà rallentarsi il moto quant' occorra per la sicu-

rezza del Convojo, e così anche al di sotto della preindicata misura di dieci miglia l'ora. (*Art.* 33.)

34 — I Passeggieri, che vorranno trasportare dei bagagli eccedenti il peso di libbre 600, sono tenuti a trovarsi alla Stazione almeno dieci minuti prima della partenza sotto pena di vedersene rifiutare la caricazione. (*Art.* 34.)

35 — I bagagli, e gli effetti dei Viaggiatori potranno essere trasportati alla Stazione dai loro Domestici o Facchini, ma ivi pervenuti, dovrà la loro caricazione dipendere dalle disposizioni degli Agenti della Società. (*Art.* 35.)

36 — La Società dovrà tenere continuamente affisso nelle sale di aspetto delle Stazioni un avviso, nel quale si rammenti ai Viaggiatori che avendo Tabacco, Carte da giuoco e Mercanzie sottoposte a gabella, si pongano in regola colla Dogana prima di entrare in Siena. (*Art.* 36.)

37 — Niuno potrà essere ammesso nei posti di prima classe, se non sia vestito con proprietà, essendo tali posti destinati a ricevere Persone di decente e civile esteriore. (*Art.* 37.)

38 — Non sarà ammesso alcun Passeggiero nelle Stazioni se non munito dell'occorrente biglietto, e chiunque vi si introducesse arbitrariamente senza di esso sarà dalle Guardie respinto, e nel caso di resistenza e di opposizione qualunque sarà da Esse arrestato e tradotto al Tribunale per essere coercito a seconda delle circostanze. (*Art.* 38.)

39 — I Viaggiatori sono tenuti ad occupare i posti nelle Carrozze della classe che loro destina il biglietto di ammissione, non potranno pretendere di collocarsi nelle Carrozze di classe inferiore, e molto meno in quelle di classe superiore. E qualora loro piaccia di cambiare il biglietto di cui sono possessori, contro uno di classe superiore, sarà necessario che lo facciano nell' Uffizio della distribuzione prima della partenza, con comprare un biglietto addizionale onde raggiungere il valore del biglietto di classe superiore ritenuto il disposto dell' Art. 37. (*Art.* 39.)

40 — Qualunque cambio di biglietti fra Viaggiatori e Viaggiatori è assolutamente proibito, e nel caso che avesse luogo, saranno i Contravventori espulsi dalla Stazione perdendo il valore del biglietto. (*Art.* 40.)

41 — I Viaggiatori dovranno rimanere fermi nei loro posti, e non muoversi per sortire dalle Carrozze e Carri dopo l'arrivo fintantochè le Persone addette al servizio non ne avranno aperti li sportelli. Sulla richiesta degl' Impiegati dovranno Essi prima di scendere di Carrozza consegnare il loro respettivo biglietto, mancando del quale dovranno pagare di nuovo il posto che hanno occupato. Saranno inoltre obbligati tutti i Viaggiatori a rendere ostensibile il biglietto ogni volta che vengano a ciò invitati. Se avvenisse che alcun viaggiatore si trovasse mancante del proprio biglietto per smarrimento o per dimenticanza, il nuovo pagamento al luogo di sbarco non sarà che provvisorio fino a che giustifichi di averlo in precedenza eseguito al luogo d' imbarco. (*Art.* 41.)

42 — È proibito ai Viaggiatori sulla Strada ferrata di aprire e tenere aperti durante la corsa gli sportelli dei Veicoli, e di salire sopra i sedili. I trasgressori saranno sottoposti alla multa di Lire 20., e nel caso di recidiva di Lire 40. Il solo rapporto della Guardia giurata addetta al servizio della Società, ratificato nelle debite forme avanti il competente Tribunale di Polizia servirà a far prova della trasgressione, e a condannare i denunciati Autori della medesima alla ammenda prescritta. Tutti i Viaggiatori presenti nel Veicolo di cui sia aperto lo sportello saranno considerati correi della trasgressione, e come tali saranno solidamente condannati, ed astretti al pagamento della multa. Qualora per le surriferite trasgressioni derivasse offesa alle Persone, o sinistro qualunque a danno della sicurezza del Convojo o degli Inservienti posti sulla linea, i trasgressori anderanno soggetti nei congrui casi, oltre alla multa di sopra comminata ed alla refezione dei danni, al rigore delle Leggi penali, giusta

il prescritto nell' articolo 53. del presente Regolamento (*Art.* 42.)

43 — È proibito ai Viaggiatori di introdursi sulla via ferrata tanto alle Stazioni, quanto nei casi nei quali il Convojo si dovesse fermare. Avvenendo alcuna fermata i Viaggiatori non potranno scendere dai Veicoli che dietro invito del Conduttore, altrimenti potranno esser lasciati a terra, ed esser tenuti responsabili di qualunque inconveniente dalla trasgressione prodotto, ed essendo invitati a scendere, guarderanno di non collocarsi sulla Strada, ma bensì sulle panchine laterali. (*Art.* 43)

44 — Non sarà permesso ai Viaggiatori di stare sulle Macchine e loro dipendenze senza licenza scritta dell' Ispettore generale, o dell' Ingegnere sotto le pene di che all' articolo 38. (*Art.* 44.)

45 — È proibito ai Viaggiatori di fumare tanto nelle Stazioni che nei Veicoli. I Contravventori saranno dietro semplice rapporto delle Guardie, Conduttori o Guardafreno puniti colla multa di Lire 2. e colla espulsione dalle Stazioni, quando la trasgressione avvenga durante la permanenza nelle medesime. (*Art.* 45.)

46 — Potranno ricusarsi dalla Società gli oggetti che presentassero un rischio qualunque per la sicurezza degl' Impiegati e dei Convoj, e se venissero caricati senza dichiarazione del Proprietario, questo sarà tenuto alla refezione dei danni che potessero resultare. (*Art.* 46.)

47 — La Società avrà diritto di ricusare qualunque collo od altro oggetto avente o una lunghezza di braccia 7. e mezzo, o che occupasse uno spazio maggiore di braccia 60 cube, o che oltrepassasse il peso di Libbre 10,000, (*Art.* 47.)

48 — La Società è libera nella scelta dei suoi Impiegati, meno quanto è disposto intorno alle Guardie, ma Essa è responsabile verso del pubblico e del R. Governo dell' operato di tali suoi dipendenti, e le loro mancanze per imperizia, per

colpa o per dolo potranno sottoporla alle pene applicabili secondo il seguente articolo 49 e respettivamente alla riparazione dei danni ed interessi. Con ciò non resta impedito al Tribunale di agire tanto ex officio che ad istanza della Società, e dei Particolari contro le Guardie e gli altri Impiegati della Società stessa, che col loro contegno irregolare alterassero il buon ordine, e producessero danni, od inconvenienti tanto nelle Stazioni che sulla linea ferrata. (*Art.* 48.)

49 — Ritenuto quanto è disposto nell'articolo 23 dei Capitoli contenuti nella Notificazione del 9 Giugno 1845 potrà la Società per l'inadempimento degl'obblighi alla medesima imposti sia direttamente, sia mediatamente nelle Persone dei suoi Impiegati, ed Inservienti essere condannata secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze in una multa dalle Lire 50 alle Lire 1000., da estendersi fino alla revoca della concessione in tutti i casi, nei quali per tale inadempimento sia rimasta, o possa rimanere compromessa la pubblica e privata sicurezza, ferme stanti le penali prescritte negli articoli 17, 19, e 30 del presente Regolamento, e la refezione dei danni, quando sia di ragione dovuta. (*Art.* 49.)

50 — Le Istanze, le accuse, ed i reclami che per qualunque causa fosse creduto di potere e dovere avanzare, dovranno essere diretti contro la persona del capo stazione, e le dichiarazioni che dal Tribunale venissero contro o a favore di questi emesse, obbligheranno, e produrranno azione esecutiva contro la Società, salvo a questa il regresso contro lo stesso capo stazione, o altri dipendenti nei casi, e come ciò possa aver luogo secondo le regole di ragione comune. (*Art.* 50.)

51 — Conosceranno delle trasgressioni al presente Regolamento i Tribunali di Polizia colle regole e nell'ordine delle competenze stabilite dalle Leggi veglianti. (*Art.* 51.)

52 — Il prodotto delle multe a carico della Società dovrà devolversi per metà all'accusatore palese, o segreto, e per

l' altra metà allo Spedale di Siena. Il prodotto di tutte le altre multe cederà per intiero a profitto delle Guardie della Strada ferrata, o di chiunque altro denunzierà al Tribunale le avvenute trasgressioni. (*Art.* 52.)

53 — Le delinquenze colpose, o dolose, che compromettessero la sicurezza del transito dei Treni e dei Convoj sulla Strada ferrata, e producessero o potessero produrre gravi danni, saranno rilasciate alla cognizione dei Tribunali Criminali ordinarj, o ne siano imputati i Rappresentanti, Agenti ed Inservienti della Società, o Persone estranee. (*Art.* 53.)

54 — I capi stazione avranno l' obbligo di partecipare direttamente e immediatamente al Tribunale di Polizia locale ed al Commissario Regio delle Strade ferrate gli infortunj ed altri avvenimenti, per cui fosse derivato o potesse derivare qualsiasi inconveniente dipendentemente, o a danno del servizio della Strada ferrata, rimettendo in copia al prefato Commissario Regio quella parte del relativo rapporto fatto al Segretario della Società, che interessi l' avvenimento a cui siasi fatto luogo. Ed il Consiglio dirigente dovrà somministrare ad ogni richiesta tutte le notizie che agli avvenimenti stessi avessero rapporto. (*Art.* 54.)

55 — Nei piazzali interni, ed attigui alle Stazioni verranno ammesse le Vetture, Omnibus, ed altri legni facenti il trasporto dei Viaggiatori, ma tali legni dovranno situarsi nell' ordine con cui arrivarono, l' uno dietro all' altro in una o più file, occupando qnella parte del locale che verrà loro assegnata dagli Agenti e dalle Guardie della Società. (*Art.* 55.)

56 — Per altro i Cocchieri, e i Vetturini, che col loro contegno alterassero comunque il buon ordine, e la quiete della stazione, o comunque trasgredissero ai Regolamenti prescritti, potranno essere espulsi immediatamente dalle Guardie della Società e dalla forza pubblica, ed essere temporariamente o per sempre esclusi dai locali della Società: Nei casi

di gravi mancanze potranno essere coerciti dal Tribunale competente a forma degl' ordini veglianti. (*Art.* 56.)

57 — Il presente Regolamento dopo di essere stato pubblicato nei luoghi consueti dovrà rimanere costantemente affisso negli Uffizi delle Stazioni, nel loro recinto e negli Uffizj dei Forestieri della Segreteria delle Prefetture di Firenze e di Siena. Un esemplare del medesimo dovrà pure ritrovarsi costantemente presso i conduttori e le guardie. (*Art.* 57.)

58 — La Società concessionaria perciperà per il trasporto delle persone, mercanzie, bestiami ec. sulla Strada ferrata da Siena ad Empoli i prezzi fissati nelle due seguenti Tariffe:

TARIFFA

PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI

STAZIONI		NELLE CARROZZE DI CLASSE		
		I	II	III
		CRAZIE		
EMPOLI	a Granaiolo	20	14	10
»	Castello	20	14	10
»	Certaldo	32	21	16
»	Poggibonsi	44	30	22
»	Staggia	56	38	28
»	Siena.	72	48	36
GRANAIOLO	a Castello	8	6	4
»	Certaldo.	12	8	6
»	Poggibonsi	28	18	14
»	Staggia	36	24	18
»	Siena	60	40	30
CASTELLO	a Certaldo.	12	8	6
»	Poggibonsi	28	18	14
»	Staggia	36	24	18
»	Siena.	60	40	30
CERTALDO	a Poggibonsi	16	10	8
»	Staggia	24	16	12
»	Siena	48	32	24
POGGIBONSI	a Staggia	8	6	4
»	Siena.	32	21	16
STAGGIA	a Siena.	24	16	12

TARIFFA

PER IL TRASPORTO DELLE MERCI, BAGAGLI, BESTIAMI EC.

STAZIONI		Prezzo delle Merci per ogni libb. 100. e per ogni Sacco di Staja tre di Cereali	Seterie e Treccie di Paglia per ogni libb. 100.	Pecore Capre e Montoni	Vitelli di Latte Porci e Cani	Cavalli Bovi ed altre Bestie grosse	Vetture, vuote compresa la Piattaforma	Vetture con Bagagli compresa la Piattaforma	Per 2 Seggiole ordinarie	Per 2 Seggiole di Lusso
		L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.
SIENA	a Poggibonsi .	» 3 4	» 6 8	» 3 4	» 10 »	4 » »	12 16 »	15 4 »	» 1 8	» 8 4
»	Certaldo . .	» 5 »	» 10 »	» 5 »	» 15 »	6 » »	19 4 »	22 16 »	» 2 8	» 12 »
»	Castello . . .	» 6 »	» 12 »	» 6 »	» 18 »	7 5 »	23 4 »	27 11 »	» 3 »	» 15 »
»	Empoli . . .	» 8 »	» 16 »	» 8 »	1 4 »	9 15 »	31 4 »	37 1 »	» 4 »	1 » »
POGGIBONSI	a Certaldo . .	» 1 8	» 3 4	» 1 8	» 5 »	2 » »	6 8 »	7 12 »	» 1 »	» 4 »
»	Castello . . .	» 3 »	» 6 »	» 3 »	» 9 »	3 5 »	10 8 »	12 7 »	» 1 8	» 6 8
»	Empoli . . .	» 5 »	» 10 »	» 5 »	» 15 »	5 15 »	18 8 »	21 17 »	» 2 8	» 12 »
CERTALDO	a Castello . . .	» 1 »	» 2 »	» 1 »	» 3 »	1 10 »	4 16 »	5 14 »	» » 8	» 3 »
»	Empoli . . .	» 3 »	» 6 »	» 3 »	» 9 »	4 » »	12 16 »	15 4 »	» 1 8	» 8 4
CASTELLO	a Empoli . . .	» 2 »	» 4 »	» 2 »	» 6 »	2 10 »	8 » »	9 10 »	» 1 »	» 5 »

Oggetti da valutarsi allo stesso prezzo a qualunque tratto di Strada se ne riferisca il trasporto

Lettere e Plichi al di sotto del peso di once due *Soldi* 5 »
Pacchi di ogni specie da due once a due libbre . » 6 8
» da due libbre a dieci libbre » 10 »
Gruppi di danaro e di materie preziose sigillate fino al valore di lire 500 . . . . » 10 »
Per i Gruppi di maggiore valore dovrà conteggiarsi l'aumento sulle lire 500, a ragione di un soldo per ogni centinajo di lire, o frazione di centinajo. (*Regol. econom. dei* 22. *Sett.* 1849 *Art.* 1.)

59 — Ogni Viaggiatore potrà avere con se un bagaglio non eccedente il peso delle libbre 50 senza andar soggetto ad alcuna spesa oltre il prezzo del posto. (*Art.* 2.)

60 — Il sacco di Cereali di stara tre, ammesso a pagare come libbre 100 delle altre mercanzie, quando supererà il peso di libbre 170 a lordo dovrà pagare un prezzo di trasporto aumentato in proporzione del peso. (*Art.* 3.)

61 — Le merci che verranno caricate e scaricate sulla Strada ferrata da Siena ad Empoli, senza entrarvi o uscirne per la Strada ferrata Leopolda, dovranno pagare, oltre il prezzo resultante dall'anziscritta Tariffa, un soldo per ogni peso di 100 libbre; le frazioni di centinajo essendo da valutarsi allo stesso prezzo di un soldo. (*Art.* 4.)

62 — Per i colli di mercanzia inferiori al peso di libbre 200 si perciperà il prezzo assegnato dalla Tariffa per l'intiero peso delle 200 libbre; bene inteso che ogni persona che invii più colli per la strada ferrata, avrà il diritto di cumularne il peso ancorchè fossero di qualità differente. (*Art.* 5.)

63 — Gli oggetti di poco peso e molto volume, come sarebbero le mobilie, si valuteranno a braccio cubo ed in ragione di libbre 150 per braccio cubo. (*Art.* 6.)

64 — La Società non assume responsabilità alcuna per il calo dei liquidi che le vengono affidati per il trasporto. (*Art.* 7.)

65 — Gli oggetti che nel trasporto presentassero un rischio qualunque per la sicurezza degli impiegati, dei viaggiatori e delle merci, saranno ricusati dalla Società; e se venissero caricati senza dichiarazione, il proprietario sarà tenuto alla refezione del danni che potessero resultarne. (*Art.* 8.)

66 — La Società potrà ricusare qualunque oggetto di una lunghezza maggiore di Braccia 7 e mezza; o che occupasse maggiore spazio di Braccia 60 cube, o che oltrepassasse il peso di libbre 10,000. (*Art.* 9.)

67 — Nelle Stazioni secondarie non si caricheranno o scaricheranno bestiami grossi nè vetture. (*Art.* 10.)

68 — Piacendo all'I. e R. Governo di profittare dei Convoj della Strada ferrata per le lettere e dispacci del servizio postale, il Corriere dovrà trovarsi alla Stazione dieci minuti avanti l'ora della partenza; e gli saranno riservati i posti necessarj in una Carrozza di seconda classe, e ne pagherà il prezzo secondo la tariffa. (*Art.* 11.)

STRADA FERRATA LEOPOLDA — *Ordini diversi.*

SOMMARIO

Regolamento per le Carrozze da ammettersi nel piazzale tanto interno che esterno della Stazione della Strada Ferrata Leopolda presso la Porta al Prato; n. 1. *e segg.*

Tariffa n. 14.

Autorizzazione della Società Concessionaria della Strada ferrata Leopolda di erigere una Stazione dentro la città di Livorno; n. 15 *e segg.*

1 — Sono ammesse nel Piazzale tanto interno che esterno della Stazione della Strada Ferrata Leopolda presso la Porta al Prato pel servizio del trasporto dei Viaggiatori al momento degli arrivi di ciascun Treno ordinario le sole Carrozze, i Proprietarj delle quali abbiano adempito alle condizioni ed acconsentite le obbligazioni che appresso. (*Regol. dei* 29 *Marzo* 1851. *Art.* 1.)

2 — Le Carrozze e Cavalli dovranno essere sottoposti innanzi tutto alla visita del Commissario Regio delle Strade ferrate, che dovrà ammettere soltanto quelle che offrano decenza, comodità e sicurezza pei Viaggiatori. (*Art.* 2.)

3 — Le ammesse avranno un numero progressivo da incominciare dal Numero 1000 con le iniziali S. F. L., e terranno sempre affissa una Copia del presente Regolamento e della seguente Tariffa da osservarsi rigorosamente. (*Art.* 3.)

4 — Una Tabella nell' Interno della Stazione noterà i nomi del Proprietarj, e dei Conduttori, o Vetturini col numero progressivo della loro ammissione da corrispondere col numero della marca di che nell' Articolo precedente (*Art.* 4.)

5 — A turno di Tabella dodici Carrozze dovranno un quarto d' ora avanti l' ora fissata all' arrivo d' ogni Treno ordinario trovarsi per obbligo alla Stazione dove saranno situati per ordine nel Piazzale Interno. Chi mancherà sarà rimpiazzato dal primo arrivato, e cesserà dal servizio della Stazione per un mese, e in caso di recidiva per sempre. Al Treno delle Merci il numero delle Vetture che dovranno a turno disimpegnare il servizio sarà ridotto a quattro. (*Art.* 5.)

6 — Introdotte le Carrozze di turno nel Piazzale interno, si disporranno le altre all' esterno in file, e nell' ordine che verrà loro indicato dalle Guardie a ciò deputate. (*Art.* 6.)

7 — Quei Cocchieri o Vetturini che col loro contegno querulo, clamoroso, e insubordinato, servissero di disturbo agli altri, o alterassero il buon ordine e la quiete della stazione, ossivvero vessassero i Viaggiatori col pretendere un

prezzo maggiore dello stabilito nella Tariffa, e non si uniformassero alle presenti prescrizioni, saranno per sempre espulsi dalla Stazione, e radiati dalla Tabella, senza pregiudizio nei congrui casi delle coercizioni di competenza dei Tribunali a forma degli Ordini in vigore. (*Art.* 7.)

8 — Andranno soggetti all' istesse misure tutti quelli che trattassero male i Viaggiatori, gli Impiegati, e le Guardie della Strada ferrata, che usassero prepotenze o vessazioni, e che non si comportassero con quel rispetto, e decenza che si deve alle persone ed allo stabilimento. (*Art.* 8.)

9 — È severamente proibito di scendere da cassetta e di chiamare ad alta voce i Forestieri per invitarli a salire. Chi contravverrà a queste disposizioni, sarà anch' esso espulso dalla Stazione. (*Art.* 9.)

10 — Qualora i Cocchieri o Vetturini avessero dei reclami da fare a carico degli Impiegati della Società, dovranno rivolgersi al Capo-Stazione che avrà cura di far loro rendere la debita giustizia (*Art.* 10.)

11. — Nel recinto interno della Stazione oltre alle dodici Carrozze di Turno come è detto di sopra non saranno ammesse che le Carrozze particolari. (*Art.* 11.)

12 — I Proprietari delle Vetture descritte nella Tabella dovranno aver cura affinchè i Cocchieri o Vetturini loro sottoposti osservino scrupolosamente le disposizioni suddette, e saranno tenuti responsabili di qualunque mancanza o irregolarità dei loro Conduttori, ed in conseguenza soggetti anch' essi a non essere più ammessi nella Stazione. (*Art.* 12.)

13 — La descrizione nella Tabella di che nell' Articolo 4 importerà la soggezione degli ivi notati alle discipline tracciate nel presente Regolamento, e indipendentemente da ogni altra solennità. (*Art.* 13.)

14 — È proibito prender mance, ma la sottoscritta Tariffa resterà inalterabile anche nel caso che a comodo dei Passeggeri debba la Vettura andare in diversi luoghi della Città.

TARIFFA

Per un Legno a due Cavalli per l'interno della Città.	L. 2 — —
Per un Posto in un Legno come sopra .	» — 13 4
Per un Legno a un Cavallo come sopra.	» 1 10 —
Per un Posto in un Legno come sopra .	» — 10 —
Per un Legno a due Cavalli per fuori della città fino ad una distanza non maggiore di tre miglia	» 4 — —
Per un Legno a un Cavallo fino ad una distanza come sopra	» 3 — —
Per una Valigia, o Baule, o Cassa. . .	» — 6 8
Per una Sacca da Notte	» — 3 4

(*Art.* 14.)

15 — Visti i reiterati offici con i quali la Camera di Commercio di Livorno si è fatta a domandare, che fosse stabilita nell' interno del Porto-Franco una Stazione centrale della Via Ferrata Leopolda, e venisse con tal provvedimento, accordata una nuova facilitazione al Commercio di quella Piazza; Viste le correlative domande della Società concessionaria della Strada ferrata Leopolda tendenti appunto, all' oggetto di essere autorizzata ad erigere dentro Livorno una nuova Stazione, specialmente destinata al servizio delle merci da trasportarsi per la Strada predetta, ed anche alle operazioni daziarie che possono occorrere attorno alle merci medesime; Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato — Sezione di Finanza, e di Giustizia e Grazia riunite; E considerando, che mentre la domandata concessione apparisce informata dalle medesime cause che motivarono il Nostro R. Motuproprio del 5. Aprile 1841, è poi manifesto il vantaggio che va a risentirne il Commercio, per i facilitati trasporti sulla linea principale delle Strade Ferrate Toscane; Sulla pro-

posizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici; E sentito il Nostro Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso (*Decreto dei* 25. *Ottobre* 1851. *in princ*)

16 — La Società anonima della Strada Ferrata Leopolda, è autorizzata a proseguire la Linea dentro il Porto-Franco di Livorno, e ivi costruire una Stazione doganale destinata esclusivamente al servizio delle Mercanzie trasportate, o da trasportare per la sua strada. (*Art.* 1.)

17 — La Società godrà per questa concessione di tutti i privilegi, come dovrà sottostare a tutti gli oneri, e condizioni del R. Motuproprio del 5 Aprile 1841 e in quanto all'espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità della successiva Notificazione del 25 Febbrajo 1845. (*Art.* 2.)

18 — La Stazione Doganale dovrà costruirsi sul terreno compreso fra la muraglia di cinta di Livorno, ed il Mare in prossimità, e sotto al Bastione chiuso di San Pietro, dovrà essere circondata da un muro, e rendersi accessibile dalla città con due Porte, l'una di terra per i Barocci, l'altra d'Acqua per i Navicelli, e dal di fuori con altre due aperture praticate nel nuovo muro di cinta da lato della Darsena esterna alla Dogana d'Acqua per dove passeranno le guide di ferro per riuscire all'attuale Stazione posta fuori della Porta S. Marco. (*Art.* 3.)

19 — Le dimensioni del nuovo muro di cinta, i modi per la chiusura, ed apertura delle quattro Porte, la forma, ampiezza, e distribuzione degli Uffizj, dei Piazzali, dei Scali, delle Strade, sì ferrate, che ruotabili d'accesso alla Stazione, o di recesso dalla medesima ec. dovranno restare approvati dal Nostro R. Governo, dietro il parere d'una Commissione, composta del Commissario Regio delle Strade Ferrate, del Direttore della Dogana di Livorno, e d'un Ufficiale del Genio Militare. (*Art.* 4.)

20 — La Commissione, di che nell' Articolo precedente, prenderà in considerazione i disegni, stati dal Direttore della Strada Ferrata, già presentati alla Direzione dell' Acque, Strade, e Fabbriche civili del Granducato fino dal 4 Marzo 1851, e indicherà se possano adottarsi, senza modificazioni, proponendo in caso diverso i cangiamenti, e ampliazioni che fossero trovate opportune affinchè la Fabbrica soddisfaccia pienamente all' oggetto cui deve servire. (*Art.* 5.)

21 — Rassegnato il Nostro Ministro delle RR. Finanze il suo Rapporto, la Commissione, dovrà sciogliersi, e la sorveglianza sull' esecuzione resterà affidata alla Direzione dell' Acque, e Strade, e Fabbriche civili col mezzo del Regio Commissario delle Strade ferrate, che dovrà andar di concerto col Direttore della Dogana di Livorno. (*Art.* 6)

22 — In quanto ai due Ponti da costruirsi sul Canale dei Navicelli, e sul Fosso denominato delle *Chiatte* interessanti la linea di congiunzione fra le due Stazioni, i progetti particolarizzati, dovranno dalla Società essere presentati alla Direzione Generale dell' Acque, e Strade, formandoli per modo che dette opere non arrechino imbarazzi alla navigazione di quei dne Alvei. (*Art.* 7.)

23 — La Società avrà l' obbligo di sottostare a tutte le indicazioni che possono esserle fatte per l' ampiezza, spartizione, comodità, e sicurezza del locale non che pel tracciamento delle linee di congiunzione, e ciò non tanto al momento dell' approvazione del progetto, che nel suo sviluppo ed esecuzione, sia nell' interesse dell' arte, o del militare, sia in quello della Dogana. (*Art.* 8.)

24 — La nuova Stazione dovrà considerarsi a tutti gli effetti, come Dogana, ed ivi potranno eseguirsi tutte le formalità Doganali che attualmente si adempiono alla Barriera fiorentina, e alla Dogana d' Acqua; ben inteso però per le sole mercanzie destinate ad esser trasportate per la Strada Leopolda, o provenienti dalla medesima; e conseguentemente

non per le mercanzie fidate a mezzi diversi di trasporto, sia di terra che d'acqua. (*Art.* 9.)

25 — Ritenuto il principio dell'Articolo precedente, tutti che vi hanno interesse, saranno ammessi nella Stazione per eseguirvi le operazioni doganali; e la Società non potrà ricusarsi a trasportare ai prezzi della comune Tariffa le mercanzie munite di regolari recapiti a cura dei particolari. (*Art.* 10.)

26. — Le Compagnie dei Facchini, addetti alla Dogana di Livorno, eseguiranno dentro la nuova Stazione le operazioni medesime dai Regolamenti in vigore a loro confidate, secondo i sistemi, e Tariffe esistenti, salvo a verificare in appresso se la semplicità dei modi che vanno ad introdursi, quanto al discarico ne attenui la fatica, e quindi vi sia luogo a una proporzionata diminuzione di mercede. Oltre alla dipendenza dalla Camera di Commercio, e dal Direttore della Dogana di Livorno, le Compagnie per le operazioni da eseguirsi, dentro la Stazione, rimarranno sottoposte a quella della Società, ciascuna nei respettivi rapporti. Per le operazioni che i Regolamenti non confidano ai Facchini doganali, la Società sarà pienamente libera di servirsi di uomini a sua scelta. (*Art.* 11.)

27 — I Regolamenti applicati per l'ingresso dei Barocci, Carri, o Navicelli, nei Capannoni della Barriera fiorentina, e della Dogana d'Acqua, saranno applicati alla nuova Stazione, salve le variazioni ed aggiunte che possano al Nostro Reale Governo venir consigliate dalle speciali condizioni delle Località. (*Art.* 12.)

28 — La Fabbrica resterà sotto la permanente custodia della Guardia della Nostra R. Finanza, e la Società dovrà prestarsi a quelle discipline che tanto in principio, che in seguito potessero esser trovate opportune per la regolarità del servizio. Per le operazioni doganali sarà osservato l'Orario che si osserva negli altri posti doganali, e la Società

dovrà concertarsi con la Direzione della Dogana sul modo e tempo di introdurre i proprj Impiegati nella Stazione. (*Art.* 13.)

29 — Resta vietato che nella nuova Stazione si facciano depositi di mercanzie. Per le destinate all'importazione pel Territorio riunito, dovranno immediatamente al loro arrivo eseguirsi le formalità doganali, e trasportarsi al più tardi col Treno delle mercanzie del giorno successivo; — E per le mercanzie da introdursi nel Porto-Franco, dovranno del pari eseguirsi subito le operazioni doganali, ed inoltrarsi nel Porto dentro le ventiquattrore. Ci riserviamo per altro di accordare qualche breve trattenimento dentro la Stazione delle merci di grosso volume, e di sottrazione difficile, come Marmi, Canape, Lane, Cenci, Legname da costruzione ec. sotto le regole, e cautele da pubblicarsi appositamente. (*Art.* 14.)

30 — Dietro le facilitazioni che vanno ad ottenersi nel carico, e discarico delle mercanzie con la nuova Stazione, alla Società non sarà lecito di percipere a titolo di spese terminali al di là delle somme che appresso: Per una distanza minore di miglia 25 per ogni 200 libbre, soldi quattro. Per una distanza maggiore di miglia 25, per ogni 200 Libbre, soldi due e denari otto. Ogni peso sotto le libbre 200 pagherà per libbre dugento. Ogni peso fra le libbre 200 alle libbre 400 pagherà per libbre quattrocento e così di seguito. Per le mercanzie per le quali è permesso un trattenimento, la Società potrà percipere a ragion di quanto per titolo di Magazzinaggio viene percetto dalla Nostra R. Dogana di Firenze. (*Art.* 15.)

31 — La Società dovrà rimborsare il Governo delle maggiori spese che fossero per resultare opportune per l'aumento del personale degl'Impiegati doganali, e della forza armata di Finanza da destinare al servizio della nuova Stazione con dovere quest'onere progressivamente diminuire, e quindi cessare a seconda che l'effettivo vada a riprendere le proporzioni attuali. (*Art.* 16.)

32 — La nuova Stazione doganale sarà attivata nel 2 Gennajo del futuro anno milleottocentocinquantatre. (*Art.* 17.)

STRADA FERRATA ARETINA — *Autorizzazione per la esecuzione delli studj opportuni.*

1 — Viste le dimande avanzate dal Gonfaloniere della Comunità di Arezzo, in ordine alla deliberazione di quel Consiglio Comunale in data del 9 Aprile ultimo passato, e dirette in sostanza ad ottenere il necessario beneplacito all'effetto di eseguire gli Studii occorrenti per l'apertura di una Strada a guide di ferro, in prosecuzione della Via Leopolda da Firenze per il Pontassieve, Arezzo e la Valdichiana fino al confine Pontificio; Visto il precedente Nostro Decreto in data del 14 Gennajo di questo medesimo anno e con il quale venne concessa al Consiglio di Costruzione, e d'Amministrazione della Strada ferrata centrale Toscana ogni opportuna facoltà per fare eseguire gli Studj occorrenti alla costruzione di una strada a ruotaje di ferro, che partendo da Siena si diriga al confine pontificio fra città della Pieve e il Lago Trasimeno, alle condizioni, e sotto tutte le riserve enunciate nel Decreto predetto; Considerando che questa ultima conccssione non ha per se stessa preclusa la strada al Governo di farne altre simili, sì per la libertà riservatasi di scegliere fra le diverse linee, che potessero essere progettate, quella che fosse riconosciuta più utile all'interesse universale, e conciliabile coi concerti necessarii aversi col governo limitrofo, sì perchè una strada a guide di ferro da Firenze per il Valdarno e la Valdichiana in direzione al confine Pontificio, può anche avere una esistenza propria, ed indipendente dal prolungamento della Strada Centrale Toscana; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici; E sentito il Nostro Con-

siglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 10 *Maggio* 1851. *in pr.*)

2 — È concessa alla Comunità di Arezzo ogni opportuna facoltà per fare eseguire colla veste di Promotrice dell'Impresa per la costruzione di una strada di ferro, che partendo da Firenze per il Pontassieve, Arezzo e la Valdichiana, si diriga verso il confine pontificio, gli studii necessarii a porre in essere il progetto particolarizzato e completo della Strada suddetta, a tutte spese, rischio e pericolo della Comunità prenominata, e sotto le riserve, e condizioni che appresso. (*Art.* 1.)

3. — La Comunità di Arezzo sarà responsabile per tutte le Indennità, che potessero essere dovute ai termini di ragione, ai Proprietarj dei terreni, sopra i quali fossero per praticarsi gli Studii. (*Art.* 2.)

4 — La Comunità di Arezzo sottoponendosi, per profittare della facoltà, che le viene concessa, alla anticipazione almeno delle spese richieste per gli effetti enunciati negli Articoli precedenti, e che potrebbero poi restare definitivamente a suo carico, dovrà quel Consiglio Comunale, adibite le forme volute dagli Ordini, provvedere anticipatamente ai mezzi economici per supplirvi, in coerenza sempre al disposto dal Regolamento ed Ordini in vigore. (*Art.* 3.)

5 — Gli Agenti della Comunità di Arezzo, prima di porre piede sulle altrui proprietà, dovranno prevenirne opportunamente i possessori, i quali non potranno farvi opposizione, nè frapporre ostacolo alla operazione, salvo ogni loro diritto alla refezione dei danni, come è nell'Articolo precedente determinato. (*Art.* 4.)

6 — Ci riserbiamo ogni libertà non solo di permettere lo studio anche di altre Linee di Strade Ferrate fra la Toscana e lo Stato Pontificio, ed ogni indipendenza nella scelta relativa, ma ben anche tutta la facoltà di approvarne definitivamente alcune in qualunque tempo, e tutte le volte che i

Concessionarii di quelle potessero assumerne la più pronta esecuzione. (*Art.* 5.)

7 — Nel solo caso in cui venisse scelta la Linea da Firenze al Pontassieve, ed Arezzo per la Valdichiana, e così nella direzione accennata con il progetto, al quale la Comunità di Arezzo è autorizzata, avrà la Comunità medesima titolo ad essere preferita, in parità di condizioni ad altri concorrenti alla definitiva concessione dell' Impresa. (*Art.* 6.)

8 — Avrà per altro la Comunità suddetta l' obbligo di presentare all' approvazione del Consiglio degli Ingegneri nel termine non più lungo di mesi diciotto decorrendi da questo giorno, il progetto particolarizzato ed in ogni sua parte completo per la costruzione della Strada, di che si tratta, giustificando comtemporaneamente di essere in grado di profittare della preferenza accordatale coll' *Art.* 6. del presente Decreto, e fermo stante in tal caso il disposto dalla Notificazione pubblicata dalla cssata R. Consulta sotto li 15 Aprile 1845. (*Art.* 7.)

STRADE FERRATE — *Addazziamento.*

Dovendosi por mano alle operazioni censuarie rese necessarie dipendentemente dalla costruzione di Strade ferrate, credo conveniente di comunicare circolarmente a tutti i Cancellieri Ministri del Censo la seguente Sovrana Risoluzione partecipatami con dispaccio del Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici in data del 27 Febbrajo prossimo decorso, nella quale dichiaravasi; « Che le Società » anonime cui è stata data facoltà di costruire in Toscana » una Strada ferrata, abbiano diritto ad ottenere lo sdazia- » mento degli Stabili stati demoliti per la costruzione della » Strada medesima; Che i terreni i quali servono ai Piazzali » ed al piano stradale debbano essere addaziati, e debba per » l' addaziamento essere conservata quella cifra estimale me- » desima, che essi avevano all' epoca della occupazione pro-

» porzionatamente alla loro estensione e misura; e che la
» cognizione e decisione delle questioni in siffatta materia di
» addaziamento rientra, per gli Ordini che ne governano,
» nelle competenze della Direzione generale del pubblico Cen-
» simento, da spiegarsi nei modi e nelle forme volute dagli
» Ordini stessi. » (*Circ. dei* 31. *Maggio* 1852.)

STRADE FERRATE — *Danneggiamento alle medesime* — *V.* Polizia *Riforma generale e Regolamento n.* 260 *e seg.*

STUDI PRATICI — *Ordini diversi.*

SOMMARIO

Autorizzazione delle pratiche nella Città di Lucca per l' ammissione al Collegio degli Avvocati, e al Ruolo dei Procuratori; num. 1 *e segg.*

Estensione delli studi pratici per l' abilitazione per gl' Impieghi maggiori dell' Ordine Giudiciario; num. 6 *e segg.*

Delli Studi pratici per l' abilitazione agli impieghi minori dell' Ordine Giudiciario; num. 27 *e segg.*

Proibizione delli Studi pratici nello Studio dei Genitori ed altri stretti parenti; num. 30.

Regolamento per i giovani che si dedicano agli studi d' Istituzioni Civili e Criminali in Firenze ed altrove sotto pubblici Lettori a ciò autorizzati; num. 31 *e segg.*

1 — Considerando che l' esistenza nella Città di Lucca di una Corte Regia, e di un Collegio di Avvocati colla sua Camera di Disciplina permette, che anche nella medesima Città facciansi utilmente le pratiche necessarie a conseguire la qualità d' Avvocato; Considerando che lo stesso è da ritenersi quanto alle pratiche necessarie per l' abilitazione all' esercizio della procura: Sulla proposizione del Nostro Ministro Segre-

tario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia, Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo: (*Decr. dei* 12 *Ottobre* 1851 *in pr.*)

2 — Le pratiche per l'ammissione al Collegio degli Avvocati, che in virtù del Regolamento de' 2 Settembre 1839 possono farsi soltanto in Firenze, potranno d'ora innanzi esser fatte con pari effetto anche in Lucca. (*Art.* 1.)

3 — I giovani laureati che si propongono di fare le pratiche in questa ultima Città saranno dispensati dall'assistenza alle pubbliche Udienze della Corte Suprema di Cassazione che sarebbe ordinata dall'articolo 18 del citato Regolamento. (*Art.* 2.)

4 — Anche le pratiche per l'ammissione al Ruolo dei Procuratori esercenti avanti la Corte Regia di Lucca, ed avanti ai Tribunali compresi nel Circondario di essa, potranno farsi nella medesima Città piuttostochè nella Capitale. (*Art.* 3.)

5 — Gli esami per l'ammissione tanto al Collegio degli Avvocati, quanto ai Ruoli dei Procuratori presso la ridetta Corte, e Tribunali dipendenti si terranno avanti una delle Camere della Corte stessa da destinarsi dal Presidente nei tempi e colle forme prescritte dal detto Regolamento, che dovrà rimanere fermo in ogni parte non derogata dal presente Decreto. (*Art.* 4.)

6 — Considerando che gli studj pratici che pei vigenti Regolamenti si fanno precedere all'Avvocatura, non riescono sempre sufficienti ad assicurare la buona riuscita dei giovani che vengono dipoi destinati ad amministrare la ginstizia nei Tribunali; e che può essere utile il rafforzare tali studj con estenderli ad un più lungo tempo, e con esigere da coloro che vogliono abilitarsi agli impieghi maggiori dell'Ordine Giudiciario un più largo saggio della loro capacità; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia, Sentito il Consiglio di Stato, ed il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo: (*Decr. dei* 12 *Ottobre* 1851 *in pr*)

7 — Gli Aspiranti all'abilitazione per gl'impieghi maggiori dell'Ordine Giudiciario oltre alla qualità d'Avvocati Toscani dovranno giustificare di essersi applicati per due anni continui alle pratiche Criminali in qualche Uffizio del Pubblico Ministero, o presso un Giudice d'Istruzione. (*Art.* 1.)

8 — Tali pratiche dovranno per un anno almeno susseguire all'Avvocatura; e potranno, per questo solo spazio di tempo, farsi in qualsivoglia Uffizio di R. Procuratore, o di Giudice Istruttore, anco fuori dei luoghi di residenza delle Corti Regie. (*Art.* 2.)

9 — Gli Uffizj del Pubblico Ministero, ed i Giudici Istruttori terranno un Ruolo dei Praticanti ove noteranno con tutta fedeltà ed esattezza l'assiduità, il contegno, ed il profitto di ciascheduno, rilasciando al termine delle pratiche l'opportuno Certificato. (*Art.* 3.)

10 — Compiuto il tempo degli studj pratici gli Aspiranti all'abilitazione debbono subire un esame sul diritto criminale teorico, e pratico, sulle regole dell'istruzione dei processi, e sulle forme dei pubblici Giudizj. (*Art.* 4.)

11 — Questo esame totalmente orale non può durare meno di mezz'ora: e si sostiene al cospetto d'una Commissione formata del Presidente e di cinque Consiglieri della Corte Regia di Firenze, e respettivamente di Lucca, da nominarsi questi ultimi annualmente dal Ministero di Giustizia e Grazia. (*Art.* 5.)

12 — Assiste all'esame il Regio Procuratore Generale della respettiva Corte; e tanto i componenti la Commissione quanto esso indossano il loro abito di cerimonia. (*Art.* 6.)

13 — Hanno libero accesso nella Sala durante l'esame oltre tutti gli altri Consiglieri della Corte e i Funzionarj dell'Uffizio del Regio Procuratore Generale, i parenti del Candidato, gli Avvocati e i Procuratori, ed i giovani ammessi alle pratiche legali. (*Art.* 7.)

14 — Le interrogazioni al Candidato partono dal Presidente, o da quello del Collegio esaminatore che Egli abbia a ciò delegato. (*Art.* 8.)

15 — Il Regio Procurator Generale non interroga e non dà voto: ma può richiedere che sia volto o spinto l'interrogatorio sopra alcune materie in specie; o che venga proseguito anche oltre la mezz'ora. (*Art.* 9.)

16 — Terminato l'esame il Candidato si ritira; il R. Procurator Generale articola la sua requisitoria sia per l'ammissione, sia pel rigetto; gli esaminatori danno il loro voto segreto senza ritirarsi in Camera di Consiglio, mediante un segno di convenzione che ciascun deposita in un urna: questa si apre tosto dal Presidente per il riscontro, pubblicandosi da esso il resultato della votazione. (*Art.* 10.)

17 — L'esaminato non può essere approvato ogni volta che non gli siano favorevoli due terzi almeno dei voti raccolti. (*Art.* 11.)

18 — Chiunque non resta approvato può essere ammesso a nuovo esperimento, solamente dopo un nuovo anno di pratiche. (*Art.* 12.)

19 — Il Cancelliere che assiste agli esami, ne redige processo verbale in cui nota più specialmente i nomi dei Componenti il Collegio esaminatore; quello di chi ha interrogato; le materie sulle quali si è aggirato l'esame; le richieste del R. Procurator Generale, ed i resultati precisi della votazione. Questo Verbale viene poi firmato dal Presidente del Collegio. (*Art.* 13.)

20 — Una copia autentica del Processo Verbale si trasmette per l'organo del R. Procurator Generale al Ministro di Giustizia e Grazia, il quale ordina l'iscrizione nel Ruolo degli Abilitati agli impieghi maggiori di quei Candidati che sono stati approvati. (*Art.* 14.)

21 — Gli esami di abilitazione hanno luogo nella seconda metà di Novembre di ciascun anno. Chi vuole esservi am-

messo, deve avanzarne domanda non più tardi del mese di Luglio antecedente al Ministero di Giustizia e Grazia, il quale raccolte per mezzo del Pubblico Ministero le necessarie informazioni emette non più tardi del mese di Settembre la sua risoluzione che fa tosto partecipare agli esaminandi. (*Art.* 15.)

22 — Degli abilitati agli impieghi maggiori è tenuto un Ruolo nel Ministero di Giustizia e Grazia, e in tutti gli Uffizj d'onde debbono partire proposizioni per gl' impieghi dell' Ordine Giudiciario. — Le iscrizioni debbonsi fare in questo Ruolo con ordine progressivo, e colla menzione dell' unanimità dei voti riguardo a quelli che la riportarono. (*Art.* 16.)

23 — Senza l' abilitazione di che nel presente Regolamento nessuno potrà aspirare agli impieghi di Giudicatura Collegiale, di Pubblico Ministero, e di Pretura tanto Civile e Criminale, quanto Civile soltanto. Ci riserbiamo ciò non pertanto di dispensare da questa formalità quei soggetti di merito distinto, che pei saggi pubblicamente dati della loro capacità nelle discipline legali appariscono degni d' esser presi in considerazione per impieghi superiori a quello di Pretore. (*Art.* 17.)

24 — Anche gl' Impieghi di Delegato di Governo come quelli cui sono annesse ingerenze di Polizia Giudiciaria e di Pubblico Ministero presso i Tribunali Pretoriali non potranno ottenersi da chiunque non abbia riportato la suddetta abilitazione. (*Art.* 18.)

25 — Col presente Regolamento che dovrà avere effetto al dì primo del prossimo Gennajo non s' intende recato pregiudizio a tutti coloro che per gli ordini stati fin qui in vigore, avessero già conseguito la loro abilitazione. (*Art.* 19.)

26 — Restano ferme nelle parti non contrarie al medesimo Regolamento le disposizioni contenute in quello de' 2 Settembre 1839. (*Art.* 20.)

27 — Considerando che in seguito ai nuovi metodi di istruzione criminale introdotti col Regolamento de' 22 Novembre del decorso anno, sono venute a mancare le Direzioni

delli Atti criminali, presso le quali il Regolamento de' 2 Settembre 1839 prescriveva doversi fare gli studj pratici criminali per l'abilitazione agli Impieghi minori dell'ordine Giudiciario; Considerando essere indispensabile ed urgente riparare a questa mancanza col sostituire un modo di esecuzione del citato Regolamento del 1839, avuto riguardo alle recenti mutazioni organiche ed alla istituzione di nuovi uffici, alle necessità dei quali dee in gran parte corrispondere l'abilitazione; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia; Sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo: (*Decr. dei* **20** *Maggio* 1850 *in pr.*)

28 — Gli studj pratici richiesti per l'abilitazione agli Impieghi minori dell'Ordine giudiciario dovranno esser fatti, quanto alle materie criminali nelli Uffizj dei Regi Procuratori, o dei Giudici d'istruzione, o dei Pretori o Delegati di Governo residenti nel Capoluogo dei Circondarj giudiciarj e governativi; e quanto alle materie civili nello studio di un Procuratore esercente almeno da sei anni presso un Tribunale di prima Istanza. (*Art.* 1.)

29 — L'ammissione alli studj pratici nel modo disposto dall'Art. 11 del Regolamento de' 2 Settembre 1839, sarà pronunziata da ciascun Regio Procuratore, il quale provvederà ad una congrua distribuzione degli Studenti tra gli Uffizi come sopra indicati. (*Art.* 2.)

30 — Inerendo ai Superiori Ordini contenuti in un Biglietto indirizzato a questa Soprintendenza dal Ministero di Giustizia e Grazia il primo Luglio andante, è mio dovere di farne conoscere a VS. Eccellentiss. il tenore per notizia e regola e perchè Ella possa uniformarvisi, al quale effetto ne trascrivo i termini come appresso « ivi » Essendo talvolta occorso di vedere che alcuni Giovani hanno fatte le loro pratiche legali nello Studio del loro Genitori o di altri loro stretti parenti, i quali poi hanno rilasciati ai medesimi i Certificati

necessarj per esser quindi ammessi all'esame di Legale abilitazione, questo Ministero ha dovuto considerare, che sebbene in nessuno dei Regolamenti vigenti in proposito se ne legga una esplicita proibizione, questo sistema di pratiche non può ammettersi di fronte ai principj generali di ragione per i quali attesa una identità o quasi identità d'interessi esistente tra quei praticanti, e i loro stretti congiunti per vincolo di parentela, sparisce la presunzione della imparzialità con la quale i suddetti certificati debbono essere emessi: È per questo che io sono incaricato d'invitare VS. Illustriss. a voler dare ai Notari da Lei dependenti le istruzioni opportune perchè non si ammettano da quì in avanti siffatte pratiche, le quali altrimenti si avrebbero da questo Ministero per non utilmente eseguite. (*Circ. dei 7 Luglio* 1849.)

31 — Per essere emmessi alle Lezioni di Istituzioni civili e criminali, tanto in Firenze quanto nelle altre Città ove sono Professori approvati per l'insegnamento di dette discipline, debbono i Giovani (A) Tradurre per via di scritto, ed in buono italiano, uno squarcio desunto dai primi sei libri della Eneide o dai tre degli Uffizi di Cicerone, da assegnarsi ad aperta di Volume. (B) Tradurre a voce un Ode di Orazio, da estrarsi a sorte fra quelle scelte per tale esperimento. (C) Rispondere acconciamente ai quesiti che loro saranno dati sull'Aritmetica e sugli elementi della Filosofia razionale. (*Regolam. dell' Ottobre* 1851 *Art.* 1.)

32 — Debbono inoltre provare l'età di quindici anni compiti, ed esibire l'Attestato del Parroco sulla buona condotta religiosa e morale non che la fede di Specchietto, da cui apparisca che non abbiano avuti mai pregiudizi neppure colla Polizia. (*Art.* 2.)

33 — Della legalità e del valore di questi Attestati decidono i Professori respettivi, i quali invieranno, dentro il Dicembre di ogni anno al Ministero della pubblica Istruzione la Nota dei Giovani ammessi alle Lezioni. (*Art.* 3)

34 — Gli Esami di Ammissione si tengono nelle Scuole e nei Licei menzionati a questo effetto nelle Istruzioni del 18 Settembre 1827. (*Art.* 4.)

35 — Il Corso degli Studj sarà il seguente: 1. Per gli Aspiranti agli Impieghi minori di Giudicatura, due anni di Istituzioni tanto civili che criminali. 2. Per gli Aspiranti al Notariato, agli Impieghi del Registro e Aziende riunite, a quelli delle Cancellerie e degli Uffizi del Censo, ed in genere a tutti gl'Impieghi amministrativi per cui le leggi richiedano siffatti studj, due anni di Istituzioni civili. (*Art.* 5.)

36 — Nel tempo delle Lezioni debbono i Giovani tenersi in silenzio e serbare un contegno rispettoso, astenendosi da qualunque benchè menomo atto di approvazione o disapprovazione. (*Art.* 6.)

37 — Se per causa dei Giovani si suscitino degli inconvenienti nella Scuola, i Professori ne danno conto al Ministero della pubblica Istruzione, il quale prenderà quei provvedimenti che stimi opportuni. (*Art.* 7.)

38 — Ogni otto giorni almeno, e più spesso se lo credano opportuno, i Professori fanno la chiama dei Giovani inscritti nelle loro Note. Quelli che non rispondano alla chiama, saranno contradistinti con una croce. Cinque croci portano la perdita dell'anno accademico, a meno che le assenze non siano giustificate da cause gravi e legittime, da conoscersi dai Professori. (*Art.* 8.)

39 — Le Note di coloro che abbiano perduto l'anno, debbono inviarsi, prima che si chiudano i Corsi scolastici, al Ministero della pubblica Istruzione. (*Art.* 9.)

40 — Le assenze dalle Lezioni per malattia non si abbonano, quando si estendano ad oltre quaranta giorni. Solo in qualche raro caso, e dove si abbiano informazioni di profitto non comune, può il Ministero della pubblica Istruzione condonare una assenza alquanto più lunga (*Art.* 10.)

41 — Le tasse si pagano nella somma stabilita dagli ordini del 10 Gennajo 1840 al cominciamento di ciascun' anno accademico. Chi non abbia sodisfatto a questo pagamento non può essere inscritto nelle Note dei Professori, nè può essergli valutato l'anno. (*Art.* 11.)

42 — I Giovani che abbiano perduto l'anno, e debbano per conseguenza ripeterlo, non vanno soggetti a nuova tassa. (*Art.* 12.)

43 — Non si restituiscon le tasse a chi abbandona i Corsi intrapresi. (*Art.* 13.)

44 — L'anno accademico comincia il 20 Novembre e termina il 15 Luglio. Le Lezioni si danno dai Professori in giorni alterni, esclusi quelli di intero precetto. È vacanza, nel corso dell'anno scolastico, dal 23 Dicembre a tutto il 2 di Gennajo, dal mercoledì avanti Berlingaccio fino al Giovedì dopo le Ceneri, dal sabato avanti la Domenica delle Palme fino a tutte le Feste di Pasqua di Resurrezione, il giorno onomastico del Granduca regnante. (*Art.* 14.)

45 — Compiuto il biennio degli Studj saranno i Giovani sottoposti ad un esame; il quale si aggirerà sull'intero Corso delle Istituzioni civili e criminali, e respettivamente dalle sole Istituzioni civili. (*Art.* 15.)

46 — Tali Esami si terranno per tutti indistintamente in Firenze, anche per coloro che studiano sotto pubblici Lettori fuori della Capitale, eccetto gli Scolari delle Università, e quelli del Liceo di Lucca. (*Art.* 16.)

47 — A questi Esami, oltre i due Professori di Istituzioni civili e di Istituzioni criminali in Firenze, interviene con voto deliberativo il Soprintendente all' Archivio generale dei Contratti, il quale presiede il Collegio esaminante, semprechè alcuno dei detti due Professori, a causa di altri pubblici uffici contemporaneamente esercitati, non sia costituito in dignità superiore alla sua. (*Art.* 17.)

48 — La durata di ogni Esame sarà di mezz' ora; e le interrogazioni si fanno da tutti i Componenti il Collegio. (*Art.* 18.)

49 — In ciascun Esame segue la votazione del resultato della quale si tien conto, indicando il numero dei suffragi. Due voti favorevoli danno vinto l' esame. (*Art.* 19.)

50 — I non approvati negli Esami, e quelli impediti per causa legittima a presentarvisi nel tempo debito, possono domandare la reintegrazione e respettivamente l' ammissione all' esame, al Ministero della pubblica Istruzione. Il quale, prese le informazioni dei Professori, deciderà sulle varie domande. Questi esami supplementarj si terranno dal dì 11 al 20 Novembre di ogni anno. Passata anche tal epoca, non si danno altri esami ed i Giovani che non ne abbiano profittato, s' intendono incorsi nella perdita dell' anno. (*Art.* 20.)

51 — Le note degli Esami debbono ogni anno trasmettersi al Ministero della pubblica Istruzione, a cura dei Professori. (*Art.* 21.)

52 — D' ora innanzi niuno sarà ammesso a fare utilmente le pratiche per il Notariato o per l' abilitazione agl' Impieghi di Giudicatura minore, nè potrà ottare agli altri Impieghi di che al paragrafo 2.° dell' Art. 5 del presente Regolamento qualora non abbia fatti li studj teorici, e subito vittoriosamente l' esame relativo. (*Art.* 22.)

53 — Una Copia di questo Regolamento, che comincerà ad aver vigore col prossimo anno accademico, dovrà tenersi affisso, per norma dei Giovani, nelle Stanze destinate alle Lezioni. (*Art.* 23.)

T

TABACCHI — *Legge generale ed Ordini diversi.*

SOMMARIO

1 — Considerando essere opportuno di riunire in una sola ed unica Legge le varie disposizioni in varj tempi emanate a tutela della Regalìa del Tabacco: Considerando essere egualmente necessario di aggiungere alle Leggi e Decreti attualmente in vigore, qualche ulterior provvedimento, onde la difesa della Regalìa non rimanga incompleta, e talvolta inefficace a reprimere la frode: Considerando che questa riunione, rendendo a chiunque più agevola la cognizione dei diritti dello Stato, o dell'Appaltatore che lo rappresenta, dei doveri dei contribuenti, e delle penali sancite contro ai Contravventori, non può non arrecare utile grandissimo all'universale dei Toscani; mentre per altra parte farà sparire ogni incertezza nella pratica di giudicare: Visto il parere del Consiglio di Stato: Sulla proposizione del Presidente del Nostro Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato pel Dipartimente delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici, e del Ministro

Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia, E sentito il Nostro Consiglio dei Ministri: Abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 18 *Luglio* 1851 *in pr.*)

2 — La manifattura e la vendita dei Tabacchi di ogni specie, è diritto di Regalìa, e conseguentemente riservato allo Stato. (*Art.* 1.)

3 — Lo Stato lo esercita, o direttamente, o per mezzo di un' Appaltatore Generale, al quale cede in compenso di un' annuo canone l' esercizio della prerogativa Reale, e che in tal qualità viene riconosciuto da tutte le pubbliche Autorità. (*Art.* 2.)

4 — La Regalìa del Tabacco comprende tutto l' attuale Territorio del Gran-Ducato: si estende al Molo di Livorno, a tutte le sue adiacenze, e pertinenze, anco esteriori, ed all' isolotto del Fanale, a quello del Moletto, al Marzocco, e ad ogni loro appartenenza, così naturale, come manufatta, ed artificiale, e precaria di qualunque siasi specie. (*Art.* 3.)

5 — È perciò proibito a chiunque di seminare, piantare, coltivare, anche in terreni boschivi, ogni specie di Tabacco, compresa la così detta Erba Còrsa; ed è pure proibito d' introdurre, trasportare, ritenere, consegnare, o ricevere, usare, manipolare, vendere, comprare, o altrimenti contrattare, salve le seguenti limitazioni e dichiarazioni, qualunque sorta di Tabacco che non sia dell' Azienda, egualmente che di ritenere qualunque istrumento atto a pestare, macinare, raspare tagliare, trinciare, ed in qualsivoglia modo manipolare il Tabacco. (*Art.* 4.)

6 — Quando la Regalìa è in Appalto, un Regolamento d' Amministrazione da pubblicarsi alla rinnuovazione di ciascun Contratto, determina le tariffe di vendita dei Tabacchi dell' Azienda, e le eccezioni che al disposto dell' Articolo precedente vengono stipulate in favore dell' Appaltatore. (*Art.* 5.)

7 — Nel solo Porto di Livorno è permesso il disbarco, il travaso, e la caricazione dei Tabacchi di qualunque specie;

e però simili operazioni sono proibite in qualunque altro Porto, o Scalo del Granducato per mezzo del quali è assolutamente vietata la introduzione del genere nello Stato. (*Art.* 6.)

8 — Restano nel loro pieno vigore le disposizioni a favore del Commercio dei Tabacchi che si fa fra gli Stati Esteri per mezzo della Piazza di Livorno. (*Art.* 7.)

9 — In conseguenza tutti i Tabacchi che in qualunque quantità, greggi o lavorati, giungeranno per la via di mare nel Porto di Livorno, oltre la osservanza delle Leggi, Regolamenti e consuetudini vigenti nel Porto medesimo per le provenienze di sopra a mare, debbono nel giorno stesso del loro arrivo esser messi in portata, e denunziati ai Ministri della Dogana, ed a quelli della Regalìa del Tabacco in detta Città, i quali avranno facoltà di mandare a visitare tali Tabacchi sopra i bastimenti ove esisteranno, ancorchè questi sieno sempre al Molo. (*Art.* 8.)

10 — L'obbligo di tali denunzie per i Capitani e Padroni di bastimento si limita a quei Tabacchi che sono compresi nella polizza di carico. I Tabacchi che non sono compresi in questa polizza, ma che invece fanno parte delle paccottiglie e provvisioni di pertinenza particolare dei sopraccarichi, gente d'equipaggio e passeggeri debbono essere denunziati da ciascuno di questi individui per quelle quantità di Tabacchi che sono respettivamente di loro pertinenza. (*Art.* 9.)

11 — La denunzia a cui, a forma di quanto viene stabilito di sopra, sono obbligati i Capitani e Padroni di bastimento, e quella imposta ai sopraccarichi, gente d'equipaggio e passeggeri, dovrà farsi in scritto: sarà firmata dagli obbligati ad eseguirla; ed esprimerà il numero e le caratteristiche dei colli, e la quantità, qualità e specie dei Tabacchi che vi sono racchiusi. (*Art.* 10.)

12 — Ai Capitani e Padroni di bastimento, sopraccarichi ed altri obbligati alla denunzia, sarà permesso di rettificare la denunzia primitiva nel termine di ventiquattro ore dalla

eseguita presentazione di essa; ma tanto il termine prescritto per la denunzia, quanto il termine conceduto per rettificarla, saranno di rigore. (*Art.* 11.)

13 — Nel caso che il Capitano, o Padrone del bastimento creda non essere in stato di fare una dichiarazione assolutamente precisa, dovrà annunziarlo nell'atto di denunzia, indicando le cause che si oppongono all'esatta dichiarazione; e allora sarà in facoltà dell'Azienda di mettere una guardia a bordo del bastimento medesimo, o di farlo vigilare altrimenti, secondochè comportino le circostanze del caso. (*Ar.* 12.)

14 — Il discarico per travaso da un bastimento all'altro dei Tabacchi tanto greggi che lavorati, si eseguisce per mezzo dei Facchini della Dogana, e con l'assistenza di una guardia nel modo fin qui praticato; ed è permessa la introduzione dei Tabacchi suddetti per essere scaricati e depositati nei pubblici magazzini, sempre però con l'assistenza di una guardia del Tabacco, e per mezzo dei facchini della Dogana, come si pratica attualmente: in ambedue i casi suddetti è necessaria la preventiva licenza dei Ministri dell'Azienda del Tabacco, che devono rilasciarla gratuitamente. (*Art.* 13.)

15 — Nel caso che i Capitani o Padroni dei bastimenti aventi nel loro carico qualunque quantità di Tabacco lavorato, si trattenessero più di tre giorni nel Molo di Livorno, dovranno scaricare i Tabacchi suddetti nei pubblici magazzini. (*Art.* 14.)

16 — Al deposito nei pubblici Magazzini dei Tabacchi lavorati e menzionati di sopra, per il caso di trattenimento per più di tre giorni nel Molo, sono tenuti non solo i Capitani e Padroni dei bastimenti per i Tabacchi facenti parte del carico, ma anche i sopraccarichi, gente di equipaggio e passeggeri per le paccottiglie e provvisioni di loro respettiva pertinenza non comprese nelle lettere di carico. Questo deposito deve essere eseguito nel numero, qualità, peso e specie effettiva dei colli denunziati, e così nella sua totalità,

sia che appartenga al carico, come alle paccottiglie, e provvisioni dei sopraccarichi, equipaggi, e passeggeri. (*Art.* 15.)

17 — Nel caso della mancanza di denunzia precisa prevista dall'Articolo XII, o quando il Capitano o Padrone del bastimento presuma di essere impedito dall'eseguire il totale deposito dei Tabacchi nei pubblici magazzini dentro il termine prestabilito, o per circostanze dipendenti dal modo con cui il carico fu effettuato, o per sinistri in quello sofferti, e non anche appurati, o per altre plausibili ragioni indipendentemente dalla sua volontà, sarà in facoltà dell'Azienda (ricevuta che abbia analoga dichiarazione) di garantirsi ponendo una guardia a bordo del bastimento, o facendolo vigilare altrimenti, secondochè comportino le circostenze, fino a che remosso l'ostacolo, il discarico sia effettuato. La spesa della guardia sarà a carico dell'Azienda stessa. (*Art.* 16.)

18 — Al discarico e deposito di cui è parola negli Articoli precedenti, sono ugualmente tenuti i Capitani e Padroni di bastimenti sopra i quali avesse avuto luogo nel Molo il travaso dei Tabacchi lavorati di ogni specie, già denunziati, qualora nel Molo medesimo si trattengano più di tre giorni computabili da quello della fatta primitiva denunzia, e non da quello dell'eseguito travaso. Qualora peraltro questi bastimenti fossero prossimi a mettersi alla vela, i Capitani e Padroni di essi, dandone avviso ai Ministri dell'Azienda, potranno essere esonerati dal deposito con sottoporsi alla vigilanza alla quale vanno soggetti quelli che caricano Tabacchi in Livorno, a forma di quanto sarà successivamente dichiarato. (*Ar.* 17.)

19 — I Tabacchi sottoposti alla contumacia, non possono dopo essere stati messi a pratica, remuoversi dai lazzeretti, nè ivi maneggiarsi, imballarsi, caricarsi, consegnarsi o riceversi da chiunque, senza l'assistenza di una guardia del Tabacco, e nella stessa forma prescritta per i magazzini pubblici della Dogana di Livorno. L'assistenza della guardia è pur necessaria per l'estrazione dei Tabacchi dai lazzeretti, e per

il loro successivo trasporto, sia per essere scaricati nei prenominati magazzini pubblici, sia per esser caricati sopra i bastimenti destinati a trasportarli fuori del Gran-Ducato. (*Art.* 18.)

20 — È permesso a chiunque di vendere, negoziare, o contrattare all' ingrosso i Tabacchi esistenti come sopra nei pubblici magazzini per mandarsi fuori del Gran-Ducato per la via tanto di mare che di terra, in colli ben serrati e condizionati a sodisfazione dei Ministri della Dogana e dell'Azienda del Tabacco, purchè ciò segua con le debite spedizioni e riscontri della Dogana medesima e con la licenza dell' Azienda o dell' Appalto da rilasciarsi gratuitamente. (*Art.* 19.)

21 — È proibita qualunque alterazione, o riduzione di colli di Tabacco a bordo dei Bastimenti tanto prima, che dopo la prescritta denunzia, e per tutto il tempo che i bastimenti resteranno nel Molo. (*Art.* 20.)

22 — Ai Padroni dei Bastimenti di portata inferiore alle ottanta tonnellate, come a qualunque altro particolare, non saranno concedute Licenze per estrarre dai pubblici magazzini della Dogana e Lazzeretti, balle, botti, casse e colli di Tabacco in foglia e di qualunque altra specie di peso minore di libbre quattrocento, salvo il caso che debbano esser spediti per mostra o campione, e previe le garanzie e cautele che il Direttore della Dogana, concertatosi cogli Agenti dell' Azienda o dell' Appalto, crederà opportuno di richiedere. (*Art.* 21.)

23 — Non sarà nemmeno permessa nei pubblici Magazzini la riduzione delle balle, botti, casse o colli di Tabacco superiori al peso di libbre 400, a menochè tal riduzione non venga domandata all' oggetto di esportare i colli ridotti sopra bastimenti di vela quadra, e di portata superiore alle ottanta tonnellate, e previe le altre garanzie e cautele di che nell' Articolo precedente. (*Art.* 22.)

24 — Fermo stante il divieto espresso negli Articoli precedenti, potrà essere nonostante permessa l' estrazione del Tabacco di qualunque specie, contenuto in colli minori in peso

di libbre quattrocento, semprechè disfatti tali colli, ne siano col Tabacco in quelli contenuto formati altri superiori in peso alle libbre quattrocento, e questi nuovi colli vengano ben serrati e condizionati a regola d' arte, a sodisfazione dei Ministri della Dogana e di quel Ministro dell' Azienda o dell' Appalto del Tabacco che verrà deputato per questo effetto. (*Art.* 23.)

25 — Non sarà conceduta licenza di estrazione dai Lazzeretti e dai Magazzini pubblici del porto franco di Livorno, di Tabacchi greggi, lavorati, e di ogni qualità con destino per l' estero, fuorchè per quei Porti nei quali risiede un Console, un Vice-Console, o altro Incaricato di Agenzia Consolare per conto del Governo Toscano. (*Art.* 24.)

26 — La licenza di estrazioni per i porti contemplati nel paragrafo precedente, non sarà rilasciata che a condizione di far pervenire alla Dogana di Livorno in un discreto termine, da convenirsi col Direttore della medesima, il Responsale, o Certificato dell' arrivo ed effettivo discarico del genere nel porto di destinazione nella quantità e nella qualità enunciata nella licenza predetta, e sotto l' obbligo inoltre, da assumersi dallo Spedizioniere, di corrispondere, mancando all' esibizione del Certificato nel termine convenuto, una tassa proporzionale alla qualità e quantità del genere medesimo nella somma respettivamente che appresso:

Tabacco in sigari ed in polvere. .	L. 3.	la lib.
Altrimenti lavorato	» 2.	»
Tabacco in foglia.	» 1.	»

Queste Tasse non potranno in nessun caso eccedere la somma totale di lire duemila per ciascuna Licenza. Il pagamento ne dovrà essere assicurato o con il deposito della somma corrispondente, nella Cassa della Dogana, o con la solidale obbligazione di una Ragione mercantile che goda nella Piazza di Livorno il benefizio del fido per la tassa di commercio.

Il Certificato, o Responsale dovrà essere rilasciato in corrispondenza alla relativa Licenza di estrazione, e con ogni maggior dettaglio di circostanze dall'Agente Consolare Toscano del porto per il quale il Tabacco è diretto, dopo essersi assicurato dell'arrivo, discarico, e secondo i casi respettivi anco del deposito del genere nei Magazzini che a ciò fossero destinati, mediante la fede che dovrà procurarsene dalle Autorità locali competenti. (*Art.* 25.)

27 — Decorso il termine prestabilito senza che sia stata discaricata la spedizione con la esibita del Responsale nei modi sopraindicati, si intenderà per questo solo, e senza bisogno di alcuna dichiarazione, o pronunzia giudiciale o amministrativa, purificato nella Dogana il diritto alla percezione della tassa stabilita sopra le qualità e quantità dei Tabacchi compresi nella spedizione medesima. E la Dogana convertirà in pagamento della tassa suddetta, il deposito ricevuto, o agirà esecutivamente verso la Ragione mercantile solidalmente obbligata al pagamento della medesima, nei modi e con i privilegj ad essa competenti ai termini dell'Articolo 5 della Notificazione del 20 Aprile 1842, per la esazione della Tassa di Commercio. (*Art.* 26.)

28 — Le stesse regole e cautele che sono imposte per la estrazione dei Tabacchi da Livorno per la Via di Mare, debbono essere osservate anche allorquando l'estrazione abbia luogo per la Via di terra, transitando per il territorio sottoposto al regime doganale, (*Territorio riunito*); ed in questo caso dovranno le spedizioni relative essere rilasciate in corrispondenza ai Regolamenti Doganali sul transito, e con l'obbligo di presentare i Tabacchi ad una delle Dogane di confine di Boscolungo, Filigare, Terontola, Radicofani, Forte di Porta, e Turrite Cava. — Il Certificato o Responsale da esigersi in discarico di queste spedizioni, sarà la copia autentica del documento doganale constatante l'arrivo nello Stato estero. (*Art.* 27.)

29 — Alla formalità del Responsale sono egualmente sottoposte le spedizioni per i travasi che si effettuano nel Molo di Livorno a bordo di bastimenti inferiori alle ottanta tonnellate. (*Art.* 28.)

30 — Sono esenti dall'obbligo del Responsale: 1. I travasi di Tabacchi che si eseguiscono sopra Legni di portata maggiore alle ottanta tonnellate; 2. Quelle quantità di Tabacco che costituiscono le così dette — Provvisioni di Bordo. — (*Art.* 29.)

31 — Sono vietate le Licenze per travasi di Tabacchi tanto greggi che lavorati da bordo a bordo di Bastimento entro il Porto di Livorno con destinazione per l'Isola di Capraja. Nessun Bastimento destinato per quell'Isola potrà ottenere la necessaria spedizione quando abbia a bordo partite di Tabacco. (*Art.* 30.)

32 — I bastimenti che caricheranno Tabacchi di qualunque specie in Livorno, saranno obbligati a ritenere a bordo fino alla loro effettiva partenza una Guardia di Sanità, la quale invigilerà che nessuna alterazione sia effettuata alle balle, casse, colli e botti di Tabacco, e che sotto qualunque pretesto nessun travaso sopra altro bastimento, navicello o barchetto sia eseguito: la spesa della Guardia sarà a carico dell'Azienda del Tabacco. (*Art.* 31.)

33 — Anche precedentemente alla Denunzia voluta dall'Articolo VIII, e molto più nel tempo intermedio tra essa, e il disbarco e deposito del genere nei pubblici Magazzini, è obbligo della Direzione Doganale di Livorno di fare invigilare a vista quei bastimenti che approdano nel Porto con carichi di Tabacchi conosciuti dalla Direzione predetta o per notizie proprie, o per denunzie scritte dall'Azienda. Questa vigilanza si esercita per mezzo di una Gnardia di Sanità pagata dalla Azienda del Tabacco. (*Art.* 32.)

34 — L'Uffizio di Sanità di Livorno dovrà indicare sulle patenti le quantità e qualità dei Tabacchi stati caricati dai

bastimenti che si dirigono a Levante fino a Terracina, ed a Ponente fino a Nizza, o per le Isole di Corsica o Sardegna. (*Art.* 33.)

35 — È vietato a qualunque Uffizio o Deputato di Sanità nei Porti e Scali del Gran-Ducato, di modificare la cifra dei Tabacchi scritta sulla patente rilasciata ad un bastimento partito dal Porto di Livorno. È vietato del pari di cambiare le Patenti, dovendo il bastimento proseguire, e compiere il viaggio con quelle primitivamente rilasciategli. (*Art.* 34.)

36 — I Tabacchi che pervenuti da qualunque parte per la Via di terra si vorranno far transitare per il Territorio sottoposto al Regime Doganale, (*Territorio riunito*) saranno dalla Dogana di confine diretti con Manifesto obbligatorio ad una di quelle principali, osservate le cautele, regole, e riscontri ordinati dalle Leggi e Regoiamenti Doganali. (*Art.* 35.)

37 — Le bullette o spedizioni di passo da rilasciarsi nelle predette Dogane principali con le cautele, regole, e riscontri suddetti, porteranno l'obbligo di presentare i Tabacchi, e di estrarli dal Territorio Riunito per una delle Dogane di Boscolungo, Filigare, Terontola, Radicofani, Forte di Porta, e Turrite Cava. E rispetto ai Tabacchi che, spediti come sopra in transito, si vorranno estrarre dal Territorio Riunito per la Dogana della Barriera Fiorentina di Livorno sia per depositarsi nei pubblici Magazzini, sia per inviarsi direttamente sopra a mare, dovranno essere osservate tutte le formalità, e cautele prescritte dagli Articoli XIII, XIV, XIX, e successivi. (*Art.* 36.)

38 — È assolutamente proibito l'approdo a qualsiasi porto o scalo del littorale, ed Isole del Gran-Ducato alle barche pescarecce, ed altre piccole imbarcazioni di una portata inferiore alle ottanta tonnellate, quando abbiano a bordo qualche partita di Tabacco così greggio che lavorato, eccettuato il caso di forza maggiore legalmente constatata. (*Art.* 37.)

39 — Si intenderà legalmente constatato il caso di forza maggiore per mezzo di una dichiarazione del Capitano o Padrone convalidata dal giornale nautico, la quale presentata nell' atto dell' esame da subirsi presso l' Autorità Sanitaria, affermi avere il bastimento dovuto approdare per forza di tempo. — Alla mancanza del giornale nautico, potrà supplire il deposto giurato del Capitano, o del Padrone della barca. (*Art.* 38.)

40 — I Deputati di Sanità e i Comandanti dei posti armati nei porti e scali del Gran-Ducato, debbono in conformità del disposto dell' Art. XXXVII respingere le imbarcazioni di portata inferiore alle ottanta tonnellate che abbiano Tabacco a bordo. (*Art.* 39.)

41 — Quando però sia legalmente constatata la necessità dell' approdo forzato, i Deputati di Sanità ed i Comandanti Militari debbono esigere il deposito del Tabacco presso il Doganiere, quando vi sia; o sottoporlo in caso diverso, e sotto la loro personale responsabilità a speciale vigilanza onde ne sia impedito lo sbarco. (*Art.* 40.)

42 — Ai bastimenti superiori alle ottanta tonnellate sarà, benchè aventi qualche carico di Tabacco, permesso l' approdo oltre il porto di Livorno (dove unicamente e nei termini prescritti dalle Leggi possono farsi il commercio dei Tabacchi, e le operazioni che vi si referiscono) anche in quelli di Viareggio, Portoferrajo, Piombino, S. Stefano e Talamone. (*Art.* 41.)

43 — Le disposizioni del presente Decreto a riguardo dei bastimenti i quali con carichi di Tabacco arrivano, e si trattengono più di tre giorni nel porto di Livorno, sono applicabili anche ai bastimenti che arrivano, e si trattengono più di tre giorni nei cinque porti o scali suddetti. (*Art.* 42.)

44 — Le denunzie e, quando ricorra, il deposto del genere, dovranno farsi presso il Magazziniere della Azienda, e in sua mancanza presso il Doganiere. (*Art.* 43.)

45 — Nel caso però di forza maggiore legalmente constatata, ricorrerà anche per i detti bastimenti quanto è stato prescritto di sopra per gli altri di portata minore. (*Art.* 44.)

46 — I bastimenti, o navicelli, o legni qualunque, ogni qualvolta imboccano le foci dei Fiumi Albegna, ed Ombrone, e quelle della Fiumara di Castiglion della Pescaja, o dell'Arno, e la Fossa di Viareggio varcano la linea di confine e si riguardano ai termini della Notificazione de' 29 Decembre 1841 come introdotti nel Territorio Riunito. (*Art.* 45.)

47 — I Navicellaj ai quali saranno affidati i colli di Tabacco di qualunque provenienza destinati a transitare per il Gran-Ducato, non potranno remuoverli, nè scaricarli dai loro navicelli se non per trasportarli, e depositarli immediatamente in una Dogana principale, e i vetturali che si incaricheranno del trasporto di tali Tabacchi per terra, non potranno nel viaggio dalla Dogana d'Ingresso, a quella principale, e da questa a una delle Dogane di confine menzionate nell'Art. XXVII, uscire dalla Strada Regia, quando essa siavi, e in mancanza di essa dalla strada più diretta, che dovranno pur seguire per uscire immediatamente dallo Stato, dopo aver fatte copiare e discaricare le bullette di passo in una delle Dogane sunnominate. (*Art.* 46.)

48 — I soli rivenditori patentati possono vendere ai consumatori i Tabacchi dell'Azienda. (*Art.* 47.)

49 — Tali rivenditori patentati debbono essere riguardati e riconosciuti dai Tribunali come tanti agenti abilitati a poter fare gli arresti di contrabbandi, a denunziarli al Pubblico Ministero nei modi e con le forme stabilite dalle Leggi in vigore. (*Art.* 48.)

50 — I rivenditori del Tabacco hanno l'obbligo di rivendere anche il Sale. — Nessun rivenditore può essere autorizzato allo spaccio del solo Tabacco. (*Art.* 49.)

51 — L'emolumento dei rivenditori è determinato dalla Tariffa di vendita del Tabacco, ed è l'unico al quale abbiano diritto. (*Art.* 50.)

52 — I rivenditori del Tabacco sono patentati dalla Azienda o dall'Appaltatore quando la regalia è in appalto. — Non possono essere destituiti, nè altri possono esser nominati in loro vece, senza il preventivo concerto, ed approvazione dell'Amministratore Generale delle RR. Dogane e Aziende Riunite. (*Art.* 51.)

53 — Nel solo caso che il Governo di S. A. I. e R. il Gran-Duca venisse nella determinazione di separare la rivendita del Sale da quella del Tabacco, e quando ciò accadesse nel tempo che la regalia fosse in appalto, rimarrà in pieno arbitrio dell'Appaltatore di fissare ovunque il numero dei rivenditori, sempre però avuto il debito riguardo alle particolari condizioni, ed ai bisogni delle popolazioni respettive. Allora anche i rivenditori patentati dell'Appaltatore eserciteranno le attribuzioni, e godranno degli emolumenti di che agli Articoli XLVII XLVIII e L. (*Art.* 52.)

54 — Gli introduttori del Tabacco di contrabbando nel Gran-Ducato, o nella Città e Molo di Livorno e sue adiacenze e pertinenze, come è detto all'Articolo III, incorreranno se si tratterà di Tabacchi polvigli, nella pena di scudi sei per ciascheduna libbra fino in libbre dieci, e al di là delle libbre dieci fino a qualsivoglia quantità in quella di scudi tre per libbra, purchè il totale della pena non oltrepassi mai la somma di scudi centottanta. Trattandosi di qualunque altra specie di Tabacco, caderanno nella pena di scudi tre per libbra fino alle libbre dieci, e dalle libbre dieci in sù fino a qualunque quantità, in quella di scudi uno e mezzo per libbra, purchè il totale della pena non oltrepassi mai la somma di scudi centocinquanta. In ciascuno di questi casi avrà sempre luogo, oltre le pene suddette, anche la perdita del Tabacco, dei suoi

continenti, delle bestie, e degli strumenti, per mezzo di cui ne sarà seguita la fraudolenta introduzione. (*Art.* 53.)

55 — Se gli introduttori del Tabacco, verranno armati in truppa, o useranno qualche violenza per introdurre, smerciare, o lasciare il Tabacco di contrabbando, oltre le multe stabilite nel precedente Articolo, incorreranno nella pena che le Leggi criminali dello Stato comminano al fatto criminoso onde ne' respettivi casi si saranno resi colpevoli. (*Art.* 54.)

56 — I detentori di Tabacco di contrabbando nel Gran-Ducato, o nella Città e Molo di Livorno saranno sottoposti alla metà della pena sanzionata dal precedente Articolo LIII. contro gli introduttori, ferma stante la perdita del Tabacco. (*Art.* 55.)

57 — Le pene pecuniarie prescritte in ragione di peso si ragguagliano anche sopra le quantità inferiori al peso di una libbra. (*Art.* 56.)

58 — Saranno puniti come detentori di Tabacco di contrabbando quei Capitani o Padroni di bastimenti, sopraccarichi e individui d'equipaggio i quali non avranno denunziato nel giorno del loro arrivo nel Molo di Livorno, ai Ministri della Dogana, ed a quelli della Azienda i Tabacchi greggi o lavorati, o che verranno sorpresi nell'atto di eseguire a bordo riduzioni o alterazioni di colli, o nell'atto di operare il travaso o discarico di Tabacchi così greggi, come lavorati senza essersi premuniti dai Ministri dell'Azienda della licenza richiesta dall'Articolo XIII. (*Art.* 57.)

59 — Chiunque non munito di patente, venderà Tabacco, benchè delle specie fabbricate dalla Azienda, sarà sottoposto ad una multa dalle settanta alle dugento lire, ed alla perdita del genere arrestato. (*Art.* 58.)

60 — Chi seminerà, pianterà, o coltiverà Tabacco, o la così detta Erba Corsa, incorrerà nella pena di scudi due per pianta fino a cento piante, e da cento piante in sù in quella di scudi uno per pianta che fosse trovata non recisa dal suolo;

e per la foglia di Tabacco in erba, e per l'Erba Corsa che sarà trovata separata dal suolo la pena sarà di lire dieci la libbra, oltre la perdita del genere. (*Art.* 59.)

61 — I navicellaj, vetturali, ed altri conduttori che abbiano in consegna il Tabacco appartenente all'Azienda, o che transitando per il Gran-Ducato, trasportino Tabacco di proprietà di mercanti o particolari, se si approprieranno qualunque quantità del Tabacco medesimo, saranno sottoposti, alla pena comminata contro gli introduttori del Tabacco di contrabbando, e sarà inoltre proceduto contro i medesimi per l'illecita appropriazione a tenore della Legge criminale. (*Art.* 60.)

62 — Le disposizioni dell'Articolo precedente sono applicabili anche ai lavoranti nelle fabbriche, e agli altri stipendiati nell'Azienda. (*Art.* 61.)

63 — Chiunque riterrà ordinghi nuovi o vecchi, di qualunque forma esser possano, atti a pestare, macinare, ed in qualunque altro modo manipolare Tabacchi, incorrerà in una multa da cinquanta a centocinquanta lire, e nella perdita degli ordinghi medesimi. (*Art.* 62.)

64 — Questa disposizione si estende anco ai rivenditor. i quali debbono inoltre esser privati della patente. (*Art.* 63.)

65 — Sono sottoposti alla pena di scudi venti, ed alla perdita della patente i rivenditori che alterano in qualunque modo le qualità, od i prezzi dei Tabacchi determinati dalla tariffa. (*Art.* 64.)

66 — Incorrono nella pena dei detentori di Tabacco di contrabbando, e più in una multa da cinquanta a centocinquanta lire, e nella perdita della patente, i rivenditori nella cui bottega, od altro locale di loro pertinenza si trovasse Tabacco di provenienza, o manifattura diversa da quella della Azienda. (*Art.* 65.)

67 — I rivenditori patentati possono esser convenuti coll'azione penale unitamente ai loro agenti, e preposti per le trasgressioni che questi abbiano commesse nell'esercizio della

rivendita. Dovrà per altro applicarsi una sola multa per tutti i trasgressori, ciascuno dei quali ne risponderà solidalmente, ferma stante anche in questo caso, quanto ai rivenditori, la perdita della patente. (*Art.* 66.)

68 — I rivenditori che spacceranno frammenti, mozziconi di sigari, o simili incorreranno nella sospensione, ed in caso di recidiva, nella perdita della patente che potrà esser loro ritirata dall' Amministratore Generale delle RR. Dogane e Aziende Riunite, ex officio, o sulle istanze della Azienda o dell' Appalto. (*Art.* 67.)

69 — Le pene pecuniarie respettivamente comminate per le trasgressioni contro i presenti ordini, compreso anche il retratto delle bestie, dei continenti e degli istrumenti caduti in « commissum » si repartiranno per metà al denunziante, e per l' altra metà alla Azienda del Tabacco. — L' Appaltatore godrà per l' esazione di dette pene pecuniarie il privilegio del Fisco. (*Art.* 68.)

70 — In caso di recidiva le pene saranno duplicate. Oltre a ciò se si tratterà di trasgressore forestiero dovrà esser condannato all' esilio dal Gran-Ducato per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore di dieci con la comminazione prescritta dalle Leggi in caso di inosservanza. E se si tratterà di trasgressore suddito, o statista che siasi reso debitore di seconda, o ulteriore recidiva dovrà esser condannato all' internamento, ossia all' allontanamento dalle frontiere per lo spazio di dieci, o dodici miglia, e per un tempo non minore di sei mesi, nè maggiore di tre anni con la comminazione per gli inosservanti della carcere da uno a tre mesi. (*Art.* 69.)

71 — La presentazione fatta ultroneamente, e prima che sia denunziata la trasgressione, dai proprietarj e conduttori dei Tabacchi alle Dogane e Porte della città soggette a gabella, escluderà ogni presunzione di frode, quando la detta ultronea presentazione sia accompagnata da una esatta dichiarazione del Tabacco nei respettivi colli racchiuso, e quando

tal dichiarazione si riscontri al fatto intieramente conforme. In caso diverso saranno sempre applicabili le disposizioni penali di che agli Articoli precedenti. (*Art.* 70.)

72 — L'azione a perseguitare le contravvenzioni al presente Decreto è pubblica, come in tutte le altre trasgressioni: le relative procedure dovranno introdursi, e risolversi con le forme, e nell'ordine delle competenze stabilite dalle vigenti Leggi, e dai Regolamenti di Procedura Criminale. (*Art.* 71.)

73 — I Processi Verbali e le Denunzie relative dovranno essere esibite e ratificate nel termine di quaranta giorni da quello, in cui il semplice contrabbando o altra contravvenzione sarà stata commessa; e nel termine di mesi tre successivi dovrà esser notificato il Decreto d'invio dell'imputato al pubblico Giudizio, ed in mancanza di Processo scritto, sarà notificata la citazione al Pubblico Dibattimento coll'ordinanza relativa del Presidente del Tribunale di Prima Istanza, e respettivamente del Pretore: l'uno e l'altro di questi termini infruttuosamente decorsi, l'azione rimarrà prescritta, nè sarà permesso procedimento ulteriore a carico del trasgressore. (*Art.* 72.)

74 — Le perizie nelle cause di contrabbando di Tabacco dovranno esser commesse dai Tribunali competenti esclusivamente ai Ministri delle Fabbriche del Tabacco di Firenze, o di Lucca. (*Art.* 73.)

75 — Le materie di contrabbando, come sono il Tabacco, gli ordinghi per macinarlo, pestarlo ec., apparterranno sempre all'Azienda del Tabacco, alla quale dovranno esser rimessi dai Tribunali subito che ne avranno fatto uso per la prova della trasgressione nella compilazione del Processo, e nel Pubblico Dibattimento. (*Art.* 74.)

76 — In tutti i casi di arresto di Tabacchi di contrabbando, e di denunzia contro i trasgressori, dovrà essere immediatamente trasmessa dalle Guardie di Finanza, o altri agenti della pubblica forza che denunzino la trasgressione,

copia della respettiva Denunzia al Direttore della Azienda del Tabacco. (*Art.* 75.)

77 — Sarà cura dei Ministri dei Tribunali che il Tabacco caduto « in commissum » non venga distratto, ma sia ben custodito, e che dopo la condanna sia immediatamente spedito al Magazzino dell' Appalto del Tabacco più prossimo alla giurisdizione del Tribunale. Trattandosi di Tabacco di qualità facile ad alterarsi, il Giudice prenderà le misure opportune per impedirne il deperimento, e potrà anco farlo trasportare al Magazzino viciniore dell' Azienda, prescrivendo le cautele che crederà necessarie onde non si ponga in dubbio la identità del genere fino alla risoluzione della causa. (*Art.* 76.)

78 — I Regi Procuratori ai quali appartiene la Notificazione delle Sentenze, dovranno rimettere nel termine di giorni otto, da quello della pronunzia, copia di quelle proferite nelle cause di trasgressioni alle Leggi sulla Regalia del Tabacco all' Amministratore Generale delle Dogane e Aziende Riunite, che ne darà comunicazione immediatamente alla Direzione dell' Azienda. (*Art.* 77.)

79 — Quando la Regalia è in appalto, può l' appaltatore transigere con i contravventori, e la sua quietanza porrà fine al processo, purchè si tratti di semplice contrabbando non rivestito di altra odiosa qualità. (*Art.* 78.)

80 — Tranne i casi di flagranza nei quali l' Appaltatore potrà anche immediatamente transigere col trasgressore, in tutti gli altri casi non potrà la transazione aver luogo, ed essere efficace a troncare il corso dell' azione penale, se non dopo che dal Tribunale competente sarà stato decretato l' invio degli incolpati al Pubblico Giudizio, o dopochè con ordinanza del Presidente sarà stato destinato il giorno della pubblica discussione della causa, fino a che non abbia avuto luogo il pubblico dibattimento avanti il Tribunale medesimo. (*Art.* 79.)

81 — È permessa all' Appaltatore, in servizio dell' Appalto, una Squadra Ambulaute composta di tredici individui con tre caporali, ed un capo di detta Ambulanza, da potersi suddividere in tre Squadre. Tutti dovranno dipendere dagli ordini dell' Appaltatore, o degli Impiegati superiori dell' Azienda, per quello che riguarda il servizio dell' Appalto, e tutti dovranno essere monturati ed armati, e muniti di Patente convalidata dall' approvazione del Ministero dell' Interno dietro la quale saranno essi autorizzati a ricercare, constatare, e denunziare le trasgressioni di che nel presente Decreto. Qualora l' Appaltatore credesse non esser sufficiente il numero dei tredici individui di cui deve esser composta l' ambulanza dell' appalto per causa della riunione al Gran-Ducato del Territorio del già Ducato Lucchese, sarà in facoltà di aumentarla sino al numero di ventuno individui. (*Art.* 80.)

82 — Saranno permesse le perquisizioni domiciliari nell' interesse della Regalìa del Tabacco, nei modi ben' inteso stabiliti dal Regolamento d' Istruzione dei Processi Criminali de' 22 Novembre 1849. (*Art.* 81.)

83 — Rispetto ai bastimenti esistenti nel Molo di Livorno, non saranno in essi permesse le visite e le perquisizioni senza la licenza di quel Governatore, e in assenza, del primo consigliere di Governo, da concedersi soltanto nel concorso di gravi sospetti a giudizio delle dette Autorità Governative. (*Art.* 82.)

84 — Non potranno esser molestati i forestieri ai quali, procedendo da Stati esteri, sarà stata ritrovata quella tenue quantità di Tabacco di cui possono aver bisogno nel corso del viaggio, purchè non ecceda il peso di tre once: essendo al disopra di questo peso, dovranno ancor essi soggiacere alle pene imposte per il contrabbando di Tabacco, qualora sulla richiesta degli impiegati, manchino di denunziarlo alla Frontiera, e di prenderne il manifesto per una delle dogane principali, donde potrà essere successivamente estratto, osservando

le formalità prescritte dalla Legge, e purchè esca dal Territorio Riunito da una delle dogane indicate all'Articolo XXXVI. (*Art.* 83.)

85 — Visto il Nostro Decreto del 4 Aprile del corrente anno, mediante il quale l'Appalto della Regalìa del Tabacco in tutta l'estensione del Granducato fu conceduto al Senatore Cav. Priore Emanuelle Fenzi per il Novennio decorrendo dal primo Ottobre 1850 a tutto Settembre 1859, alle condizioni espresse nella Notificazione dell'Amministratore Generale delle RR. Dogane e Aziende Riunite de' 22 Dicembre 1849 e nel Quaderno d'oneri in essa annunziato. E volendo che quel Nostro Decreto riceva piena ed intera esecuzione sotto la tutela delle Leggi ed Ordini, che han fin qui regolata la Regalìa del Tabacco, salvo le modificazioni indotte agli Ordini stessi dal nuovo quaderno d'oneri da Noi come sopra sanzionato; Sulla proposizione del Presidente del Nostro Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e sentito il Nostro Consiglio de' Ministri; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: (*Decr. dei* 28. *Sett.* 1850 *in pr.*)

86 — Il Senatore Cav. Priore Emanuelle Fenzi come concessionario della privativa per la fabbricazione, e vendita dei Tabacchi in tutto l'attuale Territorio del Granducato per il Novennio decorrendo dal primo Ottobre prossimo futuro a tutto Settembre 1859 in ordine al R. Decreto de' 4 Aprile del corrente anno, dovrà, durante il Novennio suddetto, per l'esercizio del privilegio accordatogli, essere riconosciuto nella sua qualità di Appaltatore Generale della Regalìa del Tabacco da tutti gli Uffizi, Tribunali, e Ministri civili, e militari del Granducato medesimo. (*Art.* 1.)

87 — La privativa suddetta dovrà esercitarsi sotto l'impero delle Leggi di Regalìa attualmente in vigore, salvo quanto venga in modificazione di esse disposto dal presente Nostro Decreto. (*Art.* 2.)

88 — La Tariffa riportata in piede del presente Decreto, segnata di Lettera A determina i prezzi ai quali dovranno vendersi durante il Novennio i Tabacchi della Manifattura dell' Appalto tanto ai Rivenditori che ai Consumatori in tutta l' estensione della Terraferma del Granducato. La Tariffa di Lettera B determina i prezzi ai quali i Tabacchi medesimi dovranno vendersi nell' Isola dell' Elba. (*Art.* 3.)

89 — Nei limiti e sotto le discipline stabilite dall' Articolo 35 della Notificazione del 21 Agosto 1826, e dall' Articolo 12 di quella del 16 Settembre 1839 il solo Appaltatore avrà, durante il periodo del presente Appalto, il diritto di concedere a qualche particolare l' Introduzione di una discreta quantità di Tabacco forestiero *sì in polvere che trinciato* per proprio uso personale, e mai per farne commercio, percipendo a benefizio dell' Appalto i diritti stabiliti nella Tariffa annessa alla Notificazione del 21 Agosto 1826. (*Art.* 4.)

90 — È permesso all' Appaltatore d'introdurre in Toscana i Sigari di manifattura estera, e di venderli al pubblico per mezzo però dei soli Rivenditori patentati colle norme e discipline determinate dal Regolamento annesso al presente Decreto sotto lettera C. (*V. sotto, n.* 92) (*Art.* 5.)

91 — I prezzi ai quali i Sigari forestieri, secondo le diverse loro qualità dovranno esser venduti nel primo anno dell' Appalto, cioè dal primo Ottobre 1850 a tutto Settembre 1851 sono determinati dalla Tariffa pure qui annessa sotto Lettera D. (*Art.* 6.)

A

TAB

dei Prezzi ai quali devono esser venduti i Tabacchi dall' Ap
tanto all' ingrosso che a minuto nel Grand

QUALITÀ DEI TABACCHI		FABBRICHE	MONETA		
			PREZZI DELLE FABBRICHE		D
			Libbra	Cento	Libbra
			L. S. D.	L. S. D.	L. S. D
POLVERI	Spagna	Firenze	21 10 —	— — —	29 — —
	Macuba	Lucca			
	Parigi	Firenze			
	detto	Lucca	3 5 —	— — —	3 12 —
	Olanda	Firenze			
	S. Vincenzio	idem			
	Rapè Superiore	Lucca			
	Pizzichino	idem	2 13 4	— — —	3 — —
	Forzato d'Ungheria	Firenze			
	Strasburgo	idem	2 11 —	— — —	2 16 —
	Caradà	idem			
	Nobile	idem			
	Cappuccina	idem			
	Veneziana	idem	1 19 —	— — —	2 4 —
	Foglietta	idem			
	Puro fine	idem			
	Scaglietta	Lucca	1 6 8	— — —	1 12 —
	Refino	idem			
	Brasile	idem			
	Macubino	idem	1 — —	— — —	1 4 —
	Albania	idem			
TRINCIATI	Gerengè	Firenze	3 10 —	— — —	4 — —
	detto	Lucca			
	Fine	Firenze	2 13 4	— — —	3 — —
	detto	Lucca			
	Comune	Firenze	1 18 —	— — —	2 4 —
	detto	Lucca			
SIGARI DI CENTO A LIBBRA	All' uso di Avana	Firenze	— — —	9 — —	— — —
	Di Lusso	Lucca	— — —	8 — —	— — —
	1.ª Sorte	Firenze	— — —		
	1.ª Sorte	Lucca	— — —	4 8 —	— — —
	2.ª Sorte	idem	— — —		
	2.ª Sorte	Firenze	— — —		
	3.ª Sorte	Lucca	— — —	2 18 —	— — —

IFFA

paltatore delle due Regie Fabbriche di **FIRENZE** *e di* **LUCCA**
cato di Toscana eccettuata l' Isola dell' Elba.

TARIFFA APPROVATA								
TOSCANA			*MONETA LUCCHESE*					
PREZZI RIVENDERSI AL PUBBLICO			PREZZI DELLE FABBRICHE		PREZZI DA RIVENDERSI AL PUBBLICO			
Oncia	*Cento*	*Uno*	*Libbra*	*Cento*	*Libbra*	*Oncia*	*Cento*	*Uno*
L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D
2 8 4	— — —	— — —	24 3 8	— — —	32 12 —	2 14 4	— — —	— — —
— 6 —	— — —	— — —	3 12 —	— — —	4 — —	— 6 8	— — —	— — —
— 5 —	— — —	— — —	3 — —	— — —	3 8 —	— 5 8	— — —	— — —
— 4 8	— — —	— — —	2 17 4	— — —	3 4 —	— 5 4	— — —	— — —
— 3 8	— — —	— — —	2 4 —	— — —	2 12 —	— 4 4	— — —	— — —
— 2 8	— — —	— — —	1 10 —	— — —	1 16 —	— 3 —	— — —	— — —
— 2 —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	1 4 —	— 2 —	— — —	— — —
— 6 8	— — —	— — —	3 18 8	— — —	4 8 —	— 7 4	— — —	— — —
— 5 —	— — —	— — —	3 — —	— — —	3 8 —	— 5 8	— — —	— — —
— 3 8	— — —	— — —	2 2 8	— — —	2 8 —	— 4 —	— — —	— — —
— — —	10 — —	— 2 —	— — —	10 2 8	— — —	— — —	11 13 4	— 2 4
— — —	8 6 8	— 1 8	— — —	9 — —	— — —	— — —	10 — —	— 2 —
— — —	5 — —	— 1 —	— — —	4 8 —	— — —	— — —	5 — —	— 1 —
— — —	3 6 8	— — 8	— — —	2 18 —	— — —	— — —	3 6 8	— — 8

B

T A R

dei Prezzi ai quali devono esser venduti i Tabacchi dall' Ap
tanto all' ingrosso che a minuto nel

QUALITÀ DEI TABACCHI		FABBRICHE	MONETA		
			PREZZI DELLE FABBRICHE		D A
			Libbra	*Cento*	*Libbra*
			L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.
POLVERI	Spagna	Firenze	21 10 —	———	29 — —
	Macuba	Lucca			
	Parigi	Firenze			
	detto	Lucca	3 —	———	3 12 —
	Olanda	Firenze			
	S. Vincenzio	idem			
	Rapè Superiore	Lucca			
	Pizzichino	idem			
	Forzato d'Ungheria	Firenze	2 4 —	———	2 12 —
	Strasburgo	idem			
	Caradà	idem			
	Nobile	idem			
	Cappuccina	idem	1 15 —	———	2 — —
	Veneziana	idem			
	Foglietta	idem			
	Puro fine	idem			
	Scaglietta	Lucca	1 6 8	———	1 12 —
	Refino	idem			
	Brasile	idem			
	Macubino	idem	1 — —	———	1 4 —
	Albania	idem			
TRINCIATI	Gerengè	Firenze			
	detto	Lucca	3 6 —	———	3 16 —
	Fine	Firenze			
	detto	Lucca	2 12 —	———	3 — —
	Comune	Firenze			
	detto	Lucca	1 15 —	———	2 — —
SIGARI DI CENTO A LIBBRA	All' uso di Avana	Firenze	———	9 — —	———
	Di Lusso	Lucca	———	8 — —	———
	1.ª Sorte	Firenze	———		
	1.ª Sorte	Lucca	———	4 8 —	———
	2.ª Sorte	idem	———		
	2.ª Sorte	Firenze	———		
	3.ª Sorte	Lucca	———	2 18 —	———

IFFA

paltatore delle due Regie Fabbriche di FIRENZE *e di* LUCCA
solo Territorio dell' Isola dell' Elba.

TARIFFA APPROVATA								
TOSCANA			*MONETA LUCCHESE*					
PREZZI RIVENDERSI AL PUBBLICO			PREZZI DELLE FABBRICHE		PREZZI DA RIVENDERSI AL PUBBLICO			
Oncia	*Cento*	*Uno*	*Libbra*	*Cento*	*Libbra*	*Oncia*	*Cento*	*Uno*
L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.	L. S. D.
2 8 4	— — —	— — —	24 3 8	— — —	32 12 —	2 14 4	— — —	— — —
— 6 —	— — —	— — —	3 7 8	— — —	4 — —	— 6 8	— — —	— — —
— 4 4	— — —	— — —	2 9 8	— — —	2 16 —	— 4 8	— — —	— — —
— 3 4	— — —	— — —	1 19 4	— — —	2 4 —	— 3 8	— — —	— — —
— 2 8	— — —	— — —	1 10 —	— — —	1 16 —	— 2 8	— — —	— — —
— 2 —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	1 4 —	— 2 —	— — —	— — —
— 6 4	— — —	— — —	3 14 —	— — —	4 4 —	— 7 —	— — —	— — —
— 5 —	— — —	— — —	3 — —	— — —	3 8 —	— 5 8	— — —	— — —
— 3 4	— — —	— — —	1 19 4	— — —	2 4 —	— 3 8	— — —	— — —
— — —	10 — —	— 2 —	— — —	10 2 8	— — —	— — —	11 13 4	— 2 4
— — —	8 6 8	— 1 8	— — —	9 — —	— — —	— — —	10 — —	— 2 —
— — —	5 — —	— 1 —	— — —	4 8 —	— — —	— — —	5 — —	— 1 —
— — —	3 6 8	— — 8	— — —	2 18 —	— — —	— — —	3 6 8	— — 8

C

92 — A contare dal primo Ottobre 1850 è permesso all' Appaltatore Generale del Tabacco di porre in vendita nelle città della Toscana (escluse per ora le campagne) i Sigari di manifattura estera, delle qualità, ed ai prezzi che saranno di anno in anno determinati con una speciale Tariffa da pubblicarsi dopo essere stata concordata coll'Amministrazione Generale delle RR. Dogane e Aziende Riunite, e sanzionata dal Ministero delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici. (*Regolam. per la vendita dei Sigari di estera manifattura, dei* 28 *Sett.* 1850 *Art.* 1.)

93 — L'Appaltatore Generale della Regalia dovrà per conseguenza approvvisionare le Rivendite stabilite nelle Città (escluse per ora tutte le altre) dei Sigari d'Estera Manifattura, dei quali è permesso lo spaccio, a forma dell'articolo precedente. (*Art.* 2.)

94 — I soli Rivenditori patentati potranno rivendere i Sigari di estera manifattura, che a tale effetto saranno loro consegnati dalla R. Azienda del Tabacco nelle *Cassette d'Origine* incollate, portanti la leggenda in stampa *Appalto Generale del Tabacco in Toscana*, ed indicante altresì la qualità, ed il numero dei Sigari contenuti in ciascuna Cassetta. L'appaltatore potrà inoltre contrassegnare le Cassette in qualunque altro modo egli creda atto a costatarne la identità. (*Art.* 3.)

95 — I Sigari forestieri potranno esser venduti a Cassette ed a minuto. — Nel primo caso le Cassette saranno consegnate intatte ai Compratori, che ne pagheranno il prezzo determinato dalla Tariffa. (*Art.* 4.)

96 — È proibito ai Rivenditori patentati di tenere aperta nelle loro Taberne più di una Cassetta per volta di ciascuna specie di Sigari forestieri. — Ogni contravvenzione al disposto

dal presente articolo sarà punita la prima volta con un'ammenda di Scudi venti, da cedere per metà al Querelante, e per metà all'appaltatore del Tabacco: in caso di recidiva il rivenditore sarà immediatamente ed irrevocabilmente privato della Patente. — L'appaltatore godrà per l'esazione delle ammende il privilegio del Fisco. (*Art.* 5.)

97 — Le alterazioni che dai rivenditori si commettessero nelle qualità, e nei prezzi dei Sigari forestieri saranno punite colle pene comminate dall'articolo 68 della Legge del 21 Agosto 1826. (*Art.* 6.)

98 — Il presente Regolamento avrà vigore durante il primo anno del nuovo appalto, cioè dal primo Ottobre 1850 a tutto Settembre 1851, alla qual epoca potrà ricevere tutte quelle modificazioni che l'esperienza avrà dimostrate utili e necessarie. (*Art.* 7.)

D

TARIFFA

dei Prezzi ai quali saranno venduti i Sigari di manifattura estera nel primo anno del nuovo appalto, cioè dal 1. Ott. 1850 al 30 Settembre 1851.

QUALITÀ			PREZZI AI QUALI DOVRANNO VENDERSI								
			AI RIVENDITORI IL CENTO			AL PUBBLICO IL CENTO			AL PUBBLICO UN SIGARO		
			L.	S.	D.	L.	S.	D.	L.	S.	D.
SIGARI	DI AVANA	1.ª Qualità	60	13	4	63	—	—	—	13	4
		2.ª detta .	51	6	8	53	10	—	—	11	8
		3.ª detta .	45	10	—	47	10	—	—	10	—
		4.ª detta .	38	—	—	39	18	—	—	8	4
		5.ª detta .	30	—	—	31	10	—	—	6	8
		6.ª detta .	22	15	—	23	15	—	—	5	—
	DI DIVERSE PROVENIENZE	7.ª detta .	15	—	—	15	16	8	—	3	4
		8.ª detta .	7	10	—	7	18	4	—	1	8

TARIFFA DEGLI ATTI GIUDICIARJ — *V.* Emolumenti Giudiciarj, *loro percezione e tariffa num.* 103 *e segg.*

TASSA DI FAMIGLIA — *Ordini relativi.*

SOMMARIO

Istruzioni del Ministero delle Finanze ecc. per l' equo reparto della tassa di famiglia; num. 1 *e segg.*
Istruzioni della Comune di Firenze per lo stesso oggetto (a); *num.* 17 *e segg.*
Delle Istanze per diminuzione o esonerazione di detta tassa; num. 27.

1 — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle RR. Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici: Visti gli Articoli 3. 5. del R. Decreto in data de' 24 Dicembre 1850; Sentito il parere del Consiglio di Stato; E ricevuta, in quanto faceva di bisogno, la Sovrana approvazione, Ordina circolarsi ai Comuni le appresso Istruzioni per il più equo reparto fra i singoli Contribuenti della Tassa di famiglia o personale, stata imposta per l' anno 1851 col prelodato R. Decreto. (*II. dei* 10 *Genn.* 1851 *in pr.*)

2 — In conformità di quanto venne prescritto dalle Istruzioni emanate dal Ministero di Finanze, Commercio, e Lavori pubblici li 19 Gennajo 1850, anche nel corrente anno 1851 il reparto della Tassa di famiglia, o Personale sarà fatto ovunque a cura di una Commissione composta dei Repartitori già nominati, o da nominarsi immediatamente a forma del Regolamento Comunale dei 20 Novembre 1849. (*Art.* 1.)

(a) Si riportano anche queste Istruzioni perchè servono meglio a spiegare l' ordinamento della Tassa di famiglia.

3 — Questa Commissione, nei luoghi ove dovesse essere nominata, sarà composta almeno di tre Soggetti di conosciuta probità, e capacità. (*Art.* 2.)

4 — Ad Essa saranno aggiunti a nomina del Gonfaloniere, uno o più Deputati per ciascuna Parrocchia, i quali avranno l'incarico più particolare di raccogliere tutte le notizie occorrenti intorno allo stato delle Persone, non esclusa quella della Pigione del quartiere abitato dal respettivo tassabile, con obbligo di somministrarne i resultati alla commissione, onde facilitarle il modo di bene repartire la Tassa. (*Art.* 3.)

5 — I Deputati di Parrocchia riceveranno dal Gonfaloniere una Nota a stampa, simile al modello che si unisce, nella quale registreranno con tutta religione, ed accuratezza, e con le distinzioni nella Nota istessa tracciate tutti i dati che avranno raccolti, e costituenti le notizie richieste. (*A.* 4.)

6 — Sarà debito dei Deputati il procacciarsi con ogni sorta di discrete indagini, di riscontri, ed interpellazioni, tutte le nozioni necessarie, o utili a conoscersi, rimanendo anche ai Repartitori, e alle Commissioni aperta la strada di procurarsi dall'Amministrazione del Registro, i dati e lumi di che è parola nell'Art. 5. §. *d.* del Sovrano Decreto del 24 Dicembre decorso. (*Art.* 5.)

7 — Spetterà alla Commissione l'esaminare scrupolosamente i Prospetti dei Deputati Parrocchiali; e quando le sembri che debba ai medesimi farsi alcuna variazione, domanderà prima ai Deputati stessi gli opportuni schiarimenti, e procederà poi alle correzioni che ravviserà giuste. (*Art.* 6.)

8 — Raccolti, ed appurati siffatti dati, si farà luogo a procedere alle operazioni ulteriori. E poichè il Sovrano Decreto del 24 Dicembre decorso, dopo avere stabilito (Art. 3.) che la Tassa di famiglia fissata già pel 1850 in Lire 1,500,000, sarà portata nel 1851 a Lire 1,929,850, prescrive poi (Art. 5.) « (*a*) Che la Tassa di Famiglia deve principalmente colpire le

» rendite mobiliari, e non trasformarsi in un nuovo aggravio,
» che pesi per la massima parte sopra i Possidenti. (*b*) Che
» però questa Tassa, almeno nell'aumento cui soggiace nel-
» l'Anno 1851, sia repartita fra i Capitalisti, Mercanti, Indu-
» striali ec. (*c*) E che possibilmente vengano esclusi dall'au-
» mento i Coloni; » Perciò all'effetto che la Tassa venga al possibile giustamente repartita, ed abbiano il loro pieno adempimento le sopraespresse Disposizioni, si rende necessario che l'operazione del Reparto resti divisa in due parti. (*Art.* 7.)

9 — Consisterà la prima nel procedere con le norme stabilite dagli Articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12, delle Istruzioni del 9 Gennaio 1850, alla spartizione fra i tassabili di quella somma medesima, che tanto pel contingente della Tassa allora imposto, quanto pel relativo aumento del 10 per cento, come per altro qualsiasi titolo, venne nel Comune respettivo repartita nel predetto Anno 1850. (*Art.* 8.)

10 — Servirà quindi di base a questo primo reparto il complesso delle rendite di ogni specie che sarà per desumersi dalla Colonna 12.ª ed ultima degli Stati onde è qui annesso il modello. (*Art.* 9.)

11 — Compita questa prima operazione, dovrà procedersi alla seconda, al reparto, cioè, dell'aumento chiesto in quest'anno sul Contingente, non menochè dell'aggiunzione del 10 per cento relativa all'aumento istesso a tenore delle norme seguenti. (*Art.* 10.)

12 — Il numero delle classi dei tassabili per la imposta personale potrà essere dai Consigli Comunali aumentato quanto occorra all'effetto che i molto facoltosi i quali godono una rendita uguale, o superiore a quella considerata finquì come bastante pel collocamento nella classe più aggravata, vengano richiamati a pagare quote di imposta che siano proporzionate colle fortune respettive, tra le quali si riscontrano talvolta differenze rilevantissime. (*Art.* 11.)

13 — L'aumento di prodotto che si otterrà attribuendo ai predetti contribuenti, meglio provvisti di rendite, quote di imposta proporzionate alle rendite medesime, piuttosto che una quota uguale per tutti, considerati come formanti una stessa classe di tassabili, si dedurrà dall'aumento di contingente, e dall'aggiunzione rammentati all'Art. 10, e si repartirà ogni rimanente (a forma di ciò che è imposto dall'Art. 5, §. *b.* del Sovrano Decreto del 24 Dicembre ultimo) fra i Capitalisti, i Mercanti, gli Industriali ec. avute sempre presenti le prescrizioni contenute nel §. *c.* dell'Art. 5 del Decreto medesimo, ed i riservi contenuti negli Art. 10 e 11 delle Istruzioni del 19 Gennaio 1850. Segnatamente il supplemento di Tassa, od il suo residuo dovranno proporzionalmente repartirsi sulle rendite mobiliarj contemplate nella Colonna 11.ª dello Stato A. (*Art.* 12.)

14 — Combinate le cifre contenute nel primo con quelle portate dal secondo reparto nè emergerà il reparto finale, che la Commissione avrà cura di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale a forma degli Ordini. (*Art.* 13.)

15 — I Prefetti potranno valersi delle facoltà accordate Loro dall'Art. 14 delle rammentate Istruzioni del 1850, ogni volta, ed in quantochè ciò possa rendersi compatibile con l'esatta esecuzione degli ordini contenuti nelle presenti. (*A.* 14.)

16 — Le istruzioni emanate negli 11 Febbrajo 1815 per il reparto della Tassa di famiglia, in quanto non siano contrárie alle presenti Istruzioni, saranno applicate al reparto della Tassa Personale, ritenuto il disposto del Regolamento Comunale. (*Art.* 15.)

17 — I Deputati col soccorso dei Parrochi e dei Cittadini più probi fra quelli che meglio conoscono la Popolazione, dopo aver consultati gli Stati dell'anime, si compiaceranno di raccogliere con ogni sorta di discrete indagini, di riscontri e d'interpellazioni, tutti quei dati, e tutte quelle notizie, che Essi crederanno sufficienti a stabilire con la maggiore possi-

bile precisione e giustizia la Rendita annua presunta di ciascuno dei varj individui e corpi morali, che per Legge debbono essere tassati. Tali sono a modo di esempio i Possidenti, i Capitalisti, gli Impiegati Civili e Militari, pubblici e privati, i pensionati, beneficiati e vitaliziati, gli esercenti arti e professioni sì liberali che industriali, i Negozianti, i Banchieri, gli Spedizionieri, i Trattori, Osti e Locandieri, e gli Agenti ed intraprenditori di ogni sorta di affari, e generalmente chiunque avendo uno stato o per ragione di patrimonio, o per ragione di assegnamenti personali e prestazioni, o per ragione di industria non può considerarsi nè miserabile nè indigente. (*Il. della Comun. di Firenze dei* 6 *Febbr.* 1850 *Art.* 1.)

18 — Interessa soprattutto alla Commissione di conoscere separatamente i titoli dei quali si compone la rendita presunta al netto di ogni Onere ed aggravio, ritenute le quattro seguenti distinzioni: cioè (*a*) Possesso (*b*) Capitale (*c*) Industria (*d*) Assegnamenti personali. (*Art.* 2.)

19 — È poi necessario alla Commissione di aver notizie positive sul numero dei figli non aventi guadagni proprj, e di altre persone che sono a carico dei tassabili. Nè si ometterà di avvertire se qualche individuo della Famiglia sia affetto da abituali o croniche infermità. Trattandosi di Corpi Morali dovrà indicarsi il numero delle persone che gli compongono. (*Art.* 3.)

20 — Per uniformarsi alla Modula qui unita dovranno i Deputati indicare a quanto ascende la pigione del quartiere che abita ciascuno Individuo tassabile. (*Art.* 4.)

21 — I figli di famiglia, comunque conviventi con i Genitori, non sono esclusi dalla Tassa, quando hanno in proprio beni ed assegnamenti per qualunque siasi titolo o esercitino una Industria: e perciò di questi pure debbono i Deputati dar contezza alla Commissione. (*Art.* 5.)

22 Le donne maritate sono tassabili non per il titolo della Dote (i cui frutti debbono valutarsi fra le Rendite del Marito),

ma pei beni stradotali di che sieno provviste, come per ogni altro assegnamento e guadagno non proveniente dal marito. (*Art.* 6.)

23 — Le Vedove poi sono tassabili tanto per la Dote, quanto per ogni altro assegnamento e guadagno. (*Art.* 7.)

24 — È pure tassabile, e deve figurare nelle Note dei Deputati qualunque individuo Toscano domiciliato in Firenze, il quale si ritrovi all'Estero o come rappresentante il Governo Toscano, o come addetto alle sue Legazioni e Consolati. (*Art.* 8.)

25 — È desiderio della Commissione che le notizie richieste ai Deputati vengano estese anche a quelli Individui, i quali dimorano una parte dell'anno fuori della Comunità di Firenze, ma che figurano nello Stato di Anime delle Parrocchie di questa Città. (*Art.* 9.)

26 — Finalmente si richiamano i Deputati a fare un esame dei forestieri, che dimorano abitualmente in Firenze con animo di fermarvi permanente Domicilio, e di quelli pure che dimorandovi occasionalmente vi hanno acquistato uno stato qualunque per ragione di Possesso di Stabili, di assegnamenti personali, o d'Industria e Commercio. E poichè la Carta di soggiorno ha servito in passato di norma per formare il criterio della Tassazione dei Forestieri, sarà necessario che i Deputati distinguano. (*a*) Quelli che il Governo lascia tranquillamente abitare in Firenze senza Carta di soggiorno, o che gli accorda la Carta per un tempo indeterminato. (*b*) Quelli che sebbene muniti di Carta di soggiorno a tempo determinato, pure hanno vincoli di famiglia con persone domiciliate in questa Comunità, o hanno acquistato Possessi in Toscana, o esercitano in Firenze una Industria, o vi cuoprono un Impiego, o vi tengono un Quartiere in affitto a lungo tempo. (*Art.* 10.)

27 — Obbedendo agli ordini a me partecipati con biglietto del 25 cadente dal Ministero di Finanze, Commercio e Lavori

pubblici, io debbo comunicare a V. S. Eccellentiss. per sua regola e per il dovuto adempimento che il Ministero medesimo, informato del rifiuto che i Contribuenti della Tassa di Famiglia incontrano presso alcuni Cancellieri Comunitativi a ricevere le istanze per esonerazione o diminuzione di detta Tassa se queste non siano redatte in carta bollata, ha dichiarato che i detti pubblici funzionarj rimangono autorizzati a ricevere in carta comune e senza obbligo della formalità del bollo le istanze avvertite, le quali, nonostante la mancanza di questa formalità, dovranno conseguentemente ricevere il pronto e regolare sfogo opportuno. (*Circ. dei* 26 *Settembre* 1849.)

TEATRI — *Regolamento precettivo.*

1 — Gl' Impresarj dei Teatri del Gran-Ducato dovranno presentare all' Autorità Governativa locale, due mesi prima della loro apertura, la Nota dei soggetti che si propongono di farvi agire: in caso diverso potrà esser loro denegato il permesso dell' apertura del Teatro per quella Stagione. (*Notif. dei* 6 *Gennaio* 1851. *Art.* 1.)

2 — Dovrà l' Autorità Governativa escludere tutti quei Soggetti che abbiano in alcun Teatro del Gran-Ducato provocate misure di Polizia a loro carico, ed ugualmente quei forestieri che, o per non esser provvisti di Carte regolari o per altro motivo d' ordine pubblico, non potessero esser tollerati nel Gran-Ducato medesimo. (*Art.* 2.)

3 — Tutte le Rappresentanze drammatiche, di qualunque specie si siano, prima di essere esposte sulle scene dovranno esser rivedute ed approvate dalle respettive Censure, e dove queste manchino, dalle Autorità Governative locali. — Quindici giorni però avanti l' apertura del Teatro gl' Impresarj saranno solleciti di trasmettere alla medesima Autorità locale per passarsi, ove occorra, ai detti Censori l' Elenco generale delle produzioni drammatiche che intendono di rappresentare

nella Stagione, firmata dal Capo-Comico. Il ritardo nell'obbedire a questo precetto potrà autorizzare a differire l'apertura del Teatro. (*Art.* 3.)

4 — Incominciata la Stagione dovranno i Capi-Comici presentare in ogni Venerdì la lista di quelle destinate per la Settimana successiva, avvertendo, che la precitata Nota settimanale dovrà esser munita non solo della loro firma, ma di quella ancora del respettivo Impresario. (*Art.* 4.)

5 — L'ordine delle rappresentanze con cui dovranno esser poste in scena, indicato nelle note settimanali, non potrà esser variato se non se per giuste cause, come di malattia dei Comici, di repliche domandate dal pubblico, e di cattiva stagione che sia stata d'impedimento al designato spettacolo. L'Autorità Governativa per altro dovrà essere prontamente avvertita di ogni variazione. (*Art* 5.)

6 — Non è permesso di annunziare la recita di qualsivoglia rappresentanza drammatica con titolo diverso da quello assegnatogli dall'autore senza che il cambiamento sia approvato dalla Censura: quindi è severamente proibito di applicare ad una stessa produzione scenica ora un titolo ed ora un'altro. — Negli avvisi, inviti e manifesti potranno indicarsi diversi titoli di una stessa rappresentanza col consueto « OSSIA » ma il titolo postoli in fronte dall'autore sarà sempre il primario. (*Art.* 6.)

7 — L'Impresario è tenuto a dare avviso all'Autorità Governativa locale non più tardi delle ore 9 antimeridiane del titolo della recita annunziata al pubblico per la sera. (*Art.* 7.)

8 — Il pubblico non potrà essere defraudato nella espettativa in cui lo avranno posto gli avvisi sulla qualità dello Spettacolo che volta per volta dovrà esser dato, e questo non tanto perciò che riguarda il titolo e le parti dello Spettacolo stesso, quanto per quello che concerne i principali Attori, la mancanza dei quali renda lo Spettacolo meno perfetto

e meno pregevole. — E quando un impedimento qualunque non permetta di corrispondere al pubblico ai termini degli avvisi, dovrà quello essere denunziato al Delegato di Governo dal quale verrà prontamente proceduto alle opportune verificazioni, o per obbligare chi deve concorrere alla completa esecuzione dello Spettacolo quando l'impedimento non sia stato trovato sussistente, o perchè possa essere per tempo avvertito il pubblico sia per mezzo del solito Cartellone quando ciò possa farsi, sia all'ingresso del Teatro in luogo evidente e presso la dispensa dei Biglietti. (*Art.* 8.)

9 — È vietato ripetere la recita di rappresentanze in prosa già eseguite nelle sere precedenti, e così lo esprimere nel Cartello a pubblica richiesta, quando non ne consti luminosamente e previo in ogni caso il permesso dell'Autorità Governativa. (*Art.* 9.)

10 — Gli Attori debbono scrupolosamente uniformarsi alle prescrizioni della Censura, e quindi è loro proibito qualunque espressione o aggiunta a capriccio, come pure di dare alle parole colla voce e coi gesti una espressione capace a suscitare negli Spettatori effervescenza o indecente o dannosa alla quiete pubblica. È inoltre vietato la benchè menoma indecenza nel contegno della Persona, e l'uso degli abiti che servono a distinguere il Clero secolare, e regolare, o qualunque altro ceto rispettabile di Persone. (*Art.* 10.)

11 — I Balli serj o comici vanno soggetti a tutte le regole sopra espresse di buona condotta e di decenza: decenza e modestia che si dovranno principalmente osservare nel vestiario, nelle foggie, e negli atteggiamenti sì degli uomini, sì delle donne. (*Art.* 11.)

12 — Le Contravvenzioni al disposto nel presente Regolamento saranno punite dai Delegati di Governo o col sequestro nel Pretorio o coll'arresto in casa per il tempo determinato dall'Articolo 13 del vigente Regolamento di Polizia, secondo le norme indicate nel successivo Articolo 16 del Re-

golamento medesimo. Per le infrazioni alla prima parte dell' Articolo 3 del presente Regolamento ed al disposto negli Articoli 10 e 11 sarà in facoltà del Prefetto di applicare agli Attori, quando lo richieda la gravità delle circostanze, o in caso di recidiva, la più grave pena della proibizione di comparire ulteriormente per quella Stagione sulle Scene; come di far chiudere in tronco il Teatro, quando se ne renda debitore o complice l' Impresario. (*Art.* 12.)

TESTIMONI NEI GIUDIZJ CRIMINALI. — *Indennità di viaggio.*

1 — Visti li Articoli 527 e 530 delle DD., e II. de' 9 Novembre 1838 che stabiliscono a favore dei Testimoni e dei Periti citati a comparire nei pubblici giudizj una indennità di viaggio fra accesso e recesso, ed un raddoppio della medesima per gli inabili a viaggiare a piedi; Considerando che questo raddoppio è stato, ed è causa di infrenabili abusi a danno della R. Finanza; Considerando che un leggero aumento alla cifra della semplice indennità di viaggio può dar modo a tutti di provvedere ai mezzi di trasporto senza obbligo di viaggiare a piedi, e permette così l' abolizione della doppia tassa; Sul parere del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia; Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: (*Decr. dei* 31 *Dicembre* 1849 *in pr.*)

2 — Tutti i Testimonj, o Periti citati a comparire tanto presso i Giudici d' Istruzione, quanto nei Giudizj pubblici, se dimorano fuori del Circondario Criminale della Pretura o Preture del luogo ove risiedono i Tribunali di prima Istanza, o le Corti Regie, avranno diritto ad una sola indennità di soldi otto e denari quattro per ogni miglio fra accesso e recesso rimanendo abolito il raddoppio che veniva concesso dietro il disposto degli Articoli 527 e 530 delle Istruzioni e Dichiarazioni de' 9 Novembre 1838. (*Art.* 1.)

3 — Quanto ai Tribunali ai quali può aversi accesso mediante Linea di Strada ferrata, per quel tratto che può percorrersi con questo mezzo sarà corrisposta la sola tassa che può bastare a procacciarsi il transito nei Vagoni. (*Art.* 2.)

TIRI. — *Ordini di Polizia relativi alle condotte dei medesimi.* — *V.* Polizia — *Riforma Generale e Regolamento.* — *num.* 176 *e segg. e* 189.

TRANSITO DELLE MERCI — *V.* Merci-*Transito.*

TRASGRESSIONI DI POLIZIA — *Quali si dichiarino tali, e quali le loro pene.* — *V.* Polizia — *Riforma generale e Regolamento* — *num.* 60 *e segg.*

TRUPPE AUSTRIACHE — *Subornazione.*

Il Prefetto di Firenze, dietro Istruzioni ricevute dal Consiglio dei Ministri, rende noto al Pubblico che il Comando superiore delle II. e RR. Truppe Austriache mosso da alcuni riprovevoli fatti avvenuti in questi ultimi giorni gli ha comunicato quanto appresso.

» I Delitti che tendono a subornare la fedeltà e disciplina » delle II. e RR. Truppe per mezzo d' illecito arruolamento » o seduzione alla diserzione e simili misfatti sono sottomessi » alla Giurisdizione Militare Austriaca. » (*Notif, dei* 2 *Luglio* 1849.)

TRUPPE TOSCANE — *Ordini diversi.*

SOMMARIO

Ordinamento del Reggimento Artiglieria; *num.* 1 *e segg.*
Riforma e diminuzione delle Truppe Toscane; *num.* 13 *e segg*

Stabilimento di una massa di Vestiario per le RR. Truppe; num. 69 e segg.

Tariffa dell' assegnazione giornaliera del Vestiario stabilito per gl' Individui dei Corpi Militari; num. 80

Istituzione di distintivi per lungo servizio; num. 81 e segg.

Ripristinazione del General Comando; num. 86 e segg.

1 — Considerando come il Decreto del 7 Dicembre ultimo relativo all' ordinamento del Reggimento di Artiglieria stabilisce questo corpo nelle proporzioni che si convengono allo stato di guerra in cui voleansi mettere le truppe toscane; e come le attuali circostanze richiedono che, serbato tuttociò che giovi a mantenere una solida istruzione e la difesa del littorale toscano, ogni altro si ometta intanto per amor del risparmio; Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento della Guerra; Abbiamo decretato, e decretiamo (*Decr. dei 25 Giugno* 1849 *in pr.*)

2 — Il Reggimento di Artiglieria seguiterà ad esser diviso in due Battaglioni: il primo chiamato *Battaglione da Campo* composto di quattro compagnie: il secondo *Battaglione da Piazza* composto di sei. (*Art.* 1.)

3 — Le quattro compagnie del 1.° Battaglione serviranno due Batterie. (*Art.* 2.)

4 — La prima e seconda compagnie di questo Battaglione serviranno la prima Batteria, la quale anche in tempo di pace dovrà esser fornita di cavalli. Il capitano più anziano ne piglierà il comando; l' altro capitano sarà deputato al parco, ed i quattro uffiziali comanderanno le quattro sezioni. (*Art.* 3.)

5 — Il Capitano secondo per anzianità comanderà la seconda Batteria che non avrà cavalli, alla quale sono addette la terza e quarta compagnie del Battaglione da Campo. Frattanto queste due compagnie guarniranno le piazze di Livorno e Portoferrajo, ove avranno residenza i respettivi Capitani e Uffiziali. (*Art.* 4.)

6 — Ogni anno sarà ordinato un campo d' istruzione coll' intervento di quegli Uffiziali e sotto Uffiziali di queste due Compagnie che saranno proposti dall' Ispettor generale delle Armi speciali, ed approvati dal Ministero della Guerra. (*Art.* 5.)

7 — Lo Stato Maggiore e Minore del Reggimento di Artiglieria sarà composto come segue: di 1 Colonnello, o Tenente Colonnello, Comandante, 3 Maggiori; uno Direttore del materiale, l' altro Comandante il Battaglione da Campo, il terzo Comandante il Battaglione da Piazza, 1 Capitano Ajutante Maggiore, 3 Capitani sotto-direttori ne' tre Arsenali di Firenze, Livorno e Portoferrajo, 1 Capitano Revisore al Materiale, 1 Capitano Quartier-Mastro, 1 Chirurgo Maggiore, 8 Munizionieri, Tenenti o sotto-tenenti, 1 Veterinario, 1 Ajutante sottuffiziale, 8 Sergenti Munizionieri, 3 Sergenti Maggiori capo Operai nei tre Arsenali di Firenze, Livorno e Portoferrajo, 1 Sergente Domatore, 3 Sergenti Operai nei tre Arsenali soprarammentati, 1 Sergente Prevosto, 3 Caporali Operai distribuiti nei tre Arsenali, 1 Caporal Trombetta, 1 Capo Sarto, graduato di Sergente, 1 Capo Calzolajo, graduato di Sergente. (*Art.* 6.)

8 — La prima e seconda Compagnia del Battaglione da Campo sarà composto di 1 Capitano, 1 Tenente, 1 Sotto-Tenente, 1 Sergente maggiore, 4 Sergenti (2 a cavallo,) 1 Foriere, 8 Caporali (3 a cavallo,) 1 Trombetta (a cavallo,) 1 Sellajo, 1 Manescalco, 62 Cannonieri serventi (22 di 1ª classe e 40 di 2ª,) 20 Cannonieri conduttori (7 di 1ª classe e 13 di 2ª,) 3 Artefici cioè 1 armajuolo, 1 fabbro, 1 falegname. (*Art.* 7.)

9 — La terza e quarta Compagnia del suddetto Battaglione sarà composta ciascuna di 1 Capitano, 1 Tenente, 1 Sotto-Tenente, 1 Sergente maggiore 4 Sergenti, 1 Foriere, 8 Caporali, 1 Trombetta, 60 Cannonieri (20 di 1ª classe e 40 di 2ª.) 3 Artefici cioè 1 armajolo, 1 fabbro, 1 falegname. (*Art.* 8.)

10 — La Batteria si comporrà delle seguenti macchine e cavalli: 8 Bocche da fuoco 32 cavalli, 8 Cassoni di prima linea 32 cavalli, 12 Cavalli da sella, 10 Cavalli aggiunti per la Provianda dei Reggimenti. (*Art* 9.)

11 — Gli Uffiziali di Stato Maggiore del Reggimento di Artiglieria, e quelli delle due prime compagnie del Battaglione da Campo essendo obbligati a tener cavallo, godranno delle razioni di foraggio sul piede di pace, cioè N. 3 il Colonnello o Tenente Colonnello Comandante, N. 2 i 3 Maggiori, uno direttore al Materiale, l'altro Comandante il Battaglione da Campo, il 3° Comandante il Battaglione da Piazza, per ciascuno, N. 2 il Capitano Ajutante Maggiore, N. 2 il Capitano, N. 2 il Tenente, N. 2 il Sotto-Tenente. (*Art*. 10.)

12 — Le sei Compagnie del secondo Battaglione conserveranno il loro ordinamento, la forza respettiva, ed i luoghi di presidio come fu prescritto nel 29 Dicembre 1847, solamente accresciuta ciascuna di un' Armajolo, un Fabbro e un Falegname:

	UFFIZIALI	SOTTO UFFIZIALI E TRUPPA	CAVAL-LEGGIERI
La 1.ª Comp. nel Circond. di Pietrasanta .	3	140	30
La 2.ª di Rosignano. .	3	100	54
La 3.ª di Piombino . .	3	107	25
La 4.ª di Grosseto. . .	3	109	27
La 5.ª di Orbetello . .	3	100	23
La 6.ª di Portercole. .	3	96	»
	18	652	159

(*Art*. 11.)

13 — Il Battaglione da Campo fornirà alla Provianda di ciascun Reggimento, compreso quello dei Cacciatori a Cavallo, un Cannoniere conduttore, due cavalli ed un carro. Restando sotto la dipendenza e la disciplina del Comandante del Reggimento seguiteranno a dipendere da quello di Artiglieria, il quale ne ordinerà la visita settimanale, ed avrà il diritto di cambiarli mediante avviso di convenienza al Comandante del Reggimento in cui prestano servizio. (*Art.* 12.)

14 — Gli avanzamenti avranno luogo per esame: gli Uffiziali superiori dovranno dettare una memoria secondo il programma del Ministro della Guerra. (*Art.* 13.)

15 — Considerando che le attuali circostanze politiche ed economiche della Toscana esigono una riforma nelle nostre Regie Truppe, e una temporaria diminuzione nel numero delle medesime, e ponderato il modo di devenirvi in guisa da conciliar possibilmente ogni riguardo; Sul Rapporto del Nostro Ministro di Stato pel Dipartimento della Guerra; e udito il Nostro Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: (*Decr. dei* 12 *Dicembre* 1849 *in pr.*)

16 — I tre Reggimenti di Fanteria sono disciolti. (*Art.* 1.)

17 — Tra i Granatieri e Volteggiatori di questi tre Reggimenti distintisi per condotta, fedeltà e valore, si sceglieranno soggetti per completare quello dei Veliti, diminuito pel passaggio di diversi fra questi nella I. e Reale Gendarmeria. (*Art.* 2.)

18 — Tutti i Sotto Ufficiali, Caporali, Soldati, Zappatori, Tamburi, e Bandisti dei tre surriferiti Reggimenti disciolti, i quali terminata avessero la Capitolazione o la terminassero nell' anno venturo, potranno chiedere ed ottenere un congedo provvisorio illimitato senza soldo. (*Art* 3.)

19 — Le prescrizioni dettate in proposito dal nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento della Guerra, nella Circolare da esso diretta il 26 decorso novembre ai Capi di Corpo, sono pienamente approvate. (*Art.* 4.)

20 — Forman parte della riserva dell' esercito tutti quei Militi collocati in congedo illimitato. (*Art.* 5.)

21 — Essi dovranno star sempre pronti e rispondere ed obbedire a qualunque richiamo potesse esser loro diretto col mezzo dell' Autorità locale ove risiedono pel ritorno alle loro bandiere, sotto la pena d' esser dichiarati e perseguiti come disertori. Tal' obbligo è loro imposto fino all' ultimo giorno in cui spira la contratta capitolazione. (*Art.* 6.)

22 — Durante tal periodo di tempo essi non potranno contrar vincoli matrimoniali senz' incorrer le conseguenze inferite a simili trasgressioni dal Codice penale Militare. (*Art.* 7.)

23 — Chiusi e saldati ai predetti congedati i conti dal Corpo cui attualmente appartengono, verrà loro ritirato l' armamento, il grosso vestiario, e muniti del foglio di congedo e di un viatico proporzionato ai giorni di marcia per rendersi in seno alle loro famiglie, il tutto a forma della summentovata circolare, dovranno tosto dirigersi alle respettive case. (*Art.* 8.)

24 — Da cotesto giorno essi saranno soggetti come ogni altro cittadino alle leggi civili del Granducato. (*Art.* 9.)

25 — Appena giunti al paese di loro dimora, rassegneranno al giudice locale il respettivo foglio di congedo illimitato dal quale estrarrà il precitato funzionario i respettivi connotati e gli allibrerà sopra relativo registro. (*Art.* 10)

26 — Con quanti Sotto-Uffiziali, Caporali, Soldati, Guastatori e Tamburi che rimarranno e col Reclutamento dell' anno futuro si deverrà intanto alla formazione di un nuovo Reggimento intitolato Primo Reggimento di Fanteria di linea. (*Art.* 11.)

27 — Desso si comporrà di uno Stato Maggiore, e minore di sessantacinque Teste; di tre Battaglioni; ciascun Battaglione di Sei Compagnie, che quattro di Fucilieri, una di Granatieri ed una di Volteggiatori. Il solo terzo Battaglione conterrà sei Compagnie, tutte di Fucilieri. (*Art.* 12.)

28 — Ogni Compagnia tanto dei Veliti quanto del nuovo Reggimento, come di altri Corpi da crearsi, ammonterà a

cento-sei Teste Uffiziali compresi; e per ora anche di alcuni altri aggregati. (*Art.* 13.)

29 — I Componenti le bande dei tre Reggimenti disciolti verranno equabilmente repartiti a forma degli Ordini del Ministro della Guerra come aggregati, provvisorj col soldo che attualmente percipono in altri Corpi. (*Art.* 14.)

30 — Dai Reggimenti niuno potrà estrarre ordinanze fisse, per valersene in proprio Servizio, meno gli Uffiziali facenti parte del reggimento medesimo. (*Ar.* 15.)

31 — Affine di poterle meglio distinguere in qualunque occasione dagli altri soldati, queste ordinanze porteranno sulla manica sinistra della loro tunica o giacchetta tra il gomito e la spalla la lettera O composta da un nastro bianco di filaticcio. (*Art.* 16.)

32 — Le ordinanze degli Uffiziali generali o altri aventi diritto verranno da essi scelti nel Corpo dei Veterani. (*Art.* 17.)

33 — Ogni Uffiziale sarà strettamente responsabile in tutto e per tutto della condotta della propria Ordinanza, e in guisa da poter sottoporsi temporariamente alla privazione della medesima. (*Art.* 18.)

34 — Ciaschedun Capo di Corpo assegnerà due giorni in ogni settimana per esercitar le Ordinanze almeno due ore, onde mantener viva in esse la pratica del mestiere. (*Art.* 18.)

35 — Le Ordinanze interverranno sempre alle riviste mensuali del Colonnello, ed alle trimestrali del Commissario di Guerra. (*Art.* 20.)

36 — Per l'avvenire non potranno ammettersi nella I. e Reale Gendarmeria se non quei sotto-Uffiziali, Caporali, e Soldati, i quali abbiano fatto passaggio dai Fucilieri ai Granatieri o Volteggiatori, e da questi ai Veliti. (*Art.* 21.)

37 — Resta sino da questo giorno determinato, che il tempo trascorso dai Militari nelle prigioni o allo Spedale per malattie procuratesi, aggravando così del proprio servizio i loro Compagni, sarà calcolato come non avvenuto in quello della

respettiva Capitolazione quindi da doversi aggiungere nel computo della prescritta Capitolazione con altrettanto tempo di servizio. (*Art.* 22.)

38 — I premi per Cambio depositati nella Cassa dell' Amministrazione Militare non potranno dagl' individui cui appartengono esser manomessi per qualsivoglia causa durante il corso della Capitolazione, che in tre epoche e rate ugnali, cioè ogni trentadue Mesi di Servizio compiuto. (*Art.* 23.)

39 — Questo Deposito frutterà però al proprietario, in proporzione di quel che rappresenta l' interesse d' uso depositando l' Amministrazione il Capitale, appena ricevuto nella Cassa di risparmio, e consegnando poi a ciaschedun reggimento cui appartiene l' individuo, l' analogo respettivo libretto, per riscuoterne il frutto alle scadenze e passarsi al Soldato cui perviene. (*Art.* 24.)

40 — D' ogni altro particolare inerente e relativo al sopraindicato scioglimento, successiva fusione, ordinamento e disposizioni, ne resta incaricato il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento della Guerra. (*Art.* 25.)

41 — Gli Uffiziali che ne facciano dimanda saranno tosto posti in congedo illimitato con facoltà di risiedere alle proprie Case con quel Soldo che può loro competere a forma dei Regolamenti. (*Art.* 26.)

42 — Onde impiegare provvisoriamente il maggior numero possibile degli Uffiziali esuberanti mercè l' ordinato scioglimento, onde risparmiare a molti individui promossi a Sotto-Tenenti da un potère illegale il ritorno nella Classe dei Sott' Uffiziali e non gravare soverchiamente la Regia Finanza, per quest' unica volta, da ritenersi come misura provvisoria eccezionale e benigna, non mai per servire di quadro normale ai Reggimenti, si procederà nel modo seguente. (*Art.* 27.)

43 — Verranno aggiunti ai quadri degli Stati Maggiori dei Reggimenti Veliti e del nuovo Primo Reggimento di fanteria di linea permanentemente un Uffiziale pagatore e prov-

visoriamente un uffiziale incaricato del vestiario; come pure nel Reggimento Veliti un Capitano aggregato, e nel 1.° Reggimento due Uffizlali subalterni, aggregati nel respettivo Corpo avranno la sorveglianza della Banda e del Casermaggio, e suppliranno ln caso di assenza e coadiuveranno sempre nell'istruzione e vigilanza del servizio gli Ajutanti Maggiori, e sostituiranno gli Uffiziali di egual grado che per qualunque causa fossero impediti dall'eseguire il respettivo servizio. (*Art.* 28.)

44 — In ciascheduna delle Dodici Compagnie del Veliti, come nelle diciotto del primo Reggimento, vi sarà provvisoriamente un Sotto-Tenente Onorario Aggregato, collo stipendio mensuale di Lire ottanta ed avente il diritto a una stanza per alloggio. (*Art.* 29.)

45 — Sempre fra gli Uffiziali esuberanti, ma col solo soldo annesso al loro grado, saranno scelti i più idonei per assegnarsi come uffiziali d'ordinanza ai diversi generali, dichiarando sin d'ora soppressi gl'impieghi di Ajutanti di Campo permanenti. (*Art.* 30.)

46 — I Tenenti Ajutanti Maggiori dei reggimenti continueranno ad aver diritto al consueto soprassoldo senza foraggio. (*Art.* 31.)

47 — Quando gli Uffiziali d'ordinanza provvisorj dei Generali dovranno seguire a Cavallo il loro Superiore vi provvederà l'Amministrazione Militare. (*Art.* 32.)

48 — I differenti Ispettori, il Direttore dell'Amministrazione Militare, i Capi di Corpo, saranno strettamente responsabili verso il Governo, che gli Uffiziali aventi foraggio, possedano effettivamente i cavalli a cui son obbligati. Ove si constatasse che essi non gli possedessero in proprio, sarà loro tolta l'assegnazione del foraggio. (*Art.* 33.)

49 — Finalmente e sempre in via provvisoria, degli Uffiziali, Sotto Uffiziali, Caporali, Soldati, Zappatori e Tamburi, di cui malgrado le suddette temporarie provvidenze, si tro-

vasse tuttavia esuberanza, ne sarà composto un quarto Battaglione chiamato di Deposito in cui verranno incorporate e istruite le sopravenienti Reclute. (*Art.* 34.)

50 — I facenti parte del quarto Battaglione, al quale verrà assegnata una località ove possa esser meglio e più facilmente invigilato dall'Ispettor Generale e dal Ministro della Guerra, dovranno essere indefessamente esercitati teoricamente e praticamente intorno a qualunque Militare Istruzione e doveri del Graduato in ogni sua posizione tanto in Campagna che in Guarnigione, onde rendersi atti a sostenere gl'indispensabili esami, che dovranno subire per ottenere a lor turno la superiore considerazione per un definitivo collocamento. (*Art.* 35.)

51 — Tutti gli Uffiziali in qualsivoglia guisa ora aggregati, come quelli posti in disponibilità o congedo illimitato avranno dritto di concorrere agli esami di cui si farà qui sotto parola, onde esser riammessi in attività di servizio, quando per vacanze avvenute di posti, si verifichi la necessità della sostituzione. (*Art.* 36.)

52 — Niun Uffiziale indistintamente, qualunque esserne possa l'anzianità, potrà ottenere una promozione, senza sottoporsi all'esame da cui resulti la sua idoneità per coprire il posto a cui aspira. (*Art.* 37.)

53 — Questi esami dovranno esser però corroborati, comunque esser ne possa la resultanza, dalle informazioni attinte intorno alla condotta dai concorrenti tenuta dal giorno del presente Decreto. (*Art.* 38.)

54 — Gli esami per i posti o gradi di Capitano verseranno specialmente sulle necessarie indispensabili cognizioni amministrative inerenti ad un Comandante di Compagnia. Quelli per gli Uffiziali Superiori comprenderanno ogni argomento teorico e pratico di scienza militare. (*Art.* 39)

55 — La mancanza constatata di istruzione, zelo pel servizio, o di condotta, potrà motivare indistintamente a qua-

lunque graduato, 1. Una severa punizione; 2. Un deterioramento di sorte; 3. La sospensione; 4. Il ritiro con quanto ad esso accordano i regolamenti; 5. Il congedo. (*Art.* 40)

56 — Gli Uffiziali della Fanteria di Linea che non si troveranno compresi nè nominati nei Decreti risguardanti l'organizzazione dei Corpi Piazze etc. s'intenderanno diversamente collocati e ne avranno cognizione dirigendosi all'Ispezione Generale. (*Art.* 41.)

57 — È statnito che quando gli Uffiziali ora designati per aggregati, o corredati di congedo illimitato fossero riammessi all'effettivo, riprenderanno quell'anzianità a cui oggi hanno diritto (*Art.* 42.)

58 — I Sotto Uffiziali e Caporali che non possono trovar luogo nè nei tre Battaglioni attivi, nè in quello di Deposito, potranno chiedere ed ottenere congedo illimitato senza soldo. (*Art.* 43.)

59 — Quelli fra questi i quali preferissero, ancorchè esuberanti, rimanere in servizio, godranno del soldo e di ogni altro vantaggio dell'effettivo, per pigliar quindi posto a seconda di quanto prescrivono gli Articoli 35 36 37 38 39 40. (*Art.* 44.)

60 — Come quadro normale e permanente vi saranno d'ora innanzi nei Reggimenti di Fanteria due classi di Capitani. La prima collo stipendio mensuale di Lire dugentodieci, la seconda di Lire centottanta; ma tanto gli uni che gli altri avranno ugual diritto a quanto dalla Tariffa del 1816 viene assegnato ai Capitani per indennità d'alloggio, diarie. ec. (*Art.* 45)

61 — I Capitani Ajutanti Maggiori saranno sempre di prima classe. (*Art.* 46.)

62 — I Capitani di prima classe verranno preferibilmente assegnati al Comando delle Compagnie scelte o delle Compagnie di numero dispari. I Capitani di seconda classe al comando delle Compagnie di numero pari. Così in ciaschedun

reggimento vi sarà metà Capitani di prima classe più uno cioè il Capitano Ajutante maggiore, l'altra metà di seconda classe. (*Art.* 47.)

63 — I non lievi aggravj resultanti al Regio Erario dalle misure transitorie indicate dagli articoli 27 28 29 30 e 34, che la benignità Governativa volle provvisoriamente attuare per assicurare ad un gran numero d'Uffiziali una sorte migliore di quella che loro esser poteva riserbata, inducono altresì a stabilire che non sieno per ora considerati di prima classe se non coloro i quali hanno nomina Regia anteriore alli 8 del decorso Febbrajo. (*Art.* 48.)

64 — I Capitani nominati posteriormente alli 8 Febbrajo, cioè quelli promossi con altro Decreto di questo stesso giorno, devono a tutti gli effetti considerarsi Capitani di seconda classe. (*Art.* 49.)

65 — I Capitani di seconda classe faranno passaggio nella prima, a misura che si avverino vacanze, a seconda della loro anzianità, e purchè abbiano vittoriosamente corrisposto alle prescrizioni degli Articoli 35, 36, 37, 38 e 39. (*Art.* 50.)

66 — Sono soppressi il Commissariato di guerra e il Tribunale militare in Lucca. (*Art.* 51.)

67 — Ogni squadrone di cavalleria dovrà esser ridotto a 120 uomini e 100 cavalli. (*Art.* 52.)

68 — A contare dal primo gennajo 1850 l'assegnazione giornaliera dei foraggi viene indistintamente stabilito come appresso:

Generali	Razioni	3
Colonnello di Cavalleria	»	3
Tenente Colonnello di Cavalleria e di Artiglieria	»	2
Uffiziali superiori ed Uffiziali subalterni di Cavalleria e di Artiglieria.	»	2
Colonnello, Tenente Colonnello, Maggiore e Capitano Ajutante Maggiore di fanteria in attività di servizio	»	1
Nella Fanteria	»	1

(*Art.* 53)

69 — A contare dal 1 Gennajo 1850 è stabilita una Massa di Vestiario per le RR. Truppe. Perciò da detto giorno cessando ogni distribuzione di Vestiario a scadenza, il Soldato sarà addebitato alla Massa di quei generi che l'Azienda li fornirà. (*Decr. dei* 28 *Dicembre* 1849 *Art.* 1.)

70 — L'annessa Tariffa da noi approvata fissa la giornaliera assegnazione alla quale avrà diritto ogni individuo di ciascun Corpo Militare. (*Art.* 2.)

71 — I Boni che saranno presentati all'Azienda del Vestiario per i generi che costituiscono tutto o parte dell'equipaggio del Soldato di ciascun Corpo dovranno essere nominativi e indicativi il giorno dell'ammissione del Soldato medesimo seguendo le regole prescritte per la Massa biancheria e calzatura. L'Azienda addebiterà trimestralmente i Consigli di Amministrazione del valore del vestiario distribuito ai Corpi. (*Art.* 3.)

72 — La suddetta Azienda dovrà tenere per i generi usati un Magazzino separato. Saranno in questo depositati quelli oggetti di vestiario che meritano di essere ricomprati dai congedati, o diminuiti per qualunque titolo; come pure tutti quelli lasciati dai Soldati morti, disertati, e cassati dai Ruoli, onde dovrà esser fatto processo verbale del grado in cui si trovano. Il prezzo assegnato ai singoli oggetti entrando in questo Magazzino dovrà essere accreditato alla Massa dell'individuo cui appartenevano e saranno rivenduti allo stesso prezzo. (*Art.* 4.)

73 — L'istituzione della Massa di vestiario mirando a rendere economo il soldato; i Capitani e Comandanti di Corpo rispetteranno le scadenze che han finora regolato il vestiario onde il precoce bisogno dei loro subordinati debba esser sodisfatto con i generi usati finchè il magazzino dell'Azienda ne sia fornito. (*Art.* 5.)

74 — La Massa del Vestiario non potrà essere addebitata di nessun genere nuovo o usato che non sia uscito dai sud-

detti magazzini, nè la medesima potrà essere addebitata per sovvenzione in contanti sotto titolo di acquisto di vestiario, nè il risparmio che il Libretto di Massa dimostri, potrà essere riscosso che a capitolazione finita. (*Art.* 6.)

75 — Non potranno esser proposti congedi se non con la condizione di ripianare il conto di Massa-Vestiario per mezzo della restituzione dei generi che l'Azienda giudicherà accettabili (come all' Art. 4) e di saldare a contanti il resto (*Art.* 7.)

76 — Il Debito che potessero lasciare al conto di Massa-Vestiario i morti e cassati dai Ruoli dopochè sarà stato effettuato quanto è prescritto all' Art. 4 e previe le verificazioni della parte economica, sarà messo in spesa alla rivista di contabilità, pei disertori ripresi sarà a loro carico da scontarsi con la solita ritenzione sul soldo. (*Art.* 8.)

77 — G'individui ai quali va a scadere la Capitolazione negli anni 1850 e 1851 dovendosi credere che sieno stati saldati del competente vestiario in natura negli anni 1848 e 1849 dovranno lasciare intatto il loro assegno giornaliero, che sarà versato all' Amministrazione Militare nel giorno del loro congedo. Se alcuno di essi restasse ancora creditore di qualche oggetto di vestiario, l' addebito che ne riceverà la di lui Massa verrà a diminuire legalmente il versamento ordinario di sopra. (*Art.* 9.)

78 — Gl' Individui che hanno ricevuto il vestiario in natura prima del presente Decreto venendo in seguito ad essere in qualunque modo congedati a capitolazione non compita, dovranno restituire all' Azienda i generi non guadagnati, ed inoltre pagare quanto hanno in credito a Massa-Vestiario; la quale se fosse stata addebitata di altri generi di un costo maggiore, essi dovranno saldare la differenza in contanti. (*Art.* 10.)

79 — Dal Ministero della Guerra emaneranno istruzioni per regolare i casi non contemplati nel presente Decreto. (*Art.* 11.)

80 — **TARIFFA** *dell'assegnazione giornaliera del Vestiario stabilito per gl' Individui dei sotto notati Corpi Militari.*

INDICAZIONE DEI CORPI		AL CAPO BANDA CAPO TAMBURO E MUSICANTI			DALL'AJUTANTE SOTTO-UFFIZIALE A BASSO		
Battaglione Invalidi-Veterani	*Lire*	»	»	»	*Lire* »	1	9
Reggimento Velîti	»	»	2	7	»	2	6
Reggimento di Artiglieria — Cavalleggeri	»	»	»	»	»	2	8
Reggimento di Artiglieria — Conduttori del Treno	»	»	—	»	»	3	4
Reggimento di Artiglieria — Artiglieri	»	»	—	—	»	1	9
Cacciatori a Cavallo	»	»	3	8	»	3	1
Battaglione Guarda Coste dell'Elba — Compagnie scelte	»	»	»	»	»	1	9
Battaglione Guarda Coste dell'Elba — dette del Centro	»	»	»	»	»	1	4
Compagnia Guarda Coste del Giglio	»	»	—	—	»	1	4
Compagnia di Correzione	»	»	»	»	»	1	9
Reggimento di Linea	»	»	2	7	»	1	9

81 — Visto l'articolo 116 del Regolamento del 16 Aprile 1816, che accorda a tutti i sotto Uffiziali, e soldati delle Nostre Truppe dopo 25 anni di non interrotto servizio, un distintivo di pubblica benemerenza consistente in una medaglia di bronzo; Visto il Nostro Decreto del 19 Maggio 1841, che instituisce per i Sott'Uffiziali e soldati altro distintivo, consistente in una medaglia d'Argento, per servire di ricompensa di speciali e segnalati servigj militari; Considerando esser di giustizia, che di corrispondenti distintivi vengano decorati anche gli Uffiziali i quali abbiano prestato un lungo serviglo allo Stato, o che dello Stato per qualche segnalata azione siansi resi benemeriti, e ciò indipendentemente da altre decorazioni, che a Noi piacesse accordar loro in casi speciali; Visto il rapporto del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento della Guerra; Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: (*Decr. dei* 19 *Dicembre* 1850 *in pr.*)

82 — Agli Uffiziali di qualunque grado che abbiano compito nella milizia trenta anni di servizio non interrotto, verrà accordata una decorazione da portarsi sul petto dal lato sinistro, della forma e col nastro che appresso: Croce a quattro spicchi di rame dorato, e collegati in mezzo da uno scudo d'argento, che avrà sopra una parte la Nostra Effigie, e sull'altra la leggenda *Anzianità*. Nastro di color celeste con piccole liste laterali rosse da non portarsi se congiunto alla decoraziane. (*Art.* 1.)

83 — Una decorazione potrà pure esser conferita, senz'alcun riflesso all'anzianità, a tutti quegli Uffiziali che per qualche speciale e segnalata azione siansi resi benemeriti dello Stato. Questa decorazione, sia per la materia come per la forma, sarà simile all'altra stabilita per l'anzianità. La sua leggenda per altro sarà « *Fedeltà e Valore* » ed il nastro, al quale dovrà esser appesa di color rosso esso pure, lateralmente listato di celeste. (*Art.* 2.)

84 — I Sott' Uffiziali promossi al grado d' Uffiziali, dopo aver già otteuuta la medaglia d' anzianità, avranno diritto, appena compiuti i 30 anni di servizio, a cambiar la medesima colla decorazione di che in detto Articolo primo. (*Art.* 3.)

85 — Le medaglie si d' anzianità che di merito destinate pei Sott' Uffiziali e pei soldati dal Regolamento del 16 Aprile 1816, e dal decreto del 19 Maggio 1841, dovranno d' ora innanzi portarsi appese a nastri eguali a quelli come sopra prescritti respettivamente per le decorazioni d' anzianità, e per quelle di merito destinate agli Uffiziali. Questa disposizione s' applica anche alle medaglie già conferite ed attualmente godute dai Sott' Uffiziali e soldati. (*Art.* 4.)

86 — È revocato il Decreto dei 29 Ottobre 1848 con il quale soppresso il General Comando delle Truppe del Granducato, rimasero le incumbenze relative aggregate al Ministero della Guerra. (*Decr. dei* 10 *Ottobre* 1851 *Art.* 1.)

87 — Il General Comando suddetto è qnindi ripristinato con le prerogative e attribuzioni delle quali era investito all' epoca nella quale venne soppresso, e più particolarmente con quelle determinate dalle Istruzioni approvate con il R. Motuproprio dei 19 Febbrajo 1820, le quali però Ci riserbiamo a riassumere in esame per quelle aggiunte o modificazioni, delle quali potessero mostrare il bisogno. (*Art.* 2.)

88 — Conseguentemente al disposto negli Articoli precedenti, anco le attribuzioni del Ministero della Guerra torneranno ad essere quelle soltanto che avanti al 1848 competevano all' antica Segreteria di Guerra. (*Art.* 3.)

89 — Le Ispezioni generali della Truppa di Linea, e della Cavalleria, istituite già con i Decreti degli 8 Novembre 1848 e 20 Settembre 1850 sono soppresse; e le attribuzioni a quelle inerenti tornano ad appartenere al General Comando Militare. (*Art.* 4.)

90 — Lo Stato Maggiore di presente addetto al Ministero della Guerra è disciolto; e gl' individui che lo compongono

sono messi in stato di disponibilità sotto l'influenza delle regole determinate dal Decreto dei 12 Agosto 1849. (*Art.* 5.)

91 — Il Ruolo attuale del Ministero della Guerra dovrà pure essere riformato, e ricondotto a proporzioni più adequate alle nuove e ristrette ingerenze del Ministero medesimo. (*Ar.* 6.)

TUMULTO — *Eccitazione al medesimo* — *V.* Polizia — *Riforma Generale e Regolamento; num.* 95 *e segg.*

TURCHIA — *Nuova Tariffa dei diritti da pagarsi a quelle Dogane dai Negozianti Toscani.*

1 — Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici, Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l'Articolo X del Trattato di Commercio fra la Toscana e la sublime Porta Ottomanna in data de' 7 Giugno 1841; Vista la Notificazione della cessata I. e R. Consulta in data de' 28 Settembre 1842, ed in ordine alla quale venne, con forme speciali, pubblicata la Tariffa dei diritti da pagarsi dai Negozianti sudditi Toscani alle Dogane di Turchia, stata determinata nei 25 Luglio 1841 e con effetto da quel giorno medesimo, fra la Toscana e la Porta, da Commissarj a tale effetto nominati nell'interesse dei due Governi, ed in corrispondenza al Trattato sopra citato; Vista la nuova Tariffa, stata nel modo stesso combinata in Costantinopoli nei 18 Gennajo 1851, con l'espresso intendimento che per le liquidazioni pendenti tra i Negozianti Toscani e le Dogane dell'Impero Ottomanno, abbia effetto retroattivo al 25 Luglio 1848, in cui cessò di aver vita la Tariffa precedente, e debba durare fino al primo Marzo 1855; Intese le Sovrane determinazioni in proposito; Ordina quanto appresso: *Ord. Minister. dei* 17 *Luglio* 1851 *in pr.*)

2 — La nuova Tariffa stata combinata in Costantinopoli nel 28 Gennajo 1851 fra i Commissarj Granducali, e quelli della Sublime Porta Ottomanna, per norma dei diritti da pagarsi dai Negozianti sudditi Toscani alle Dogane in Turchia, per le Merci che asportano dalla medesima, o che viceversa importano negli Stati di essa, con effetto retroattivo al 25 Luglio 1848, ed aver vita fino al primo Marzo 1855, sarà immediatamente pubblicata per regola dei Negozianti suddetti; (*Art.* 1.)

3 — La pubblicazione della Tariffa preaccennata, la quale dovrà essere inserita nella raccolta delle Leggi, seguirà, e si intenderà operata con la trasmissione di una di lei copia a stampa che verrà fatta per mezzo dei canali competenti ai Consolati Toscani all' Estero, alle Corti Regie, ai Tribunali di Prima Istanza, ed alle Camere di Commercio di Firenze, di Lucca e di Livorno; (*Art.* 2.)

4 — In ciascuna Cancelleria di detti Tribunali, nell' Ufizio dei Consolati Toscani all' Estero, e presso le tre Camere di Commercio suddette, dovrà per un trimestre tal copia tenersi a disposizione di chiunque voglia farne lettura. (*Art* 3.)

5 — Quattro esemplari finalmente, firmati ciascuno dal Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze del Commercio e dei Lavori Pubblici, e da uno dei Segretarj del Ministero che ne contrassegnerà in oltre ogni pagina, notandone in fine il numero totale, verranno depositati, uno nell' Archivio del Ministero degli Affari Esteri, uno in quello delle Riformagioni, uno nella Segreteria del Governo di Livorno, ed uno finalmente nella Cancelleria della Legazione Toscana in Costantinopoli, quali esemplari dovranno servire come autografi per collazionare e riscontrare all' occorrenza, l' esattezza degli altri esemplari circolanti nel Pubblico. (*Art.* 4.)

TARIFFA

Dei Diritti da pagarsi dai Negozianti Granducali alle Dogane in Turchia per le Merci che ne asportano o v' importano, stata fissata in Costantinopoli il dì **18** *Gennajo* **1851**, *fra i Commissarj nominati a tale effetto dall' I. e R. Legazione di Toscana e dalla Porta Ottomanna.*

PREAMBOLO

Fino dal dì 25 Luglio 1848 (7 Gemazi-ul-Ahir 1264) si trova spirata la Tariffa che fissa i diritti doganali da pagarsi pei generi di Commercio, prodotti del suolo, e dell' industria della Toscana, o degli altri Stati Europei, che dai negozianti Toscani vengono importati nell' Impero Ottomanno, come pure per gli articoli di ogni specie, prodotti del suolo o dell' industria Ottomanna, che dai negozianti medesimi, o dai loro Agenti si comprano in qualunque parte della Turchia per esportarli in Toscana, od in altri paesi.

L' I. e R. Legazione di Toscana e la Sublime Porta essendosi per conseguenza mutualmente mostrate desiderose di procedere alla formazione di una nuova Tariffa, conforme lo prescrive d' altronde il vigente Trattato di Commercio, i Commissari delegati a tal' effetto per parte della sullodata Legazione, e della Sublime Porta hanno conchiusa, e redatta la Tariffa di cui segue il tenore.

DIRITTI SUI GENERI DI ASPORTAZIONE DALLA TURCHIA

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI del 9 per cento (a)	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI del 3 per cento (b)
A			
Acquavite di Turchia	l'oca	34	11
Aghi di Maderni.	»	109	36
Alizzari di Cipro, Soria e Tripoli di Barb . . .	il cantaro	885	295
» di Anatolia.	»	1588	529
Anisi di Cesarea	l'oca	25	8
» di Romelia	»	20	6
Avena (vedi) Biada.			
B			
Berretti rossi grandi detti Fes di Tunisi di 1.ª e 3.ª qualità . .	i quattro	1542	514
» piccoli di ogni qualità	la dozzina	1543	514
» di Tunisi detti Megidiè	i quattro	907	302
Biada	sul valore		3 °/₀
Borra di Seta	»		»
Butirro	»		»
Buttariga.	»		»
C			
Caffè di Moka (jemen) proveniente dall' Egitto	l'oca	68	22

(a) Il diritto del 9 per cento della prima Colonna, ed il diritto del 3 per cento della seconda Colonna degli articoli di esportaziona sono quelli contemplati nell'articolo IV del vigente Trattato di Commercio dei 7 Giugno 1841. Il complessivo ammontare delle cifre marcate nella prima e seconda di datte colonne forma l'intiero diritto del 12 per cento cui vanno assoggettati tutti i Generi di esportazione dalla Turchia.

(b) L'aspro è la terza parte del parà, questo la quarantesima della Piastra Turca. Il corso medio del cambio par Costantinopoli a Livorno è di 145 a 148 parà la Lira Fiorentina. — L'oca è divisa in 400 dramme, e 108 dramme formano una libbra di Toscana. Il Cantaro è composto di 44 oche, le quali corrispondono a 163 libbre di Toscana. — Cento Braccia di Toscana corrispondona a 86 picchi di Costantinopoli.

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 9 per cento	DEL 3 per cento
Candele di Sevo e di Cera . .	sul valore		3 %
Carne salata.	»		»
Carube	»		»
Cera	»		»
Cera in pane	l'oca	173	57
Comino	»	20	6 ½
Colla da Calzolajo	»	45 ½	15
Coloquintida.	»	91	30
Corna di Cervo	»	45	15
» di Vacca	le 100 paja	1180	390
» di Bufalo	»	2359	786
Cotone greggio dell' Egitto. e della Soria .	sul valore		3 %
» dell' Indie proveniente dall' Egitto . .	»		»
» di Rumelia di ogni qualità .	il cantaro	1860	620
» di Anatolia. .	»	2145	715
Cuoja per suola di Aidin. . .	la pezza	272 ½	90 ½
» di Gherede. .	l'una	272 ½	90 ½
» di Yalova . .	la pezza	408	136
Cuoja cotte di Bufalo e Bove nero.	»	1043	348
D			
Doghe (vedi legno).			
E			
Essenza di rosa	il meticale	136	45
F			
Feltri di Carahissar bianchi e coloriti	l'uno	91	30
» Gascié	»	182	60
Fichi secchi di ogni qualità. .	sul valore		3 %
Filo di lino detto hamlama . .	l'oca	136	45
Filo di Angora di ogni qualità .	»	272 ½	90
Filo di Smirne di cotone bianco e colorito	»	109	36
Filo di Ergatel.	»	45	15
Filo di lino di Anatolia . . .	l'oca	68	22 ½
Filo in matasse dette Torè . .	»	181	60
Filo di Marcala	»	73	24

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 9 per cento	DEL 3 per cento
Filo di Monastir	sul valore		3 %
Filo di Keleb e Surmené. . .	l'oca	122 ½	41
Filo di Caragialar.	»	155	51
Filo di Beibazari.	»	113 ½	38
Filo di Costamuni, Guivè e Alaja	»	91	30
Formaggi di ogni qualità . . .	sul valore		3 %
G			
Galle di ogni specie.	il cantaro	2722	907
Gomma ammoniaca.	sul valore		3 %
» arabica	l'oca	59	19 ½
» draganto bianca in lagrime.	»	173	57 ½
» mezzana	»	91	30
» inferiore	»	32	10 ½
Grana gialla d'Eskelib e di Cesarea prima qualità .	»	163	54 ½
» detta ordinaria	»	91	30
» di Rumelia di ogni qualità.	»	41	13 ½
Grano di Costantinopoli . . .	il chilò di 20 oche	129	42
» Turco e Segala	»	63 ½	21
» di canape (vedi seme) .	»	127	42
Grasso detto Cervisch e Tor. .	sul valore		3 %
Gul bahar (color rosso) . . .	l'oca	18	6
I			
Incenso	il cantaro	1497	499
» in polvere	»	748 ½	249 ½
Indigo d'Egitto	sul valore		3 %
L			
Lane di Rumelia, Anatolia e Costantinopoli.	il cantaro	1315	438 ½
Lane di Siria, Tripoli di Barberia Bagdad e contorni . . .	»	930	310
Legni da costruzione	sul valore		3 %
Legno bosso di ogni qualità . .	il cantaro	136	45
Legno (doghe) per barili. . .	sul valore		3 %
Legumi cioè ceci, piselli, fagiuoli, lentichia, fave *Camia e Celergie*.	»		3 %
Lingue di bove di ogni qualità.	»		3 %

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI	
		DEL 9 per cento	DEL 3 per cento
M			
Marocchini di Cesarea e di Eghin.	il pacco di 5 pezzi	590	196
» rossi di Usciac e di Tussia.	il pacco di 6 pezzi	680	227
» neri e gialli d'Islimia, Cierpar, di Carlova e d'altri luoghi .	il pezzo	77	26
» scarlatti di Erekli e Balukesser . . .	»	163	54
» scarlatti di Romelia.	»	113 ½	38
» neri di Sparta, Nicomedia Conia Scemeni e di Usciac.	»	108	36
Mastico	il barile di 70 oche	18144	6048
» in lagrime	l'oca	363	121
Mehleb	»	45 ½	15
Mignatte	»	(c) 216	72
Mirra	»	36	12
Mosto cotto dello Petmez. . .	sul valore		3 %
N			
Nitro e Natrone d'Egitto. . .	sul valore		3 %
Nocciuole.	il cantaro	499	166
Noci	il chilò di 100 oche	522	174
O			
Olio di oliva	il cantaro	1633	544
Oppio	l'oca	1270	423
Oppio d'Egitto.	sul valore		3 %
Orpimento	l'oca	32	10 ½
Orzo	il chilò di 14 oche	56 ½	19
P			
Pasta di Mosto della Chiusler .	il cantaro	907	302
Pelli di bufalo e di bove secche e salate grandi e piccole.	sul valore		3 %
» rosse d'Anatolia	il pezzo	68	22 ½
» scarlatte di Rumelia. . .	»	50	16 ½

(c) Questo diritto si percepirà giusta il quantitativo fissato nella presente Tariffa sino allo spirare del Contratto di Appalto delle Mignatte.

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 9 per cento	DEL 3 per cento
Pelli di montone di Anatolia e Rumelia	il pezzo	32	10 ½
» di Angora bianche e colorite	sul valore		3 %
» di lepre d'Anatolia . . .	le cento pezze	907	302
» di lepre di Rumelia. . .	»	544	181 ½
» di montone e di capra. .	il pezzo	25	8
» di agnelli e capretti. . .	»		4 ½
Pelo di capra d'Angora detto testic di ogni qualità. . . .	l' oca	129	43
Pesce salato d'ogni specie . .	sul valore		3 %
Pelmez (vedi mosto).			
Piume di struzzo.	»		3 %
R			
Rame in pane.	l' oca	113 ½	38
» Vecchio.	»	81	27
» lavorato.	»	204	68
Regolizia (liquorizia) di Smirne.	il cantaro	998	333
Reti.	l' oca	181 %	60 ½
Riso di Trebisonda, Filippopoli e Egitto.	sul valore		3 %
S			
Sale ammoniaco d'Egitto. . .	l' oca	100	33
Salep d'Anatolia.	»	136	45 ½
» di Romelia.	sul valore		3 %
Sandracca	l' oca	46	15
Sanguisughe (vedi mignatte).			
Saponaria.	»	18 ½	6
Sapone.	il cantaro	1596	532
Scamonea.	sul valore		3 %
Scialli (vedi lessuli).			
Segala (vedi grano turco). . .			
Seme di Sesamo	chilò di Cos. di 20 o.	290	96 ½
» di Lino	»	190 ½	63 ½
» di Canape	»	127	42
Sena	l' oca	45	15
Seta greggia di Brussa, Mihalitch, Bermasti, Ebemejik, Bauderms, Erdek, Capudaghi, Timurtsch, Pazarchioy, Caramessul, Falakabat, Bilegic, Kisejli, Sukind, Teni-			

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 9 per cento	DEL 3 per cento
schehir di Brussa Ismid, Bahtciegie, Aslar, Bey Guire, Adabazari Gueur prodotto di tutte le suddette località, e filata nelle macchine delle Fabbriche dell'Impero Ottomanno.	l'oca	1406	468
Seta di Aidir, Sigala, Menteseì, Damasco, Aleppo, Saida e Beirut	»	835	278
Seta di Cipro	»	635	211 ½
Seta di Tauina, Tricala, Teniscìehir, Goles Larissa, Salonicco, Caraferie e Amasia, Ciarscembie e Bafra . . .	»	1025	342
Seta di Adrianopoli, Demotica, Turnova Filippopoli, Bazargié, Zayrai Atic e Gedid. .	»	1107	369
Smeriglio di ogni qualità. . .	il cantaro	180	60
Spugne di mare	sul valore		3 %
T			
Tabacco in foglie dette Ghinbec, in pacchi detti Bokcia.	l'oca	94	31
» di Kenever in Bochtcià.	»	72 ½	24
» di Ermie.	»	59	19 ½
» di Ermie in balle. . .	»	54 ½	18
» di Bafra, Samson, Canari Persiciar, Basma e di altri luoghi . . .	sul valore		3 %
Tappeti di Smirne detti Usciac.	l'oca	145	48
» detti Segiade Kerdussi ed altri tappeti Haligiè Kerdussi	sul valore		3 %
» Turcomanni.	la pezza	680	227
Tele dette Astar di Costamonia.	la balla di 60 pezze	4990	1663
» di Taskinpru .	la pezza	54	18
» di Ghivé. . .	»	91	30
» di Hamid . .	l'oca	200	66
Tele Chierbas di Menemer . .	la pezza	100	33
» di Trebisonda. .	»	227	76
» di Ladik . . .	»	45 ½	15
Tele di Golos, Badebar Golos, Castamuni o di Bogas. . .	il picco	9	3
Tele di Lino di Anatolia . . .	l'oca	127	42
Tele di Dagh	la pezza	127	42

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 9 per cento	DEL 3 per cento
Tele di Malatia	la pezza	204	68
Tele di Visé	l' oca	635	211
Tele di Drama.	»	172 1/2	57 1/2
Tele di Alaya larghe	la pezza	81	27
Tele di Alaya strette	»	63 1/2	21
Tele di Merzifur.	la balla di 1200 pic.	7984	2661
Tele di Kedos larghe e strette.	la balla di 50 pezze	3726	1240
Tessuti detti Alagia di Damasco Kitabi e Citari . . .	la pezza	544	181
» detti Ihram di Romelia bianche e di colore. .	l' oca	245	81
» detti Alagia di Magnesia.	la balla di 100 pez.	8165	2721 1/2
» detti Alagia di Aleppo.	la pezza	272	90
» detti Alag. di Tiré e di Bor.	»	72	24
» detti Alagia Ibrahime.	»	499	166
» detti Bogassi di Hamid.	»	163	54
» detti Peactemal di Brupa.	il paio	127	42
» detti Peactem. di Acbasch.	»	113 1/2	38
» detti Beledi di Merzisur.	»	208 1/2	69 1/2
» detti Beledi di Brupa. .	»	154 1/2	51 1/2
» detti Peactemal di Salonicco.	»	181 1/2	60 1/2
» per cuscini di Bilegie. .	»	326 1/2	109
» per cinture dette Bamri.	l' oca	454	151
Cit ossia Indiane per coperte di Tocat e Elvar Bogassi. . .	la pezza	63 1/2	21
Cit indiano di Castamuni per coperte	la balla di 60 pezze	7257	2419
Tessuti. Cinture di Hama. . .	la pezza	81 1/2	27
Tessuti. Scialli di Tunisi Helali.	»	454	151
» bianchi.	»	163	54
» donluc .	»	544	181
» di colore.	»	454	151
Tessuti. Sciali e Sof di Angora larghi e stretti. . .	la pezza di 32 pic.	3175	1058
» Sciali di Caragialar. .	la pezza di 14 pic.	127	42
» Cinture di seta di Scerbab.	la pezza	318	106
» Cinture di filo di Scerbab.	»	181	60
» Scialli di Toasia o di Tohat di colore. . .	sul valore		3 %
» di Hama per tovaglie e tovaglioli semplici e ricamati	la pezza	1633	544
» Cinture di seta di Tripoli.	»	1814	605

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 9 per cento	DEL 3 per cento
Tessuti. Grembiuli di Brupa detti Fonta	il pajo	336	112
» Grembiuli di Hama semplici.	»	408	136
» Grembiuli di Hama ricamati	»	816 ½	272
» Cinture di Tunisi di Cipro per sofà	la pezza	363	121
» Cit ossia indiane di Cipro per sofà	l' assortimento	726	242
» Cit ossia indiane di Cipro per coperte. . .	la pezza	91	30
» Tasla di Cipro per cuscini e boyterà . . .	»	145	48 ½
» Tasla di Cipro per materassi	»	145	48 ½
» detti Silegik di Cipro. .	»	91	30
» detti Cutui d'Aleppo. .	»	408	136
» detti Cutui di damasco.	»	590	196
» detti Cutui di Brupa e Merre	»	662	204
» Cinture bianche e di colore di Caragialar. .	»	154	51 ½
» Muhahir di Tossia . .	»	181 ½	60
» Papas Muhahiri	»	282 ½	90
» detti Muniab ossia sacchi di crino vuoti di Romelia e di Anatolia.	l' oca	50	16 ½
U			
Uve secche di Caraburnù senza granelli	il cantaro	1179	393
» dette Rasaki di Urla, Cismé, di Ardiu e di Mentescié. . .	»	635	212
» di Ciesmé, Terii senza granelli. .	»	907	303
» di Urlà senza granelli	»	1066	355
» detto Rasaki di Caraburnù	»	726	242
» di Beilergié . . .	»	340	113
» di Corinto di ogni specie.	»	1021	340
» nere.	»	308	103

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 9 per cento	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 per cento
Uve secche dette Rasaki di Stauchiò.	il cantaro	386	138 ½
» di Maudalia e di Samos.	»	290	97
V			
Vallonea d'ogni qualità.	il cantaro	476	159
Vin di Cipro detto di Comandaria.	l'oca	45	15
Vini di ogni qualità.	»	14	5
Z			
Zafferano di Anatolia e di Romelia	sul valore		3 %
Zaffranone di Anatolia. . . .	l'oca	136 ½	45
» di Egitto.	sul valore		3 %

DIRITTI SUI GENERI D'IMPORTAZIONE IN TURCHIA

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO (d)
A		
Acciaro di Germania	il cantaro	461
Acciughe di Toscana	il baril. di 3 o 4 oche	115
Aceto di Europa.	il cantaro	101
» bianco in bottiglia.	sul valore	3 %

(d) Il diritto del 3 per cento della Colonna de' generi d'importazione è quello contemplato nell'Articolo V del succitato Trattato di Commercio. In quanto al diritto addizionale del 2 per cento da percipersi pure a' termini dell'Articolo V del Trattato stesso su' generi d'importazione si prenderanno per tale diritto i 2/3 delle somme marcate nella rammentata Colonna dei generi d'importazione.

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Acqua di Lavanda	i 100 fiaschetti	302 ½
» » in piccole bottiglie.	la bottiglia	22
» detta della Regina.	sul valore	3 %
» regia o forte di Francia. . . .	»	3 %
» forte di Germania.	l' oca	13
» di ragia di Francia	»	15
» di limoni	il cantaro	190
» di Colonia.	cassetta di 6 fiasch.	43
» di rosa	l' oca	13
Acquavite di Francia, di Spagna e Portogallo.	»	6 ½
» di Francia, di Spagna e Portogallo.	la brocca di 535 dr.	16
Aghi da cucire.	li 50 mila	691
» per marinari	li mille	460
Alici (Acciughe).	la cassa di 12 bottig.	151
Allumo di Rocca	il cantaro	201
» ordinario d' Ungaria.	»	144
Aloè caballino.	»	21 ½
» succutrino.	»	21 ½
Ambra grigia	sul valore	3 %
Ami da pescare	lo mille	29
Amido.	l' oca	10
Amomo.	»	17
Ancore di ferro d' Inghilterra	il cantaro	389
» di ferro di Germania.	»	374
Anisi	»	130
Antimonio	»	720
Argento vivo di Germania e di Spagna.	»	173
» lavorato di Francia e d'Inghil.	sul valore	3 %
Argento lavorato di Germania. . . .	la dramma	11 ½
Aringhe	il baril. da 600 a 1000	475
Armi di lusso, fucili, spade, pistole carabine.	sul valore	3 %
Arsenico.	il cantaro	490
Avorio (denti di Elefante)	l' oca	202
» in pezzi.	»	86
Azzurro	»	15
B		
Balsamo di cristianità	l' oca	55
Bauli vuoti di Trieste neri	il mazzo di tre pezzi	634
» rossi	»	691
Benzoino	l' oca	57

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Berrelle ordinarie di Francia dette *Agatch marca*	la dozzina	59
» piccole dette Sakis e orta Sakis.	»	132
» di Francia dette Megidié.	»	288
» di Germania	il pacco di 3 a 4	209
» grandi Ellinos pusculsiz	la dozzina	432
» grandi Ellinos puscullì.	»	86 ½
» bianche e colorite di cotone.	»	75
» di Livorno Ilch fessi	»	132 $^{2}/_{3}$
» di Livorno Ellinos puscullu.	»	467
» di Livorno Ellinos pashulsiz.	»	432
» di Livorno dette Megidie.	»	288
Birra d'Inghilterra in gran bottiglie.	»	115
» in piccole bottiglie.	»	72
Birra di Francia	»	86 ½
Biscotto.	sul valore	3 %
Blù di Baviera (oltremarino) fino.	l'oca	80 ½
Blù di Berline.	»	34
Borace di Olanda.	»	29
» fino.	sul valore	3 %
Bottiglie vacue per vino d'Inghilterra di 300 dramme	le mille	1944
» di Francia vacue nere di 200 a 400 dramme	le 100	194 ½
» di Francia di 1000 dramme.	»	454
» di Francia di 4 oche per tabacco.	»	907 ½
Bottoni di ogni specie e agraffe.	sul valore	3 %
Burro d'Inghilterra.	»	3 %
C		
Caccaos di Olanda.	sul valore	3 %
Caffè d'America, delle Indie e Brasile e di Java	le 100 oche	1440
» di Moka proveniente dall'Europa e non dall'Egitto.	»	2016
Calze di Seta lunghe di Toscana	la dozzina	576
» di Seta corte di Toscana.	»	288
» di Lana di Germania.	»	202
» di seta di Francia e d'Inghilterra.	»	576
» di cotone bianche e colorite di Germania.	»	94
» di cotone o lino di Francia.	»	115
» di cotone o lino d'Inghilterra.	»	187
Calzette corte di lana di Germania	»	101

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Calzette corte di seta di Francia e d'Inghilterra	la dozzina	288
» di cotone e lino d'Inghilterra, di Francia e di Germania	»	53 ½
» d'Inghilterra	»	86
» da figliuoli di cotone e lino d'Inghilterra e di Germania	»	49
Camice di Malta bianche e colorite	»	202
Candele di cera di Francia	il cantaro	2592
» de l'Etoile	l'oca	46
» di Spermaceti	»	79
Cannella ordinaria	»	37 ½
» di Ceylar	»	46
Canfora	»	52
Cannoni di ferro	sul valore	3 %
Cantaridi	»	3 %
Capelli umani	»	3 %
Cappelli di paglia da marinari di Toscana	»	3 %
» fini da uomo di Toscana	la dozzina	864
» mezzani »	»	634
» ordinarii »	»	216
Cappelli di seta fini »	sul valore	3 %
» di paglia da donna »	»	3 %
» di paglia da figliuoli »	»	3 %
» di seta di Francia	la dozzina	1267
» fini di paglia di Francia	»	864
» detti mezzani	»	633
» da figliuoli	sul valore	3 %
» da marinari	»	3 %
Carbonato di soda	il cantaro	216
Carbone fossile	»	20
Cardamomo	l'oca	187
Carne di bove salata	il bar. di 1 ½ a 2 can.	864
» di porco salata	il bar. di 77 a 88 oche	634
» di majale di Portogallo	il cantaro	338 ½
» di majale di Germania	»	338
Carta 3 Lune fina di Livorno	la risma	95
» fina imperiale di Livorno hunkiari	»	936
» straccia piccola Navigar	sul valore	3 %
» detta grande Manganer Cartuch di Livorno	la risma	72
» imitazione di Genova	sul valore	3 %
» da lettere bianca e colorita	l'oca	31 ½
» per sigari di Spagna	sul valore	3 %

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Carta da scrivere Inglese.	sul valore	3 %
» detta tre cappelli di Francia . .	l'oca	24 ½
» da lettere bianca e colorita . .	»	32
» per giornale, libri e stamperie. .	»	18
» per Cancelleria e registri larga detta 3 lune di Francia . . .	»	24 ½
» per mura (tappezzeria) di Francia senza lustro stampata a fiori.	la pez. di 8 ½ m.	10 ½
» Bordure per detta carta. . . .	»	22
» per mura con lustri e fiori. . .	»	22
» Bordure per detta	»	43 ½
» per mura velutata.	»	75
» bordore per detta	»	150
» per mura fondo indorato, argentate velutato a fiori e bordure.	»	122 ½
» non velutata, indorata ed argentata e bordure	»	75
» per note di musica	»	217 ½
» per affissi (grand raisin) . . .	l'oca	24 ½
» colorita imitazione di marmo da un sol lato.	gli 85 fogli	245
» imperiale sopraffina di Germania.	la risma	677
» sopra imperiale	»	936
» imperiale e sotto imperiale . .	»	461
» reale e sotto reale.	»	230
» indorata.	sul valore	3 %
Carte da giuoco di Francia, di Germania e di Toscana	la dozzina	32
Carube	sul valore	3 %
Cascariglia	l'oca	26
Cassia di Olanda	il cantaro	507
» d'Inghilterra	l'oca	11 ½
» lignea	»	37 ½
Catene di ferro per ancore	il cantaro	317
Catrame	il b. di 2 a 2 ½ c.	202
Ceci di Spagna.	sul valore	3 %
Cera in pani di Portogallo	»	3 %
Cera lacca di Francia	»	3 %
Cera lavorata	l'oca	75
Cerusa.	il cantaro	461
Chicchere da caffè di Germania . . .	le 100	172
China	sul valore	3 %
China china	il cantaro	30
Chincaglia di Germania	sul valore	3 %
Chiodi per calzolai d'Inghilterra e di Olanda	il cantaro	259

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Chiodi di Francia	l'oca	13
» detti a testa indorata	la carta di 500	32
» d'Inghilterra e di Olanda	il cantaro	433
Cioccolata di Francia, di Spagna e di Germania	l'oca	43
Cocciniglia	»	223
Colofonio	il cantaro	78
Color rosso detto *aschu boya*	»	95
» detto Rocù	sul valore	3 %
Colori di Olio d'Inghilterra	il b. di 8 a 11 oche	108
Coltelli e forchette Ordinarie	i 24	36
» » di 1.ª e 2.ª qualità	sul valore	3 %
Comino in semenza	l'oca	7
Coperte bianche di lana	sul valore	3 %
Coralli in corone prima qualità	l'oca	3600
» » seconda qualità	»	1728
» » inferiori	»	547
» greggi	»	1728
» falsi di Venezia	»	8 ½
Cordami Catramati e non catramati di Toscana	sul valore	3 %
Cotone inglese	»	3 %
Cremor di Tartaro	l'oca	21 ½
Cubebe	»	20
Cucchiai di ferro stagnato grandi	la dozzina	72
» detti piccoli	»	36
Cuoia conce di Toscana	l'oca	35
» di Francia bianche e nere Vedal	la dozzina	1080
» dette di vitello	»	1152
» di Francia colorite	la dozzina	353
» » a pelo	sul valore	3 %
» Concia d'Inghilterra	»	3 %
» a fiori	la dozzina	396
» per stivali (avant bottes)	»	21 ½
Curcuma	il cantaro	403
D		
Damigiane vuote involte in paglia	l'una	16
Denti di pesce	l'oca	158
Ditali in metallo di Francia	le 12 dozzine	46
» detti di Germania	»	31 ½

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
F		
Fagioli di Portogallo	sul valore	3 %
Falci di Germania	l'una	13
Farina (fior di)	il b. am. di 70 oche	451
Fazzoletti di seta di qualunque specie e grandezza di Toscana	sul valore	3 %
Ferramenti per le stufe	la dozzina	346
Ferri da stirare	le 12 paia	230
Ferro di Toscana in tocchi	il cantaro	144
Ferro d'Inghilterra in barre quadre e tonde.	»	144
» detto in tocchi	»	72
» » in fogli	»	260
» » in verghe.	»	144
» » in cerchi	»	173
» » in piatti	»	238
» (Stufe in).	sul valore	3 %
» Padelle per friggere	la dozzina	346
» lavorato di Olanda	il cantaro	231
» delle Indie	l'oca	11 ½
Fichi secchi di Olanda	sul valore	3 %
Filo di ferro fino.	il cantaro	720
» detto grosso	»	418
» d'oro di Germania Clapdar	il pacco di 8 dr.	916
» e d'argento, e lame per ricami.	il meticale	15
» detto falso	l'oca	202
» piatto di lino per cucire	»	49
» tondo di lino d'ogni qualità . . .	»	33
» colorito.	»	52
» rosso	»	52
» di cotone di Germania.	»	72
» rosso di Olanda	sul valore	3 %
Flanelle di ogni qualità e larghezza. .	la p. di 55 picchi.	576
Forbici di ferro fuso	la dozzina	21 ½
Frangie di fil d'oro.	sul valore	3 %
» di seta, tirè, lana e cotone. .	»	3 %
» e Galloni d'oro	il meticale	14 ½
Formaggi d'ogni qualità	sul valore	3 %
Fucili (vedi arme)		
G		
Gambali di stivali di Francia	il paio	47 ½
Garofani	l'oca	34 ½

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Gialappa	l' oca	86
Giu (Ginepro) di Olanda	il gal. di 1070 dr.	32
Ginepro di Olanda in Barile	l'oca	12
» detto in brocche	la brocca	16
Giugembro nero e bianco	il cantaro	432
Giocarelli di Europa	sul valore	3%
Gioje	»	3%
Gomma gutta	l' oca	144
» lacca	»	29
» coppale	»	58
Gruma di vino	il cantaro	720
Guanti di cotone di Germania bianchi, coloriti, di ogni qualità	la dozzina	55
I		
Incenso d' Inghilterra	il cantaro	331
Incerati ordinarj d'Inghilterra per tappeti	la yarda	58
Indaco di Madras in casse	l' oca	115
» di Bengal	»	194 ½
Indiane (vedi manifatture)		
Ipecacuana	»	70
L		
Lana (Merinos di Spagna e Portogallo)	sul valore	3%
Lamette di Germania	il pacchetto	20
Lardo e salame di porco	l' oca	36
Latta bianca	le 2 casse	1152
» gialla per piatti	sul valore	3%
Legno di Campeggio	il cantaro	108
» di Fernambucco	»	1282
» di Ebano	»	288
» di santa Marta e Lima	»	274
» di Mahogany	»	360
» di Sandal	»	303
» santo	»	187
Lenticchia d' acqua di Portogallo	sul valore	3%
Letti di ferro di Malta per una persona	l' uno	317
» due persone	»	288
» figliuoli	»	173
Lime ordinarie	la dozzina	16
» fine per orefici o giojellieri	»	43
» di Germania	»	37
Limoni e portogalli di Portogallo	sul valore	3%

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Liquori e sciroppi di Francia	le 100 fiaschette	389
» elixiri	le 100 bottiglie	821
» di Olanda	sul valore	3%
Litargirio.	il cantaro	451
Lachetti per valigie in ramo, ed ottone	le 100	374 ½
Lustrini falsi di Germania	l' oca	201
Lustro da scarpe in gran bottiglie . .	la dozzina	58
» piccole bottiglie. .	»	43
M		
Maccaroni di Malta	il cantaro	8 ½
Magnesia	l' oca	29
Maquale salato	il bar. di 78 a 80 oche	634
Mandorle col guscio.	sul valore	3%
» sgusciate	l' oca	22 ½
Manifatture in Cotone		
Americana (tela).	l' oca	41
» cassirii e cassirsiz, colorita, tara di 10 oche per balla	»	52 ½
Basino colorito di 24 a 44 pollici. . .	la pezza di 24 yarde	118
» rosso di 24 a 28 pollici . . .	la pezza	209
» bianco di 40 a 48 pollici. . .	la pezza di 24 yarde	115
» grigio di 40 a 42 pollici . . .	»	72
Calicot detto Cit bezi di uno o due colori d' Inghilterra	la pezza di 28 yarde	86 ½
» di tre a sei colori . .	»	118
» per abiti e mobiglie di 1 e 2 colori di 30 a 45 pollici . .	la pezza di 24 yarde	137
» di 3 a 6 colori . . .	»	202
» di Francia, Svizzera ed Inghilterra largo e stretto (da ogni balla da dedurre 10 oche di tara)	l' oca	46
Cambric e Percal di Francia e d' Inghilterra di 34 a 45 pollici . . .	la pezza di 12 yarde	73 ½
» Percal d' Inghilterra (opali) .	»	66
» di 58 a 62 pollici	la pezza di 24 yarde	130
» di Francia e Svizzera di ogni qualità di 2 ½ a 4 picchi .	la pezza	259
» di 1 picco a 2	sul valore	3%
Dimicaton di Francia di ⁵/₈ a ⁶/₈ . . .	la yarda	3 ½
Dimicaton unito e rigato d'Inghilterra.	»	6

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Dock di cotone e filo d'ogni qualità di Francia e d'Inghilterra	sul valore	3%
Fazzoletti di Percale di Francia, Svizzera e d'Inghilterra alti $^{29}/_{32}$ pollici	la dozzina	46
» di cotone rossi stampati di Francia e Svizzera alti da 1 $^{1}/_{2}$ picco a 1 $^{6}/_{8}$.	»	302
» da 1 $^{1}/_{8}$ picco a 1 $^{3}/_{8}$	»	122
» d'Inghilterra di $^{22}/_{30}$ pollici . .	»	58
» di color turchino d'ogni qualità	»	44 $^{1}/_{2}$
» di cotone a quadretti di buona e cattiva tinta di ogni qualità	»	24 $^{1}/_{2}$
» da 1 picco a 1 $^{1}/_{8}$ picco . . .	»	43 $^{1}/_{2}$
» da 1 picco $^{7}/_{8}$ a 1 $^{1}/_{8}$	»	60 $^{1}/_{2}$
» di color rosso e d'orange . .	»	26
» di Francia e Svizzera di mussolina, con angoli ricamati, orli rigati di ogni qualità .	sul valore	3%
» grandi stampati detti Calemchiar di 1.ª e 2.ª qualità . .	»	3%
» piccoli.	la dozzina	11 $^{1}/_{2}$
Indiane di Francia e Svizzera uno e due colori, bianche e colorite, di ogni qualità, di 1 a 1 picco $^{3}/_{8}$	la pezza	233
» di diversi colori per vesti, di buona e cattiva tinta . . .	»	346
» di ogni qualità per vesti e mobili alte di $^{7}/_{8}$ a 1 picco . .	»	138
» per mobili di 2.ª e 3.ª qualità alte di 1 picco a 1 picco $^{3}/_{8}$.	la pezza	230
» di 1.ª qualità, alte da 1 a 1 picco $^{3}/_{8}$	»	446
» di color rosso di ogni qualità alte da 1 picco a 1 $^{3}/_{8}$. . .	»	302
« di 3 e più colori di ogni specie .	»	207
Madapolam di ogni qualità (con la deduzione di 10 oche di tara sopra ogni balla)	l'oca	52
» colorita di $^{3}/_{12}$ pollici	la p. di 24 a 25 yarde	79
» bianca (10 oche di tara come sopra) . , ...	»	59
» colorita di 36 pollici	la p. di 38 a 40 yarde	137
Mussolina detta « Ciapali » di $^{30}/_{42}$ pollici.	24	79
» Mul N. 5 e 6 di $^{3}/_{44}$ pollici. .	20	122 $^{1}/_{2}$
» Mermer Giaconetto di $^{5?}/_{44}$ pollici	»	82

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Mussolina detta « Ciapali » Taugieb Suvahi di 31 pollici	17	36
» Sevaspur di $^{32}/_{33}$ pollici . . .	20	50
« di $^{67}/_{50}$ »	»	78
» Bruich di Francia e Svizzera a quadrelli di ogni qualità .	la pezza	72
» d'Inghilterra di 40 a 42 pollici	la pezza di 10 yarde	86 $^{1}/_{2}$
» fina Mol per veli (laschmaktik) dal N. 26 al N. 80, ed al di là .	sul valore	3%
» Sacauculu di $^{68}/_{44}$ pollici . . .	la pezza di 10 yarde	66
» lapis bianca e di 2 colori di $^{47}/_{52}$ pollici.	»	47 $^{1}/_{2}$
» colorita d'Inghilterra di ogni qualità	la p. di 24 a 25 yarde	122
» Stampate di Francia e Svizzera per vesti di ogni qualità . .	la pezza	288
» detti inferiori.	»	176
» Broccata, armali, a fiori di ogni qualità	»	86
» ordinaria detta Tchuni di $^{37}/_{40}$ pollici.	la pezza di 10 yarde	29
Nanchini (Sceitanbezi) uniti e rigati . .	la yarda	3
» detti rigati di 1 picco $^{1}/_{8}$ a $^{6}/_{8}$.	l'auna	6
» piegati a foggia di libro . . .	la pezza di 7 yarde	72
Pické bianco per vesti	sul valore	3%
» stampato di $^{27}/_{28}$ pollici . . .	la yarda	20
Sciallì quadrati (boktchlà) di cotone bianchi e coloriti d'Inghilterra	la dozzina	106 $^{1}/_{2}$
» detti di 63 a 64 pollici . . .	»	173
» Bokcià stampati in cotone, nuovo genere di ogni qualità di Francia e Svizzera. . . .	»	204 $^{1}/_{2}$
» stretti	»	144
» Stampati in cotone di color rosso, alti di 2 $^{1}/_{2}$ picchi. . .	l'uno	60 $^{1}/_{2}$
» di 2 a 2 picchi $^{2}/_{8}$	»	49
Tela di cotone detta Souk bez di Francia e Svizzera.	la pezza	69
Tulli di cotone a fiori di $^{60}/_{62}$ pollici .	la yarda	20
» detto colorito come sopra . .	»	10
» bianco unito di $^{35}/_{40}$ pollici . .	»	8 $^{1}/_{2}$
Manna	sul valore	3%
Maraschino.	la bottig. di $^{1}/_{2}$ oca	9
Marmette di qualunque grandezza, tavole di marmo, lavori di		

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
marmo e di alabastro di Toscana	sul valore	3°/o
Marocchini coloriti	la dozzina	353
» a fiori	»	396
Mattoni e tegole di Francia, Olanda e Spagna	sul valore	3°/o
» di Livorno grandi e piccoli	»	3°/o
d'Inghilterra	il migliaio	864
Merluzzo ossia morone	il cantaro	216
Metallo battuto	il pacco di 10 libbre	23
Minio	il cantaro	389
Mobili di Francia	sul valore	3°/o
Mobili di Toscana	»	3°/o
Muschio	il meticale	86
N		
Nastri di Seta di ogni qualità di Francia	sul valore	3°/o
» di Toscana	»	3°/o
Nitro naturale	il cantaro	507
« raffinato	»	576
« non raffinato	sul valore	3°/o
Nocciuole e Noci di Spagna	»	3°/o
Noce moscada proveniente d'Inghilterra	»	3°/o
» di Francia	»	3°/o
» di Germania	l'oca	129 1/2
O		
Occhiali a branche di ferro e metallo	la dozzina	58
» Semplici	la scatola di 5 dozz.	93
Olio di Lucca in barili	il cantaro	475
» di Oliva di Zante, Spagna e Portogallo	»	475
» di Francia	la cassa di 12 bottig.	151
» di Vetriolo di Francia	l'oca	8 1/2
» di Cannella e garofani	sul valoro	3°/o
» di Ricino	l'oca	29
» di Noce moscada	»	115
» di Lino	il cantaro	533
Olive di Spagna	sul valore	3°/o
Ombrelli di qualunque specie di Seta e di Cotone di Toscana	sul valore	3°/o
» di Seta, Cotone e Tela cerata di ogni grandezza di Francia e d'Inghilterra	»	3°/o

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Orioli da tasca, di oro, argento ed altro metallo	sul valore	3%
» con musica	»	3%
Oro falso	la carta	23
Orologi di pendole di Francia e d'Inghilterra	sul valore	3%
Orzo di Olanda	»	3%
P		
Padelle di Ferro da friggere	il cantaro	763
Pallini da Caccia di Germania	»	375
Panni di Spagna e di Olanda	sul valore	3%
» d'Inghilterra 1.ª 2.ª e 3.ª qualità	»	3%
» Sopraffini di Parigi.	»	3%
» detti Sedan	»	3%
» Elbenf, imitazione di Elbenf, Lipsia, imitazione d'Inghilterra ed imitazione di Saja	il picco	89
» detti Zephir, corposi, drap de Cour e Sultan	»	68
» Mahut Serai di Germania	»	49
» Mahut Serai, imitazione all'eccezione de' Casimirr	sul valore	3%
» Londrine d'ogni sorte	»	3%
» Ordinarj detti di truppa d'Inghilterra	la yarda	34 ½
» detti Pilot Calmuch	»	50
» detti Casimirri, di Francia, d'Inghilterra, di Germania e rigati per Pantaloni	sul valore	3%
Panni di Germania larghi detti rift	il picco	44 ½
» stretti	»	24 ½
Panni a due pesci	il picco	31
Patate di ogni qualità	il cantaro	86
Pece	il b. di 2 a 2 ½ cant.	101
» di Germania	il cantaro	58
Pelli secche di bove e vacca	l'oca	26
» di vitello lustrate in colori di Germania	la dozzina	1152
» bianche e nere	»	1080
Pepe di Francia, Germania, Inghilterra o di Olanda	l'oca	11 ½
Perle false di Germania	il pacco di 100 mazzi	40
Pesce salato, stoccafisso e baccalari.	il cantaro	216
» fumato di Olanda detto	il migliajo	461

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Pettini di avorio.	l'oca	936
» di corno di ogni qualità . . .	le 5 dozzine	72
» da lana	sul valore	3%
Piatti, vasi ec. di terraglia.	»	3%
Pietre di Malta lavorate e non lavorate		
da 24 a 27 pollici	le 100	648
» da 14 a 28 pollici	»	389
» da 7 a 12	»	245
» da aguzzare di Francia . .	sul valore	3%
» » di Germania. .	l'una	29
Pimento	l'oca	17
Piombo in forma di ogni qualità. . .	il cantaro	331
» in fogli e lastre.	»	418
» in palle e pallini	»	375
Pistole (vedi arme)		
Polvere da Cannone	sul valore	3%
Precipitato di ogni qualità	l'oca	259
R		
Rabarbaro	l'oca	50 ½
Rame in lastre, fogli e chiodi. . . .	»	50 ½
Rasatoi di Germania	la dozzina	43
Registri, libri di carta bianca. . . .	l'oca	41
Riso di Europa	sul valore	3%
Rhum di America	il gallone di 1070 dr.	26
» d'Inghilterra.	«	29
S		
Salumi e salciccia di Germania . . .	l'oca	46
Sale ordinario.	il cantaro	216
» ammoniaco.	l'oca	16
« d'Inghilterra.	»	4
» purgativo (inglese)	»	130
Salsapariglia in radice.	»	43
» preparata	»	72
Sapone inglese	»	14
« di Francia, con e senza odore.	sul valore	3%
» di Zante	il cantaro	403
» d'Europa	sul valore	3%
Sardelle	il bar. di 3 a 4 oche	101
Sarf d'Ottone gialli e bianchi. . . .	la dozzina	34 ½
Scarpe di Francia da uomo.	il pajo	76
» da donna e figliuoli	sul valore	3%
» di Germania da uomo. . . .	il pajo	69

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Scarpe e stivali di Livorno	sul valore	3%₀
Scatolami di legno di Germania . . .	la botte	2304
Scatole di bando con specchio. . . .	la dozzina	13
Schioppi a bajonetta di Germania . .	sul valore	3%₀
Scopette di Francia e di Germania per le scarpe . . .	la dozzina	29
» per abiti. . . .	»	130
» per orefici . . .	»	122 ½
Scorze di limoni e d'aranci di Spagna, di Portogallo e di Germania. .	l'oca	8 ½
Sedie di Malta di paglia.	la dozzina	122 ½
» di canna di Bambù	»	202
Seme sabadiglia	l'oca	32
» santo.	»	49
Seta d'Inghilterra	sul valore	3%₀
Sigari di Maniglia e di Olanda . . .	il migliajo	360
» di Avana	»	1152
» di Marla di 1.ª 2.ª e 3.ª qualità	»	130
» di Germania	»	720
Smalto trasparente	l'oca	1210
» opaco.	sul valore	3%₀
Smoccolatoj di Germania.	le 5 dozzine	115
Specchi in carta di Germania	la dozzina	18 ½
Solfato di china	la dramma	23
Specchi in cornice	sul valore	3%₀
« a dama	»	3%₀
Spille inglesi	l'oca	65
» di Francia	la carta di 100	14 ½
» smaltate, ...	sul valore	3%₀
Spirito di vino di Portogallo	»	3%₀
Stagno, ...	il cantaro	1584
Stivali di Francia e di Germania . .	il pajo	144
Stoffe in Seta		
Crespi larghi e stretti	la pezza	288
Fazzoletti grandi di tulle, crespo, gazi ricamati in seta, oro, argento fino e falso.	sul valore	3%₀
» piccoli di tulle, crespo, gazo, ricamati in oro ed argento fino e falso.	»	3%₀
» detti Pougus delle Indie . . .	la pez. di 10 fazzol.	360
» detti Corab.	la pezza di 7 fazzol.	274
» foulards o cravatte	sul valore	3%₀
» Raya rigati.	»	3%₀

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Gaze unita di 1 1/2 picco	il metro	9 1/2
» a fiori, larga e stretta . . .	sul valore	3 %
» broccata di 1 1/2 picco. . . .	il picco zirà	22
Gros de Naples di Francia 1/2 picco alto	il picco	18 1/2
Rasi a fiori di Toscana	sul valore	3 %
Stoffe in seta larghe di Germania di 1 1/2 e 2 picchi	l' auna	80
» 7/8 ad 1 picco	il picco	29
Tabini a onda e alla messinese di Toscana	»	57 1/2
Taffettas, rasi, levantina e Sargo » .	»	23
» Croisé a fiori e broccati » .	»	29
» semplici, levantine, satini e sajo di Francia e di Svizzera di 7/8 a 1 picco	»	23
» Atlas, serge e levantine di Francia e Svizzera di 1 1/2 a 2 picchi	l' auna	79
» croisé a fiori di Francia. . .	il picco	29
Tull di seta	sul valore	3 %
Stoffe d' Oro e d' Argento		
Lustrini di Francia.	sul valore	3 %
» più ricchi	»	3 %
Stoffe di Lana		
Merinos ordinario di Francia	»	3 %
» unito colorito di 32/35 pollici . .	la p. di 28 a 30 yarde	324
» stretto di 23/28	»	245
» colorito di 42/35	»	426
Scialli stampati di Germania larghi e stretti.	sul valore	3 %
Sciallachi aléppines.	il picco	33
Scialli blù, orange, a fiori di 3 1/2 pollici	la pezza	39
» imitazione di fermaisch di 3 1/2 » .	»	55
» stampato a fiori di 32/35	la p. di 28 a 30 yar.	453
» a fiori stampati di 47/35 pollici . .	»	612
» nero per federe di 27/29 pollici .	»	173
» colorito a fiori di seta e senza fiori di 30/35 pollici	»	338
» stretto unito di 23/25 pollici . .	»	245
» a fiori stampato di 17/22	»	245
» sof inglese per Feregié di 47/40 p.	»	533
» stretto, Caramandola di 27/33 poll.	»	576
Stoje di Spagna	sul valore	3 %

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Storace liquido	l' oca	16
» calamita.	»	101
Subtimato	»	187
Sughero in tavole	il cantaro	129 $^{1}/_{2}$
» in tappi per bottiglie	il migliajo	86
» per damigiane	»	216
Sugo liquirizia	l' oca	10
T		
Tabacco da naso di Francia di ogni specie	sul valore	3%
» di Virginia	il cantaro	345
» Negrohead Cavendisch . . .	»	663
Tamarino	l' oca	16
Tappeti fini d' Inghilterra	il picco	56
» ordinarj	»	27 $^{1}/_{2}$
Tavole di Trieste di ogni qualità. . .	il migliajo	86 $^{1}/_{2}$
Tazze di Olanda di ogni qualità . . .	sul valore	3%
Thé d' Inghilterra e di Olanda . . .	l' oca	86
Tela di lino d' Irlanda, di Francia, di Olanda, di Germania di ogni qualità	sul valore	3%
» per lenzuola stretta di $^{27}/_{32}$ pollici	la yarda	7
» larga di $^{35}/_{32}$ pollici	»	10
» di vele di lino	sul valore	3%
» di cotone di Malta	i 3 picchi	13
» Revendak di $^{25}/_{27}$ pollici . . .	la p. di 36 a 40 yar.	288
Tela detta Dok di Francia e d' Inghilterra unita, rigata, bianca e		
» colorita	il metro	23
» Dok ordinario a stampa colorito	sul valore	3%
Terra rossa di Germania.	il cantaro	95
Teriaca	sul valore	3%
Tiranti per pantaloni	»	3%
Trementina	l' oca	17 $^{1}/_{2}$
U		
Uva passa di Zante di Spagna e di Portogallo.	l' oca	7
V		
Vainiglia	l' oca	1584
Vasi di marmo e di alabastro di Toscana	sul valore	3%
Velo a fiori stretto e largo	»	3%

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Veluto di cotone di $^{24}/_{26}$ pollici di Francia, d' Inghilterra e di Germania	la yarda	10
» Stampato di $^{24}/_{26}$ pollici di Francia, d'Inghilterra e di Germania	»	13
» di $^{18}/_{17}$ pollici d' Inghilterra . .	»	8 $^{1}/_{2}$
» rosso di $^{24}/_{26}$ pollici d'Inghilterra	»	27 $^{1}/_{1}$
» di seta di Germania	sul valore	3%
» di Francia di prima qualità detto tre peli	il picco	112
» e cotone di Francia e di Germania 1 $^{1}/_{2}$ a 2 peli	»	65
Verdetto in pani	l' oca	36
» cristallizzato	»	66
Vetrami di Germania ordinarj	il cassone	2693
» detti fini dorati	»	8064
» di Belgica in lastre.	le 2 casse	396
Vetri e Cristalli di Francia ed'Inghilterra	sul valore	3%
» per finestre (lastre)	le 2 casse	396
» per orioli	sul valore	3%
Vino di Bordeaux ed altri	la bottiglia	18 $^{1}/_{2}$
» di Sciampagna ed imitazione di Sciampagna.	»	34 $^{1}/_{2}$
» del Rheno	»	29
» Sciampagna d' Austria.	»	46
» di Francia e di Germania in baril	l' oca	3 $^{1}/_{2}$
» di Oporto proveniente d'Inghilterra	la bottiglia	31 $^{1}/_{2}$
» di Madera e Cheres »	»	29
» di Marsalla	l' oca	7
» bianco delle Isolo Jonie	»	3 $^{1}/_{2}$
» detto rosso.	»	3
» di Cheres, Malaga, Porto, bianco e nero Madera, Settubal Moscato d'ogni qualità proveniente dalla Spagna e Portogallo.	la bottiglia	19
» detti in barili.	l' oca	23
» di Fichiera, Lisbona ed altri ordinarj di Spagna e Portogallo. .	»	3 $^{1}/_{2}$
Vetriolo	il cantaro	101
» blù	l' oca	14 $^{1}/_{2}$
Z		
Zafferano di Spagna	sul valore	3%
Zecchini falsi di Germania	l' oca	51

DENOTAZIONE DELLE MERCI	QUANTITÀ TARIFFATE	DIRITTO DI DOGANA IN ASPRI DEL 3 PER CENTO
Zenzaro bianco e bruno	il cantaro	475
Zinco d'Inghilterra.	l'oca	8 ½
» di Francia e di Germania . .	»	7
Zolfo naturale.	il cantaro	121
» in canne	»	166 ½
» a fiori	»	239
Zucchero di Francia, d'Inghilterra e di Olanda in pani	»	749
Zucchero bruno, giallastro, moscovado, di Francia, d'Inghilterra, Spagna, Olanda e Portogallo	il cantaro	461
» detto in polvere.	»	619
» Candio	sul valore	3%

CONCLUSIONE

I dazj doganali da percipersi in virtù del Trattato su tutte le merci che i negozianti Toscani importano negli stati Ottomanni, o che se ne asportano dai negozianti stessi, saranno esatti in conformità del quantitativo che è stato fissato nella presente Tariffa previa una deduzione del 16 per cento sul valore delle Merci di esportazione, e del 20 per cento sul valore di quelle d'importazione, atteso che il prezzo corrente della piazza, che si ha preso per base del valore di tali merci, trovasi già gravato non solo del diritto stesso di Dogana, ma eziandio di tutte le spese di vendita.

Riguardo alle merci che non figurano nella presente Tariffa, come per quelle che figurano, ma il prezzo delle quali non si è fissato, ed è stato indicato *ad valorem*, quando si tratterà di merci od articoli di esportazione, il diritto interno

di entrata (amedié) del 9 per cento, ed il diritto di sortita (reftié) del 3 per cento, saranno calcolati e percepiti sul loro valore determinato giusta il prezzo corrente, dopo deduzione del 16 per cento. Nel medesimo modo poi, quando si tratterà di merci d'importazione, il diritto di entrata del 3 per cento ed il diritto addizionale del 2 per cento, stabilito dal Trattato di Commercio, saranno ugualmente calcolati e percepiti sul loro valore, dopo deduzione del 20 per cento.

Se, all'arrivo di un qualche articolo nuovo (di cui non sia stata fatta menzione nella Tariffa) nascesse contrasto tra gli Agenti della Dogana ed i Negozianti intorno alla stima dell'articolo stesso, o se insorgesse contrasto intorno ad un articolo lasciato *ad valorem*, e che non potessero mettersi d'accordo pella stima, il dazio ne sarà pagato alla Dogana *in natura* secondo l'antica usanza.

La presente Tariffa sarà esecutoria a contare dal dì venticinque Luglio milleottocento quaranta otto (25 Luglio 1848) (7 Giemazi-ul-Ahir 1264) sino al primo Marzo mille ottocento cinquanta cinque (1 Marzo 1855) tanto nella Dogana di Costantinopoli quanto in tutte le altre dell'Impero.

E siccome è probabile che nell'andar del tempo il valore delle merci debba subire una qualche alterazione, questa Tariffa rimarrà in vigore sino allo spirare del termine suaccennato, ed ognuna delle Parti Contraenti sarà in diritto di domandarne la modificazione ed il rinnuovamento sei mesi prima della sua scadenza vale a dire durante gli ultimi sei mesi della sua durata. Ove però fossero trascorsi sei mesi dal termine di che sopra senza che l'una o l'altra delle Parti abbia chiesto il rinnuovamento della Tariffa, essa s'intenderà e riterrà prorogata per un periodo di ancora altri sette anni.

Le disposizioni che precedono essendo state ufficialmente adottate fra quest'I. e R. Legazione di Toscana, e la Sublime Porta, e sanzionate mediante una Sovrana Ordinanza, il presente Istrumento è stato redatto e firmato.

Fatto in Costantinopoli addì 18 Gennajo 1851, corrispondente al dì 15 Rebi-ul-Ewel 1267.

TURRITE CAVA — *Dogana* — *Autorizzazione a copiare le Bullette di Passo.*

L'Amministratore Generale delle II. e RR. Dogane e Aziende riunite inerendo agli Ordini partecipatigli con Biglietto del Ministero delle Finanze de' 3 stante rende pubblicamente noto come volendo S. A. I. e R. il Granduca agevolare fin d'ora le comunicazioni commerciali fra la Toscana e la Garfagnana Estense senza pregiudizio di quelle diverse disposizioni, alle quali potesse farsi luogo successivamente sia per l'apertura di nuove Strade, sia per misure generali che occorresse di prendere rapporto al transito delle merci per il Granducato si è degnata ordinare che a contare dal dì 15 del mese corrente la Dogana di Turrite-Cava nel Compartimento Lucchese sia provvisoriamente autorizzata a copiare le Bullette di Passo che possono essere rilasciate nelle Dogane Principali di Pisa e di Lucca per comparire e sfogarsi alla Dogana suddetta osservale le discipline, e fermo stante il disposto dalle Leggi ed Ordini veglianti in materia. (*Notif.* del 7 *Dic.* 1849.)

U

UNIVERSITA' TOSCANE — *Ricomposizione.*

1 — Volendo ricomporre le Università Toscane in guisa che offrano un solo ed uniforme sistema d'insegnamento, e provvedere non tanto ai ragionevoli risparmj di varie amministrazioni, quanto ad una più equa repartizione di studj, facendo tacere quelli insegnamenti, che, oltre ad essere prematuri nel tirocinio accademico, o inopportuni, sopraccaricano i giovani di lezioni accessorie, e rendono meno rapido e men

sicuro il loro progresso nelle più essenziali discipline; Sulla proposizione del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso: (*Decr. dei* 28 *Ottobre* 1851 *in pr.*)

2 — Le due Università di Pisa e di Siena formeranno d'ora innanzi una sola generale e completa Università, distribuita nelle sei facoltà seguenti: Teologia, Giurisprudenza, Filologia e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche, Scienze Naturali. (*Art.* 1.)

3 — Saranno nella città di Siena le due facoltà di Teologia e Giurisprudenza, ed in Pisa le altre facoltà di Filologia e Filosofia, di Medicina e Chirurgia, di Scienze Matematiche, di Scienze Naturali con tutto il corredo dei Musei e dei Gabinetti che si richiedono all'uopo. (*Art.* 2.)

4 — Sino a tanto che nelle due Città predette non sia ordinato un Liceo sono mantenute in Pisa le lezioni delle Istitute civili e criminali per coloro che vogliono intraprendere gli studi necessarj onde abilitarsi al Notariato, agl'impieghi minori di Giudicatura, ed in genere a tutti quelli Impieghi per i quali siffatti studi si richiedono. Ed in Siena, profittando ancora di alcuni insegnamenti del Collegio Tolomei sono conservate e respettivamente istituite le Cattedre necessarie all'anno preparatorio in tutte le facoltà, non che al corso degli studi farmaceutici fino al secondo anno delle pratiche ben inteso però che queste lezioni e queste Cattedre appartengono già d'ora alla Sezione superiore del Liceo. (*Art.* 3.)

5 — A cominciare dal prossimo Novembre l'anno preparatorio ai Corsi speciali delle facoltà che per i vigenti ordini può farsi in qualunque Scuola di Lettere o Liceo sarà sottoposto tanto in Pisa che in Siena alla tassa di Lire sessanta. (*Art.* 4.)

6 — La tassa annua per gli Studi di parziale Giurisprudenza, per quelli di Farmacia, ed in genere le tasse tutte, rimangono ferme nella somma stabilita dagli Ordini vigenti. (*Art.* 5.)

7 — Sono abolite le infrascritte cattedre che facevano parte della Università pisana. Filosofia del Diritto — Storia ed Archeologia — Lingua copta, sanscritta, ed elementi di lingua chinese — Pedagogia e Metodologia — Storia della Filosofia — Veterinaria — Agraria e Pastorizia. (*Art.* 6.)

8 — La Cattedra di Storia del Diritto dovrà quindi innanzi intitolarsi di Storia del Diritto Romano. (*Art.* 7.)

9 — È parimente abolita in Pisa la Clinica Ostetrica la quale deve sussistere nella Scuola di complemento e perfezionamento. Ed in Siena cessano le due cattedre di Geometria analitica e descrittiva, e di Calcolo differenziale e integrale che appartengono alla facoltà di Matematiche, e quella di Lettere Greche, Italiane e Latine che resta nella facoltà di Filologia. (*Art.* 8.)

10 — Le terre e i locali annessi all'Istituto Agrario, e alla Scuola di Veterinaria verranno passati alla consegna dello Scrittojo delle RR. Possessioni. (*Art.* 9.)

11 — Rimangono soppressi in Pisa gl'Impieghi d'Ajuto al Professore di Clinica Ostetrica, ed al Professore di Lettere Greche, come pure quelli di Preparatore in cera, di Consultore legale, e d'Ingegnere dell'Università. (*Art.* 10.)

12 — I Ruoli normali per le varie facoltà sono quelli che vengono approvati contemporaneamente alla sanzione del presente Decreto, e debbono applicarsi anche alla Sanzione universitaria Medicochirurgica insegnante in S. M. Nuova. (*Art.* 11.)

13 — La piccola differenza in meno che si riscontra fra gli stipendi indicati nei detti Ruoli e quelli anteriormente stabiliti sarà applicabile soltanto ai Professori ed altri Impiegati dell'Università e della Sezione medico chirurgica suddetta che vengano nominati in futuro. (*Art.* 12.)

14 — Tanto in Pisa che a Siena il Procuratore del RR. Dipartimenti sarà il savio legale dell'Università, e l'Ingegnere in capo del Compartimento sarà incaricato per ufficio delle

perizie occorrenti e della sorveglianza ai lavori da eseguirsi alle fabbriche universitarie. (*Art.* 13.)

15 — Il contributo che il Compartimento di Siena paga ogni anno alla Università in Lire Sedicimila viene ridotto a Lire quattromila da passarsi all' Istituto delle Belle Arti. E la R. Depositeria resta esonerata dell' annuale prestazione di Lire dodicimila settecento cinquanta. (*Art.* 14.)

16 — L' Eredità Biringucci è sgravata della responsione annua di Lire dodicimila novecento sessanta già imposta con gli Ordini del 7 Luglio milleottocentoquarantuno ed invece le rendite di quella fondazione dovranno essere rivolte all' uso primitivo cui le volle destinate il pio Testatore. Parimente il Monte dei Paschi viene alleggerito della prestazione di Lire settemila l' anno impostagli con gli Ordini preaccennati. (*Art.*15.)

17 — Tutti gli altri fondi già affetti alla Università di Siena sono incorporati con gli altri fondi destinati al mantenimento della generale Università toscana e passeranno in amministrazione alla Prefettura locale per conto del R. Erario. In caso d' insufficienza di tali assegnamenti verrà in soccorso il pubblico Tesoro. (*Art.* 16.)

18 — Le tasse, cominciando dal prossimo Novembre si esigeranno per conto dell' Università dalle Prefetture di Pisa e di Siena, e verranno di mano in mano versate nella Cassa dello Stato. Ed i giovani non saranno ammessi a fare utilmente i loro studi se non giustifichino il pagamento presso le respettive Cancellerie universitarie. (*Art.* 17.)

19 — Sono abolite le indennità di Quartiere ai Direttori dei Gabinetti, ed aboliti per i futuri Cattedratici gli aumenti triennali conceduti finora a tutti indistintamente. Verranno in quella vece presi in considerazione alla apportunità quelli tra i Professori che avranno ben meritato del pubblico insegnamento per lunghi e ragguardevoli servigi. (*Art.* 18.)

20 — I Professori già titolati di Cattedre abolite, e tutti in genere quelli Impiegati che rimangano fuori di posto in

forza dei nuovi Ruoli passeranno nel Ruolo degl' Impiegati in disponibilità. (*Art.* 19.)

V

INDICE CRONOLOGICO

DELLE

LEGGI, NOTIFICAZIONI, ISTRUZIONI, CIRCOLARI EC.

CONTENUTE

NELLE QUINTE ADDIZIONI

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1849	25	Giugno	Truppe Toscane - Ordinamento del Reggimento di Artiglieria	19	245
»	26	»	Cancellieri Comunitativi - Rilascio di certificati di arrivo del sale ai luoghi di rivendita	17	105
»	28	»	Sostituzione di biglietti della Banca di Sconto di Firenze	17	54
»	»	»	Liceo Arciduca Ferdinando, - sua istituzione . .	18	132
»	30	»	Ordini in materia di Gabelle	17	316
»	2	Luglio	Truppe Austriache - Subornazione	19	244
»	7	»	Studi pratici legali - Proibizione dei medesimi nelli studj dei Genitori e stretti parenti	19	202
»	10	»	Stampa - Ordini relativi .	19	126
»	26	»	Norme speciali di procedura, pene ec. pei delitti politici	17	215
»	6	Agosto	Polizia - Licenza del porto d'arme	18	280
»	7	»	Franchigia Postale - Istruzioni normali	17	282
»	1	Settembre	Risaie - Penalità e competenza	19	86
»	»	»	Regolamento	19	87
»	13	»	Liceo Arciduca Ferdinando Regolamento	18	133
»	19	»	Società di Patrocinio dei liberati dalla Casa di Correzione	19	121
»	22	»	Regolamento di Polizia per la Strada ferrata da Siena a Empoli.	19	169

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1849	22	Settembre	Regolamento economico per la suddetta Strada. . .	19	182
»	24	»	Sardegna e Toscana - Convenzioni diplomatiche addizionali di Commercio e Navigazione	19	100
»	26	»	Tassa di famiglia - Domande di sgravio	19	239
»	6	Ottobre	Franchigia Postale . . .	17	286
»	22	»	Polizia - Riforma Generale e Regolamento	18	229
»	24	»	Gendarmeria Imp. e Reale.	17	329
»	31	»	Imprestito Toscano . . .	18	5
»	1	Novembre	Istituzione di una Corte dei Conti	17	193
»	8	»	Imprestito Toscano . .	18	14
»	»	»	Posta delle Lettere - Ordini	18	288
»	»	»	Questua - Ordini relativi .	18	314
»	15	»	Disposizioni provvisorie relative alla Casa di Correzione	17	108
»	16	»	Regolamento degli Studj teorico-pratici della farmacia	17	260
»	20	»	Nuova organizzazione Comunale	17	137
»	»	»	Regolamento per la formazione dei Cons. Comunali	17	167
»	»	»	Privilegio dei dodici figli .	18	313
»	21	»	Delegati di Governo - Attribuzioni di Polizia amministrativa	17	212
»	22	»	Istruzione del Processi Criminali - Regolamento .	18	60
»	»	»	Pensioni Civili - Regolamento	18	197
»	7	Dicembre	Preture e Delegazioni di Governo - Distribuzione del servizio	18	301

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1849	7	Dicembre	Turrite Cava « Dogana » Autorizzazione a copiare le Bullette di passo . . .	19	292
»	10	»	Soppressione dell'Uffizio del Catasto, e riunione all'Uffizio di Direzione del Pubblico Censimento . . .	17	114
»	12	»	Gabelle - Ordini diversi . .	17	317
»	»	»	Truppe Toscane - Riforma .	19	248
»	17	»	Soppressione, e istituzione di alcune dogane . . .	17	221
»	27	»	Riunione del Dipartimento direttivo dei Lavori d'Acque e Strade del Granducato colla Direzione delle RR. Fabbriche . .	17	26
»	»	»	Addazziamenti delle nuove Fabbriche	17	31
»	»	»	Nuova circoscrizione e classazione delle Cancellerie e Uffizj del Censo . . .	17	96
»	»	»	Giudizj Criminali avanti ai Pretori, Ordini disciplinari	17	385
»	»	»	Disposizioni relative a porre il regolamento degli Ingegneri in armonia col nuovo Regolamento Comunale	18	20
»	28	»	Sulla direzione delle Carceri Pretoriali.	17	107
»	»	»	Ingegneri militari - Instituzioni di un corpo dei medesimi.	18	43
»	»	»	Truppe Toscane - Massa di Vestiario	19	256
»	31	»	Magistrati Civili - Doveri .	18	166
»	»	»	Pensioni Civili - Dichiarazioni e Istruzioni . . .	18	203

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1849	31	Dicembre	Testimonj - Indennità di viaggio	19	243
1850	7	Gennajo	Riordinamento del servizio delle Acque e Strade nel Compartimento Lucchese	17	23
»	13	»	Sull' esercizio del diritto elettorale per la formazione dei Consigli Comunali.	17	173
»	16	»	Sui bilanci delle Pubbliche Amministrazioni . . .	17	37
»	17	»	Soppressione dell'uffizio del Catasto in Lucca . . .	17	116
»	»	»	Sull' esercizio del diritto elettorale per la formazione dei Consigli Comunali.	17	175
»	4	Febbrajo	Iscrizione Ipotecaria - Diritto proporzionale . .	18	47
»	28	Marzo	Pretura Civile di Marradi - Sostituzione di classe . .	18	313
»	6	Aprile	Sulla conservazione dell'archivio e carte relative alle Amministrazioni Comunali.	17	175
»	22	»	Austria e Toscana - Convenzioni diplomatiche per il soggiorno in Toscana di un corpo di truppe austriache	17	48
»	23	»	Lotto - Ordini relativi alle estrazioni.	18	134
»	20	Maggio	Arrolamento militare . .	17	43
»	»	»	Istituzione del Collegio per i figli dei militari . . .	17	119
»	»	»	Regolamento per detto Collegio	17	120
»	»	»	Studii pratici per l'abilitazione agli impieghi minori.	19	201

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1850	25	Giugno	Ingegneri distrettuali - dipendenza dalla Prefettura	18	36
»	»	»	» Schiarimenti di dubbj.	18	37
»	5	Luglio	Riforma Comunale - Risoluzione di dubbj . . .	17	176
»	12	»	Arrolamento militare . .	17	43
»	29	»	Norme per la scelta degli Ingegneri in servizio delle Comunità.	18	31
»	—	Agosto	Ingegneri distrettuali - consegna delle carte ec. di servizio	18	40
»	1	»	Riforma Comunale - Risoluzione di dubbj . . .	17	177
»	»	»	Grasceri Municipali . . .	17	386
»	31	»	Sulla formazione dei Consigli Comunali	17	177
»	10	Settembre	Istruzioni all'I e R. Gendarmeria per il servizio alle porte della capitale . .	17	372
»	21	»	Scioglimento del Consiglio Generale dei Deputati .	17	47
»	22	»	Stampa - Ordini relativi. .	19	130
»	28	»	Lavori pubblici	18	86
»	28	»	Tabacchi - Nuovo appalto .	19	226
»	»	»	Tabacchi - Regolamento per la vendita di Sigari di manifattura estera, e tariffa	19	232
»	18	Ottobre	Disposizioni relative agli esperimenti per l'abilitazione dei Giovani ai posti di Aiuti nelle Cancellerie e uffizj del Censo .	17	35
»	19	»	Notari - Ordini relativi ai Repertorj	18	196
»	29	»	Cancellieri Ministri del Censo - Assenza dall'Ufizio .	17	106

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1850	30	Ottobre	Divieto ai militari Austriaci a comparire come testimoni nei Giudizj Pubblici avanti i Tribunali del Gran-Ducato	17	52
»	3	Novembre	Lucca - Soppressione dell'Uffizio della Cassa centrale e disposizioni relative.	18	165
»	5	»	Lega Postale Austro-Italica	18	93
»	»	»	Convenzione fondamentale della Lega	18	105
»	26	»	Sugli Accolli Comunitativi	17	5
»	29	»	Roma e Toscana - Convenzione Doganale per reprimere il contrabbando	19	93
»	30	»	Istituzione di un' uffizio doganale in Siena alla Barriera di S. Lorenzo . .	17	224
»	14	Dicembre	Lotto - Aumento di tassa per la giocata, e ritenzione a favore degli Spedali.	18	155
»	»	»	Lucca - Dogana centrale .	18	163
»	16	»	Soppressione della Commissione Sanitaria della Provincia Grossetana e disposizioni relative. . .	17	134
»	19	»	Truppe Toscane - Distintivi pel lungo servizio. . .	19	259
»	21	»	Merci - Transito per il Granducato.	18	171
»	22	»	Riunione delle Comunità d' Elci e Radicondoli. .	19	5
»	24	»	Sale - Disposizioni diverse.	19	99
»	26	»	Sulla formazione dei Consigli Comunali	17	178
»	28	»	Posta delle Lettere - Ordini	18	289

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1851	6	Gennajo	Teatri - Regolamento precettivo.	19	240
»	10	»	Tassa di famiglia - II. per l' equo reparto	19	234
»	14	»	Sale - Disposizioni diverse.	19	99
»	20	»	Addaziamento delle nuove fabbriche	17	34
»	25	»	Registro - Riforma generale	19	11
»	26	»	Posta delle Lettere - Ordini	18	292
»	4	Febbrajo	Sulla esazione delle imposte per i lavori idraulici nel Compartimento lucchese	17	22
»	»	»	Sale - Disposizioni diverse	19	99
»	6	»	Tassa di Famiglia - II. per l' equo reparto. . . .	19	237
»	8	»	Polizia - Trasgressioni alle LL. di Finanza. . . .	18	280
»	23	»	Riforma generale della Legislazione relativa ai diritti di bollo	17	60
»	25	»	Impronte e indicazioni dei nuovi Bolli	17	82
»	11	Marzo	Cancellieri Ministri del Censo - Forniture di oggetti di uffizio.	17	106
»	12	»	Ordini relativi al soggiorno dei forestieri	17	270
»	17	»	Dogane di confine - Sdaziamento di generi sottoposti a bollo	17	228
»	21	»	Posta delle Lettere - Ordini	18	297
»	28	»	Multe - Ordini relativi alla esazione	18	179
»	29	»	Strada ferrata Leopolda - Regolamento e Tariffa per le Carrozze da ammettersi presso la Stazione fuori la porta al Prato .	19	186

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1851	30	Marzo	Regolamento per la trattazione degli affari avanti alla Corte dei Conti . .	17	205
»	3	Aprile	Disposizioni penali sui fuochi di artifizio, mortaletti ec.	17	313
»	25	»	Convenzione col Governo Pontificio intorno alle Leggi Giurisdizionali. .	17	180
»	»	»	Polizia - Facoltà straordinarie concesse alle autorità di Polizia Amministrativa	18	284
»	29	»	Roma e Toscana - Convenzioni diplomatiche di reciprocanza relative al commercio e navigazione	19	90
»	30	»	Francia e Toscana - Convenzione postale . . .	17	287
»	»	»	Sulla esazione delle multe	18	180
»	10	Maggio	Strada ferrata Aretina - Autorizazione per la esecuzione delli studii opportuni	19	194
»	28	»	Il. relative alla identificazione, conservazione e vendita dei corpi di delitto.	17	188
»	»	»	Il. per la esazione delle multe	18	181
»	30	»	Regolamento per la I. e R. Gendarmeria	17	330
»	»	»	Estensione della qualità di uffiziale di Polizia Giudiciaria ai sotto uffiziali della I. e R. Gendarmeria.	17	362
»	3	Giugno	Strada Ferrata dell' Italia centrale-Convenzioni diplomatiche e concessione	19	157

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1851	9	Giugno	Schiarimenti relativi alla intelligenza delle Riforme generali sul { Bollo . . / Registro .	17 19	88 52
»	»	»	II. e Schiarimenti in risoluzione di dubbj sulla riforma generale delle Leggi sul Registro	19	55
»	13	»	Imprestito Toscano , . .	18	11
»	19	»	Sulla formazione delle Liste elettorali per i Consigli Comunali.	17	179
»	25	»	Posta delle Lettere - Ordini	18	298
»	30	»	Arrolamento militare . .	17	44
»	»	»	Decreto con cui si ordina pubblicarsi la Convenzione col Governo Pontificio intorno alle Leggi Giurisdizionali.	17	180
»	»	»	Circolari per la intelligenza di detta Convenzione .	17	{ 184 186
»	4	Luglio	Strada ferrata Maria Antonia - Regolamento di Polizia	19	140
»	10	»	Strada ferrata Maria Antonia - Regolamento economico	19	152
»	17	»	Gabelle - Ordini diversi. .	17	317
»	»	»	Turchìa - Nuova Tariffa di diritti da pagarsi a quelle Dogane dai negozianti toscani	19	261
»	18	»	Tabacchi - Legge generale.	19	207
»	23	»	II. ai ministri esattori ec. del Registro relative alla identificazione, conservazione e vendita dei corpi di delitto, ec.	17	188

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1851	23	Luglio	Multe - II. per il rendimento di Conti delle somme riscosse per detto titolo .	18	191
»	2	Agosto	Incisa - Nuova Comunità .	18	18
»	17	»	Ferro forestiero - Ordini relativi	17	267
»	23	»	Stampe - Ordini relativi .	19	135
»	25	»	II. per la censura delle opere che trattano *ex professo* di materie religiose	17	186
»	»	»	Multe - Loro esazione . . .	18	190
»	29	»	Sulle distanze, e spazj doganali.	17	228
»	»	»	Monete d' Oro - Corso Legale	18	178
»	5	Settembre	Ministri esattori del Registro - Confronto quadrimestrale delle ricevute dei versamenti. . . .	19	7
»	10	»	Nuova dogana di Levigliani	17	225
»	20	»	Disposizioni relative alla attivazione della Convenzione postale colla Francia	17	308
»	21	»	Disposizioni relative alla Cassa di Risparmio . .	17	109
»	30	»	II. relative alle accompagnature dei detenuti. .	17	6
»	»	Ottobre	Regolamento per lo studio d' Istituzioni civili e criminali in Firenze, ed altrove, sotto Lettori autorizzati.	19	203
»	10	»	Truppe Toscane - Ripristinazione del General Comando.	19	260
»	12	»	Studi pratici legali - Autorizzazione per farsi nella città di Lucca	19	197

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1851	12	Ottobre	Studii pratici Legali - Estensione per l'abilitazione agli impieghi maggiori dell'ordine giudiciario .	19	198
»	23	»	Guardia Civica - Scioglimento.	17	388
»	25	»	Gabelle - Ordini diversi .	17	318
»	»	»	Strada ferrata Leopolda - Stazione dentro le mura di Livorno	19	189
»	28	»	Università Toscana - Ricomposizione	19	292
»	6	Novembre	Soprintendenza alla Sanità medica - Soppressione .	19	123
»	»	»	Pistoia - Soppressione della Prefettura e creazione di una sottoprefettura . .	18	223
»	»	»	Spedali - Il. per il servizio sanitario.	19	124
»	7	»	Ingegneri - Schiarimenti di dubbj	18	39
»	13	»	Fosso dei Navicelli - Tasse di transito	17	276
»	17	»	Sulle accompagnature dei detenuti	17	13
»	18	»	Littorale Toscano - Il. ai Castellani ec. per l'imbarco e disbarco dei passeggieri, e marinari . .	18	148
»	21	»	Ingegneri - Risoluzione di dubbj	18	40
»	8	Dicembre	Ordini relativi ai depositi giudiciali.	17	219
»	»	»	Emolumenti Giudiciarj - Loro percezione, e tariffa	17	230
»	»	»	Fedi di Specchietto - Percezione di Emolumenti . .	19	123
»	15	»	Addaziamento delle nuove fabbriche.	17	34

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1851	17	Dicembre	Lotto-Classazione delle Ricevitorie, e Consorzio per soccorso alle vedove dei ricevitori.	18	157
»	22	»	Pensioni militari - Regolamento	18	209
»	»	»	Gabelle - Ordini diversi .	17	322
»	29	»	Riduzione della tassa di Bollo per le Sentenze Pretoriali.	17	255
»	30	»	idem	»	»
»	»	»	Pistoia - Esenzione dalla tassa di pedaggio . . .	18	222
»	31	»	Dei Bolli rappresentanti le tasse imposte sugli Atti Giudiciali.	17	90
1852	7	Gennaio	Sui Giornaletti dei Cursori	17	384
»	17	»	Dei Bolli rappresentanti le tasse imposte sugli Atti Giudiciali.	17	94
»	23	»	Sulla conservazione e vendita dei corpi di delitto	17	192
»	30	»	Regolamento per l'ammissione dei Giornalieri nella Direzione del Pubblico Censimento	17	117
»	15	Febbraio	Pensioni militari - Commissioni speciali	18	220
»	20	»	Istituzione di una Direzione centrale degli Archivii dello Stato	17	39
»	10	Marzo	Lega postale Austro-Italica - Cambio delle corrispondenze	18	114
»	11	»	Lega Postale Austro-Italica - II. per l'attuazione della Convenzione.	18	119
»	13	»	II. all'I. e R. Gendarmeria per il servizio della frontiera marittima. . . .	17	363

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1852	11	Giugno	Schiarimenti intorno al Decreto sugli emolumenti Giudiciarj	17	258
»	16	»	Sardegna e Toscana - Convenzione Postale e Tariffe	19	102
»	21	»	Gabelle - Ordini relativi .	17	325
»	»	»	Merito industriale - Instituzione di decorazione relativa	18	175
»	»	»	Sindaci - Norme per l' ammissione degli Aspiranti	19	120
»	27	»	Siena - Tassa straordinaria	19	118
»	30	»	Sull' Arruolamento coatto .	17	41
»	»	»	Insegnamento primario e secondario - Riordinamento generale. . . .	18	47

FINE